



Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

I PRINCIPALI REGOLAMENTI COMUNITARI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

- secondo volume -



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

INDICE SECONDO VOLUME

REGOLAMENTI E NORME RELATIVI AI REGIMI DI SOSTEGNO DIRETTO NELL'AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

Reg. 1698/2005 del 20 settembre 2005

pag. 5

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Rettifiche

rettifica all'articolo 51
paragrafo 1, I comma
del Reg. 1698

Reg. 1463/2006 **pag. 47**

Reg. 1944/2006 **pag. 48**

Reg. 74/2009 **pag. 50**

Reg. 473/2009 **pag. 62**

Applicativi

Reg. 1320/2006 **pag. 68**

Consolidato 1698/2005 **pag. 82**

Reg. 1974/2006 del 15 dicembre 2006

pag. 153

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Rettifiche

Reg. 1236/2007 **pag. 213**

Reg. 1175/2008 **pag. 215**

Reg. 363/2009 **pag. 218**

Reg. 482/2009 **pag. 226**

Consolidato 1974/2006 **pag. 232**

Reg. 1975/2006 del 20 settembre 2005

pag. 299

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

Rettifiche

Reg. 1396/2007 **pag. 323**

Reg. 484/2009 **pag. 324**

Consolidato 1975/2006 **pag. 330**

Reg. 1998/2006 del 15 dicembre 2006

pag. 337

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

Reg. 1042/2007 del 21 agosto 2007

pag. 356

che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, nonché a fini di sorveglianza e di previsione

Reg. 1535/2007 del 20 dicembre 2007

pag. 403

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli

Reg. 72/2009 del 19 gennaio 2009

pag. 410

che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune

Reg. 1698/2005 del 20 settembre 2005

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Rettifiche
rettifica all'articolo 51
paragrafo 1, I comma
del Reg. 1698/2005
Reg. 1463/2006
Reg. 1944/2006
Reg. 74/2009
Reg. 473/2009

Applicativi
Reg. 1320/2006

Consolidato 1698/2005

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) n. 1698/2005 DEL CONSIGLIO,
del 20 settembre 2005,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare le politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e contribuire così al conseguimento delle finalità di tale politica, enunciate dal trattato. La politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre tener conto degli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dal trattato e concorrere alla loro realizzazione, incorporando nel contempo altre priorità politiche salienti, menzionate nelle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Göteborg in relazione alla competitività e allo sviluppo sostenibile.

(2) Secondo il trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi specifici per la sua applicazione, si deve considerare il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le diverse zone rurali.

(3) La riforma della politica agricola comune adottata nel giugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche, destinate ad avere prevedibilmente un impatto considerevole sull'economia nell'insieme del territorio rurale della Comunità, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione del territorio, occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle varie zone rurali.

(4) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o comunque assecondarla. Occorre rafforzare il partenariato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. I soggetti partecipanti dovrebbero essere coinvolti nelle varie fasi di elaborazione, monitoraggio e valutazione dei programmi.

(5) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè lo sviluppo rurale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, con la garanzia pluriennale dei fondi della Comunità e sulla scorta delle sue priorità, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e conformi all'insieme del diritto comunitario.

⁽¹⁾ Parere del 7 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione, conformemente al trattato.
- (8) Per far collimare il contenuto strategico della politica di sviluppo rurale con le priorità della Comunità e quindi favorirne la trasparenza, il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale.
- (9) Sulla base degli orientamenti strategici, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare il proprio piano di strategia nazionale di sviluppo rurale, che costituirà il quadro di riferimento per la preparazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero riferire in merito al monitoraggio della strategia nazionale e comunitaria.
- (10) La programmazione dello sviluppo rurale dovrebbe conformarsi alle priorità comunitarie e nazionali ed integrare le altre politiche comunitarie, in particolare la politica dei mercati agricoli, la politica di coesione e la politica comune della pesca.
- (11) Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali a livello comunitario, concernenti la competitività dei settori agricolo e forestale, la gestione del territorio e l'ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone, tenendo conto della diversità delle situazioni, che vanno dalle zone rurali remote colpite da spopolamento e declino alle zone rurali periurbane che subiscono la pressione crescente dei centri urbani.
- (12) Occorre stabilire norme generali per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale, in modo da conseguire un giusto equilibrio fra gli assi dei programmi di sviluppo rurale corrispondenti a tali obiettivi essenziali. È opportuno che i programmi abbiano una durata settennale.
- (13) Per raggiungere l'obiettivo di una maggiore competitività dei settori agricolo e forestale, è importante elaborare chiare strategie di sviluppo miranti ad accrescere e adeguare il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità della produzione agricola.
- (14) Per quanto riguarda il potenziale umano, è opportuno predisporre una serie di misure relative alla formazione, all'informazione e alle diffusione di conoscenze, all'insediamento dei giovani agricoltori, al prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, al ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali e all'avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole nonché di consulenza forestale.
- (15) In materia di formazione, informazione e diffusione di conoscenze, l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura richiedono un adeguato livello di formazione tecnica ed economica, comprendente conoscenze specialistiche nelle nuove tecnologie dell'informazione, nonché un'adeguata sensibilizzazione in materia di qualità dei prodotti, risultati della ricerca e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresi i requisiti di condizionalità e le pratiche produttive compatibili con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e di protezione dell'ambiente. È pertanto necessario estendere l'offerta di attività di formazione, di informazione e di diffusione di conoscenze a tutti gli adulti che esercitano attività agricole, alimentari e forestali. Tali attività vertono su materie che si riferiscono sia all'obiettivo «competitività del settore agricolo e forestale» sia a quello «gestione del territorio e ambiente».
- (16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. La misura a favore dell'insediamento va condizionata alla stesura di un piano aziendale quale strumento per consentire nel tempo lo sviluppo delle attività della nuova azienda.
- (17) Il prepensionamento degli agricoltori dovrebbe mirare ad una sostanziale ristrutturazione dell'azienda ceduta, in combinazione con la misura a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori oppure mediante il trasferimento dell'azienda ai fini del suo ingrandimento, facendo tesoro anche dell'esperienza acquisita nel corso di precedenti regimi comunitari in materia.
- (18) Il ricorso a servizi di assistenza alla gestione e di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali dovrebbero permettere loro di migliorare la gestione sostenibile delle aziende. I servizi di consulenza aziendale previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽¹⁾, dovrebbero almeno assistere gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro
-
- ⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

azienda e nella scelta delle migliori da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori di cui al suddetto regolamento e le norme comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro.

- (19) L'istituzione di sistemi di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole per gli imprenditori agricoli e di consulenza forestale per i detentori di aree forestali dovrebbe aiutare questi soggetti ad adeguare, migliorare e facilitare la gestione delle loro aziende, e renderle più redditizie grazie ad un migliore utilizzo del potenziale umano occupato nel settore agricolo e forestale.
- (20) Quanto al capitale fisico, è opportuno predisporre una serie di misure per l'ammodernamento delle aziende agricole, una migliore valorizzazione economica delle foreste, l'aumento del valore aggiunto di prodotti agricoli e forestali, la promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale, il miglioramento e lo sviluppo dell'infrastruttura agroforestale, il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione.
- (21) Gli aiuti comunitari agli investimenti hanno come finalità l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento del loro rendimento economico mediante un più sapiente utilizzo dei fattori di produzione, inclusa l'introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, il perseguimento della qualità, i prodotti biologici e la diversificazione intra ed extra-aziendale, anche verso settori non alimentari come le colture energetiche, nonché la promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro, dell'igiene e del benessere degli animali; tuttavia, le condizioni applicabili a tali aiuti devono essere semplificate rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽¹⁾.
- (22) Le foreste di proprietà privata svolgono un ruolo importante nell'economia delle zone rurali e meritano pertanto di essere sovvenzionate con aiuti comunitari, volti ad incrementarne il valore economico, a diversificare la produzione e ad espandere gli sbocchi di mercato per i loro prodotti, in settori quali quello dell'energia rinnovabile, mantenendo nel contempo la gestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste.
- (23) Occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di prodotti

agricoli e forestali primari sostenendo gli investimenti finalizzati a rendere tali settori più efficienti, a promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie e innovazione, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualità, ad elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, a seconda dei casi, rivolgendosi, come regola generale, alle microimprese, alle piccole e medie imprese ed alle altre imprese al di sotto di una determinata dimensione, che sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale, e semplificando nel contempo le condizioni per poter fruire degli aiuti agli investimenti rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

- (24) In un quadro di maggiore concorrenza, è importante garantire che i settori agricolo, alimentare e forestale traggano vantaggio dalle opportunità di mercato attraverso approcci innovativi generalizzati per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. A tal fine, dovrebbe essere incoraggiata la cooperazione tra agricoltori, industria alimentare, industria di trasformazione delle materie prime e altre parti.
- (25) Le infrastrutture agricole e gli interventi preventivi e risanativi contro le calamità naturali dovrebbero contribuire all'asse relativo alla competitività dei settori agricolo e forestale.
- (26) Sotto il profilo della qualità della produzione e dei prodotti agricoli, è opportuno introdurre una serie di misure che incoraggino gli agricoltori a rispettare i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria e a partecipare ai sistemi di qualità alimentare e che sostengano le associazioni di produttori nelle loro attività di informazione e promozione.
- (27) La misura relativa al rispetto dei requisiti ha come scopo di incitare gli agricoltori ad un più solerte adempimento e al rispetto dei rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. In considerazione dei nuovi obblighi che i requisiti in questione possono imporre agli agricoltori, è opportuno che questi possano ricevere un sostegno a parziale indennizzo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti da tali obblighi.
- (28) La misura di sostegno volta a promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi comunitari o nazionali di qualità dei prodotti alimentari è intesa a assicurare i consumatori circa la qualità del prodotto o del metodo di produzione impiegato in conseguenza dell'adesione a tali sistemi di qualità, nonché ad accrescere il valore aggiunto

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

dei prodotti agricoli primari e ad espandere gli sbocchi di mercato. Poiché la partecipazione a tali sistemi di qualità può generare costi aggiuntivi e vincoli che non sono interamente remunerati dal mercato, è opportuno incentivare la partecipazione a detti sistemi.

(29) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle caratteristiche dei prodotti tutelati dai suddetti sistemi di qualità. Occorre sostenere le associazioni di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi di qualità sovvenzionati dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

(30) È necessario agevolare la graduale abolizione di una serie di misure individuali introdotte dall'atto di adesione del 2003, segnatamente la misura sull'agricoltura di sussistenza e quella relativa alle associazioni di produttori.

(31) Il sostegno a particolari metodi di gestione del territorio dovrebbe contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali ad impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio e di protezione delle risorse naturali. Esso dovrebbe inoltre concorrere all'attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e delle conclusioni della presidenza sulla strategia per lo sviluppo sostenibile. Tra i punti chiave da prendere in considerazione si annoverano la biodiversità, la gestione dei siti Natura 2000, la protezione dell'acqua e del suolo, l'attenuazione del cambiamento climatico, in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delle emissioni di ammoniaca e l'uso sostenibile di antiparassitari.

(32) La silvicoltura forma parte integrante dello sviluppo rurale e dunque il sostegno all'utilizzazione sostenibile del suolo dovrebbe includere la gestione sostenibile delle foreste e il loro ruolo multifunzionale. Le foreste offrono molteplici vantaggi: forniscono materie prime da cui si ricavano prodotti rinnovabili ed ecocompatibili, svolgono un ruolo importante in termini di prosperità economica, biodiversità, ciclo globale del carbonio, equilibrio idrologico, difesa contro l'erosione e prevenzione di calamità naturali, oltre a rendere alla popolazione un servizio sociale e ricreativo. Le misure a favore del settore forestale dovrebbero tenere conto degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri in sede internazionale e basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni contrattati nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Tali misure

dovrebbero contribuire all'attuazione della strategia forestale comunitaria. Il sostegno a questo settore non dovrebbe falsare la concorrenza né influenzare il mercato.

(33) Le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Occorre definire parametri oggettivi che consentano di fissare il livello delle indennità, allo scopo di garantire l'efficacia di questo regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno alle zone svantaggiate dovrebbero restare in vigore per un certo tempo.

(34) È opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾, al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000; dovrebbe essere concesso un sostegno anche agli agricoltori che devono sottostare nei bacini idrografici a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽³⁾.

(35) Le indennità agroambientali dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o la prosecuzione dell'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla preservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura. Secondo il principio «chi inquina paga», tali indennità dovrebbero ricompensare soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia.

(36) È opportuno continuare ad incoraggiare gli agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

- (37) Occorre compensare gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni assunti nel quadro dei regimi agroambientali o di altri obiettivi agroambientali o che nell'azienda valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale.
- (38) Ai fini della protezione dell'ambiente, della prevenzione degli incendi e delle calamità naturali e dell'attenuazione del cambiamento climatico, occorre estendere e migliorare la massa forestale mediante l'imboschimento di superfici agricole o di altre superfici. L'imboschimento dovrebbe essere realizzato in maniera confacente all'ambiente e alle condizioni locali e tale da potenziare la biodiversità.
- (39) I sistemi agroforestali presentano un'elevata valenza ecologica e sociale grazie all'abbinamento dell'agricoltura estensiva con la filiera forestale, ai fini della produzione di legni pregiati e di altri prodotti forestali. Dovrebbe essere sostenuta la creazione di tali sistemi.
- (40) Data l'importanza delle foreste per l'efficace attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, è opportuno offrire ai detentori di aree forestali un sostegno specifico per far fronte a particolari vincoli derivanti dall'applicazione di tali direttive.
- (41) È opportuno istituire misure di sostegno silvoambientali destinate a compensare impegni volontari per il potenziamento della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio e il consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualità dell'acqua e alle calamità naturali.
- (42) Occorre incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché adeguati interventi preventivi. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi dovrebbero essere mirate alle zone classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.
- (43) Occorre indennizzare i detentori di aree forestali per gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni silvoambientali o di altri obiettivi ambientali o che, nelle foreste, valorizzino in termini di pubblica utilità le zone interessate.
- (44) Per garantire che gli aiuti a favore della gestione del territorio concessi a norma del presente regolamento siano utilizzati in modo mirato ed efficiente, gli Stati membri dovrebbero designare le zone d'intervento ammissibili ad alcune delle misure ricadenti in quest'asse. Le zone montane e le altre zone che presentano svantaggi naturali devono essere designate sulla base di criteri oggettivi comuni. Le direttive e le decisioni del Consiglio relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole ⁽¹⁾, dovrebbero pertanto essere abrogate con effetto ad una data successiva. Le zone Natura 2000 sono designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Gli Stati membri dovrebbero designare le zone idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione, la prevenzione delle calamità naturali o l'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico, nonché le zone boschive ad alto o medio rischio d'incendio.
- (45) È opportuno predisporre un sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari di indennità previste da talune misure di gestione del territorio i quali non ottemperano ai requisiti obbligatori di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 nell'insieme della loro azienda, commisurando le sanzioni alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze.
- (46) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a favore di quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, incluso l'accesso locale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto.
- (47) Occorre sostenere anche altre misure connesse più in generale all'economia rurale. Tali misure vanno repertoriate in base all'esperienza acquisita con l'iniziativa Leader e tenendo conto delle esigenze multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno.
- (48) L'attuazione di strategie di sviluppo locale può rafforzare la coerenza territoriale e stimolare sinergie tra le misure rivolte all'economia rurale in generale e alla popolazione. Pertanto le misure concernenti l'economia rurale in generale vanno attuate di preferenza attraverso strategie di sviluppo locale.

⁽¹⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

- (49) Occorre definire chiaramente i principi di coerenza e complementarietà dell'asse relativo al miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale rispetto agli altri strumenti finanziari della Comunità, in particolare quelli preposti alla politica di coesione.
- (50) L'iniziativa Leader, al termine di tre periodi di programmazione, ha raggiunto uno stadio di maturità che consente alle zone rurali di adottarne l'approccio più ampiamente, nell'ambito della programmazione generale dello sviluppo rurale. Si dovrebbe pertanto provvedere a trasporre i principi basilari dell'approccio Leader nei programmi di sviluppo rurale, creandovi un apposito asse, e definire i gruppi di azione locale e gli interventi da finanziare, tra cui la capacità di partenariato, l'attuazione di strategie locali, la cooperazione, la costituzione di reti e l'acquisizione di competenze.
- (51) Data l'importanza dell'approccio Leader, a quest'asse dovrebbe essere destinata una congrua quota della partecipazione del FEASR.
- (52) Gli interventi per l'attuazione dei programmi saranno sovvenzionati dal FEASR a titolo di assistenza tecnica. Nell'ambito dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, è prevista la costituzione di una rete per lo sviluppo rurale a livello comunitario.
- (53) Occorre adottare disposizioni per lo stanziamento delle risorse disponibili. Dette risorse dovrebbero coincidere con le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. L'importo globale destinato allo sviluppo rurale dovrebbe essere ripartito in stanziamenti annuali. Una quota consistente dei fondi dovrebbe essere concentrata nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.
- (54) Occorre prevedere che il Consiglio stabilisca l'importo per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza conformemente alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio per lo stesso periodo.
- (55) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro per l'obiettivo di convergenza e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG, dai Fondi strutturali, dal Fondo di coesione (FC) e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) ⁽²⁾ devono essere limitati ad un massimale fissato in funzione della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione.
- (56) Occorre stabilire, secondo un metodo oggettivo e trasparente, i criteri per la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno messi a disposizione degli Stati membri.
- (57) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli importi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
- (58) Gli stanziamenti messi a disposizione dal Fondo dovrebbero essere indicizzati forfetariamente per la programmazione.
- (59) L'aliquota di partecipazione del FEASR alla programmazione dello sviluppo rurale dovrebbe essere determinata in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri, tenendo conto dell'importanza della priorità data alla gestione del territorio e all'ambiente, della situazione delle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza e del grado di priorità assegnato all'approccio Leader.
- (60) Al fine di ovviare alle difficoltà specifiche e ai problemi strutturali incontrati nelle attività agricole e forestali e nella creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli e forestali, dovuti alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità e alla dipendenza dell'economia rurale da un numero limitato di prodotti agricoli, e al fine di promuovere una politica di forte sviluppo rurale, dovrebbero essere previste disposizioni specifiche concernenti talune misure di sviluppo rurale e, ove opportuno, tassi di cofinanziamento da parte del FEASR per le regioni ultraperiferiche di cui al trattato e le isole di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽³⁾.
- (61) Secondo il principio di sussidiarietà e salvo eccezioni, le spese ammissibili dovrebbero essere determinate dalle legislazioni nazionali.

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 5.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1263/1999, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

⁽³⁾ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

- (62) Affinché il sostegno da parte del FEASR sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, occorre garantire con adeguate disposizioni che le operazioni di investimento siano durevoli e che i fondi non vengano utilizzati per falsare la concorrenza.
- (63) L'esecuzione degli interventi del FEASR a livello decentrato dovrebbe essere accompagnata da idonee garanzie quanto alla qualità di tale esecuzione, ai risultati e alla sana gestione e controllo finanziari.
- (64) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A questo scopo, è necessario stabilire i principi generali e le funzioni essenziali che ogni sistema di gestione e di controllo deve garantire. Occorre pertanto mantenere la designazione di un'unica autorità di gestione e definirne le responsabilità.
- (65) Ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe essere soggetto ad opportuno monitoraggio, da parte di un comitato di monitoraggio e sulla base di un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione, stabilito e attuato d'intesa con gli Stati membri, in modo da rispondere efficacemente ai bisogni specifici dello sviluppo rurale.
- (66) L'efficacia e l'impatto degli interventi del FEASR dipendono anche da un'oculata valutazione, effettuata sulla base del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione. In particolare, i programmi dovrebbero essere valutati nelle fasi di elaborazione, attuazione e conclusione.
- (67) Ai fini di un efficace funzionamento del partenariato e della promozione dell'azione comunitaria, è opportuno che le relative informazioni siano pubblicizzate il più largamente possibile, sotto la responsabilità delle autorità preposte alla gestione dei programmi.
- (68) Lo sviluppo rurale di cui al presente regolamento dovrebbe poter beneficiare del sostegno degli Stati membri anche in assenza di cofinanziamento comunitario. Dato il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantirne la coerenza con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le procedure, occorre stabilire norme specifiche sugli aiuti di Stato, tenendo conto anche dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999. Gli Stati membri dovrebbero essere inoltre autorizzati a concedere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario, mediante una procedura di notifica conforme alle disposizioni del presente regolamento, prevista nell'ambito della programmazione.
- (69) Occorre adottare norme per agevolare la transizione dall'attuale regime al nuovo regime di sostegno dello sviluppo rurale.
- (70) Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente regolamento sostituisce il regime preesistente. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1257/1999 dal 1° gennaio 2007, ad eccezione di talune disposizioni sulle zone svantaggiate che dovrebbero essere abrogate ad una data successiva.
- (71) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (72) Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere ⁽²⁾.
- (73) Il Comitato delle regioni ha espresso un parere ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E NORME GENERALI CONCERNENTI IL SOSTEGNO

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento:

1. reca norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005;

2. definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire;
3. definisce il contesto strategico della politica di sviluppo rurale, comprendente la procedura per l'adozione degli orientamenti strategici comunitari in materia di politica

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ Parere del 9 marzo 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del 23 febbraio 2005 (GU C 164 del 5.7.2005, pag. 18).

di sviluppo rurale («orientamenti strategici comunitari») e dei piani strategici nazionali;

4. definisce le priorità e le misure di sviluppo rurale;
5. stabilisce norme concernenti il partenariato, la programmazione, la valutazione, la gestione finanziaria, la sorveglianza e il controllo, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, diretto all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR;
- b) «regione»: unità territoriale corrispondente al livello I o II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽¹⁾;
- c) «asse»: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4;
- d) «misura»: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi cui all'articolo 4, paragrafo 2;
- e) «operazione»: un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;
- f) «quadro comune per il monitoraggio e la valutazione»: un approccio generale elaborato dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un numero limitato di

indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi;

- g) «strategia di sviluppo locale»: una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente;
- h) «beneficiario»: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno;
- i) «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽²⁾;
- j) «obiettivo di convergenza»: l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e all'FC per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

CAPO II

MISSIONI E OBIETTIVI

Articolo 3

Missioni

Il FEASR contribuisce alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell'insieme della Comunità, in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune, nonché della politica di coesione e della politica comune della pesca.

⁽¹⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

Articolo 4**Obiettivi**

1. Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione;
- b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;
- c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.

2. Gli obiettivi enumerati al paragrafo 1 sono realizzati mediante i quattro assi di cui al titolo IV.

CAPO III**PRINCIPI DEL SOSTEGNO****Articolo 5****Complementarietà, coerenza e conformità**

1. Il Fondo opera in complementarietà con gli interventi nazionali, regionali e locali intesi ad attuare le priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, il sostegno da parte del FEASR deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello strumento comunitario di sostegno alla pesca.

3. Tale coerenza è fornita dagli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9, dai piani strategici nazionali di cui all'articolo 11, dai programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 e dalla relazione della Commissione di cui all'articolo 14.

4. Nel quadro delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra il sostegno da parte dei vari Fondi: FESR, FSE, FC, strumento comunitario di sostegno alla pesca e gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari comunitari.

5. È assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.

6. Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

7. Gli Stati membri garantiscono che le operazioni finanziate dal FEASR siano conformi al trattato e al diritto derivato.

Articolo 6**Partenariato**

1. Il sostegno da parte del FEASR è gestito in stretta consultazione («partenariato») tra la Commissione e gli Stati membri, nonché con le autorità e gli enti designati dagli Stati membri conformemente alle norme e alle prassi nazionali, inclusi:

- a) gli enti pubblici territoriali e altre autorità pubbliche competenti;
- b) le parti economiche e sociali;
- c) qualsiasi altro organismo rappresentativo della società civile, le organizzazioni non governative, incluse quelle ambientali, e gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne.

Gli Stati membri designano i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nel settore socio-economico, ambientale o in altri settori («partner»). Essi creano le condizioni per un'ampia ed effettiva partecipazione di tutti gli organismi appropriati, in conformità delle norme e delle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile, tramite l'integrazione di requisiti in materia di protezione e miglioramento dell'ambiente.

2. Il partenariato è gestito nel rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner definita al paragrafo 1.

3. Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorveglianza dei piani strategici nazionali, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partner appropriati nelle varie fasi della programmazione, compatibilmente con le scadenze fissate per ciascuna fase.

Articolo 7

Sussidiarietà

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale al livello territoriale pertinente, secondo il proprio ordinamento istituzionale in conformità con il presente regolamento.

Articolo 8

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne e garantiscono che sia impedita qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei programmi.

Ciò include le fasi di progettazione, esecuzione, sorveglianza e valutazione.

TITOLO II

IMPOSTAZIONE STRATEGICA DELLO SVILUPPO RURALE

CAPO I

ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI

Articolo 9

Contenuto e adozione

1. Il Consiglio adotta orientamenti strategici comunitari in materia di politica dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 alla luce delle priorità politiche stabilite a livello comunitario.

Detti orientamenti strategici definiscono le priorità strategiche per lo sviluppo rurale nella Comunità, ai fini della realizzazione, durante il periodo di programmazione considerato, di ciascuno degli assi di cui al presente regolamento.

2. Entro il 20 febbraio 2006, è adottata una decisione sugli orientamenti strategici comunitari, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 10

Riesame

Gli orientamenti strategici comunitari possono essere oggetto di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie.

CAPO II

PIANI STRATEGICI NAZIONALI

Articolo 11

Contenuto

1. Ciascuno Stato membro presenta un piano strategico nazionale nel quale sono indicati, sulla scorta degli orientamenti strategici comunitari, le priorità di intervento del FEASR e dello Stato membro stesso, gli obiettivi specifici a cui si ricollegano e i contributi del FEASR e delle altre fonti di finanziamento.

2. Il piano strategico nazionale garantisce la coerenza tra il sostegno comunitario allo sviluppo rurale e gli orientamenti strategici comunitari, nonché il coordinamento tra le priorità comunitarie, nazionali e regionali. I piani strategici nazionali rappresentano uno strumento di riferimento per la programmazione del FEASR. Essi sono attuati attraverso i programmi di sviluppo rurale.

3. Ciascun piano strategico nazionale comprende:

- a) un'analisi della situazione economica, sociale e ambientale e del potenziale di sviluppo;
- b) la strategia scelta per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, evidenziando la coerenza delle scelte operate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari;

- c) le priorità tematiche e territoriali dello sviluppo rurale nell'ambito di ciascun asse, inclusi i principali obiettivi quantificati e gli indicatori pertinenti per la sorveglianza e la valutazione;
- d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale e una ripartizione indicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gli importi previsti all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005;
- e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento con gli altri strumenti della politica agricola comune, il FESR, il FSE, il FC, lo strumento comunitario di sostegno alla pesca e la BEI;
- f) se del caso, le risorse finanziarie stanziare per realizzare l'obiettivo di convergenza;
- g) l'indicazione dei provvedimenti presi e dell'importo stanziato per la costituzione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 66, paragrafo 3, e all'articolo 68.

Articolo 12

Elaborazione

1. Ciascuno Stato membro elabora un piano strategico nazionale dopo l'adozione degli orientamenti strategici comunitari.

Il piano è elaborato in conformità con l'ordinamento istituzionale del rispettivo Stato membro, in stretta collaborazione sia con la Commissione che con i partner citati all'articolo 6, e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il proprio piano strategico nazionale prima di presentare i programmi di sviluppo rurale.

CAPO III

SORVEGLIANZA STRATEGICA

Articolo 13

Relazioni di sintesi da parte degli Stati membri

1. Per la prima volta nel 2010 ed entro il 1° ottobre di ogni secondo anno, ciascuno Stato membro presenta alla

Commissione una relazione di sintesi sullo stato di attuazione del proprio piano strategico nazionale e dei relativi obiettivi, nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari. L'ultima relazione di sintesi è presentata entro il 1° ottobre 2014.

2. La relazione di sintesi riassume le relazioni annuali degli anni precedenti di cui all'articolo 82 e descrive in particolare:

- a) gli esiti e i risultati dei programmi di sviluppo rurale in riferimento agli indicatori presentati nel piano strategico nazionale;
- b) i risultati delle valutazioni dei singoli programmi.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che hanno presentato un programma unico ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, possono inserire gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni annuali sullo stato d'avanzamento di cui all'articolo 82, entro il termine previsto nello stesso articolo 82.

Articolo 14

Relazione della Commissione

1. Per la prima volta nel 2011 ed all'inizio di ogni secondo anno, la Commissione presenta una relazione che sintetizza i principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari. L'ultima relazione della Commissione è presentata all'inizio del 2015.

Tale relazione si basa sull'analisi e sulla valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni di sintesi degli Stati membri, di cui all'articolo 13, e di ogni altro elemento informativo disponibile. Essa indica le misure adottate o che devono essere adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per dare il dovuto seguito alle conclusioni espresse nella relazione.

2. La Commissione trasmette la propria relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

OGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Articolo 15

Programmi di sviluppo rurale

1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano la strategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure raggruppate secondo gli assi definiti nel titolo IV, per la cui realizzazione si ricorre al sostegno del FEASR.

Ciascun programma di sviluppo rurale copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali.

3. Gli Stati membri che procedono a una programmazione a livello regionale possono presentare per approvazione anche un quadro nazionale contenente gli elementi comuni di tali programmi.

Articolo 16

Contenuto dei programmi

Ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

- a) un'analisi della situazione che evidenzia i punti di forza e di debolezza, la conseguente strategia scelta e la valutazione ex ante di cui all'articolo 85;
- b) una giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale, nonché l'impatto previsto secondo la valutazione ex ante;

c) una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all'articolo 81, che consentono di misurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del programma;

d) un piano di finanziamento composto di due tabelle:

— una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 69, paragrafi 4 e 5, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, in questo importo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con le prospettive finanziarie,

— una tabella indicante, per l'intero periodo di programmazione, il contributo comunitario totale preventivato e il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale per ciascun asse, l'aliquota di partecipazione del FEASR per ciascun asse e l'importo riservato all'assistenza tecnica. Se del caso, anche in questa tabella vanno distinti i contributi preventivati del FEASR a favore delle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale a favore di tali regioni;

e) per informazione, una ripartizione indicativa degli importi iniziali per misura in fondi pubblici e privati;

f) se del caso, una tabella sui finanziamenti nazionali aggiunti per asse in conformità dell'articolo 89;

g) gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e, se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi;

h) informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione e dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca;

i) le modalità di attuazione del programma, segnatamente:

CAPO II

ELABORAZIONE, APPROVAZIONE E RIESAME

i) designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 74, paragrafo 2, e, per informazione, descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo;

Articolo 18

Elaborazione e approvazione

ii) descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione del comitato di sorveglianza;

1. Gli Stati membri elaborano i programmi di sviluppo rurale in stretta cooperazione con i partner di cui all'articolo 6.

iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma;

2. Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi elencati all'articolo 16.

j) designazione dei partner di cui all'articolo 6 e risultati delle consultazioni con i partner stessi.

3. La Commissione valuta i programmi proposti sotto l'aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici comunitari con il piano strategico nazionale e con il presente regolamento.

Articolo 17

Ove la Commissione ritenga che un programma di sviluppo rurale non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale o con il presente regolamento, essa invita lo Stato membro a rivedere conseguentemente la propria proposta.

4. I programmi di sviluppo rurale sono approvati secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Equilibrio tra gli obiettivi

1. Il contributo finanziario della Comunità a favore di ognuno dei tre obiettivi di cui all'articolo 4 copre almeno il 10 % del contributo totale del FEASR destinato al programma per gli assi 1 e 3 di cui al titolo IV, capo I, sezioni 1 e 3, mentre almeno il 25 % del contributo totale del Fondo va all'asse 2 di cui al titolo IV, capo I, sezione 2. Quanto ai programmi a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare, il contributo finanziario minimo della Comunità per l'asse 2 è pari al 10 %.

2. Un importo pari ad almeno il 5 % del contributo totale del FEASR al programma è riservato all'asse 4 di cui al titolo IV, capo I, sezione 4. Detto importo contribuisce a formare le percentuali di cui al paragrafo 1. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il contributo finanziario minimo della Comunità destinato all'asse 4, pari al 5 %, può essere introdotto gradualmente nell'arco del periodo di programmazione in modo tale che a tale asse venga riservata una media di almeno il 2,5 % del contributo totale del FEASR.

Articolo 19

Riesame

1. I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo dallo Stato membro, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni della Commissione, in particolare allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie.

2. La Commissione adotta una decisione in merito alle richieste di revisione dei programmi presentate dagli Stati membri dopo la presentazione delle richieste stesse, secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Le modifiche che devono essere approvate con decisione della Commissione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

TITOLO IV

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

CAPO I

ii) accrescimento del valore economico delle foreste;

ASSI

iii) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;

SEZIONE 1

Asse 1

iv) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché nel settore forestale;

Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

v) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;

Articolo 20

Misure

vi) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;

Il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure:

a) misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano, in particolare:

i) azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;

ii) insediamento di giovani agricoltori;

iii) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;

iv) utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali;

v) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;

b) misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, in particolare:

i) ammodernamento delle aziende agricole;

c) misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli, in particolare:

i) sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria;

ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

iii) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

d) misure transitorie per Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, in particolare:

i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;

ii) sostegno alla costituzione di associazioni di produttori.

Sottosezione 1

Condizioni per le misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano*Articolo 21***Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione**

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto i), non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio o superiore.

*Articolo 22***Insediamiento di giovani agricoltori**

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), è concesso ad agricoltori:

- a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;
- c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

2. Il sostegno è concesso fino al massimale fissato nell'allegato.

*Articolo 23***Prepensionamento**

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iii), è concesso:

- a) ad agricoltori che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori;
- b) a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione.

2. Il cedente deve:

- a) avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di

pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;

- b) abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali;

- c) aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione.

3. Il rilevatorio deve:

- a) subentrare al cedente insediandosi come previsto all'articolo 22; oppure

- b) essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.

4. Il lavoratore agricolo deve:

- a) avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;

- b) aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

- c) aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;

- d) essere iscritto a un regime di previdenza sociale.

5. La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento è versato, a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione nazionale.

6. L'importo massimo ammissibile del sostegno è fissato nell'allegato.

*Articolo 24***Utilizzo di servizi di consulenza**

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), è concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda.

Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno:

- a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.

2. Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

*Articolo 25***Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale**

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto v), è concesso a copertura dei costi di avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza nelle aziende agricole nonché di consulenza forestale ed è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal momento dell'avviamento di detti servizi.

*Sottosezione 2***Condizioni per le misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione***Articolo 26***Ammodernamento delle aziende agricole**

1. Il sostegno di cui all'articolo 20 lettera b), punto i), è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e/o immateriali che:

- a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola; e
- b) siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per

quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché la stessa possa conformarsi ad esso.

Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), detto sostegno può essere concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c). La proroga entro cui occorre conformarsi al requisito non può superare i 36 mesi dalla data di insediamento.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

*Articolo 27***Accrescimento del valore economico delle foreste**

1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 20, lettera b), punto ii), è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale per aziende forestali al di sopra di una determinata dimensione definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi.

3. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

*Articolo 28***Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali**

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iii), è concesso per investimenti materiali e/o immateriali:

- a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- b) riguardanti:

— la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura, e/o

- lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti della silvicoltura;

Articolo 30

Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

- c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto v), può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica.

Sottosezione 3

Condizioni per le misure finalizzate a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli

Articolo 31

Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria eto

- 2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾. Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l'aliquota massima. Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, di detta raccomandazione, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata. Nel caso delle foreste, il sostegno è limitato alle microimprese.

- 1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto i), contribuisce parzialmente alla copertura dei costi sostenuti ed all'indennizzo per la perdita di reddito derivante dall'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

Tali norme devono essere di recente introduzione nella legislazione nazionale di attuazione della normativa comunitaria ed imporre nuovi obblighi o vincoli alle pratiche agricole, aventi un impatto considerevole sui normali costi di esercizio dell'azienda e applicabili ad un numero rilevante di agricoltori.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽²⁾.

- 2. Il sostegno è concesso su base annua sotto forma di aiuto forfettario, temporaneo e decrescente, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la nuova norma acquista efficacia vincolante in forza della normativa comunitaria. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato.

Articolo 29

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

Articolo 32

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

- 1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iv), è concesso per promuovere la cooperazione tra produttori primari nei settori agricolo e forestale, l'industria di trasformazione e/o terze parti.

- 1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto ii), è concesso:

- 2. Il sostegno contribuisce alla copertura dei costi sostenuti per la cooperazione.

- a) unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano;

- b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2: non sono ammissibili al sostegno i

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

⁽²⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria nazionale;

Articolo 35

Associazioni di produttori

- c) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo sarà determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato.

Articolo 33

Attività di informazione e promozione

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto iii), si applica ai prodotti tutelati dai sistemi di qualità di cui all'articolo 32. Il sostegno è limitato alle aliquote massime fissate nell'allegato.

Sottosezione 4

Condizioni per le misure transitorie

Articolo 34

Agricoltura di semisussistenza

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto i), a favore delle aziende agricole che producono prevalentemente per autoconsumo e commercializzano sussidiariamente una parte della loro produzione («aziende agricole di semisussistenza»), è concesso agli agricoltori che presentano un piano aziendale.

2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato al termine di tre anni.

3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario, limitatamente al massimale fissato nell'allegato, per un periodo massimo di cinque anni.

4. Il sostegno è concesso agli agricoltori la cui domanda è accolta entro il 31 dicembre 2013.

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto ii), è inteso a favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo di associazioni di produttori aventi come finalità:

a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;

b) la commercializzazione collettiva dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti.

2. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori. Esso è calcolato sulla base della produzione annua commercializzata dall'associazione, limitatamente ai massimali fissati nell'allegato.

3. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2013.

SEZIONE 2

Asse 2

Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Articolo 36

Misure

Il sostegno di cui alla presente sezione riguarda le seguenti misure:

a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:

i) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

- ii) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

Sottosezione 1

Condizioni per le misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli

- iii) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;

Articolo 37

Indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali

- iv) pagamenti agroambientali;

- v) pagamenti per il benessere degli animali;

- vi) sostegno agli investimenti non produttivi;

- b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:

- i) imboschimento di terreni agricoli;

- ii) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;

- iii) imboschimento di superfici non agricole;

- iv) indennità Natura 2000;

Articolo 38

- v) pagamenti silvoambientali;

- vi) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;

- vii) sostegno agli investimenti non produttivi.

1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti i) e ii), sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata («SAU») ai sensi della decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole ⁽¹⁾.

Le indennità sono intese a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zona interessata.

2. Possono beneficiare delle indennità gli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 2 e 3, per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento.

3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato.

Possono essere concesse indennità superiori all'importo massimo, in casi debitamente giustificati, purché l'importo medio di tutte le indennità concesse a livello di Stato membro non superi tale massimale.

4. Le indennità sono decrescenti al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di programma.

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE

1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), sono versate annualmente agli agricoltori per ettaro di SAU per compensare i costi e la perdita di reddito derivanti dagli

⁽¹⁾ GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2139/2004 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26).

svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato. Per le indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, incluso l'importo massimo del sostegno, sono stabilite modalità di applicazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Articolo 39

Pagamenti agroambientali

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), è concesso dagli Stati membri per tutto il territorio secondo le specifiche esigenze.

2. I pagamenti agroambientali sono erogati agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali. I pagamenti agroambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio, quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

3. I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

4. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto. Se necessario, essi possono coprire anche i costi dell'operazione.

Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite bandi di gara, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.

Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato.

5. Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per le operazioni non contemplate dai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 40

Pagamenti per il benessere degli animali

1. I pagamenti per il benessere degli animali di cui all'articolo 36, lettera a), punto v), sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali.

2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

3. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto; se necessario, essi possono eventualmente coprire anche i costi dell'operazione.

Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato.

Articolo 41

Investimenti non produttivi

Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), è concesso per:

- a) investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), o di altri obiettivi agroambientali;
- b) investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 interessate o altre zone di grande pregio naturale definite nel programma.

Sottosezione 2

Condizioni per le misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni forestali*Articolo 42***Condizioni generali**

1. Il sostegno di cui alla presente sottosezione è concesso solo per zone boschive e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

Tale restrizione non si applica alle misure previste all'articolo 36, lettera b), punti i), iii), vi) e vii).

2. Le misure proposte in virtù della presente sottosezione per le zone forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi sono conformi ai piani di protezione delle foreste stabiliti dagli Stati membri per tali zone.

*Articolo 43***Imboschimento di terreni agricoli**

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto i), copre soltanto uno o più dei seguenti elementi:

- a) i costi di impianto;
- b) un premio annuale per ettaro imboschito, a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni;
- c) un premio annuale per ettaro, inteso a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo massimo di 15 anni, a favore degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato.

2. Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali di cui al paragrafo 1 possono essere corrisposti agli affittuari.

3. Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli non è concesso:

- a) ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;
- b) per l'impianto di abeti natalizi.

In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, il sostegno per l'imboschimento è concesso unicamente a copertura dei costi di impianto.

4. Il sostegno a favore degli agricoltori o di altre persone fisiche e entità di diritto privato è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

*Articolo 44***Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli**

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto ii), è concesso agli agricoltori per la creazione di sistemi agroforestali che abbinano silvicoltura e agricoltura estensiva. Esso copre i costi di impianto.

2. Per sistema agroforestale si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie.

3. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata.

4. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

*Articolo 45***Imboschimento di superfici non agricole**

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto iii), per l'imboschimento di superfici non ammissibili alla misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto i) è concesso a copertura dei costi di impianto. Per i terreni agricoli incolti, il sostegno copre anche il premio annuale di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b).

2. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi.

3. Quando il sostegno a copertura dei costi di impianto è concesso a persone fisiche o entità di diritto privato, esso si limita ai massimali fissati nell'allegato.

Articolo 46

Indennità Natura 2000

Le indennità di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv), sono versate annualmente per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni per compensare i costi e il mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti all'uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato.

Articolo 47

Pagamenti per interventi silvoambientali

1. I pagamenti di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), sono concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono volontariamente impegni silvoambientali. I pagamenti silvoambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

2. I pagamenti sono intesi a compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato.

Articolo 48

Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto vi), è concesso per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché per la realizzazione di adeguati interventi preventivi.

2. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguardano le foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.

Articolo 49

Investimenti non produttivi

Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto vii), è concesso per investimenti forestali:

- a) connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), oppure di altri obiettivi ambientali;
- b) intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità le foreste e i boschi della zona interessata.

Sottosezione 3

Designazione delle zone

Articolo 50

Zone ammissibili al sostegno

1. Gli Stati membri designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), tenendo conto dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Al fine dell'eleggibilità delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), le zone montane sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:

- a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- b) in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone montane.

3. Al fine dell'eleggibilità delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto ii), le zone diverse dalle zone montane di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelle:

- a) caratterizzate da svantaggi naturali considerevoli, segnatamente scarsa produttività del suolo o condizioni climatiche avverse, e nelle quali il mantenimento dell'agricoltura estensiva è importante per la gestione del territorio; oppure
- b) caratterizzate da svantaggi specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.

Le zone caratterizzate da svantaggi specifici di cui alla lettera b) sono costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e la loro estensione totale non deve superare il 10 % della superficie dello Stato membro interessato.

4. Nei programmi, gli Stati membri, mediante specifiche disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2:

- confermano l'attuale delimitazione ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), o la modificano, oppure
- delimitano le zone di cui al paragrafo 3, lettera a).

5. Le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), sono le zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

6. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione o l'estensione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico.

7. Le zone ammissibili ai pagamenti di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv), sono le zone forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

8. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 36, lettera b), punto vi), relative alle misure di prevenzione degli incendi boschivi, sono le zone forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio.

Sottosezione 4

Rispetto dei requisiti

Articolo 51

Riduzione o esclusione dai pagamenti

1. Qualora i beneficiari ricevano le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a iv), e lettera b), punti i), iv) e v), e non ottemperino, nell'insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'importo complessivo dei pagamenti a cui hanno diritto nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza è ridotto o revocato.

La riduzione o la revoca di cui al primo comma si applicano anche nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), non ottemperino, nell'insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

2. La riduzione o la revoca delle indennità di cui al paragrafo 1 non si applica, durante la proroga, per i requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b)

3. In deroga al paragrafo 1, per i beneficiari degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto all'articolo 143 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, i requisiti obbligatori da soddisfare sono quelli previsti all'articolo 5 e all'allegato IV di detto regolamento.

4. Le modalità di applicazione della riduzione o della revoca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto, la sanzione deve essere commisurata alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano all'articolo 39, paragrafo 5.

SEZIONE 3

Sottosezione 1

Asse 3

Condizioni per le misure intese a diversificare l'economia rurale**Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale**

Articolo 53

Articolo 52

Diversificazione in attività non agricole

Il beneficiario del sostegno di cui all'articolo 52, lettera a), punto i), è un membro della famiglia agricola.

Misure

Articolo 54

Il sostegno di cui alla presente sezione si esplica attraverso le seguenti misure:

Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera a), punto ii), riguarda unicamente le microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 55

Incentivazione di attività turistiche

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera a), punto iii), è concesso per:

a) misure intese a diversificare l'economia rurale, in particolare:

i) diversificazione in attività non agricole;

ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;

iii) incentivazione di attività turistiche;

b) misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, in particolare:

i) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;

ii) sviluppo e rinnovamento dei villaggi;

iii) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

c) una misura in materia di formazione e informazione, rivolta agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3;

d) una misura finalizzata all'animazione e all'acquisizione di competenze in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

a) infrastrutture su piccola scala quali centri d'informazione e segnaletica stradale indicante località turistiche;

b) infrastrutture ricreative quali quelle che permettono l'accesso ad aree naturali, con servizi di piccola ricettività;

c) sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

Sottosezione 2

Condizioni per le misure intese a migliorare la qualità di vita nelle zone rurali

Articolo 56

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera b), punto i), è concesso per l'avviamento di servizi essenziali, comprese le attività culturali o ricreative, concernenti uno o più villaggi e per la relativa dotazione infrastrutturale su piccola scala.

*Articolo 57***Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale**

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera b), punto iii), è concesso per:

- a) la stesura di piani di protezione e gestione dei siti Natura 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale: iniziative di sensibilizzazione ambientale e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale;
- b) la realizzazione di studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, ad esempio le caratteristiche culturali dei villaggi e il paesaggio rurale.

*Sottosezione 3***Formazione, acquisizione di competenze e animazione***Articolo 58***Formazione e informazione**

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera c), non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento medio o superiore.

*Articolo 59***Acquisizione di competenze e animazione**

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera d), è concesso per:

- a) studi sulla zona interessata;
- b) attività d'informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale;
- c) formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale;
- d) eventi promozionali e formazione di animatori;
- e) attuazione da parte di altri partenariati pubblici-privati rispetto a quelli definiti all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), della strategia di sviluppo locale che

comprende una o più delle misure di cui all'articolo 52, lettere a), b) e c).

*sottosezione 4***Attuazione dell'asse***Articolo 60***Distinzione**

Se una misura di cui alla presente sezione riguarda operazioni che possono beneficiare anche del sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, tra cui i Fondi strutturali e lo strumento comunitario di sostegno alla pesca, gli Stati membri fissano nei loro programmi i criteri che permettano di distinguere le operazioni sostenute dal FEASR e quelle sostenute dagli altri strumenti comunitari.

*SEZIONE 4**Asse 4***Leader***Articolo 61***Definizione dell'approccio Leader**

L'approccio Leader comprende almeno i seguenti elementi:

- a) strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello subregionale;
- b) partenariato pubblico-privato sul piano locale («gruppi di azione locale»);
- c) approccio dal basso verso l'alto, con gruppi di azione locale dotati di potere decisionale in ordine all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale;
- d) concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale;
- e) realizzazione di approcci innovativi;
- f) realizzazione di progetti di cooperazione;
- g) collegamento in rete di più partenariati locali.

Articolo 62

Gruppi di azione locale

1. La strategia associativa di sviluppo locale è posta in essere da gruppi di azione locale rispondenti alle seguenti condizioni:

- a) i gruppi di azione locale devono proporre una strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati alle lettere da a) a d) e alla lettera g) dell'articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione;
- b) deve trattarsi di gruppi già abilitati per le iniziative Leader II ⁽¹⁾ o Leader+ ⁽²⁾, o secondo l'approccio Leader, ovvero di nuovi gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale presenti nel territorio considerato. A livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50 % dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni;
- c) i gruppi di azione locale devono dimostrarsi in grado di definire e attuare una strategia di sviluppo locale per la zona interessata.

2. L'autorità di gestione provvede affinché i gruppi di azione locale eleggano un capofila amministrativo e finanziario capace di gestire fondi pubblici e di sovrintendere al buon funzionamento del partenariato, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita, di per sé garante del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione dei fondi pubblici.

3. Il territorio interessato dalla strategia deve essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

4. I gruppi di azione locale selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia. Essi possono selezionare anche progetti di cooperazione.

⁽¹⁾ Comunicazione agli Stati membri recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale — Leader II (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5). Comunicazione modificata dalla comunicazione della Commissione che modifica la comunicazione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (GU C 294 del 4.12.2003, pag. 11).

Articolo 63

Misure

Il sostegno a titolo dell'asse Leader è concesso per:

- a) l'attuazione delle strategie di sviluppo locali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di uno o più dei tre altri assi definiti nelle sezioni 1, 2 e 3;
- b) la realizzazione di progetti di cooperazione che perseguano gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
- c) la gestione dei gruppi di azione locale, l'acquisizione di competenze e l'animazione sul territorio di cui all'articolo 59.

Articolo 64

Attuazione di strategie locali

Se le operazioni realizzate nel quadro della strategia locale corrispondono alle misure definite nel presente regolamento per gli altri assi, si applicano le relative condizioni ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3.

Articolo 65

Cooperazione

1. Il sostegno di cui all'articolo 63, lettera b), è concesso per la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale.

Per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi.

2. Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nella Comunità.

3. L'articolo 64 si applica anche ai progetti di cooperazione.

CAPO II

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 66

Finanziamento dell'assistenza tecnica

1. In virtù dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo, valutazione e controllo. Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue modalità di applicazione pertinente a questa forma di esecuzione del bilancio.

2. Su iniziativa degli Stati membri, il FEASR può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma.

Alle suddette attività può essere destinato fino al 4 % dell'importo globale stanziato per ciascuna attività.

3. Nel limite indicato al paragrafo 2, è riservato un determinato importo per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 68.

Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.

I dettagli relativi alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Articolo 67

Rete europea per lo sviluppo rurale

È istituita in conformità con l'articolo 66, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra

loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello comunitario.

Le finalità della rete sono le seguenti:

- a) raccogliere, analizzare e diffondere informazioni sulle misure comunitarie di sviluppo rurale;
- b) raccogliere, diffondere e consolidare a livello comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo rurale;
- c) fornire informazioni sull'evoluzione delle zone rurali della Comunità e dei paesi terzi;
- d) organizzare convegni e seminari a livello comunitario per le persone impegnate nello sviluppo rurale;
- e) costituire e gestire reti di esperti allo scopo di favorire gli scambi di conoscenze specialistiche e coadiuvare l'attuazione e la valutazione della politica di sviluppo rurale;
- f) sostenere le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale.

Articolo 68

Rete rurale nazionale

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.

2. L'importo di cui all'articolo 66, paragrafo 3, primo comma, è usato per:

- a) le strutture necessarie al funzionamento della rete;
- b) un piano d'azione contenente almeno i seguenti elementi: identificazione e analisi di buone pratiche trasferibili e relativa informazione, gestione della rete, organizzazione di scambi di esperienze e competenze, preparazione di programmi di formazione destinati ai gruppi di azione locali in via di costituzione, assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE DEL FEASR

Articolo 69

Risorse e loro ripartizione

1. L'importo per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, conformemente alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio per lo stesso periodo.

2. Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1.

3. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

4. La Commissione procede ad una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo in debito conto gli elementi seguenti:

- a) gli importi assegnati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;
- b) i risultati ottenuti in passato; nonché
- c) particolari situazioni e fabbisogni sulla base di criteri obiettivi.

5. Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse generate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

6. La Commissione provvede affinché gli stanziamenti annui del FEASR complessivamente assegnati ad uno Stato membro e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG a norma del presente regolamento, dal FESR, dal FSE e dal CF, conformemente alla normativa comunitaria che stabilisce le disposizioni generali che disciplinano tali fondi per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, compreso il contributo del FESR in base alla normativa comunitaria che

disciplina lo strumento europeo di prossimità, dallo strumento di preadesione in base alla normativa comunitaria che disciplina tale strumento, nonché dalla SFOP che contribuisce all'obiettivo di convergenza, non superino il 4 % del PIL dello Stato membro in questione, stimato al momento dell'adozione dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

Articolo 70

Partecipazione del fondo

1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del Fondo per ciascun asse entro limiti di flessibilità da definire secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. La decisione specifica chiaramente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni ammissibili dall'obiettivo di convergenza.

2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di partecipazione del FEASR è stabilito per ciascun asse.

a) Per l'asse 1 (competitività) e per l'asse 3 (diversificazione e qualità di vita) nonché per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 66, paragrafo 2, si applicano i seguenti massimali:

- i) il 75 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ammissibili in base all'obiettivo di convergenza;
- ii) il 50 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

b) Per l'asse 2 (miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale) e l'asse 4 (Leader) si applicano i seguenti massimali:

- i) l'80 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ammissibili in base all'obiettivo di convergenza;
- ii) il 55 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso di partecipazione minimo del FEASR a livello di asse è del 20 %.

4. In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere innalzata all'85 % per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93.

5. Per gli Stati membri che optano per un programma specifico ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, secondo comma, il massimale della partecipazione del FEASR è pari al 50 % della spesa pubblica ammissibile.

6. Le misure di assistenza tecnica adottate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate al 100 %.

7. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del FC o di qualsiasi altro strumento finanziario della Comunità.

Essa può essere finanziata a titolo di un solo asse prioritario del programma di sviluppo rurale. Se un'operazione rientra nelle misure di più di un asse, la spesa è imputata all'asse predominante.

8. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese deve rispettare i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

Non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

- a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾;
- b) interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;
- c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle azioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

5. In deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto. Le modalità di applicazione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Articolo 71

Ammissibilità delle spese

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità.

Una nuova spesa aggiunta al momento della revisione di un programma ai sensi dell'articolo 19 diventa ammissibile a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione del programma.

2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organo competente.

3. Le norme sull'ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal presente regolamento per talune misure di sviluppo rurale.

Articolo 72

Durata delle operazioni d'investimento

1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

2. Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

TITOLO VI

GESTIONE, CONTROLLO E INFORMAZIONE

CAPO I

GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 73

Competenze della Commissione

La Commissione mette in atto, nel contesto della gestione concorrente, le misure e i controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 al fine di assicurare una sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 274 del trattato CE.

Articolo 74

Competenze degli Stati membri

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.

2. Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:

- a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato che opera a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;
- b) l'organismo pagatore ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005;
- c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

3. Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo garantendo una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri enti. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.

4. Gli Stati membri intraprendono controlli sulla base delle modalità di applicazione stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, e determinano, in particolare, il tipo e l'intensità dei controlli in funzione della natura delle varie misure di sviluppo rurale.

Articolo 75

Autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, garantisce in particolare:

- a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale;
- b) l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione;
- c) che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:
 - i) siano informati degli obblighi che a loro incombono in virtù dell'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
- d) che le valutazioni del programma siano effettuate entro i termini fissati nel presente regolamento e conformemente al quadro comune per la sorveglianza e la valutazione, e che le valutazioni eseguite siano trasmesse alle competenti autorità nazionali e alla Commissione;
- e) la direzione del comitato di sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per sorvegliare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici;

- f) il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 76;
- g) la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la sua trasmissione alla Commissione previa approvazione del comitato di sorveglianza;
- h) che l'organismo pagatore sia debitamente informato in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti.

2. L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi.

CAPO II

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Articolo 76

Informazione e pubblicità

1. Gli Stati membri provvedono all'informazione e alle pubblicità relative ai piani strategici nazionali, ai programmi di sviluppo rurale e al contributo della Comunità.

Tale informazione è destinata al pubblico. Essa evidenzia il ruolo della Comunità e garantisce la trasparenza del sostegno del FEASR.

2. L'autorità di gestione provvede a pubblicizzare il programma nei modi seguenti:

- a) informa i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- b) informa i beneficiari del contributo comunitario;
- c) informa il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati.

TITOLO VII

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

CAPO I

SORVEGLIANZA

Articolo 77

Comitato di sorveglianza

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale è istituito un comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il programma.

Ogni comitato di sorveglianza redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e lo adotta in accordo con l'autorità di gestione, in modo da esercitare le proprie funzioni in conformità con il presente regolamento.

2. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dall'autorità di gestione.

La sua composizione è decisa dallo Stato membro e comprende i partner di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

I rappresentanti della Commissione possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del comitato con funzioni consultive.

3. Gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono istituire un comitato di sorveglianza nazionale per coordinare l'attuazione dei programmi regionali in relazione alla strategia nazionale e l'utilizzazione di risorse finanziarie.

*Articolo 78***Competenze del comitato di sorveglianza**

Il comitato di sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A tal fine, il comitato:

- a) è consultato, entro i quattro mesi successivi all'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b) verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma, sulla base dei documenti forniti dall'autorità di gestione;
- c) esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le valutazioni periodiche;
- d) esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;
- e) ha facoltà di proporre all'autorità di gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'articolo 4 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
- f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.

*Articolo 79***Procedura di monitoraggio**

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano le qualità dell'attuazione del programma.
2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano lo stato di attuazione del programma mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato.

*Articolo 80***Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione**

Il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione è definito in collaborazione tra la Commissione e gli Stati

membri ed è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Il quadro comune specifica un numero limitato di indicatori comuni applicabili ad ogni programma.

*Articolo 81***Indicatori**

1. L'andamento, l'efficienza e l'efficacia dei programmi di sviluppo rurale rispetto ai loro obiettivi sono misurati in base a indicatori che permettono di valutare la situazione di partenza nonché l'esecuzione finanziaria, i prodotti, i risultati e l'impatto dei programmi.
2. Ogni programma di sviluppo rurale specifica un numero limitato di indicatori supplementari ad esso pertinenti.
3. Se il tipo di sostegno lo consente, i dati relativi agli indicatori sono distinti per sesso ed età dei beneficiari.

*Articolo 82***Relazione annuale**

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, a cominciare dal 2008, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma. Entro il 30 giugno 2016, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del programma.
2. Ogni relazione annuale contiene i seguenti elementi:
 - a) qualsiasi variazione delle condizioni generali avente un impatto diretto sull'attuazione del programma, nonché qualsiasi modifica della politica nazionale o comunitaria che incida sulla coerenza tra il FEASR e gli altri strumenti finanziari;
 - b) l'andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato;
 - c) l'esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai beneficiari; se il programma comprende regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, le relative erogazioni saranno indicate a parte;
 - d) un riepilogo delle attività di valutazione in itinere in conformità dell'articolo 86, paragrafo 3;

- e) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, in particolare:

Articolo 83

Esame annuale dei programmi

- i) misure di sorveglianza e valutazione;

1. Ogni anno, al momento della presentazione della relazione annuale, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i risultati salienti dell'anno precedente, secondo una procedura da definirsi d'intesa con lo Stato membro e con l'autorità di gestione.

- ii) un riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali misure prese in conseguenza, tra l'altro in seguito ad osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 83;

2. In seguito a tale esame, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, la quale ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

- iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

CAPO II

VALUTAZIONE

- iv) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all'articolo 76;

Articolo 84

Disposizioni generali

- f) una dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, indicante i problemi incontrati e le misure adottate per porvi rimedio;

1. La politica e i programmi di sviluppo rurale sono soggetti a valutazioni ex ante, intermedia ed ex post, ai sensi degli articoli 85, 86 e 87.

- g) se del caso, la riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

2. Le valutazioni hanno lo scopo di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Esse misurano l'impatto dei programmi in rapporto agli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9 e ai problemi specifici di sviluppo rurale degli Stati membri e delle regioni interessati, con particolare riguardo alle esigenze dello sviluppo sostenibile e all'impatto ambientale, disciplinati dalla pertinente normativa comunitaria.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la relazione è giudicata ricevibile se contiene tutti gli elementi elencati al paragrafo 2 e consente di valutare l'attuazione del programma.

3. L'attività di valutazione è organizzata, a seconda dei casi, sotto la responsabilità degli Stati membri o della Commissione.

La Commissione dispone di un termine di due mesi per formulare osservazioni sulla relazione annuale dal giorno in cui questa le è stata trasmessa dall'autorità di gestione. Detto termine è prolungato a cinque mesi per la relazione finale. Se la Commissione non si pronuncia entro il termine fissato, la relazione si considera accettata.

4. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate da valutatori indipendenti. I risultati sono resi disponibili fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾.

4. I dettagli relativi alle relazioni annuali per specifici programmi ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, sono stabiliti in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri mobilitano le risorse umane e finanziarie necessarie per l'esecuzione delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati richiesti e utilizzano le informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

6. Gli Stati membri e la Commissione concordano i metodi e le modalità di valutazione applicabili, su iniziativa della Commissione, nell'ambito dell'articolo 80.

Articolo 85

Valutazione ex ante

1. La valutazione ex ante forma parte integrante dell'iter di elaborazione di ogni programma di sviluppo rurale ed è intesa a ottimizzare la ripartizione delle risorse finanziarie e a migliorare la qualità della programmazione. Essa identifica e valuta i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

2. La valutazione ex ante è condotta sotto la responsabilità dello Stato membro.

Articolo 86

Valutazione intermedia ed ex post

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di valutazione annuale in itinere di ciascun programma di sviluppo rurale.

2. L'autorità di gestione del programma e il comitato di sorveglianza si basano sulle valutazioni in itinere per:

- a) esaminare l'andamento del programma rispetto ai suoi obiettivi, mediante indicatori di risultato ed eventualmente d'impatto;
- b) migliorare la qualità del programma e la sua attuazione;
- c) esaminare le proposte di modifiche sostanziali del programma;
- d) preparare la valutazione intermedia e la valutazione ex post.

3. L'autorità di gestione riferisce ogni anno, a cominciare dal 2008, al comitato di sorveglianza in merito alle attività di

valutazione in itinere. Un riepilogo delle attività è inserito nella relazione annuale di cui all'articolo 82.

4. Nel 2010, la valutazione in itinere si presenta come una relazione di valutazione intermedia distinta. Essa propone misure per migliorare la qualità dei programmi e la sua attuazione.

Su iniziativa della Commissione, viene compilata una sintesi di tutte le valutazioni intermedie dei programmi.

5. Nel 2015, la valutazione in itinere si presenta come una relazione di valutazione ex post distinta.

6. La valutazione intermedia e la valutazione ex post analizzano il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza della programmazione del FEASR, il suo impatto socioeconomico e l'impatto sulle priorità comunitarie. Esse esaminano se sono stati raggiunti gli obiettivi del programma e tentano di trarre conclusioni utili per la politica di sviluppo rurale. Individuano i fattori che hanno contribuito al successo o all'insuccesso del programma, tra l'altro sotto il profilo della sostenibilità, e rilevano le buone pratiche.

7. La valutazione in itinere è organizzata dall'autorità di gestione in collaborazione con la Commissione. Essa è predisposta su base pluriennale e copre il periodo 2007-2015.

8. La Commissione organizza, di propria iniziativa, azioni di formazione, scambi di buone pratiche e di informazioni per valutatori, esperti nazionali e membri dei comitati di sorveglianza, nonché valutazioni tematiche e di sintesi.

Articolo 87

Sintesi delle valutazioni ex post

1. Una sintesi delle valutazioni ex post viene compilata sotto la responsabilità della Commissione, con la collaborazione degli Stati membri e delle autorità di gestione, che provvedono a raccogliere i dati necessari alla sua stesura.

2. La sintesi delle valutazioni ex post deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2016.

TITOLO VIII

AIUTI DI STATO

Articolo 88

Applicazione della normativa agli aiuti di Stato

1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario allo sviluppo rurale che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato a norma del presente regolamento.

2. Sono vietati gli aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali fissate nell'allegato in riferimento all'articolo 26, paragrafo 2. Tale divieto non si applica agli aiuti per investimenti:

- a) realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o alla rilocalizzazione di fabbricati aziendali;
- b) finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente;
- c) intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali nelle aziende zootecniche, e quelle relative alla sicurezza sul posto di lavoro.

3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle zone montane e in altre zone svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 37. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell'articolo 37, paragrafo 3.

4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che assumono impegni agroambientali o per il benessere degli

animali, se non soddisfano le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 39 e all'articolo 40. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati nell'allegato in riferimento all'articolo 39, paragrafo 4, e all'articolo 40, paragrafo 3. In casi eccezionali debitamente motivati, è consentito derogare alla durata minima di tali impegni prevista all'articolo 39, paragrafo 3, e all'articolo 40, paragrafo 2.

5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati a norma del suddetto articolo per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale se questa va al di là dei requisiti comunitari.

6. In mancanza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano a rigorosi requisiti prescritti dalla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1. Tuttavia, se giustificato secondo il disposto dell'articolo 31, possono essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati nell'allegato in riferimento all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 89

Finanziamenti nazionali integrativi

Gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni del presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 16. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 90

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per lo sviluppo rurale («comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 91

Modalità di applicazione

Oltre alle misure previste da talune disposizioni del presente regolamento, per l'attuazione del presente regolamento sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Esse riguardano in particolare:

- a) la presentazione dei programmi di sviluppo rurale proposti;
- b) le condizioni applicabili alle misure di sviluppo rurale.

Articolo 92

Disposizioni transitorie

1. Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello istituito dal presente regolamento, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

2. Tali misure sono adottate, in particolare, per inserire nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal presente regolamento le azioni di sostegno comunitarie già esistenti, approvate dalla Commissione a titolo del FEAOG, sezione orientamento, o del FEAOG, sezione garanzia, per un periodo che termina dopo il 1° gennaio 2007 e per coprire le valutazioni ex post dei programmi del periodo 2000-2006.

Articolo 93

Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 13, lettera a), dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2, primi due trattini, dell'articolo 15, degli articoli da 17 a 20, dell'articolo 51, paragrafo 3, e dell'articolo 55, paragrafo 4, e la parte dell'allegato I che specifica gli importi di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Tali articoli sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 rimane applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2007.

2. Le direttive e le decisioni del Consiglio che stabiliscono e che modificano gli elenchi delle zone svantaggiate adottate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97 sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

Articolo 94

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica al sostegno comunitario concernente il periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2007. Tuttavia, il presente regolamento non si applica prima dell'entrata in vigore della normativa comunitaria che stabilisce le disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul CF, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, fatta eccezione per gli articoli 9, 90, 91 e 92, che si applicano a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Nonostante il secondo comma, l'articolo 37, l'articolo 50, paragrafi da 2 a 4, e l'articolo 88, paragrafo 3, si applicano dal 1° gennaio 2010, in conformità con un atto adottato dal Consiglio secondo la procedura istituita all'articolo 37 del trattato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT

ALLEGATO

IMPORTI E ALIQUOTE DEL SOSTEGNO

Articolo	Oggetto	Importo (in EUR) o aliquota (in percentuale)	
22(2)	Sostegno all'insediamento (*)	55 000	
23(6)	Prepensionamento	18 000	Per cedente all'anno
		180 000	Importo totale per cedente
		4 000	Per lavoratore all'anno
		40 000	Importo totale per lavoratore
24(2)	Servizi di consulenza	80 %	Del costo ammissibile per servizio di consulenza
		1 500	Importo massimo ammissibile
26(2)	Intensità dell'aiuto per l'ammodernamento delle aziende agricole	60 %	Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)
		50 %	Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)
		50 %	Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori in altre zone
		40 %	Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori in altre zone
		75 %	Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93
		75 %	Del costo dell'investimento ammissibile negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE ⁽¹⁾ entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva
27(3)	Intensità dell'aiuto per una migliore valorizzazione economica delle foreste	60 % (**)	Del costo dell'investimento ammissibile nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)
		50 %	Del costo dell'investimento ammissibile in altre zone
		85 % (**)	Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

Articolo	Oggetto	Importo (in EUR) o aliquota (in percentuale)	
28(2)	Intensità dell'aiuto per l'aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	50 %	Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza
		40 %	Del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni
		75 %	Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche
		65 %	Del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93
31(2)	Importo massimo del sostegno per il rispetto dei requisiti	10 000	Per azienda
32(2)	Importo massimo del sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare	3 000	Per azienda
33	Intensità dell'aiuto per attività di informazione e promozione	70 %	Del costo ammissibile dell'azione
34(3)	Importo massimo del sostegno alle aziende agricole di semisussistenza	1 500	Per azienda agricola all'anno
35(2)	Associazioni di produttori: massimale calcolato in percentuale della produzione commercializzata nei primi cinque anni dopo il riconoscimento ma non superiore, in ciascuno dei primi cinque anni, ai seguenti importi:	5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 % (***)	Per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno, per una produzione commercializzata fino a 1 000 000 EUR
		2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % e 1,5 %	Per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno, per una produzione commercializzata superiore a 1 000 000 EUR
		100 000	Per il 1° anno
		100 000	Per il 2° anno
		80 000	Per il 3° anno
		60 000 50 000	Per il 4° anno Per il 5° anno
37(3)	Indennità minima zone montane e assimilate	25	Per ettaro di SAU
	Indennità massima zone montane	250	Per ettaro di SAU
	Indennità massima altre zone con svantaggi naturali	150	Per ettaro di SAU
38(2)	Indennità massima iniziale Natura 2000 per un periodo massimo di 5 anni	500 (****)	Per ettaro di SAU
	Indennità massima normale Natura 2000	200 (****)	Per ettaro di SAU
39(4)	Colture annuali	600 (****)	Per ettar
	Colture perenni specializzate	900 (****)	Per ettar
	Altri usi dei terreni	450 (****)	Per ettar
	Razze locali minacciate di abbandono	200 (****)	Per unità di bestiame
40(3)	Benessere degli animali	500	Per unità di bestiame

Articolo	Oggetto	Importo (in EUR) o aliquota (in percentuale)	
43(4)	Premio annuo massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento		
	— per gli agricoltori o le loro associazioni	700	Per ettaro
	— per ogni altra persona fisica o entità di diritto privato	150	Per ettaro
43(4), 44(4), e 45 (3)	— Intensità dell'aiuto per i costi di impianto	80 % (**) 70 % 85 % (**)	Dei costi ammissibili nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) Dei costi ammissibili in altre zone Dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche
46 e 47(2)	Indennità annua Natura 2000 e silvoambientale		
	— importo minimo	40	Per ettaro
	— importo massimo	200 (****)	Per ettaro

(¹) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(*) Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 40 000 EUR oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40 000 EUR. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 55 000 EUR.

(**) Non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive demaniali dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

(***) Nel caso di Malta, la Commissione può fissare un importo minimo del sostegno per i settori produttivi la cui produzione totale è estremamente scarsa.

(****) Questi importi possono essere maggiorati in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

Rettifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 277 del 21 ottobre 2005)

A pagina 23, articolo 51, paragrafo 1, primo comma:

anziché: «1. Qualora i beneficiari ricevano le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a iv), ...»

leggi: «1. Qualora i beneficiari ricevano le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), ...»

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1463/2006 DEL CONSIGLIO**del 19 giugno 2006**

recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾ definisce le norme generali che disciplinano il sostegno comunitario alla politica di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007–2013 e fissa le priorità e le misure in materia.
- (2) Occorre adattare le suddette norme generali e misure per permetterne l'attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data dell'adesione di tali paesi all'Unione europea.
- (3) A norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 ogni programma di sviluppo rurale deve comprendere un asse Leader obbligatorio che deve rappresentare una percentuale minima del contributo del FEASR a tale programma. Data la mancanza di esperienza della Bulgaria e della Romania nell'attuazione dell'approccio Leader e per permettere a tali paesi di creare la capacità locale necessaria alla sua applicazione, è opportuno che nel periodo 2010–2013 si applichi in questi paesi il contributo finanziario medio del 2,5 % previsto per l'asse Leader.
- (4) Per permettere alla Bulgaria e alla Romania di beneficiare fino al 2013 delle misure transitorie relative al sostegno a favore delle aziende agricole che praticano un'agricoltura

di semisussistenza e della costituzione di associazioni di produttori, è opportuno aggiungere la Bulgaria e la Romania all'elenco dei paesi che beneficiano di tali misure.

- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 2010–2013 si rispetta una percentuale media del 2,5 % almeno del contributo totale del FEASR per l'asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 2007–2009.»;
- 2) all'articolo 20, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«misure transitorie per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, in particolare:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1944/2006 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la proposta della Commissione,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue.

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

1) All'articolo 69, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

«6. La Commissione provvede affinché gli stanziamenti annui del FEASR complessivamente assegnati ad uno Stato membro e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG a norma del presente regolamento, dal FESR, dal FSE e dal FC, conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (*), compreso il contributo del FESR conformemente al regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (**), e al regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (***), e del Fondo europeo per la pesca, conformemente al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (****), non superi i limiti seguenti:

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽³⁾, fissa il massimale del totale degli stanziamenti annui per le spese dei Fondi strutturali comunitari per gli Stati membri e l'articolo 70, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento fissa i tassi di partecipazione del FEASR.

(2) Nel quadro finanziario 2007-2013 adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2005 i massimali degli stanziamenti annui fissati per le spese dei Fondi strutturali comunitari applicabili a ciascuno Stato membro sono diversi dal massimale fissato all'articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(3) In conformità al quadro finanziario 2007-2013 è stato assegnato al Portogallo uno stanziamento di 320 milioni di EUR che può non essere soggetto all'obbligo di cofinanziamento nazionale di cui all'articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

— per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore al 40 % della media dell'UE-25: 3,7893 % del PIL,

— per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 40 % e inferiore al 50 % della media dell'UE-25: 3,7135 % del PIL,

— per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 50 % e inferiore al 55 % della media dell'UE-25: 3,6188 % del PIL,

⁽¹⁾ Parere del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere reso a seguito di consultazione non obbligatoria.

⁽³⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 55 % e inferiore al 60 % della media dell'UE-25: 3,5240 % del PIL,
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell'UE-25: 3,4293 % del PIL,
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 65 % e inferiore al 70 % della media dell'UE-25: 3,3346 % del PIL,
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 70 % e inferiore al 75 % della media dell'UE-25: 3,2398 % del PIL,
- oltre, il livello massimo dei trasferimenti è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell'UE-25.

La Commissione calcola il PIL in base alle statistiche pubblicate nell'aprile 2005. I tassi di crescita dei PIL nazionali per il periodo 2007-2013, stimati dalla Commissione nell'aprile 2005, si applicano individualmente a ciascuno Stato membro.

Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale del periodo 2007-2009 per uno Stato membro si è discostato di oltre il

± 5 % dal PIL totale stimato a norma del secondo comma, anche a causa delle variazioni dei tassi di cambio, si procede all'aggiustamento degli importi assegnati al medesimo Stato membro per tale periodo a norma del primo comma. L'incidenza totale netta di tale aggiustamento, positiva o negativa che sia, non può superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, se l'incidenza netta è positiva, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoutilizzazione rispetto ai massimali delle risorse disponibili per gli impegni dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2010. Gli aggiustamenti definitivi sono scaglionati in parti uguali nel periodo 2011-2013. Per rispecchiare il valore dello zloty polacco nel corso del periodo di riferimento, il risultato ottenuto con l'applicazione della percentuale di cui al primo comma alla Polonia è moltiplicato per il coefficiente 1,04 per il periodo fino alla revisione di cui al presente comma.

(*) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(**) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(***) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(****) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.»

2) All'articolo 70 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. I paragrafi 3 e 4 possono non essere applicati al Portogallo limitatamente a un importo di 320 milioni di EUR.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

REGOLAMENTO (CE) N. 74/2009 DEL CONSIGLIO**del 19 gennaio 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e la ristrutturazione del settore lattiero-caseario.
- (2) In tale contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione intitolata «In preparazione alla "valutazione dello stato di salute" della PAC riformata». Occorre tenere conto di tale comunicazione e delle successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni, nonché dei numerosi contributi emersi dalla consultazione pubblica.
- (3) La Comunità, in quanto parte contraente del protocollo di Kyoto ⁽⁴⁾, è stata invitata ad attuare e/o elaborare politiche e misure, in conformità con la loro situazione nazionale, come la promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici. Inoltre, il protocollo di Kyoto impone alle parti di formulare, applicare, pubblicare ed aggiornare regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi. Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, l'agricoltura e la silvicoltura. In questo contesto risulta opportuno rafforzare ulteriormente il ruolo del sostegno allo sviluppo rurale. La necessità di interventi urgenti è suffragata da solide prove scientifiche. La Comunità è stata inoltre invitata ad esplorare tutti i modi possibili per ridurre le emissioni di gas serra. Benché l'agricoltura europea abbia contribuito più di altri settori a limi-

tare le emissioni di gas serra, in futuro il settore agricolo sarà chiamato ad intensificare lo sforzo di riduzione delle emissioni nel quadro della strategia globale dell'UE in materia di cambiamenti climatici.

- (4) In seguito ai gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità il Consiglio ha considerato, nelle sue conclusioni sul tema «Carenza idrica e siccità» del 30 ottobre 2007, che occorre prestare maggiore attenzione alla gestione delle risorse idriche nonché alla qualità delle acque nell'ambito dei pertinenti strumenti della PAC. Una gestione sostenibile delle risorse idriche è essenziale per l'agricoltura europea, sia ai fini di un consumo di acqua per l'agricoltura più razionale in termini quantitativi, sia allo scopo di preservare la qualità dell'acqua. Le previsioni riguardanti i cambiamenti climatici indicano come probabile un aumento, in frequenza e in estensione geografica, dei fenomeni di siccità.
- (5) Inoltre, nelle sue conclusioni intitolate «Arrestare la perdita di biodiversità», del 18 dicembre 2006, il Consiglio ha sottolineato che la tutela della biodiversità continua a rappresentare una sfida importante resa ancora più drammatica dai cambiamenti climatici e dalla domanda di acqua e che, nonostante i sostanziali progressi già compiuti, occorreranno ulteriori sforzi per raggiungere il traguardo che la Comunità si è prefissata per il 2010 in materia di biodiversità. L'agricoltura europea ha un ruolo fondamentale da svolgere nella protezione della biodiversità.
- (6) È importante che le operazioni connesse a queste priorità comunitarie siano ulteriormente rafforzate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (7) L'innovazione può, in particolare, contribuire allo sviluppo di tecnologie, prodotti e processi nuovi e sosterrà quindi gli sforzi in materia di cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità. Occorre offrire sostegno specifico all'innovazione con riferimento a tali sfide al fine di aumentare l'efficacia delle rispettive operazioni.
- (8) L'estinzione del regime delle quote latte nel 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni

⁽¹⁾ Parere del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 23 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

⁽³⁾ Parere dell'8 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

⁽⁴⁾ Adottato con la decisione 2002/358/CE del Consiglio (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

prodotti agricoli ⁽¹⁾, richiederà sforzi specifici da parte dei produttori di latte per adattarsi ai cambiamenti, soprattutto nelle regioni svantaggiate. È pertanto opportuno che tale situazione particolare sia considerata una nuova sfida che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di affrontare al fine di garantire ai settori lattiero-caseari una transizione senza problemi.

- (9) Data l'importanza delle summenzionate priorità, gli Stati membri dovrebbero includere nei propri programmi di sviluppo rurale operazioni connesse alle nuove sfide, approvate in conformità del presente regolamento.
- (10) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), adottati con la decisione 2006/144/CE del Consiglio ⁽²⁾, possono essere oggetto di un riesame per tener conto di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie. Gli Stati membri che ricevono fondi supplementari dovrebbero pertanto rivedere i piani strategici nazionali in seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari, in modo da stabilire un quadro che renda possibile modificare i programmi. Tale obbligo dovrebbe applicarsi solo agli Stati membri che riceveranno, a partire dal 2010, risorse finanziarie supplementari derivanti dalla modulazione obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽³⁾, nonché, a partire dal 2011, gli importi dei fondi non utilizzati nell'ambito dei massimali nazionali per il regime di pagamento unico previsto da detto regolamento che decidono di trasferire al FEASR.
- (11) Occorre fissare un termine per l'inserimento delle operazioni connesse alle nuove sfide nei programmi di sviluppo rurale e per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale riveduti alla Commissione, al fine di accordare agli Stati membri un lasso di tempo ragionevole per modificare i loro programmi di sviluppo rurale alla luce degli orientamenti strategici comunitari e dei piani strategici nazionali riveduti.
- (12) Poiché gli atti di adesione del 2003 e del 2005 dispongono che, tranne per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, i pagamenti diretti siano erogati agli agricoltori dei nuovi Stati membri secondo un meccanismo di introduzione progressiva e le norme relative alla modulazione si applichino a tali agricoltori esclusivamente a decorrere dal 2012, i nuovi Stati membri non dovranno rivedere i propri piani strategici nazionali. I termini imposti ai nuovi Stati membri per rivedere e presentare i propri programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere adattati di conseguenza. Poiché, per lo stesso motivo, le norme relative alla modulazione non si applicano alla Bulgaria e alla Romania prima del 2013, l'obbligo di rivedere i

propri piani strategici nazionali e programmi di sviluppo rurale non dovrebbe applicarsi a tali nuovi Stati membri.

- (13) Le prescrizioni relative al contenuto dei programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere adeguate ai nuovi obblighi. È opportuno compilare un elenco indicativo dei tipi di operazioni e dei relativi effetti potenziali, per facilitare agli Stati membri la scelta delle operazioni pertinenti connesse alle nuove sfide nel contesto del quadro giuridico dello sviluppo rurale.
- (14) Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi all'assunzione di operazioni legate alle nuove priorità, si dovrebbe prevedere la possibilità di erogare, per tali operazioni, aiuti di importo e di tasso maggiorati.
- (15) Per intensificare la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale, occorrerebbe maggiore flessibilità nella composizione dei partecipanti ai progetti.
- (16) Per gli agricoltori interessati da riduzioni sostanziali del valore dei pagamenti diretti loro concessi conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽⁴⁾, si dovrebbe accordare, a decorrere dall'esercizio 2011, un sostegno di ristrutturazione transitorio, decrescente e non discriminatorio. Tale sostegno dovrebbe fornito tramite i programmi di sviluppo rurale in modo da aiutare gli agricoltori interessati ad adattarsi ai cambiamenti attraverso una ristrutturazione delle loro attività economiche all'interno e al di fuori del settore agricolo.
- (17) Per offrire maggiore flessibilità al sostegno che produce effetti agroambientali, gli Stati membri dovrebbero poter porre fine agli impegni agroambientali e mettere a disposizione un sostegno equivalente nel quadro del primo pilastro, a condizione di rispettare gli interessi economici e le aspettative legittime del beneficiario e di mantenere il vantaggio ambientale globale.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui gli agricoltori che non rispettano determinati requisiti in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali sono soggetti a riduzioni dei pagamenti diretti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha introdotto lo stesso principio per talune misure nello sviluppo rurale. Questo sistema di «condizionalità» è parte integrante del sostegno comunitario nell'ambito dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale. Si possono tuttavia individuare differenze tra questi due settori di applicazione, in quanto varie norme

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 55 del 25.2.2006, pag. 20.

⁽³⁾ Vedi pag. 16 nella presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GUL 270 del 21.10.2003, pag. 1.

del sistema di condizionalità dei pagamenti diretti non sono contemplate nella condizionalità applicabile allo sviluppo rurale. A fini di coerenza, è necessario allineare le norme sulla condizionalità relative allo sviluppo rurale a quelle dei pagamenti diretti, in particolare per quanto riguarda la responsabilità in caso di cessione di terreni, le soglie minime applicabili alle riduzioni e esclusioni, i casi d'inadempienza di scarsa rilevanza, i criteri specifici da considerare nel fissare le modalità di applicazione delle riduzioni e esclusioni e nuove date di applicazione dei requisiti riguardanti il benessere degli animali nei nuovi Stati membri.

(19) Conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009, le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi di tale regolamento e, dal 2011, gli importi dei fondi non utilizzati nell'ambito dei massimali nazionali per il regime di pagamento unico previsto dal medesimo regolamento che gli Stati membri decidono di trasferire al FEASR vanno utilizzati per il sostegno allo sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali risorse finanziarie venga utilizzato a sostegno di operazioni relative alle nuove sfide.

(20) In considerazione dell'uso complementare, specifico e vincolante degli importi corrispondenti a tali risorse finanziarie, è opportuno fare in modo che non venga alterato l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.

(21) Data l'importanza delle nuove sfide a livello comunitario e l'urgenza di rispondervi, il contributo FEASR dovrebbe essere maggiorato per facilitare l'applicazione delle operazioni ad esso connesse.

(22) È opportuno modificare il ruolo e le funzioni del comitato di sorveglianza in relazione alle modifiche dei programmi di sviluppo rurale, al fine di accrescerne l'efficienza.

(23) A fini di certezza del diritto e di semplificazione, è opportuno chiarire e armonizzare le disposizioni che esentano dall'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato i pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità al presente regolamento.

(24) Per facilitare ulteriormente l'insediamento di giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle loro aziende dopo la fase iniziale di insediamento, occorre aumentare l'importo massimo di sostegno.

(25) Per fornire tempestivamente il nuovo quadro di applicazione dei piani strategici nazionali e programmi di sviluppo rurale riveduti, in particolare per quanto riguarda gli importi da mettere a disposizione con la

modulazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2009, insieme al regolamento (CE) n. 73/2009. Considerato il carattere delle disposizioni del presente regolamento, l'applicazione retroattiva non dovrebbe violare il principio della certezza del diritto dei beneficiari interessati. Tuttavia, tenuto conto del medesimo principio, le disposizioni modificate inerenti l'applicazione della condizionalità dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2010.

(26) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è così modificato:

1) all'articolo 11, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale, una ripartizione indicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gli importi previsti all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, e un'indicazione distinta degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del presente regolamento.»;

2) al capo II è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

Revisione

1. In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10 del presente articolo, ciascuno Stato membro che riceva, a decorrere dal 2010, le risorse supplementari derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 3, nonché, a partire dal 2011, gli importi generati in virtù dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*), rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente articolo.

2. Il piano strategico nazionale riveduto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è inviato alla Commissione entro il 30 giugno 2009.

(*) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.».

3) è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 16 bis

Operazioni specifiche connesse a talune priorità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri prevedono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nei piani strategici nazionali:

- a) cambiamenti climatici;
- b) energie rinnovabili;
- c) gestione delle risorse idriche;
- d) biodiversità;
- e) misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario;
- f) innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere a), b), c) e d).

I tipi di operazioni da collegare alle priorità menzionate al primo comma sono finalizzati a produrre effetti quali gli effetti potenziali di cui all'allegato II. Un elenco indicativo di tali tipi di operazioni e dei loro effetti potenziali è riportato in tale allegato.

I programmi di sviluppo rurale riveduti relativi alle operazioni di cui al presente paragrafo sono presentati alla Commissione entro il 30 giugno 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, le aliquote del sostegno fissate nell'allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche:

- a) l'elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all'articolo 16, lettera c), relative ai tipi specifici di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- b) una tabella indicante, per il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Per i nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, la data di decorrenza di cui alle frasi introduttive dei paragrafi 1 e 3 è il 1° gennaio 2013, la data per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale riveduti di cui al paragrafo 1

è il 30 giugno 2012 e il periodo di cui al paragrafo 3, lettera b), va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

5. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.»;

4) all'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli importi equivalenti a quelli derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, non sono presi in conto nel contributo totale del FEASR sulla cui base è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

5) all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) misure transitorie riguardanti:

i) il sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia);

ii) il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia);

iii) il sostegno alle aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di dell'organizzazione comune di mercato.»;

6) all'articolo 29, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

«La cooperazione interessa almeno due operatori, dei quali almeno uno è un produttore primario o appartiene all'industria di trasformazione.»;

7) alla sottosezione 4, «Condizioni per le misure transitorie», è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 35 bis

Aziende agricole in via di ristrutturazione dovuta alla riforma dell'organizzazione comune di mercato

1. Il sostegno previsto all'articolo 20, lettera d), punto iii), per le aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato, è concesso agli agricoltori i cui pagamenti diretti sono ridotti a partire dal 2010 di oltre il 25 % rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che presentano un piano aziendale.

2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato dopo dodici mesi.

3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario decrescente e solo negli anni 2011, 2012 e 2013. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato I e, in ogni caso, non supera il 50 % della riduzione dei pagamenti diretti rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

8) all'articolo 39, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono porre fine a tali impegni senza che il beneficiario interessato abbia l'obbligo di rimborsare il sostegno già ricevuto, a condizione che:

a) il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 73/2009 venga reso nuovamente disponibile nel quadro di norme che producano effetti agroambientali globali equivalenti a quelli della misura agroambientale cessata;

b) tale sostegno non sia finanziariamente meno favorevole per il beneficiario interessato;

c) il beneficiario interessato sia informato di tale possibilità nel momento in cui assume i suoi impegni.»;

9) alla sottosezione 4, «Rispetto dei requisiti», è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 50 bis

Requisiti principali

1. Il beneficiario che riceve pagamenti a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) rispetta, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009.

L'obbligo di rispettare i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui al primo comma non si applica alle attività non agricole dell'azienda né alle superfici non agricole per le quali non è chiesto un sostegno ai sensi dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del presente regolamento.

2. L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, facendo uso tra l'altro di mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e della buona condizione agronomica e ambientale da rispettare.»;

10) all'articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato "anno civile considerato") i criteri di gestione obbligatori o la buona condizione agronomica e ambientale non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), nell'anno civile

considerato, l'importo totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detto beneficiario in relazione all'anno civile considerato è ridotto oppure il beneficiario è escluso dall'erogazione di tali pagamenti secondo le modalità di applicazione di cui al paragrafo 4.

La riduzione o l'esclusione di cui al primo comma si applicano anche se in qualsiasi momento dell'anno civile considerato non sono rispettati, in conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

Il primo e il secondo comma si applicano anche nel caso in cui l'inadempienza in questione sia conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili al cessionario o al cedente del terreno.

Ai fini del presente paragrafo si intende per "cessione" qualsiasi tipo di transazione per effetto della quale il cedente non ha più la disponibilità del terreno.

In deroga al terzo comma, se la persona alla quale l'atto o l'omissione è direttamente imputabile ha presentato una domanda di pagamenti nell'anno civile considerato, la riduzione o l'esclusione sono applicate agli importi complessivi dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detta persona.»;

11) all'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La riduzione o l'esclusione dai pagamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica, durante la proroga, ai requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all'articolo 26, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono decidere, fermo restando il paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui al paragrafo 4, di non applicare una riduzione o un'esclusione di importo pari o inferiore a 100 EUR per beneficiario e per anno civile.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al secondo comma, nel corso dell'anno successivo l'autorità competente adotta le misure necessarie per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza constatata. Le inadempienze constatate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.»;

12) all'articolo 51, il paragrafo 3 è così modificato:

a) al secondo comma, lettera c), la data «1° gennaio 2011» è sostituita da «1° gennaio 2013»;

b) al terzo comma, lettera c), la data «1° gennaio 2014» è sostituita da «1° gennaio 2016»;

13) all'articolo 51, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le modalità di applicazione della riduzione o dell'esclusione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto si tiene conto della gravità, portata, durata e reiterazione delle inadempienze constatate nonché dei seguenti criteri:

a) in caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5 % e, in caso di inadempienza reiterata, il 15 %.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non sono considerati di scarsa rilevanza.

A meno che il beneficiario non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza constatata, l'autorità competente adotta le misure necessarie, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza in questione. L'inadempienza di scarsa rilevanza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

b) In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto nonché applicarsi per uno o più anni civili.

c) In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni ed esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 51, paragrafo 1.»

14) all'articolo 69 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5 bis. Durante il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 4, nonché, a partire dal 2011, gli importi generati in virtù dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento.

Per i nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, il periodo di cui al primo comma va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

I primi due commi non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

5 ter. Se, alla chiusura del programma, l'importo reale del contributo comunitario speso per le operazioni di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo risulta inferiore all'importo di cui all'articolo 5 bis del presente articolo, la differenza è rimborsata dallo Stato membro al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo eccedente il totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 16 bis.

5 quater. Gli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo non sono presi in conto ai fini dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1290/2005.»

15) all'articolo 70, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere innalzata al 90 % per le regioni di convergenza e al 75 % per le altre regioni per quanto riguarda le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento, fino a concorrenza dell'importo derivante dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 4, nonché, a partire dal 2011, degli importi generati in virtù dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.»

16) all'articolo 78, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica sostanziale dei programmi di sviluppo rurale.»

17) all'articolo 88, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, fatto salvo l'articolo 89 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità al presente regolamento e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 36 del trattato.»

18) il termine «allegato» è sostituito da «allegato I» nel titolo dell'allegato e nei seguenti articoli: 22, paragrafo 2; 23, paragrafo 6; 24, paragrafo 2; 26, paragrafo 2; 27, paragrafo 3; 28, paragrafo 2; 31, paragrafo 2; 32, paragrafo 2; 33; 34, paragrafo 3; 35, paragrafo 2; 37, paragrafo 3; 38, paragrafo 2; 39, paragrafo 4; 40, paragrafo 3; 43, paragrafo 4; 44, paragrafo 4; 45, paragrafo 3; 46; 47, paragrafo 2; 88, paragrafo 2; 88, paragrafo 4; 88, paragrafo 6;

19) l'allegato è così modificato:

a) l'importo in EUR per il sostegno all'insediamento a titolo dell'articolo 22, paragrafo 2, indicato nella terza colonna della prima riga, è sostituito dal seguente:

«70 000»;

b) la seguente riga è inserita dopo l'undicesima riga relativa al sostegno alle associazioni di produttori a titolo dell'articolo 35, paragrafo 2:

«35 bis (3)	Importo massimo del sostegno alla ristrutturazione dovuta ad una riforma di un'organizzazione comune di mercato	4 500	Per azienda agricola nel 2011
		3 000	nel 2012
		1 500	nel 2013»;

c) la nota in calce «*» è sostituita dalla seguente:

«(*) Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 40 000 EUR oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40 000 EUR. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 70 000 EUR.»;

d) la nota in calce «****» è sostituita dalla seguente:

«(****) Questi importi possono essere maggiorati per i tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis e in altri casi eccezionali a motivo di particolari circo-

stanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.»;

20) è aggiunto un nuovo allegato, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafi 10, 11 e 13, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIČ

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco indicativo dei tipi di operazioni e degli effetti potenziali connessi alle priorità di cui all'articolo 16 bis

Priorità: adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Uso più razionale di concimi azotati (p.es., uso ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione), migliore stoccaggio del letame	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Riduzione delle emissioni di metano (CH ₄) e di protossido di azoto (N ₂ O)
Miglioramento dell'efficienza energetica (p.es., utilizzo di materiali da costruzione che riducono la perdita di calore)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Articolo 29: cooperazione per nuovi prodotti, processi e tecnologie	Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO ₂) grazie al risparmio energetico
Meccanismi di prevenzione contro gli effetti negativi di eventi estremi connessi al clima (p.es., installazione di reti antigrandine)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Riduzione degli effetti negativi di fenomeni meteorologici estremi sul potenziale produttivo agricolo
Pratiche di gestione del suolo (p.es., metodi di dissodamento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture)	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Riduzione del protossido di azoto (N ₂ O), sequestro del carbonio, adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo
Modificazione dell'uso del suolo (p.es., conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo permanente)	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali Articolo 41: investimenti non produttivi	Riduzione del protossido di azoto (N ₂ O), sequestro del carbonio
Estensivizzazione dell'allevamento (p.es., riduzione della densità di carico) e gestione delle formazioni erbose	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Riduzione del metano (CH ₄) e del protossido di azoto (N ₂ O)
Imboschimento, impianto di sistemi agroforestali	Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole Articolo 44: primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	Riduzione del protossido di azoto (N ₂ O), sequestro del carbonio
Misure di prevenzione e gestione delle inondazioni (p.es., progetti collegati alla protezione dalle inondazioni costiere e dell'interno)	Articolo 20: ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	Riduzione degli effetti negativi di fenomeni meteorologici estremi sul potenziale produttivo agricolo

Priorità: adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Formazione e utilizzazione di servizi di consulenza agricola in relazione ai cambiamenti climatici	Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 24: utilizzo di servizi di consulenza Articolo 58: formazione e informazione	Offerta di formazione e consulenza agli agricoltori per ridurre i gas serra ed adattarsi ai cambiamenti climatici
Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi e le calamità naturali connesse al clima	Articolo 48: ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Sequestro del carbonio nelle foreste e prevenzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO ₂), riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste
Conversione a tipi di foreste più resistenti	Articolo 47: ambiente forestale Articolo 49: investimenti non produttivi	Riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste

Priorità: energie rinnovabili

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Produzione di biogas da rifiuti organici (produzione aziendale e locale)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 53: diversificazione in attività non agricole	Sostituzione dei combustibili fossili, riduzione del metano (CH ₄)
Colture energetiche perenni (bosco ceduo a rotazione rapida e piante erbacee)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Sostituzione dei combustibili fossili, sequestro del carbonio, riduzione del protossido di azoto (N ₂ O)
Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole/forestali	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale Articolo 53: diversificazione in attività non agricole Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese	Sostituzione dei combustibili fossili
Impianti/infrastrutture per l'energia rinnovabile da biomassa ed altre fonti di energia rinnovabile (energia solare ed eolica, energia geotermica)	Articolo 53: diversificazione in attività non agricole Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Articolo 30: infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Sostituzione dei combustibili fossili

Priorità: energie rinnovabili

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alle energie rinnovabili	Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 58: formazione e informazione	Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle altre operazioni connesse alle energie rinnovabili

Priorità: gestione delle risorse idriche

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Tecnologie per il risparmio idrico (p.es., sistemi di irrigazione efficienti) Riserve idriche (ivi comprese superfici con sfioratori di piena) Tecniche di produzione a basso consumo d'acqua (p.es., adeguamento delle pratiche colturali)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 30: infrastrutture Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua e della capacità delle riserve idriche
Recupero di zone umide Conversione dei terreni agricoli in paludi	Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 39: pagamenti agro-ambientali Articolo 38: indennità Natura 2000	Conservazione di corpi d'acqua di alto pregio, protezione e miglioramento della qualità delle acque
Conversione di terreni agricoli in sistemi forestali/agroforestali	Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole	Protezione e miglioramento della qualità delle acque
Impianti per il trattamento delle acque di scarico nelle aziende agricole e nei settori della trasformazione e della commercializzazione	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto delle terre agricole e dei prodotti forestali	Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua
Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali Creazione di argini naturali Fiumi a meandri	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Conservazione di corpi d'acqua di alto pregio, protezione e miglioramento della qualità delle acque
Pratiche di gestione del suolo (p.es., colture intercalari, agricoltura biologica, conversione da seminativo in pascolo permanente)	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Contributo alla riduzione della dispersione nell'acqua di vari composti, tra cui quelli a base di fosforo
Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla gestione delle risorse idriche	Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 58: formazione e informazione	Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle operazioni connesse alla gestione delle risorse idriche

Priorità: biodiversità

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Conduzione di terreni agricoli di alto pregio naturale senza apporto di fertilizzanti e pesticidi Forme estensive di gestione dell'allevamento Produzione integrata e biologica	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Conservazione di tipi di vegetazione con grande varietà di specie, protezione e manutenzione di formazioni erbose
Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti biologici Elaborazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo permanente, messa a riposo di lungo periodo) Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale Impianto e preservazione di frutteti prato	Articoli 38 e 46: indennità Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agro-ambientali Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 47: pagamenti per interventi silvoambientali Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, miglioramento della rete di biotopi, riduzione della presenza di sostanze nocive negli habitat circostanti, conservazione di fauna e flora protette
Salvaguardia della diversità genetica	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Salvaguardia della diversità genetica
Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla biodiversità	Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 58: formazione e informazione	Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle operazioni connesse alla biodiversità

Priorità: misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero-casearia	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario
Miglioramenti della trasformazione e commercializzazione connesse ai prodotti lattiero-caseari	Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario
Innovazione connessa al settore lattiero-caseario	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario
Premi per le superfici prative e la produzione estensiva di bestiame, produzione biologica connessa alla produzione lattiero-casearia, premi per i pascoli permanenti nelle zone svantaggiate, premi al pascolo	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Rafforzamento degli effetti ambientali positivi del settore lattiero-caseario

Priorità: approcci innovativi relativi alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)		
Operazioni innovative in relazione alle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Riduzione delle emissioni di gas serra e adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici
Operazioni innovative volte a sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Sostituzione dei combustibili fossili e riduzione dei gas serra
Operazioni innovative per migliorare la gestione delle risorse idriche	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua e miglioramento della qualità delle acque
Operazioni innovative volte a sostenere la conservazione della biodiversità	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Arresto della perdita di biodiversità»

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2009 DEL CONSIGLIO**del 25 maggio 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Nella riunione dell'11 e 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha approvato un piano europeo di ripresa economica («il piano») che prevede il varo di azioni prioritarie intese a consentire un più veloce adeguamento delle economie degli Stati membri alle sfide attuali. Il piano è basato su uno sforzo complessivo pari all'1,5 % circa del PIL dell'Unione europea, per un totale di circa 200 miliardi di EUR.

(2) Dell'importo summenzionato, una dotazione di 1 020 milioni di EUR dovrebbe essere messa a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sviluppare l'accesso ad Internet a banda larga nelle zone rurali e per rafforzare le operazioni connesse alle priorità previste all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽²⁾ (di seguito «le nuove sfide»).

(3) Sono necessarie diverse modifiche del regolamento (CE) n. 1698/2005 per stabilire un quadro giuridico che consenta agli Stati membri di utilizzare l'importo di 1 020 milioni di EUR, in linea con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio ⁽³⁾, che consente agli Stati membri di utilizzare per operazioni connesse alle nuove sfide le risorse ottenute con la maggiorazione della modulazione obbligatoria e i fondi inutilizzati generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽⁴⁾.

(4) Considerata l'incidenza particolare nel bilancio generale delle Comunità europee della risorsa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione del Consiglio 2007/436/CE, Euratom, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽⁵⁾, è opportuno continuare a prevedere, a titolo eccezionale, che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotti la decisione necessaria relativa all'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili ai sensi dell'obiettivo di convergenza.

(5) È necessario che gli Stati membri rivedano i rispettivi piani strategici nazionali (PSN) per tener conto dello stanziamento di fondi addizionali previsto dal piano europeo di ripresa economica nell'ambito del sostegno comunitario allo sviluppo rurale. Poiché fondi addizionali saranno erogati a tutti gli Stati membri a decorrere dal 2009, la revisione dei PSN dovrà essere effettuata entro il 15 luglio 2009.

(6) Nelle conclusioni del 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha confermato il proprio sostegno al piano, in particolare allo sviluppo di Internet a banda larga anche nelle zone meno servite. Poiché la carenza di accesso a Internet riguarda in particolare le zone rurali, occorre rafforzare il sostegno del FEASR per lo sviluppo di infrastrutture a banda larga in tali zone. Data l'importanza di tale priorità, entro la fine del 2009 gli Stati membri dovrebbero inserire nei rispettivi programmi, a seconda delle esigenze, le operazioni ad essa connesse. Occorre compilare un elenco dei tipi di operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture a banda larga, per consentire agli Stati membri di identificare le operazioni pertinenti nel contesto del quadro giuridico sullo sviluppo rurale.

(7) Poiché i fondi addizionali previsti dal piano europeo di ripresa economica saranno messi a disposizione di tutti gli Stati membri nel 2009 e nel 2010, è necessario che sin dal 2009 tutti gli Stati membri indichino nei rispettivi programmi di sviluppo rurale i tipi di operazioni connesse alle nuove sfide.

(8) Occorre pertanto applicare a tutti gli Stati membri l'obbligo di presentare i programmi di sviluppo rurale modificati entro il 15 luglio 2009.

⁽¹⁾ Parere del 6.5.2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 100.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

- (9) L'uso complementare, specifico e vincolante delle risorse finanziarie risultanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 degli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del medesimo regolamento e degli importi da stanziare a titolo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale in virtù del piano non dovrebbe alterare l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.
- (10) In molte zone rurali mancano le infrastrutture a banda larga, sia su piccola che su grande scala. Queste ultime possono rivelarsi essenziali per servire le zone rurali meno accessibili. Per garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e promuovere lo sviluppo di Internet a banda larga nelle zone rurali, le pertinenti operazioni dovrebbero essere sovvenzionabili senza alcuna limitazione in ordine alle dimensioni delle relative infrastrutture. Pertanto, la limitazione esistente in ordine alle dimensioni delle infrastrutture nei servizi di base per l'economia e la popolazione rurale non dovrebbe applicarsi alle operazioni connesse alle infrastrutture a banda larga.
- (11) Al fine di conseguire gli obiettivi politici specifici relativi al rafforzamento delle operazioni connesse alle nuove sfide e allo sviluppo di infrastrutture per Internet a banda larga, è necessario vincolare a determinati scopi specifici le risorse finanziarie da stanziare a titolo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale in virtù del piano, abbinando tale obbligo all'obbligo vigente relativo agli importi risultanti dalla modulazione obbligatoria e agli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (12) Considerata l'importanza dello sviluppo della banda larga a livello comunitario, l'aumento del contributo del FEASR previsto dal regolamento (CE) n. 74/2009 dovrebbe applicarsi anche a questo tipo di operazioni al fine di agevolare l'attuazione.
- (13) Al fine di aiutare gli Stati membri che sono maggiormente colpiti dalla crisi economica e che hanno difficoltà a mobilitare le risorse finanziarie nazionali necessarie per avvalersi dei fondi stanziati dal FEASR, è necessario autorizzare per il 2009, in via eccezionale, tassi di cofinanziamento più elevati.
- (14) Poiché le misure previste nelle modifiche proposte non pregiudicano le aspettative legittime degli operatori economici e dovrebbero riguardare il 2009, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (15) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005.
- (16) Al fine di assicurare che il piano sia tenuto in considerazione ai fini della disciplina di bilancio, occorre adeguare le disposizioni relative al massimale di bilancio per

le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio ⁽¹⁾ tenendo altresì conto degli importi fissati nella rubrica 2 per lo sviluppo rurale nell'ambito del piano di ripresa conformemente alla decisione 2009/434/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza ⁽²⁾, e degli importi destinati a progetti nel settore dell'energia che potrebbero essere decisi conformemente alla procedura di cui alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul finanziamento dei progetti nel settore dell'energia e dell'Internet a banda larga e della valutazione dello stato di salute della PAC nell'ambito del piano europeo di ripresa economica ⁽³⁾. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 12 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 12 bis

Riesame

1. In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10, ciascuno Stato membro rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all'articolo 12, paragrafo 1.

2. Il piano strategico nazionale riveduto di cui al paragrafo 1 è inviato alla Commissione entro il 15 luglio 2009.»

- 2) l'articolo 16 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 bis

Operazioni specifiche connesse a talune priorità

1. Entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri inseriscono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:

- a) cambiamenti climatici;

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU C 108 del 12.5.2009, pag. 1.

- b) energie rinnovabili;
- c) gestione delle risorse idriche;
- d) biodiversità;
- e) misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario;
- f) innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere da a) a d);
- g) infrastrutture per Internet a banda larga nelle zone rurali.

I tipi di operazioni da collegare alle priorità di cui alle lettere da a) a f) del primo comma sono finalizzati al conseguimento di effetti quali quelli potenziali specificati nell'allegato II. Un elenco indicativo di tali tipi di operazioni e dei loro effetti potenziali è riportato nell'allegato II. Un elenco dei tipi di operazioni collegate alla priorità di cui al primo comma, lettera g), è riportato nell'allegato III.

I programmi di sviluppo rurale modificati, relativi alle operazioni di cui al presente paragrafo, sono presentati alla Commissione entro il 15 luglio 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), le aliquote del sostegno che figurano nell'allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

3. Entro il 31 dicembre 2009, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche:

a) l'elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all'articolo 16, lettera c), relative ai tipi di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) una tabella indicante, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, per ciascuna misura il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e per ciascuna misura il contributo comunitario per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).»;

3) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli importi equivalenti a quelli risultanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, e, a decorrere dal 2011, gli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*), nonché l'importo previsto all'articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento, non rientrano nel contributo totale del FEASR sulla cui base è calcolato il contributo finanziario

minimo della Comunità per asse ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

(*) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»;

4) all'articolo 56 è aggiunta la frase seguente:

«La limitazione in ordine alle dimensioni dell'infrastruttura non si applica alle operazioni previste all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g).»;

5) l'articolo 69 è modificato come segue:

a) è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis. La parte dell'importo di cui al paragrafo 1 risultante dall'aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza (*) modificata dalla decisione 2009/434/CE (**), è destinata ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

(*) GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22.

(**) GU L 144 del 9.6.2009, pag. 25.»;

b) i paragrafi 5 bis e 5 ter sono sostituiti dai seguenti:

«5 bis. Durante il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché, a partire dal 2011, gli importi generati in virtù dell'articolo 136 di tale regolamento, esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente regolamento.

Per i nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, il periodo di cui al primo comma del presente articolo va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

I primi due commi non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

La quota dell'importo di cui al paragrafo 2 *bis* assegnata agli Stati membri è spesa da questi ultimi durante il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2015 esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1.

5 *ter*. Se, alla chiusura del programma, l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 *bis* del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1.

Inoltre, se alla chiusura del programma l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, lettere da a) a f), risulta inferiore all'importo di cui al paragrafo 5 *bis*, primo comma, del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento del contributo comunitario speso per le operazioni menzionate all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, lettera g), rispetto agli stanziamenti disponibili ai sensi del paragrafo 5 *bis*, quarto comma, del presente articolo. Tuttavia, se l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall'importo da rimborsare.»

6) l'articolo 70 è modificato come segue:

a) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 90 % per le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e al 75 % per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, dell'importo di cui all'articolo 69, paragrafo 2 *bis*, del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«4 *ter*. In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3 e 4, il tasso di partecipazione del FEASR può essere maggiorato di un massimo di 10 punti percentuali per le spese che gli Stati membri devono sostenere nel 2009. Tuttavia, per le spese pubbliche totali eseguite nel corso del periodo di programmazione devono essere rispettati i massimali di cui ai paragrafi 3 e 4.»

7) il titolo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«Elenco indicativo dei tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, lettere da a) a f), e dei relativi effetti potenziali»;

8) è aggiunto un allegato, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è modificato come segue:

all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal quadro finanziario pluriennale di cui all'accordo interistituzionale, ridotti degli importi di cui al paragrafo 2, e:

a) ridotti dell'importo aggiunto per il sostegno allo sviluppo rurale mediante la decisione 2009/434/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza (*), che non è contemplato nel margine all'interno della rubrica 2 del quadro finanziario dell'accordo interistituzionale che non rientra nel sottomassimale per le spese FEAGA;

b) ridotti di ogni eventuale diminuzione del massimale della rubrica 2 in relazione al finanziamento di progetti nel settore dell'energia, che potrebbero essere decisi conformemente alla procedura di cui alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul finanziamento dei progetti nel settore dell'energia e dell'Internet a banda larga e della valutazione dello stato di salute della PAC nell'ambito del piano europeo di ripresa economica (**).

(*) GU L 144 del 9.6.2009, pag. 25.

(**) GU C 108 del 12.5.2009, pag. 1.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco dei tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g)

Priorità: infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali	
Tipi di operazioni	Articoli e misure
Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, con concessione dell'accesso, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo (ad esempio sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi)	Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
Potenziamento delle infrastrutture a banda larga esistenti	Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
Installazione di infrastrutture passive per la banda larga (ad esempio opere di ingegneria civile quali condotti e altri elementi della rete come la fibra spenta, ecc.), anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, impianti idrici, reti fognarie ecc.).	Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale»

REGOLAMENTO (CE) N. 1320/2006 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2006

recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 92, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽²⁾, abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005 a decorrere dal 1° gennaio 2007, continua tuttavia ad applicarsi alle azioni approvate dalla Commissione in forza dello stesso regolamento (CE) n. 1257/1999 anteriormente al 1° gennaio 2007.

(2) Per agevolare la transizione dal vigente regime di sostegno, istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999, al regime di sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regio-

lamento (CE) n. 1698/2005, che riguarda il periodo di programmazione decorrente dal 1° gennaio 2007 (di seguito «nuovo periodo di programmazione»), è opportuno adottare disposizioni transitorie intese a prevenire ritardi o difficoltà nell'attuazione del sostegno allo sviluppo rurale nel corso del periodo transitorio.

(3) Il sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 riguarda il nuovo periodo di programmazione mentre il sostegno allo sviluppo rurale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 si riferisce al periodo di programmazione terminante il 31 dicembre 2006 (di seguito «periodo di programmazione attuale»). Deve operarsi una distinzione — in base alla fonte di finanziamento e alle relative norme di gestione finanziaria vigenti nel corso dell'attuale periodo di programmazione in forza degli articoli 35, 36 e 47 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 — tra il sostegno apportato dal FEAOG, sezione Garanzia, negli Stati membri che componevano la Comunità al 30 aprile 2004, in base a stanziamenti non dissociati per esercizio finanziario terminante il 15 ottobre 2006, e ogni altro sostegno del FEAOG, sezione Orientamento o sezione Garanzia, concesso a tutti gli Stati membri a norma degli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽³⁾. In quest'ultimo caso, il termine finale di ammissibilità delle spese è fissato dalle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario.

(4) Per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia, relativo alla programmazione negli Stati membri che componevano la Comunità al 30 aprile 2004, è necessario stabilire disposizioni transitorie per i pagamenti da effettuarsi tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, nonché per i pagamenti da effettuarsi dopo la data del 31 dicembre 2006, ossia nel corso del nuovo periodo di programmazione a fronte di impegni assunti verso i beneficiari nel periodo di programmazione attuale.

(5) Per ogni altro sostegno del FEAOG, sezioni Orientamento o Garanzia, in tutti gli Stati membri interessati, come previsto dagli articoli da 29 a 32 del regolamento

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

(CE) n. 1260/1999, data la sovrapposizione del periodo di programmazione attuale e del nuovo periodo di programmazione tra il 1° gennaio 2007 e il termine finale di ammissibilità delle spese stabilito nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario, è opportuno adottare una serie di disposizioni transitorie riguardanti i principi generali e talune misure di sviluppo rurale, in particolare quelle che prevedono impegni pluriennali. Per le zone svantaggiate e le misure agroambientali, l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁽¹⁾, dispone l'applicazione delle buone pratiche agronomiche previste nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999. Per quanto riguarda in particolare le misure agroambientali, l'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)⁽²⁾, autorizza gli Stati membri a prorogare gli impegni agroambientali ai fini dell'attuale periodo di programmazione.

(6) È necessario garantire la transizione tra i due periodi di programmazione per quanto riguarda la deroga relativa all'applicazione delle norme agricole comunitarie prevista all'articolo 33 *terdecies*, paragrafi 2 *bis* e 2 *ter*, del regolamento (CE) n. 1257/1999 nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»).

(7) Per migliorare l'attuazione delle misure agroambientali e delle misure relative al benessere degli animali nel nuovo periodo di programmazione, è opportuno che gli Stati membri possano autorizzare la trasformazione degli impegni agroambientali e degli impegni relativi al benessere degli animali assunti a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 in nuovi impegni a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, aventi in linea di massima durata pari a 5-7 anni, purché tali nuovi impegni siano vantaggiosi per l'ambiente e per il benessere degli animali.

(8) È necessario stabilire norme transitorie specifiche per quanto riguarda le spese relative all'assistenza tecnica,

in particolare alle valutazioni *ex ante* ed *ex post* per tutti i tipi di programmazione.

(9) Occorre garantire la transizione al nuovo periodo di programmazione per talune misure che comprendono impegni pluriennali nei nuovi Stati membri, a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione⁽³⁾.

(10) Gli Stati membri devono provvedere a che le operazioni transitorie siano chiaramente individuate nei sistemi di gestione e controllo. Ciò è particolarmente necessario in riferimento a certi tipi di sostegno riguardanti tutti gli Stati membri, affinché sia garantita la corretta gestione finanziaria e sia escluso ogni rischio di doppio finanziamento dovuto alla sovrapposizione dei periodi di programmazione tra il 1° gennaio 2007 e il termine finale di ammissibilità delle spese fissato nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario.

(11) Per l'individuazione delle misure di sviluppo rurale a cavallo tra i due periodi di programmazione, è opportuno predisporre una tavola di concordanza tra le misure che rientrano nell'attuale periodo di programmazione e quelle che rientrano nel nuovo periodo.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per agevolare la transizione dalla programmazione dello sviluppo rurale prevista dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1268/1999 a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30; rettifica nella GU L 231 del 30.6.2004, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1360/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 55).

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia», le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, applicabili negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;
- b) «misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia»:
 - i) le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento, applicabili in tutti gli Stati membri e soggette al regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - ii) le misure relative all'iniziativa comunitaria Leader, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - iii) le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia, applicabili nei nuovi Stati membri e soggette agli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
- c) «nuovi Stati membri», Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria;
- d) «periodo di programmazione attuale», il periodo di programmazione di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999, che termina il 31 dicembre 2006;
- e) «nuovo periodo di programmazione», il periodo di programmazione di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, che inizia il 1° gennaio 2007;
- f) «impegni», gli impegni giuridici assunti dagli Stati membri nei confronti dei beneficiari di misure di sviluppo rurale;
- g) «pagamenti», i pagamenti effettuati dagli Stati membri a favore dei beneficiari di misure di sviluppo rurale;
- h) «impegni pluriennali», gli impegni relativi:
 - i) alle seguenti misure: prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, agro-ambiente, benessere degli animali, sostegno agli agricoltori per l'osservanza delle norme agricole, sostegno agli agricoltori per il miglioramento della qualità alimentare, imboschimento di terreni agricoli, sostegno alle aziende di semisussistenza e sostegno per la costituzione di associazioni di produttori;
 - ii) al sostegno mediante contributi in conto interessi, al sostegno mediante locazione finanziaria, nonché al sostegno apportato per l'insediamento dei giovani agricoltori nel caso in cui il premio unico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999 sia frazionato in varie rate, da pagare nel corso di un periodo massimo superiore a dodici mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999

CAPO 1

Misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia

Articolo 3

1. I pagamenti effettuati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006 ai fini del periodo di programmazione attuale sono ammissibili al cofinanziamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, soltanto se sono effettuati dopo il completamento dei pagamenti autorizzati a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

I pagamenti ammissibili di cui al primo comma sono dichiarati alla Commissione entro il 31 gennaio 2007, indipendentemente dall'approvazione del correlativo programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. La Commissione tuttavia effettua i pagamenti solo dopo l'approvazione del programma.

2. Le spese relative a impegni assunti ai fini del periodo di programmazione attuale, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

Tuttavia i pagamenti relativi a impegni non pluriennali assunti entro il 31 dicembre 2006 devono rispondere ai criteri di ammissibilità del nuovo periodo di programmazione se si protraggono oltre il 31 dicembre 2008.

I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.

CAPO 2

Misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 4

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono continuare, ai fini del periodo di programmazione attuale, ad assumere impegni e a effettuare pagamenti dal 1° gennaio 2007 fino al termine finale d'ammissibilità delle spese fissato nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario a favore dei programmi operativi o dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale.

Tuttavia, per i tipi particolari di misure e di sottomisure elencati nell'allegato I, gli Stati membri iniziano ad assumere impegni nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 dalla data in cui non vengono più assunti nuovi impegni per programmi atti-

nenti all'attuale periodo di programmazione a norma del primo comma del presente paragrafo.

Il disposto del secondo comma del presente paragrafo non si applica per la transizione dall'iniziativa comunitaria Leader all'asse Leader del nuovo periodo di programmazione se le strategie integrate di sviluppo locale attuate dai gruppi di azione locale, di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e selezionate per il nuovo periodo di programmazione, sono nuove e/o se il territorio rurale di cui trattasi non ha beneficiato dell'iniziativa comunitaria Leader.

2. Fatti salvi gli articoli 7 e 8, le spese relative agli impegni assunti ai fini dell'attuale periodo di programmazione, con pagamenti da effettuarsi dopo la scadenza dell'ammissibilità delle spese per tale periodo, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

Articolo 5

1. Per le misure agroambientali e quelle relative al benessere degli animali attuate nei nuovi Stati membri soltanto le spese connesse con gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2006 ai fini del periodo di programmazione attuale, con pagamenti da effettuarsi dopo tale data, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire:

- a) dal termine finale di ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione, se i pagamenti si protraggono oltre tale termine; oppure
- b) da un termine precedente a quello di cui alla lettera a), ma successivo al 1° gennaio 2007, se l'importo assegnato al programma e/o alla misura è già esaurito.

I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.

Articolo 6

1. Le spese derivanti da impegni relativi a indennità compensative nelle zone svantaggiate dei nuovi Stati membri e riguardanti anni non successivi al 2006 possono essere dichiarate fino al termine finale d'ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione.

Tuttavia, se l'importo destinato al programma e/o alla misura è esaurito prima del termine di cui al primo comma, ma dopo il 1° gennaio 2007, le spese ancora insolite per impegni riguardanti anni non successivi al 2006 possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano specificamente previste nel programma di sviluppo rurale di tale periodo.

2. Le spese connesse con impegni relativi a indennità compensative nelle zone svantaggiate dei nuovi Stati membri, riguardanti gli anni 2007 e 2008, sono imputate al FEAOG e devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 7

1. Le spese relative agli impegni pluriennali non riguardanti l'agro-ambiente o il benessere degli animali, con pagamenti da effettuarsi dopo il termine finale d'ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire:

a) dal termine finale d'ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione, se i pagamenti si protraggono oltre tale termine; oppure

b) da un termine precedente a quello di cui alla lettera a), ma successivo al 1° gennaio 2007, se l'importo assegnato al programma e/o alla misura è già esaurito.

I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.

Articolo 8

1. Per le operazioni connesse con impegni non pluriennali per le quali sono stati assunti impegni nei confronti dei beneficiari prima del termine finale d'ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione, le spese relative a pagamenti ancora insoliti dopo tale termine sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire dallo stesso termine, purché:

a) l'autorità competente dello Stato membro suddivida le operazioni in due fasi finanziarie, materiali e di sviluppo, distinte e riconoscibili, corrispondenti ai due periodi di programmazione;

b) siano soddisfatte le condizioni di cofinanziamento e di ammissibilità delle operazioni nel nuovo periodo di programmazione.

2. Se i fondi previsti per l'attuale periodo di programmazione sono esauriti prima del termine finale di cui al paragrafo 1, le spese relative ai pagamenti ancora insoliti dopo tale termine possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel paragrafo 1.

3. Gli Stati membri sono tenuti a indicare nei loro programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione se si avvalgono delle possibilità previste ai paragrafi 1 e 2, per le misure di cui trattasi.

Sezione 2

Norme specifiche per i nuovi Stati membri

Articolo 9

Per quanto riguarda l'osservanza delle norme agricole comunitarie ai sensi dell'articolo 33 *terdecies*, paragrafi 2 *bis* e 2 *ter*, del regolamento (CE) n. 1257/1999, le spese relative ai pagamenti ancora insoluti, per impegni assunti nei confronti dei beneficiari entro il termine finale d'ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione, possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione se sono specificamente previste nel programma di sviluppo rurale di questo periodo.

Articolo 10

Non sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione i pagamenti relativi alle seguenti misure:

- a) servizi di consulenza e divulgazione agricola, di cui all'articolo 33 *octies* del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- b) complementi ai pagamenti diretti, di cui all'articolo 33 *nonies* del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- c) complementi agli aiuti di Stato a Malta, di cui all'articolo 33 *decies* del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- d) sostegno agli agricoltori a tempo pieno a Malta, di cui all'articolo 33 *undecies* del regolamento (CE) n. 1257/1999.

CAPO 3

Disposizione specifica per le misure agroambientali e per il benessere degli animali

Articolo 11

Entro il termine finale d'esecuzione degli impegni assunti nell'ambito del capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione degli impe-

gni stessi in nuovi impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, aventi in linea di massima durata pari a 5-7 anni, purché:

- a) la trasformazione implichi indubbi vantaggi per l'ambiente e il benessere degli animali; e
- b) l'impegno preesistente risulti significativamente rafforzato.

CAPO 4

Spese per assistenza tecnica

Sezione 1

Spese per misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia

Articolo 12

1. Le spese relative alla valutazione *ex ante* del nuovo periodo di programmazione, prevista dall'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono essere imputate al FEAOG, sezione Garanzia, ai fini del periodo di programmazione attuale ed entro il termine fissato dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005, purché sia rispettato il massimale dell'1 % previsto all'articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 817/2004.

2. Le spese relative alla valutazione *ex post* dell'attuale periodo di programmazione, di cui all'articolo 64 del regolamento (CE) n. 817/2004, sono ammissibili nell'ambito dell'assistenza tecnica per i programmi di sviluppo rurale ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell'articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.

Sezione 2

Spese per misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia

Articolo 13

1. Le spese ai fini dell'attuale periodo di programmazione, sostenute dopo il termine finale d'ammissibilità delle spese per tale periodo e relative a misure di cui alla norma n. 11, punti 2 e 3, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione⁽¹⁾, eccezion fatta per le spese relative alle valutazioni *ex post*, agli audit e all'elaborazione dei rapporti finali, non sono imputabili al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

⁽¹⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

2. Le spese ai fini dell'attuale periodo di programmazione, sostenute entro il termine finale d'ammissibilità delle spese per tale periodo in base alla norma n. 11, punto 2.1, primo trattino, e punto 3, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000, per la preparazione di programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione, ivi comprese le spese relative alle valutazioni *ex ante* di cui all'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sono ammissibili nell'ambito dell'assistenza tecnica degli attuali programmi operativi o documenti di programmazione dello sviluppo rurale, fatte salve le condizioni stabilite nei punti da 2.2 a 2.7 e nel punto 3 di detta norma.

3. Le spese relative alla valutazione *ex post* ai fini dell'attuale periodo di programmazione, di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1260/1999, possono essere imputate al FEASR nell'ambito dell'assistenza tecnica per i programmi del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell'articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL REGOLAMENTO (CE) N. 1268/1999

Articolo 14

Per le misure previste all'articolo 2, quarto, settimo e quattordicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1268/1999, le spese relative ai pagamenti da effettuare dopo il 31 dicembre 2006

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.

possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Gli Stati membri provvedono a individuare chiaramente nell'ambito dei loro sistemi di gestione e di controllo le operazioni transitorie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 16

La tavola di concordanza tra le misure che rientrano nell'attuale periodo di programmazione e quelle che rientrano nel nuovo periodo di programmazione è riportata nell'allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

I tipi di misure e sottomisure di sviluppo rurale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, sono i seguenti:

- formazione,
- insediamento di giovani agricoltori,
- prepensionamento (nuovi Stati membri),
- ricorso a servizi di consulenza (nuovi Stati membri),
- avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (tutti gli Stati membri); servizi di consulenza aziendale e divulgazione agricola (nuovi Stati membri),
- investimenti nelle aziende agricole,
- investimenti forestali,
- trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli,
- miglioramento fondiario, ricomposizione fondiaria, gestione delle risorse idriche, infrastrutture agricole,
- azioni di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e azioni di prevenzione,
- rispetto delle norme agricole comunitarie/applicazione delle norme agricole comunitarie (nuovi Stati membri) — diverse norme,
- sistemi di qualità alimentare (nuovi Stati membri) — diversi regimi,
- promozione dei prodotti di qualità da parte delle associazioni di produttori (nuovi Stati membri),
- aziende di semisussistenza (nuovi Stati membri),
- creazione di associazioni di produttori (nuovi Stati membri),
- aree soggette a restrizioni ambientali/indennità Natura 2000 (nuovi Stati membri),
- misure di protezione dell'ambiente connesse con l'agricoltura e con la silvicoltura,
- imboschimento di terreni agricoli (nuovi Stati membri),
- imboschimento di superfici non agricole,
- stabilità ecologica delle foreste,
- azioni di prevenzione e ripristino nel settore forestale/costruzioni di fasce tagliafuoco,
- diversificazione dell'attività fuori delle aziende,
- incentivazione di attività turistiche e artigianali,
- servizi di base — servizi vari,
- rinnovo, ammodernamento e sviluppo dei villaggi — vari tipi di operazioni,
- patrimonio rurale — vari tipi di operazioni,
- Leader — funzionamento dei gruppi di azione locale e vari tipi di operazioni nell'ambito delle strategie locali di sviluppo e della cooperazione (escluse le azioni di acquisizione di competenze e le animazioni).

ALLEGATO II

Tavola di concordanza tra le misure di cui ai regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1698/2005

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999	Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione ⁽¹⁾	Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione ⁽²⁾	Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005
			Axe 1	
Formazione Articolo 9	(c)	113 e 128	Articolo 20, lettera a), punto i), e articolo 21: formazione e informazione	111
Insediamiento giovani agricoltori Articolo 8	(b)	112	Articolo 20, lettera a), punto ii), e articolo 22: insediamento giovani agricoltori	112
Prepensionamento Articoli 10, 11 e 12	(d)	/	Articolo 20, lettera a), punto iii), e articolo 23: prepensionamento	113
Utilizzo dei servizi di consulenza Articolo 21 <i>quinquies</i>	(y)	/	Articolo 20, lettera a), punto iv), e articolo 24: utilizzo dei servizi di consulenza	114
Avviamento di sistemi di consulenza aziendale e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole Articolo 33, terzo trattino Servizi di consulenza e di divulgazione agricola Articolo 33 <i>octies</i>	(l)	1303	Articolo 20, lettera a), punto v), e articolo 25: avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	115
Investimenti nelle aziende agricole Articoli da 4 a 7	(a)	111	Articolo 20, lettera b), punto i), e articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	121
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, creazione di associazioni di silvicoltori Articolo 30, paragrafo 1, secondo e quinto trattino	(i)	121 124	Articolo 20, lettera b), punto ii), e articolo 27: accrescimento del valore economico delle foreste	122
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli; nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la realizzazione di sistemi qualità Articolo 33, quarto trattino	(g) (i) (m)	114 122 123	Articolo 20, lettera b), punto iii), e articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Articoli da 25 a 28 e articolo 30, paragrafo 1, terzo e quarto trattino	123

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999	Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione ⁽¹⁾	Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione ⁽²⁾	Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005
			Articolo 20, lettera b), punto iv), e articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	124
Miglioramento fondiario, ricomposizione fondiaria, gestione delle risorse idriche, infrastrutture rurali Articolo 33, primo, secondo, ottavo e nono trattino	(j) (k) (q) (r)	1301 1302 1308 1309	Articolo 20, lettera b), punto v), e articolo 30: infrastrutture dei settori agricolo e forestale	125
Strumenti per la ricostituzione del potenziale agricolo e la prevenzione Articolo 33, dodicesimo trattino	(u)	1313	Articolo 20, lettera b), punto vi): ripristino del potenziale produttivo e misure di prevenzione	126
Applicazione delle norme Articoli 21 <i>ter</i> e 21 <i>quater</i> Rispetto delle norme Articolo 33 <i>quaterdecies</i> , paragrafi 2 <i>bis</i> e 2 <i>ter</i>	(x)	/	Articolo 20, lettera c), punto i), e articolo 31: adattamento alle norme	131
Sistemi di qualità alimentare Articoli 24 <i>ter</i> e 24 <i>quater</i>	(z)	/	Articolo 20, lettera c), punto ii), e articolo 32: sistemi di qualità alimentare	132
Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione dei prodotti di qualità Articolo 24 <i>quinqüies</i>	(aa)	/	Articolo 20, lettera c), punto iii), e articolo 33: informazione e promozione	133
Agricoltura di semisussistenza Articolo 33 <i>ter</i>	(ab)	/	Articolo 20, lettera d), punto i), e articolo 34: agricoltura di semisussistenza	141
Associazioni di produttori Articolo 33 <i>quinqüies</i>	(ac)	/	Articolo 20, lettera d), punto ii), e articolo 35: associazioni di produttori	142
			Asse 2	
Aiuti alle zone svantaggiate e zone di montagna Articoli 13, 14, 15 e 18	(e)	/	Articolo 36, lettera a), punto i), e articolo 37: indennità a favore delle zone montane per compensare gli svantaggi naturali	211
Pagamenti a favore delle zone svantaggiate; altre zone svantaggiate Articoli 13, 14, 15, 18 e 19	(e)	/	Articolo 36, lettera a), punto ii), e articolo 37: indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane	212

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999	Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione ⁽¹⁾	Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione ⁽²⁾	Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005
Zone soggette a vincoli ambientali Articolo 16	(e)	/	Articolo 36, lettera a), punto iii), e articolo 38: indennità Natura 2000 e indennità connesse con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾	213
Agro-ambiente Articoli 22, 23 e 24	(f)	/	Articolo 36, lettera a), punto iv) e articolo 39: pagamenti agroambientali	214
Benessere degli animali Articoli 22, 23 e 24 Tutela dell'ambiente in relazione al benessere degli animali Articolo 33, undicesimo trattino	(f) (t)	/ 1312	Articolo 36, lettera a), punto v), e articolo 40: pagamenti per il benessere degli animali	215
Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura Articolo 33, undicesimo trattino	(t)	1312	Articolo 36, lettera a), punto vi), e articolo 41: investimenti non produttivi	216
Imboschimento di terreni agricoli Articolo 31	(h)	/	Articolo 36, lettera b), punto i), e articolo 43: primo imboschimento di terreni agricoli	221
			Articolo 36, lettera b), punto ii), e articolo 44: primo impianto di sistemi agroforestali	222
Imboschimento di superfici non agricole Articolo 30, paragrafo 1, primo trattino	(i)	126	Articolo 36, lettera b), punto iii), e articolo 45: primo imboschimento di superfici non agricole	223
Stabilità ecologica delle foreste Articolo 32, paragrafo 1, primo trattino	(i)	127	Articolo 36, lettera b), punto iv), e articolo 46: indennità Natura 2000	224
Stabilità ecologica delle foreste Articolo 32, paragrafo 1, primo trattino	(i)	127	Articolo 36, lettera b), punto v), e articolo 47: pagamenti silvoambientali	225

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999	Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione ⁽¹⁾	Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione ⁽²⁾	Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005
Ricostituzione e prevenzione nel settore forestale Articolo 30, paragrafo 1, secondo trattino Fasce tagliafuoco Articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino	(i)	125	Articolo 36, lettera b), punto vi), e articolo 48: ricostituzione e prevenzione nel settore forestale	226
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne il valore ecologico o sociale Articolo 30, paragrafo 1, secondo trattino Tutela dell'ambiente in relazione alla silvicoltura Articolo 33, undicesimo trattino	(i) (t)	121 1312	Articolo 36, lettera b), punto vii), e articolo 49: investimenti non produttivi	227
			Asse 3	
Diversificazione Articolo 33, settimo trattino	(p)	1307	Articolo 52, lettera a), punto i), e articolo 53: diversificazione	311
Attività artigianali; ingegneria finanziaria Articolo 33, decimo e tredicesimo trattino	(s) (v)	1311 1314	Articolo 52, lettera a), punto ii), e articolo 54: creazione e sviluppo di imprese	312
Attività turistiche Articolo 33, decimo trattino	(s)	1310	Articolo 52, lettera a), punto iii), e articolo 55: attività turistiche	313
Servizi essenziali Articolo 33, quinto trattino	(n)	1305	Articolo 52, lettera b), punto i), e articolo 56: servizi di base	321
Rinnovamento e miglioramento dei villaggi Articolo 33, sesto trattino	(o)	1306	Articolo 52, lettera b), punto ii): sviluppo e rinnovamento dei villaggi	322
Protezione e tutela del patrimonio rurale Articolo 33, sesto trattino	(o)	1306	Articolo 52, lettera b), punto iii), e articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	323
			Articolo 52, lettera c), e articolo 58: formazione e informazione	331
Gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali Articolo 33, quattordicesimo trattino	(w)	1305-1 1305-2	Articolo 52, lettera d), e articolo 59: acquisizione di competenze, animazione e attuazione	341

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999	Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione ⁽¹⁾	Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione ⁽²⁾	Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005
			Asse 4	
Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+ Articolo 33 septies	Per la competitività: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all'asse 1 Per la gestione dei terreni e l'ambiente: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all'asse 2 Per la diversificazione e la qualità della vita: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all'asse 3, più le categorie seguenti del regolamento (CE) n. 438/2001: da 161 a 164, 166, 167, da 171 a 174, da 22 a 25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 e 36		Articolo 63, lettera a): strategie di sviluppo locali	41
Azione 1: strategie locali				411 Competitività
				412 Ambiente/gestione delle terre
				413 Qualità della vita/diversificazione
Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+ Articolo 33 septies	/			
Azione 2: cooperazione		1305-3 1305-4	Articolo 63, lettera b): cooperazione	421
Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+ Articolo 33 septies	/			
Azione 3: funzionamento dei gruppi di azione locale		1305-1 1305-2	Articolo 63, lettera c): funzionamento dei gruppi di azione locale, animazione	431
Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+ Articolo 33 septies	/			
Azione 3: reti	/	1305-5	Articolo 66, paragrafo 3, e articolo 68: rete rurale nazionale	511

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999	Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione ⁽¹⁾	Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione ⁽²⁾	Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005
Assistenza tecnica			Assistenza tecnica	
Assistenza tecnica		da 411 a 415	Articolo 66, paragrafo 2: assistenza tecnica	511
Articolo 49	(ad)		Articolo 66, paragrafo 3: reti nazionali	511
Norma n. 11 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000				
Misure previste dal regolamento (CE) n. 1268/1999			Misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005	
Metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale	/	/	Articolo 36, lettera a), punto iv), e articolo 39: pagamenti agroambientali	214
Articolo 2, quarto trattino				
Avviamento di associazioni di produttori Articolo 2, settimo trattino	/	/	Articolo 20, lettera d), punto ii), e articolo 35: associazioni di produttori	142
Silvicoltura	/	/	Articolo 36, lettera b), punto i), e articolo 43: primo imboschimento di terreni agricoli	221
Articolo 2, quattordicesimo trattino				

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Modificato da:

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 4 del 9.1.2007, pag. 10 (1698/2005)
► **C2** Rettifica, GU L 48 del 16.2.2007, pag. 3 (1463/2006)



REGOLAMENTO (CE) n. 1698/2005 DEL CONSIGLIO,

del 20 settembre 2005,

**sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare le politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e contribuire così al conseguimento delle finalità di tale politica, enunciate dal trattato. La politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre tener conto degli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dal trattato e concorrere alla loro realizzazione, incorporando nel contempo altre priorità politiche salienti, menzionate nelle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Göteborg in relazione alla competitività e allo sviluppo sostenibile.
- (2) Secondo il trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi specifici per la sua applicazione, si deve considerare il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le diverse zone rurali.
- (3) La riforma della politica agricola comune adottata nel giugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche, destinate ad avere prevedibilmente un impatto considerevole sull'economia nell'insieme del territorio rurale della Comunità, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione del territorio, occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle varie zone rurali.
- (4) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o comunque assecondarla. Occorre rafforzare il partenariato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. I soggetti partecipanti dovrebbero essere coinvolti nelle varie fasi di elaborazione, monitoraggio e valutazione dei programmi.
- (5) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè lo sviluppo rurale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, con la garanzia pluriennale dei fondi della Comunità e sulla scorta delle sue priorità, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ Parere del 7 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

▼B

- (6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e conformi all'insieme del diritto comunitario.
- (7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione, conformemente al trattato.
- (8) Per far collimare il contenuto strategico della politica di sviluppo rurale con le priorità della Comunità e quindi favorirne la trasparenza, il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale.
- (9) Sulla base degli orientamenti strategici, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare il proprio piano di strategia nazionale di sviluppo rurale, che costituirà il quadro di riferimento per la preparazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero riferire in merito al monitoraggio della strategia nazionale e comunitaria.
- (10) La programmazione dello sviluppo rurale dovrebbe conformarsi alle priorità comunitarie e nazionali ed integrare le altre politiche comunitarie, in particolare la politica dei mercati agricoli, la politica di coesione e la politica comune della pesca.
- (11) Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali a livello comunitario, concernenti la competitività dei settori agricolo e forestale, la gestione del territorio e l'ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone, tenendo conto della diversità delle situazioni, che vanno dalle zone rurali remote colpite da spopolamento e declino alle zone rurali periurbane che subiscono la pressione crescente dei centri urbani.
- (12) Occorre stabilire norme generali per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale, in modo da conseguire un giusto equilibrio fra gli assi dei programmi di sviluppo rurale corrispondenti a tali obiettivi essenziali. È opportuno che i programmi abbiano una durata settennale.
- (13) Per raggiungere l'obiettivo di una maggiore competitività dei settori agricolo e forestale, è importante elaborare chiare strategie di sviluppo miranti ad accrescere e adeguare il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità della produzione agricola.
- (14) Per quanto riguarda il potenziale umano, è opportuno predisporre una serie di misure relative alla formazione, all'informazione e alla diffusione di conoscenze, all'insediamento dei giovani agricoltori, al prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, al ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali e all'avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole nonché di consulenza forestale.
- (15) In materia di formazione, informazione e diffusione di conoscenze, l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura richiedono un adeguato livello di formazione tecnica ed economica, comprendente conoscenze specialistiche nelle nuove tecnologie dell'informazione, nonché un'adeguata sensibilizzazione in materia di qualità dei prodotti, risultati della ricerca e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresi i requisiti di condizionalità e le pratiche produttive compatibili con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e di protezione dell'ambiente. È pertanto necessario estendere l'offerta di attività di formazione, di informazione e di diffusione di conoscenze a tutti gli adulti che esercitano attività agricole, alimentari e forestali. Tali attività vertono su materie che si riferiscono sia all'o-

▼B

biiettivo «competitività del settore agricolo e forestale» sia a quello «gestione del territorio e ambiente».

- (16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. La misura a favore dell'insediamento va condizionata alla stesura di un piano aziendale quale strumento per consentire nel tempo lo sviluppo delle attività della nuova azienda.
- (17) Il prepensionamento degli agricoltori dovrebbe mirare ad una sostanziale ristrutturazione dell'azienda ceduta, in combinazione con la misura a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori oppure mediante il trasferimento dell'azienda ai fini del suo ingrandimento, facendo tesoro anche dell'esperienza acquisita nel corso di precedenti regimi comunitari in materia.
- (18) Il ricorso a servizi di assistenza alla gestione e di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali dovrebbero permettere loro di migliorare la gestione sostenibile delle aziende. I servizi di consulenza aziendale previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽¹⁾, dovrebbero almeno assistere gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta delle migliorie da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori di cui al suddetto regolamento e le norme comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro.
- (19) L'istituzione di sistemi di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole per gli imprenditori agricoli e di consulenza forestale per i detentori di aree forestali dovrebbe aiutare questi soggetti ad adeguare, migliorare e facilitare la gestione delle loro aziende, e renderle più redditizie grazie ad un migliore utilizzo del potenziale umano occupato nel settore agricolo e forestale.
- (20) Quanto al capitale fisico, è opportuno predisporre una serie di misure per l'ammodernamento delle aziende agricole, una migliore valorizzazione economica delle foreste, l'aumento del valore aggiunto di prodotti agricoli e forestali, la promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale, il miglioramento e lo sviluppo dell'infrastruttura agroforestale, il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione.
- (21) Gli aiuti comunitari agli investimenti hanno come finalità l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento del loro rendimento economico mediante un più sapiente utilizzo dei fattori di produzione, inclusa l'introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, il perseguimento della qualità, i prodotti biologici e la diversificazione intra ed extra-aziendale, anche verso settori non alimentari come le colture energetiche, nonché la promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro, dell'igiene e del benessere degli animali; tuttavia, le condizioni applicabili a tali aiuti devono essere semplificate rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

▼B

- (22) Le foreste di proprietà privata svolgono un ruolo importante nell'economia delle zone rurali e meritano pertanto di essere sovvenzionate con aiuti comunitari, volti ad incrementarne il valore economico, a diversificarne la produzione e ad espandere gli sbocchi di mercato per i loro prodotti, in settori quali quello dell'energia rinnovabile, mantenendo nel contempo la gestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste.
- (23) Occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e forestali primari sostenendo gli investimenti finalizzati a rendere tali settori più efficienti, a promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie e innovazione, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualità, ad elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, a seconda dei casi, rivolgendosi, come regola generale, alle microimprese, alle piccole e medie imprese ed alle altre imprese al di sotto di una determinata dimensione, che sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale, e semplificando nel contempo le condizioni per poter fruire degli aiuti agli investimenti rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (24) In un quadro di maggiore concorrenza, è importante garantire che i settori agricolo, alimentare e forestale traggano vantaggio dalle opportunità di mercato attraverso approcci innovativi generalizzati per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. A tal fine, dovrebbe essere incoraggiata la cooperazione tra agricoltori, industria alimentare, industria di trasformazione delle materie prime e altre parti.
- (25) Le infrastrutture agricole e gli interventi preventivi e risanativi contro le calamità naturali dovrebbero contribuire all'asse relativo alla competitività dei settori agricolo e forestale.
- (26) Sotto il profilo della qualità della produzione e dei prodotti agricoli, è opportuno introdurre una serie di misure che incoraggino gli agricoltori a rispettare i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria e a partecipare ai sistemi di qualità alimentare e che sostengano le associazioni di produttori nelle loro attività di informazione e promozione.
- (27) La misura relativa al rispetto dei requisiti ha come scopo di incitare gli agricoltori ad un più solerte adempimento e al rispetto dei rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. In considerazione dei nuovi obblighi che i requisiti in questione possono imporre agli agricoltori, è opportuno che questi possano ricevere un sostegno a parziale indennizzo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti da tali obblighi.
- (28) La misura di sostegno volta a promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi comunitari o nazionali di qualità dei prodotti alimentari è intesa a assicurare i consumatori circa la qualità del prodotto o del metodo di produzione impiegato in conseguenza dell'adesione a tali sistemi di qualità, nonché ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari e ad espandere gli sbocchi di mercato. Poiché la partecipazione a tali sistemi di qualità può generare costi aggiuntivi e vincoli che non sono interamente remunerati dal mercato, è opportuno incentivare la partecipazione a detti sistemi.
- (29) (29) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle caratteristiche dei prodotti tutelati dai suddetti sistemi di qualità. Occorre sostenere le associazioni di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di

▼B

sistemi di qualità sovvenzionati dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

- (30) È necessario agevolare la graduale abolizione di una serie di misure individuali introdotte dall'atto di adesione del 2003, segnatamente la misura sull'agricoltura di semisussistenza e quella relativa alle associazioni di produttori.
- (31) Il sostegno a particolari metodi di gestione del territorio dovrebbe contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali ad impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio e di protezione delle risorse naturali. Esso dovrebbe inoltre concorrere all'attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e delle conclusioni della presidenza sulla strategia per lo sviluppo sostenibile. Tra i punti chiave da prendere in considerazione si annoverano la biodiversità, la gestione dei siti Natura 2000, la protezione dell'acqua e del suolo, l'attenuazione del cambiamento climatico, in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delle emissioni di ammoniaca e l'uso sostenibile di antiparassitari.
- (32) La silvicoltura forma parte integrante dello sviluppo rurale e dunque il sostegno all'utilizzazione sostenibile del suolo dovrebbe includere la gestione sostenibile delle foreste e il loro ruolo multifunzionale. Le foreste offrono molteplici vantaggi: forniscono materie prime da cui si ricavano prodotti rinnovabili ed ecocompatibili, svolgono un ruolo importante in termini di prosperità economica, biodiversità, ciclo globale del carbonio, equilibrio idrologico, difesa contro l'erosione e prevenzione di calamità naturali, oltre a rendere alla popolazione un servizio sociale e ricreativo. Le misure a favore del settore forestale dovrebbero tenere conto degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri in sede internazionale e basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Tali misure dovrebbero contribuire all'attuazione della strategia forestale comunitaria. Il sostegno a questo settore non dovrebbe falsare la concorrenza né influenzare il mercato.
- (33) Le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Occorre definire parametri oggettivi che consentano di fissare il livello delle indennità, allo scopo di garantire l'efficacia di questo regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno alle zone svantaggiate dovrebbero restare in vigore per un certo tempo.
- (34) È opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾, al fine di contribuire all' oculata gestione dei siti Natura 2000; dovrebbe essere concesso un sostegno anche agli agricoltori che devono

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

▼B

sottostare nei bacini idrografici a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽¹⁾.

- (35) Le indennità agroambientali dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o la prosecuzione dell'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla preservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura. Secondo il principio «chi inquina paga», tali indennità dovrebbero ricompensare soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia.
- (36) (36) È opportuno continuare ad incoraggiare gli agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori.
- (37) Occorre compensare gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni assunti nel quadro dei regimi agroambientali o di altri obiettivi agroambientali o che nell'azienda valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale.
- (38) Ai fini della protezione dell'ambiente, della prevenzione degli incendi e delle calamità naturali e dell'attenuazione del cambiamento climatico, occorre estendere e migliorare la massa forestale mediante l'imboschimento di superfici agricole o di altre superfici. L'imboschimento dovrebbe essere realizzato in maniera conforme all'ambiente e alle condizioni locali e tale da potenziare la biodiversità.
- (39) I sistemi agroforestali presentano un'elevata valenza ecologica e sociale grazie all'abbinamento dell'agricoltura estensiva con la filiera forestale, ai fini della produzione di legni pregiati e di altri prodotti forestali. Dovrebbe essere sostenuta la creazione di tali sistemi.
- (40) Data l'importanza delle foreste per l'efficace attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, è opportuno offrire ai detentori di aree forestali un sostegno specifico per far fronte a particolari vincoli derivanti dall'applicazione di tali direttive.
- (41) È opportuno istituire misure di sostegno silvoambientali destinate a compensare impegni volontari per il potenziamento della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio e il consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualità dell'acqua e alle calamità naturali.
- (42) Occorre incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché adeguati interventi preventivi. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi dovrebbero essere mirate alle zone classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.
- (43) Occorre indennizzare i detentori di aree forestali per gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni silvoambientali o di altri obiettivi ambientali o che, nelle

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

▼B

foreste, valorizzino in termini di pubblica utilità le zone interessate.

- (44) Per garantire che gli aiuti a favore della gestione del territorio concessi a norma del presente regolamento siano utilizzati in modo mirato ed efficiente, gli Stati membri dovrebbero designare le zone d'intervento ammissibili ad alcune delle misure ricadenti in quest'asse. Le zone montane e le altre zone che presentano svantaggi naturali devono essere designate sulla base di criteri oggettivi comuni. Le direttive e le decisioni del Consiglio relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole ⁽¹⁾, dovrebbero pertanto essere abrogate con effetto ad una data successiva. Le zone Natura 2000 sono designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Gli Stati membri dovrebbero designare le zone idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione, la prevenzione delle calamità naturali o l'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico, nonché le zone boschive ad alto o medio rischio d'incendio.
- (45) È opportuno predisporre un sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari di indennità previste da talune misure di gestione del territorio i quali non ottemperano ai requisiti obbligatori di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 nell'insieme della loro azienda, commisurando le sanzioni alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze.
- (46) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a favore di quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, incluso l'accesso locale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto.
- (47) Occorre sostenere anche altre misure connesse più in generale all'economia rurale. Tali misure vanno repertorate in base all'esperienza acquisita con l'iniziativa Leader e tenendo conto delle esigenze multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno.
- (48) L'attuazione di strategie di sviluppo locale può rafforzare la coerenza territoriale e stimolare sinergie tra le misure rivolte all'economia rurale in generale e alla popolazione. Pertanto le misure concernenti l'economia rurale in generale vanno attuate di preferenza attraverso strategie di sviluppo locale.
- (49) Occorre definire chiaramente i principi di coerenza e complementarità dell'asse relativo al miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale rispetto agli altri strumenti finanziari della Comunità, in particolare quelli preposti alla politica di coesione.
- (50) L'iniziativa Leader, al termine di tre periodi di programmazione, ha raggiunto uno stadio di maturità che consente alle zone rurali di adottarne l'approccio più ampiamente, nell'ambito della programmazione generale dello sviluppo rurale. Si dovrebbe pertanto provvedere a trasporre i principi basilari dell'approccio Leader nei programmi di sviluppo rurale, creandovi un apposito asse, e definire i gruppi di azione locale e gli interventi da finanziare, tra cui la capacità di partenariato, l'attuazione di strategie locali, la

⁽¹⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

▼B

cooperazione, la costituzione di reti e l'acquisizione di competenze.

- (51) Data l'importanza dell'approccio Leader, a quest'asse dovrebbe essere destinata una congrua quota della partecipazione del FEASR.
- (52) Gli interventi per l'attuazione dei programmi saranno sovvenzionati dal FEASR a titolo di assistenza tecnica. Nell'ambito dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, è prevista la costituzione di una rete per lo sviluppo rurale a livello comunitario.
- (53) Occorre adottare disposizioni per lo stanziamento delle risorse disponibili. Dette risorse dovrebbero coincidere con le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. L'importo globale destinato allo sviluppo rurale dovrebbe essere ripartito in stanziamenti annuali. Una quota consistente dei fondi dovrebbe essere concentrata nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.
- (54) Occorre prevedere che il Consiglio stabilisca l'importo per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza conformemente alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio per lo stesso periodo.
- (55) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro per l'obiettivo di convergenza e provenienti dalla sezione orientamento del FEOG, dai Fondi strutturali, dal Fondo di coesione (FC) e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) ⁽²⁾ devono essere limitati ad un massimale fissato in funzione della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione.
- (56) Occorre stabilire, secondo un metodo oggettivo e trasparente, i criteri per la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno messi a disposizione degli Stati membri.
- (57) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli importi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
- (58) Gli stanziamenti messi a disposizione dal Fondo dovrebbero essere indicizzati forfetariamente per la programmazione.
- (59) L'aliquota di partecipazione del FEASR alla programmazione dello sviluppo rurale dovrebbe essere determinata in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri, tenendo conto dell'importanza della priorità data alla gestione del territorio e all'ambiente, della situazione delle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza e del grado di priorità assegnato all'approccio Leader.
- (60) Al fine di ovviare alle difficoltà specifiche e ai problemi strutturali incontrati nelle attività agricole e forestali e nella creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli e forestali, dovuti alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità e alla dipendenza dell'economia rurale da un numero limitato di prodotti agricoli, e al fine di promuovere una politica di forte sviluppo rurale, dovrebbero essere previste disposizioni specifiche concernenti talune misure di sviluppo rurale e, ove opportuno, tassi di cofinanziamento da parte del FEASR per le regioni ultraperiferiche di cui al trattato e le isole di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 5.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1263/1999, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

▼B

Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽¹⁾.

- (61) Secondo il principio di sussidiarietà e salvo eccezioni, le spese ammissibili dovrebbero essere determinate dalle legislazioni nazionali.
- (62) Affinché il sostegno da parte del FEASR sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, occorre garantire con adeguate disposizioni che le operazioni di investimento siano durevoli e che i fondi non vengano utilizzati per falsare la concorrenza.
- (63) L'esecuzione degli interventi del FEASR a livello decentrato dovrebbe essere accompagnata da idonee garanzie quanto alla qualità di tale esecuzione, ai risultati e alla sana gestione e controllo finanziari.
- (64) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A questo scopo, è necessario stabilire i principi generali e le funzioni essenziali che ogni sistema di gestione e di controllo deve garantire. Occorre pertanto mantenere la designazione di un'unica autorità di gestione e definirne le responsabilità.
- (65) Ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe essere soggetto ad opportuno monitoraggio, da parte di un comitato di monitoraggio e sulla base di un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione, stabilito e attuato d'intesa con gli Stati membri, in modo da rispondere efficacemente ai bisogni specifici dello sviluppo rurale.
- (66) L'efficacia e l'impatto degli interventi del FEASR dipendono anche da un'oculata valutazione, effettuata sulla base del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione. In particolare, i programmi dovrebbero essere valutati nelle fasi di elaborazione, attuazione e conclusione.
- (67) Ai fini di un efficace funzionamento del partenariato e della promozione dell'azione comunitaria, è opportuno che le relative informazioni siano pubblicizzate il più largamente possibile, sotto la responsabilità delle autorità preposte alla gestione dei programmi.
- (68) Lo sviluppo rurale di cui al presente regolamento dovrebbe poter beneficiare del sostegno degli Stati membri anche in assenza di cofinanziamento comunitario. Dato il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantirne la coerenza con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le procedure, occorre stabilire norme specifiche sugli aiuti di Stato, tenendo conto anche dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999. Gli Stati membri dovrebbero essere inoltre autorizzati a concedere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario, mediante una procedura di notifica conforme alle disposizioni del presente regolamento, prevista nell'ambito della programmazione.
- (69) Occorre adottare norme per agevolare la transizione dall'attuale regime al nuovo regime di sostegno dello sviluppo rurale.
- (70) Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente regolamento sostituisce il regime preesistente. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1257/1999 dal 1° gennaio 2007, ad eccezione di talune disposizioni sulle zone svantaggiate che dovrebbero essere abrogate ad una data successiva.

⁽¹⁾ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

▼B

- (71) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (72) Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere ⁽²⁾.
- (73) Il Comitato delle regioni ha espresso un parere ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E NORME GENERALI CONCERNENTI IL SOSTEGNO

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento:

1. reca norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005;
2. definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire;
3. definisce il contesto strategico della politica di sviluppo rurale, comprendente la procedura per l'adozione degli orientamenti strategici comunitari in materia di politica di sviluppo rurale («orientamenti strategici comunitari») e dei piani strategici nazionali;
4. definisce le priorità e le misure di sviluppo rurale;
5. stabilisce norme concernenti il partenariato, la programmazione, la valutazione, la gestione finanziaria, la sorveglianza e il controllo, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, diretto all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ Parere del 9 marzo 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del 23 febbraio 2005 (GU C 164 del 5.7.2005, pag. 18).

▼B

- b) «regione»: unità territoriale corrispondente al livello I o II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽¹⁾;
- c) «asse»: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4;
- d) «misura»: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi cui all'articolo 4, paragrafo 2;
- e) «operazione»: un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;
- f) «quadro comune per il monitoraggio e la valutazione»: un approccio generale elaborato dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un numero limitato di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi;
- g) «strategia di sviluppo locale»: una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente;
- h) «beneficiario»: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno;
- i) «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽²⁾;
- j) «obiettivo di convergenza»: l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e all'FC per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

CAPO II**MISSIONI E OBIETTIVI***Articolo 3***Missioni**

Il FEASR contribuisce alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell'insieme della Comunità, in modo complementare alle politiche di

⁽¹⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

▼B

sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune, nonché della politica di coesione e della politica comune della pesca.

*Articolo 4***Obiettivi**

1. Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
 - a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione;
 - b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;
 - c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.
2. Gli obiettivi enumerati al paragrafo 1 sono realizzati mediante i quattro assi di cui al titolo IV.

CAPO III

PRINCIPI DEL SOSTEGNO*Articolo 5***Complementarietà, coerenza e conformità**

1. Il Fondo opera in complementarietà con gli interventi nazionali, regionali e locali intesi ad attuare le priorità comunitarie.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, il sostegno da parte del FEASR deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello strumento comunitario di sostegno alla pesca.
3. Tale coerenza è fornita dagli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9, dai piani strategici nazionali di cui all'articolo 11, dai programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 e dalla relazione della Commissione di cui all'articolo 14.
4. Nel quadro delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra il sostegno da parte dei vari Fondi: FESR, FSE, FC, strumento comunitario di sostegno alla pesca e gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari comunitari.
5. È assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
6. Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2.
7. Gli Stati membri garantiscono che le operazioni finanziate dal FEASR siano conformi al trattato e al diritto derivato.



Articolo 6

Partenariato

1. Il sostegno da parte del FEASR è gestito in stretta consultazione («partenariato») tra la Commissione e gli Stati membri, nonché con le autorità e gli enti designati dagli Stati membri conformemente alle norme e alle prassi nazionali, inclusi:

- a) gli enti pubblici territoriali e altre autorità pubbliche competenti;
- b) le parti economiche e sociali;
- c) qualsiasi altro organismo rappresentativo della società civile, le organizzazioni non governative, incluse quelle ambientali, e gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne.

Gli Stati membri designano i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nel settore socioeconomico, ambientale o in altri settori («partner»). Essi creano le condizioni per un'ampia ed effettiva partecipazione di tutti gli organismi appropriati, in conformità delle norme e delle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile, tramite l'integrazione di requisiti in materia di protezione e miglioramento dell'ambiente.

2. Il partenariato è gestito nel rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner definita al paragrafo 1.

3. Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorveglianza dei piani strategici nazionali, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partner appropriati nelle varie fasi della programmazione, compatibilmente con le scadenze fissate per ciascuna fase.

Articolo 7

Sussidiarietà

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale al livello territoriale pertinente, secondo il proprio ordinamento istituzionale in conformità con il presente regolamento.

Articolo 8

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne e garantiscono che sia impedita qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei programmi.

Ciò include le fasi di progettazione, esecuzione, sorveglianza e valutazione.



TITOLO II

IMPOSTAZIONE STRATEGICA DELLO SVILUPPO RURALE

CAPO I

ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI

*Articolo 9***Contenuto e adozione**

1. Il Consiglio adotta orientamenti strategici comunitari in materia di politica dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 alla luce delle priorità politiche stabilite a livello comunitario.

Detti orientamenti strategici definiscono le priorità strategiche per lo sviluppo rurale nella Comunità, ai fini della realizzazione, durante il periodo di programmazione considerato, di ciascuno degli assi di cui al presente regolamento.

2. Entro il 20 febbraio 2006, è adottata una decisione sugli orientamenti strategici comunitari, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 10***Riesame**

Gli orientamenti strategici comunitari possono essere oggetto di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie.

CAPO II

PIANI STRATEGICI NAZIONALI

*Articolo 11***Contenuto**

1. Ciascuno Stato membro presenta un piano strategico nazionale nel quale sono indicati, sulla scorta degli orientamenti strategici comunitari, le priorità di intervento del FEASR e dello Stato membro stesso, gli obiettivi specifici a cui si ricollegano e i contributi del FEASR e delle altre fonti di finanziamento.

2. Il piano strategico nazionale garantisce la coerenza tra il sostegno comunitario allo sviluppo rurale e gli orientamenti strategici comunitari, nonché il coordinamento tra le priorità comunitarie, nazionali e regionali. I piani strategici nazionali rappresentano uno strumento di riferimento per la programmazione del FEASR. Essi sono attuati attraverso i programmi di sviluppo rurale.

3. Ciascun piano strategico nazionale comprende:

a) un'analisi della situazione economica, sociale e ambientale e del potenziale di sviluppo;

▼B

- b) la strategia scelta per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, evidenziando la coerenza delle scelte operate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari;
- c) le priorità tematiche e territoriali dello sviluppo rurale nell'ambito di ciascun asse, inclusi i principali obiettivi quantificati e gli indicatori pertinenti per la sorveglianza e la valutazione;

▼M5

- d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale, una ripartizione indicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gli importi previsti all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, e un'indicazione distinta degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del presente regolamento;

▼B

- e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento con gli altri strumenti della politica agricola comune, il FESR, il FSE, il FC, lo strumento comunitario di sostegno alla pesca e la BEI;
- f) se del caso, le risorse finanziarie stanziare per realizzare l'obiettivo di convergenza;
- g) l'indicazione dei provvedimenti presi e dell'importo stanziato per la costituzione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 66, paragrafo 3, e all'articolo 68.

*Articolo 12***Elaborazione**

1. Ciascuno Stato membro elabora un piano strategico nazionale dopo l'adozione degli orientamenti strategici comunitari.

Il piano è elaborato in conformità con l'ordinamento istituzionale del rispettivo Stato membro, in stretta collaborazione sia con la Commissione che con i partner citati all'articolo 6, e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il proprio piano strategico nazionale prima di presentare i programmi di sviluppo rurale.

▼M6*Articolo 12 bis***Riesame**

1. In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10, ciascuno Stato membro rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all'articolo 12, paragrafo 1.
2. Il piano strategico nazionale riveduto di cui al paragrafo 1 è inviato alla Commissione entro il 15 luglio 2009.



CAPO III SORVEGLIANZA STRATEGICA

Articolo 13

Relazioni di sintesi da parte degli Stati membri

1. Per la prima volta nel 2010 ed entro il 1° ottobre di ogni secondo anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione di sintesi sullo stato di attuazione del proprio piano strategico nazionale e dei relativi obiettivi, nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari. L'ultima relazione di sintesi è presentata entro il 1° ottobre 2014.

2. La relazione di sintesi riassume le relazioni annuali degli anni precedenti di cui all'articolo 82 e descrive in particolare:

a) gli esiti e i risultati dei programmi di sviluppo rurale in riferimento agli indicatori presentati nel piano strategico nazionale;

b) i risultati delle valutazioni dei singoli programmi.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che hanno presentato un programma unico ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, possono inserire gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni annuali sullo stato d'avanzamento di cui all'articolo 82, entro il termine previsto nello stesso articolo 82.

Articolo 14

Relazione della Commissione

1. Per la prima volta nel 2011 ed all'inizio di ogni secondo anno, la Commissione presenta una relazione che sintetizza i principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari. L'ultima relazione della Commissione è presentata all'inizio del 2015.

Tale relazione si basa sull'analisi e sulla valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni di sintesi degli Stati membri, di cui all'articolo 13, e di ogni altro elemento informativo disponibile. Essa indica le misure adottate o che devono essere adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per dare il dovuto seguito alle conclusioni espresse nella relazione.

2. La Commissione trasmette la propria relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.



TITOLO III PROGRAMMAZIONE

CAPO I OGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Articolo 15

Programmi di sviluppo rurale

1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano la strategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure raggruppate secondo gli assi definiti nel titolo IV, per la cui realizzazione si ricorre al sostegno del FEASR.

Ciascun programma di sviluppo rurale copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali.

3. Gli Stati membri che procedono a una programmazione a livello regionale possono presentare per approvazione anche un quadro nazionale contenente gli elementi comuni di tali programmi.

Articolo 16

Contenuto dei programmi

Ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

- a) un'analisi della situazione che evidenzia i punti di forza e di debolezza, la conseguente strategia scelta e la valutazione ex ante di cui all'articolo 85;
- b) una giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale, nonché l'impatto previsto secondo la valutazione ex ante;
- c) una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all'articolo 81, che consentono di misurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del programma;
- d) un piano di finanziamento composto di due tabelle:
 - una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 69, paragrafi 4 e 5, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, in questo importo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con le prospettive finanziarie,
 - una tabella indicante, per l'intero periodo di programmazione, il contributo comunitario totale preventivato e il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale per ciascun asse, l'aliquota di partecipazione del FEASR per ciascun asse e l'importo riservato all'assistenza tecnica. Se del caso, anche in questa tabella vanno distinti i contributi preventivati del FEASR a favore delle regioni

▼B

ammissibili all'obiettivo di convergenza e il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale a favore di tali regioni;

- e) per informazione, una ripartizione indicativa degli importi iniziali per misura in fondi pubblici e privati;
- f) se del caso, una tabella sui finanziamenti nazionali aggiunti per asse in conformità dell'articolo 89;
- g) gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e, se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi;
- h) informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione e dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca;
- i) le modalità di attuazione del programma, segnatamente:
 - i) designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 74, paragrafo 2, e, per informazione, descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo;
 - ii) descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione del comitato di sorveglianza;
 - iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma;
- j) designazione dei partner di cui all'articolo 6 e risultati delle consultazioni con i partner stessi.

▼M6*Articolo 16 bis***Operazioni specifiche connesse a talune priorità**

1. Entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri inseriscono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:

- a) cambiamenti climatici;
- b) energie rinnovabili;
- c) gestione delle risorse idriche;
- d) biodiversità;
- e) misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario;
- f) innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere da a) a d);
- g) infrastrutture per Internet a banda larga nelle zone rurali.

I tipi di operazioni da collegare alle priorità di cui alle lettere da a) a f) del primo comma sono finalizzati al conseguimento di effetti quali quelli potenziali specificati nell'allegato II. Un elenco indicativo di tali tipi di operazioni e dei loro effetti potenziali è riportato nell'allegato

▼ M6

II. Un elenco dei tipi di operazioni collegate alla priorità di cui al primo comma, lettera g), è riportato nell'allegato III.

I programmi di sviluppo rurale modificati, relativi alle operazioni di cui al presente paragrafo, sono presentati alla Commissione entro il 15 luglio 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), le aliquote del sostegno che figurano nell'allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

3. Entro il 31 dicembre 2009, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche:

- a) l'elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all'articolo 16, lettera c), relative ai tipi di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- b) una tabella indicante, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, per ciascuna misura il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e per ciascuna misura il contributo comunitario per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).

▼ B*Articolo 17***Equilibrio tra gli obiettivi**

1. Il contributo finanziario della Comunità a favore di ognuno dei tre obiettivi di cui all'articolo 4 copre almeno il 10 % del contributo totale del FEASR destinato al programma per gli assi 1 e 3 di cui al titolo IV, capo I, sezioni 1 e 3, mentre almeno il 25 % del contributo totale del Fondo va all'asse 2 di cui al titolo IV, capo I, sezione 2. Quanto ai programmi a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare, il contributo finanziario minimo della Comunità per l'asse 2 è pari al 10 %.

2. Un importo pari ad almeno il 5 % del contributo totale del FEASR al programma è riservato all'asse 4 di cui al titolo IV, capo I, sezione 4. Detto importo contribuisce a formare le percentuali di cui al paragrafo 1. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il contributo finanziario minimo della Comunità destinato all'asse 4, pari al 5 %, può essere introdotto gradualmente nell'arco del periodo di programmazione in modo tale che a tale asse venga riservata una media di almeno il 2,5 % del contributo totale del FEASR.

▼ M1

Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 2010–2013 si rispetta una percentuale media del 2,5 % almeno del contributo totale del FEASR per l'asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 2007–2009.

▼ M6

3. Gli importi equivalenti a quelli risultanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 *bis*, e, a decorrere dal 2011, gli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽¹⁾, nonché l'importo previsto all'articolo 69, paragrafo 2 *bis*, del presente regolamento, non

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

▼M6

rientrano nel contributo totale del FEASR sulla cui base è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

▼B

CAPO II

ELABORAZIONE, APPROVAZIONE E RIESAME*Articolo 18***Elaborazione e approvazione**

1. Gli Stati membri elaborano i programmi di sviluppo rurale in stretta cooperazione con i partner di cui all'articolo 6.

2. Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi elencati all'articolo 16.

3. La Commissione valuta i programmi proposti sotto l'aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici comunitari con il piano strategico nazionale e con il presente regolamento.

Ove la Commissione ritenga che un programma di sviluppo rurale non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale o con il presente regolamento, essa invita lo Stato membro a rivedere conseguentemente la propria proposta.

4. I programmi di sviluppo rurale sono approvati secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

*Articolo 19***Riesame**

1. I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo dallo Stato membro, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni della Commissione, in particolare allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie.

2. La Commissione adotta una decisione in merito alle richieste di revisione dei programmi presentate dagli Stati membri dopo la presentazione delle richieste stesse, secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Le modifiche che devono essere approvate con decisione della Commissione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.



TITOLO IV
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

CAPO I

ASSI

SEZIONE 1

Asse 1

**Miglioramento della competitività del settore
agricolo e forestale**

Articolo 20

Misure

Il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure:

- a) misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano, in particolare:
 - i) azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;
 - ii) insediamento di giovani agricoltori;
 - iii) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;
 - iv) utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali;
 - v) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;
- b) misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, in particolare:
 - i) ammodernamento delle aziende agricole;
 - ii) accrescimento del valore economico delle foreste;
 - iii) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
 - iv) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché nel settore forestale;
 - v) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
 - vi) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;
- c) misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli, in particolare:

▼B

- i) sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria;
- ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
- iii) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

▼M5

- d) misure transitorie riguardanti:
 - i) il sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia);
 - ii) il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia);
 - iii) il sostegno alle aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di dell'organizzazione comune di mercato.

▼B

Sottosezione 1

Condizioni per le misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano*Articolo 21***Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione**

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto i), non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio o superiore.

*Articolo 22***Insedimento di giovani agricoltori**

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), è concesso ad agricoltori:
 - a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
 - b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;
 - c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.
2. Il sostegno è concesso fino al massimale fissato nell' ►**M5** allegato I ◀.

*Articolo 23***Prepensionamento**

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iii), è concesso:

- a) ad agricoltori che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori;
- b) a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione.

2. Il cedente deve:

- a) avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;
- b) abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali;
- c) aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione.

3. Il rilevatario deve:

- a) subentrare al cedente insediandosi come previsto all'articolo 22; oppure
- b) essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.

4. Il lavoratore agricolo deve:

- a) avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;
- b) aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- c) aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- d) essere iscritto a un regime di previdenza sociale.

5. La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento è versato, a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione nazionale.

6. L'importo massimo ammissibile del sostegno è fissato nell' ► **M5** allegato I ◀.



Articolo 24

Utilizzo di servizi di consulenza

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), è concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda.

Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno:

- a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.

2. Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato ai massimali fissati nell' ► **M5** allegato I ◄.

Articolo 25

Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto v), è concesso a copertura dei costi di avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza nelle aziende agricole nonché di consulenza forestale ed è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal momento dell'avviamento di detti servizi.

Sottosezione 2

Condizioni per le misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione

Articolo 26

Ammodernamento delle aziende agricole

1. Il sostegno di cui all'articolo 20 lettera b), punto i), è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e/o immateriali che:

- a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola; e
- b) siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché la stessa possa conformarsi ad esso.

Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), detto sostegno può essere concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comu-

▼B

nitari esistenti, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c). La proroga entro cui occorre conformarsi al requisito non può superare i 36 mesi dalla data di insediamento.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell' ► **M5** allegato I ◀.

*Articolo 27***Accrescimento del valore economico delle foreste**

1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 20, lettera b), punto ii), è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale per aziende forestali al di sopra di una determinata dimensione definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi.

3. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell' ► **M5** allegato I ◀.

*Articolo 28***Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali**

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iii), è concesso per investimenti materiali e/o immateriali:

a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;

b) riguardanti:

— la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura, e/o

— lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti della silvicoltura;

c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese ai sensi del paragrafo 2 e finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'impresa può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, per conformarvisi.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell' ► **M5** allegato I ◀.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della racco-

▼B

mandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾. Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l'aliquota massima. Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, di detta raccomandazione, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata. Nel caso delle foreste, il sostegno è limitato alle microimprese.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽²⁾.

*Articolo 29***Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale**

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iv), è concesso per promuovere la cooperazione tra produttori primari nei settori agricolo e forestale, l'industria di trasformazione e/o terze parti.

▼M5

La cooperazione interessa almeno due operatori, dei quali almeno uno è un produttore primario o appartiene all'industria di trasformazione.

▼B

2. Il sostegno contribuisce alla copertura dei costi sostenuti per la cooperazione.

*Articolo 30***Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura**

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto v), può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica.

*Sottosezione 3***Condizioni per le misure finalizzate a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli***Articolo 31***Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria eto**

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto i), contribuisce parzialmente alla copertura dei costi sostenuti ed all'indennizzo per la perdita di reddito derivante dall'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

⁽²⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

▼B

Tali norme devono essere di recente introduzione nella legislazione nazionale di attuazione della normativa comunitaria ed imporre nuovi obblighi o vincoli alle pratiche agricole, aventi un impatto considerevole sui normali costi di esercizio dell'azienda e applicabili ad un numero rilevante di agricoltori.

2. Il sostegno è concesso su base annua sotto forma di aiuto forfetario, temporaneo e decrescente, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la nuova norma acquista efficacia vincolante in forza della normativa comunitaria. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell' ►**M5** allegato I ◄.

*Articolo 32***Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare**

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto ii), è concesso:

- a) unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano;
- b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2: non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria nazionale;
- c) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo sarà determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è limitato agli importi massimi fissati nell' ►**M5** allegato I ◄.

*Articolo 33***Attività di informazione e promozione**

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto iii), si applica ai prodotti tutelati dai sistemi di qualità di cui all'articolo 32. Il sostegno è limitato alle aliquote massime fissate nell' ►**M5** allegato I ◄.

*Sottosezione 4***Condizioni per le misure transitorie***Articolo 34***Agricoltura di semisussistenza**

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto i), a favore delle aziende agricole che producono prevalentemente per autoconsumo e commercializzano subsidiariamente una parte della loro produzione («aziende agricole di semisussistenza»), è concesso agli agricoltori che presentano un piano aziendale.

2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato al termine di tre anni.

▼B

3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario, limitatamente al massimale fissato nell' ► **M5** allegato I ◄, per un periodo massimo di cinque anni.

4. Il sostegno è concesso agli agricoltori la cui domanda è accolta entro il 31 dicembre 2013.

*Articolo 35***Associazioni di produttori**

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto ii), è inteso a favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo di associazioni di produttori aventi come finalità:

- a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
- b) la commercializzazione collettiva dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti.

2. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori. Esso è calcolato sulla base della produzione annua commercializzata dall'associazione, limitatamente ai massimali fissati nell' ► **M5** allegato I ◄.

3. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2013.

▼M5*Articolo 35 bis***Aziende agricole in via di ristrutturazione dovuta alla riforma dell'organizzazione comune di mercato**

1. Il sostegno previsto all'articolo 20, lettera d), punto iii), per le aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato, è concesso agli agricoltori i cui pagamenti diretti sono ridotti a partire dal 2010 di oltre il 25 % rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che presentano un piano aziendale.

2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato dopo dodici mesi.

3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario decrescente e solo negli anni 2011, 2012 e 2013. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato I e, in ogni caso, non supera il 50 % della riduzione dei pagamenti diretti rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003.



SEZIONE 2

Asse 2

Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Articolo 36

Misure

Il sostegno di cui alla presente sezione riguarda le seguenti misure:

- a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:
 - i) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
 - ii) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
 - iii) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
 - iv) pagamenti agroambientali;
 - v) pagamenti per il benessere degli animali;
 - vi) sostegno agli investimenti non produttivi;
- b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:
 - i) imboschimento di terreni agricoli;
 - ii) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
 - iii) imboschimento di superfici non agricole;
 - iv) indennità Natura 2000;
 - v) pagamenti silvoambientali;
 - vi) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
 - vii) sostegno agli investimenti non produttivi.

Sottosezione 1

Condizioni per le misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli

Articolo 37

Indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali

1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti i) e ii), sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata («SAU»)

▼B

ai sensi della decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole ⁽¹⁾.

Le indennità sono intese a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zona interessata.

2. Possono beneficiare delle indennità gli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 2 e 3, per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento.

3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all' ► **M5** allegato I ◄.

Possono essere concesse indennità superiori all'importo massimo, in casi debitamente giustificati, purché l'importo medio di tutte le indennità concesse a livello di Stato membro non superi tale massimale.

4. Le indennità sono decrescenti al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di programma.

Articolo 38

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE

1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), sono versate annualmente agli agricoltori per ettaro di SAU per compensare i costi e la perdita di reddito derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell' ► **M5** allegato I ◄. Per le indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, incluso l'importo massimo del sostegno, sono stabilite modalità di applicazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Articolo 39

Pagamenti agroambientali

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), è concesso dagli Stati membri per tutto il territorio secondo le specifiche esigenze.

2. I pagamenti agroambientali sono erogati agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali. I pagamenti agroambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio, quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

3. I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e

⁽¹⁾ GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2139/2004 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26).

▼B

prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

▼M5

Gli Stati membri possono porre fine a tali impegni senza che il beneficiario interessato abbia l'obbligo di rimborsare il sostegno già ricevuto, a condizione che:

- a) il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 73/2009 venga reso nuovamente disponibile nel quadro di norme che producano effetti agroambientali globali equivalenti a quelli della misura agroambientale cessata;
- b) tale sostegno non sia finanziariamente meno favorevole per il beneficiario interessato;
- c) il beneficiario interessato sia informato di tale possibilità nel momento in cui assume i suoi impegni.

▼B

4. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto. Se necessario, essi possono coprire anche i costi dell'operazione.

Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite bandi di gara, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.

Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell' ► **M5** allegato I ◀.

5. Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per le operazioni non contemplate dai paragrafi da 1 a 4.

*Articolo 40***Pagamenti per il benessere degli animali**

1. I pagamenti per il benessere degli animali di cui all'articolo 36, lettera a), punto v), sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali.

2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

3. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto; se necessario, essi possono eventualmente coprire anche i costi dell'operazione.

▼B

Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell' ► **M5** allegato I ◀.

*Articolo 41***Investimenti non produttivi**

Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), è concesso per:

- a) investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), o di altri obiettivi agroambientali;
- b) investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 interessate o altre zone di grande pregio naturale definite nel programma.

*Sottosezione 2***Condizioni per le misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni forestali***Articolo 42***Condizioni generali**

1. Il sostegno di cui alla presente sottosezione è concesso solo per zone boschive e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

Tale restrizione non si applica alle misure previste all'articolo 36, lettera b), punti i), iii), vi) e vii).

2. Le misure proposte in virtù della presente sottosezione per le zone forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi sono conformi ai piani di protezione delle foreste stabiliti dagli Stati membri per tali zone.

*Articolo 43***Imboschimento di terreni agricoli**

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto i), copre soltanto uno o più dei seguenti elementi:

- a) i costi di impianto;
- b) un premio annuale per ettaro imboschito, a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni;
- c) un premio annuale per ettaro, inteso a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo massimo di 15 anni, a favore degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato.

▼B

2. Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali di cui al paragrafo 1 possono essere corrisposti agli affittuari.

3. Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli non è concesso:

- a) ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;
- b) per l'impianto di abeti natalizi.

In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, il sostegno per l'imboschimento è concesso unicamente a copertura dei costi di impianto.

4. Il sostegno a favore degli agricoltori o di altre persone fisiche e entità di diritto privato è limitato ai massimali fissati nell' ► **M5** allegato I ◄.

*Articolo 44***Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli**

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto ii), è concesso agli agricoltori per la creazione di sistemi agroforestali che abbinano silvicoltura e agricoltura estensiva. Esso copre i costi di impianto.

2. Per sistema agroforestale si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie.

3. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata.

4. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell' ► **M5** allegato I ◄.

*Articolo 45***Imboschimento di superfici non agricole**

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto iii), per l'imboschimento di superfici non ammissibili alla misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto i) è concesso a copertura dei costi di impianto. Per i terreni agricoli incolti, il sostegno copre anche il premio annuale di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b).

2. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi.

3. Quando il sostegno a copertura dei costi di impianto è concesso a persone fisiche o entità di diritto privato, esso si limita ai massimali fissati nell' ► **M5** allegato I ◄.

*Articolo 46***Indennità Natura 2000**

Le indennità di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv), sono versate annualmente per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di

▼B

foreste o alle loro associazioni per compensare i costi e il mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti all'uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all' ►**M5** allegato I ◄.

*Articolo 47***Pagamenti per interventi silvoambientali**

1. I pagamenti di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), sono concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono volontariamente impegni silvoambientali. I pagamenti silvoambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

2. I pagamenti sono intesi a compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all' ►**M5** allegato I ◄.

*Articolo 48***Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi**

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto vi), è concesso per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché per la realizzazione di adeguati interventi preventivi.

2. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguardano le foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.

*Articolo 49***Investimenti non produttivi**

Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto vii), è concesso per investimenti forestali:

- a) connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), oppure di altri obiettivi ambientali;
- b) intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità le foreste e i boschi della zona interessata.



Sottosezione 3

Designazione delle zone*Articolo 50***Zone ammissibili al sostegno**

1. Gli Stati membri designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), tenendo conto dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Al fine dell'eleggibilità delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), le zone montane sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:

- a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- b) in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone montane.

3. Al fine dell'eleggibilità delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto ii), le zone diverse dalle zone montane di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelle:

- a) caratterizzate da svantaggi naturali considerevoli, segnatamente scarsa produttività del suolo o condizioni climatiche avverse, e nelle quali il mantenimento dell'agricoltura estensiva è importante per la gestione del territorio; oppure
- b) caratterizzate da svantaggi specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.

Le zone caratterizzate da svantaggi specifici di cui alla lettera b) sono costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e la loro estensione totale non deve superare il 10 % della superficie dello Stato membro interessato.

4. Nei programmi, gli Stati membri, mediante specifiche disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2:

- confermano l'attuale delimitazione ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), o la modificano, oppure
- delimitano le zone di cui al paragrafo 3, lettera a).

5. Le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), sono le zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

▼B

6. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione o l'estensione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico.

7. Le zone ammissibili ai pagamenti di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv), sono le zone forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

8. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 36, lettera b), punto vi), relative alle misure di prevenzione degli incendi boschivi, sono le zone forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio.

Sottosezione 4

Rispetto dei requisiti**▼M5***Articolo 50 bis***Requisiti principali**

1. Il beneficiario che riceve pagamenti a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) rispetta, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009.

L'obbligo di rispettare i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui al primo comma non si applica alle attività non agricole dell'azienda né alle superfici non agricole per le quali non è chiesto un sostegno ai sensi dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del presente regolamento.

2. L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, facendo uso tra l'altro di mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e della buona condizione agronomica e ambientale da rispettare.

▼B*Articolo 51***Riduzione o esclusione dai pagamenti****▼M5**

1. Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato «anno civile considerato») i criteri di gestione obbligatori o la buona condizione agronomica e ambientale non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), nell'anno civile considerato, l'importo totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detto beneficiario in relazione all'anno civile considerato è ridotto oppure il beneficiario è escluso dall'erogazione di tali pagamenti secondo le modalità di applicazione di cui al paragrafo 4.

La riduzione o l'esclusione di cui al primo comma si applicano anche se in qualsiasi momento dell'anno civile considerato non sono rispettati, in conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

▼M5

Il primo e il secondo comma si applicano anche nel caso in cui l'inadempienza in questione sia conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili al cessionario o al cedente del terreno.

Ai fini del presente paragrafo si intende per «cessione» qualsiasi tipo di transazione per effetto della quale il cedente non ha più la disponibilità del terreno.

In deroga al terzo comma, se la persona alla quale l'atto o l'omissione è direttamente imputabile ha presentato una domanda di pagamenti nell'anno civile considerato, la riduzione o l'esclusione sono applicate agli importi complessivi dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detta persona.

2. La riduzione o l'esclusione dai pagamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica, durante la proroga, ai requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all'articolo 26, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono decidere, fermo restando il paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui al paragrafo 4, di non applicare una riduzione o un'esclusione di importo pari o inferiore a 100 EUR per beneficiario e per anno civile.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al secondo comma, nel corso dell'anno successivo l'autorità competente adotta le misure necessarie per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza constatata. Le inadempienze constatate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

▼B

3. In deroga al paragrafo 1, per i beneficiari degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto all'articolo 143 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, i requisiti obbligatori da soddisfare sono quelli previsti all'articolo 5 e all'allegato IV di detto regolamento.

▼M4

La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. A decorrere dal ►**M5** 1° gennaio 2013 ◄, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

- a) i criteri di cui all'allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- b) i criteri di cui all'allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- c) i criteri di cui all'allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

- a) i criteri di cui all'allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;

▼M4

- b) i criteri di cui all'allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- c) i criteri di cui all'allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal
►**M5** 1° gennaio 2016 ◀.

I nuovi Stati membri possono altresì avvalersi della facoltà di cui al secondo comma nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui all'articolo 143 *ter*, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

▼M5

4. Le modalità di applicazione della riduzione o dell'esclusione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto si tiene conto della gravità, portata, durata e reiterazione delle inadempienze constatate nonché dei seguenti criteri:

- a) in caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5 % e, in caso di inadempienza reiterata, il 15 %.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non sono considerati di scarsa rilevanza.

A meno che il beneficiario non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza constatata, l'autorità competente adotta le misure necessarie, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza in questione. L'inadempienza di scarsa rilevanza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

- b) In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto nonché applicarsi per uno o più anni civili.
- c) In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni ed esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

▼B

- 5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano all'articolo 39, paragrafo 5.

*SEZIONE 3**Asse 3*

**Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell'economia rurale**

*Articolo 52***Misure**

Il sostegno di cui alla presente sezione si esplica attraverso le seguenti misure:

- a) misure intese a diversificare l'economia rurale, in particolare:
 - i) diversificazione in attività non agricole;

▼B

- ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;
- iii) incentivazione di attività turistiche;
- b) misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, in particolare:
 - i) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
 - ii) sviluppo e rinnovamento dei villaggi;
 - iii) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;
- c) una misura in materia di formazione e informazione, rivolta agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3;
- d) una misura finalizzata all'animazione e all'acquisizione di competenze in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

Sottosezione 1

Condizioni per le misure intese a diversificare l'economia rurale*Articolo 53***Diversificazione in attività non agricole**

Il beneficiario del sostegno di cui all'articolo 52, lettera a), punto i), è un membro della famiglia agricola.

*Articolo 54***Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese**

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera a), punto ii), riguarda unicamente le microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

*Articolo 55***Incentivazione di attività turistiche**

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera a), punto iii), è concesso per:

- a) infrastrutture su piccola scala quali centri d'informazione e segnaletica stradale indicante località turistiche;
- b) infrastrutture ricreative quali quelle che permettono l'accesso ad aree naturali, con servizi di piccola ricettività;
- c) sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

▼B

Sottosezione 2

Condizioni per le misure intese a migliorare la qualità di vita nelle zone rurali*Articolo 56***Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale**

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera b), punto i), è concesso per l'avviamento di servizi essenziali, comprese le attività culturali o ricreative, concernenti uno o più villaggi e per la relativa dotazione infrastrutturale su piccola scala. ►**M6** La limitazione in ordine alle dimensioni dell'infrastruttura non si applica alle operazioni previste all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, lettera g). ◀

*Articolo 57***Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale**

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera b), punto iii), è concesso per:

- a) la stesura di piani di protezione e gestione dei siti Natura 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale: iniziative di sensibilizzazione ambientale e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale;
- b) la realizzazione di studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, ad esempio le caratteristiche culturali dei villaggi e il paesaggio rurale.

Sottosezione 3

Formazione, acquisizione di competenze e animazione*Articolo 58***Formazione e informazione**

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera c), non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento medio o superiore.

*Articolo 59***Acquisizione di competenze e animazione**

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera d), è concesso per:

- a) studi sulla zona interessata;
- b) attività d'informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale;
- c) formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale;
- d) eventi promozionali e formazione di animatori;

▼B

- e) attuazione da parte di altri partenariati pubblici-privati rispetto a quelli definiti all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), della strategia di sviluppo locale che comprende una o più delle misure di cui all'articolo 52, lettere a), b) e c).

sottosezione 4

Attuazione dell'asse*Articolo 60***Distinzione**

Se una misura di cui alla presente sezione riguarda operazioni che possono beneficiare anche del sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, tra cui i Fondi strutturali e lo strumento comunitario di sostegno alla pesca, gli Stati membri fissano nei loro programmi i criteri che permettano di distinguere le operazioni sostenute dal FEASR e quelle sostenute dagli altri strumenti comunitari.

SEZIONE 4

Asse 4

Leader*Articolo 61***Definizione dell'approccio Leader**

L'approccio Leader comprende almeno i seguenti elementi:

- a) strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello subregionale;
- b) partenariato pubblico-privato sul piano locale («gruppi di azione locale»);
- c) approccio dal basso verso l'alto, con gruppi di azione locale dotati di potere decisionale in ordine all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale;
- d) concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale;
- e) realizzazione di approcci innovativi;
- f) realizzazione di progetti di cooperazione;
- g) collegamento in rete di più partenariati locali.

*Articolo 62***Gruppi di azione locale**

1. La strategia associativa di sviluppo locale è posta in essere da gruppi di azione locale rispondenti alle seguenti condizioni:

▼B

- a) i gruppi di azione locale devono proporre una strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati alle lettere da a) a d) e alla lettera g) dell'articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione;
- b) deve trattarsi di gruppi già abilitati per le iniziative Leader II ⁽¹⁾ o Leader+ ⁽²⁾, o secondo l'approccio Leader, ovvero di nuovi gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale presenti nel territorio considerato. A livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50 % dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni;
- c) i gruppi di azione locale devono dimostrarsi in grado di definire e attuare una strategia di sviluppo locale per la zona interessata.

2. L'autorità di gestione provvede affinché i gruppi di azione locale eleggano un capofila amministrativo e finanziario capace di gestire fondi pubblici e di sovrintendere al buon funzionamento del partenariato, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita, di per sé garante del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione dei fondi pubblici.

3. Il territorio interessato dalla strategia deve essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

4. I gruppi di azione locale selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia. Essi possono selezionare anche progetti di cooperazione.

*Articolo 63***Misure**

Il sostegno a titolo dell'asse Leader è concesso per:

- a) l'attuazione delle strategie di sviluppo locali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di uno o più dei tre assi definiti nelle sezioni 1, 2 e 3;
- b) la realizzazione di progetti di cooperazione che perseguano gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
- c) la gestione dei gruppi di azione locale, l'acquisizione di competenze e l'animazione sul territorio di cui all'articolo 59.

⁽¹⁾ Comunicazione agli Stati membri recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale — Leader II (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5). Comunicazione modificata dalla comunicazione della Commissione che modifica la comunicazione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (GU C 294 del 4.12.2003, pag. 11).



Articolo 64

Attuazione di strategie locali

Se le operazioni realizzate nel quadro della strategia locale corrispondono alle misure definite nel presente regolamento per gli altri assi, si applicano le relative condizioni ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3.

Articolo 65

Cooperazione

1. Il sostegno di cui all'articolo 63, lettera b), è concesso per la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale.

Per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi.

2. Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nella Comunità.

3. L'articolo 64 si applica anche ai progetti di cooperazione.

CAPO II

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 66

Finanziamento dell'assistenza tecnica

1. In virtù dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo, valutazione e controllo. Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue modalità di applicazione pertinente a questa forma di esecuzione del bilancio.

2. Su iniziativa degli Stati membri, il FEASR può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma.

Alle suddette attività può essere destinato fino al 4 % dell'importo globale stanziato per ciascuna attività.

3. Nel limite indicato al paragrafo 2, è riservato un determinato importo per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 68.

Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

▼B

I dettagli relativi alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

*Articolo 67***Rete europea per lo sviluppo rurale**

È istituita in conformità con l'articolo 66, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello comunitario.

Le finalità della rete sono le seguenti:

- a) raccogliere, analizzare e diffondere informazioni sulle misure comunitarie di sviluppo rurale;
- b) raccogliere, diffondere e consolidare a livello comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo rurale;
- c) fornire informazioni sull'evoluzione delle zone rurali della Comunità e dei paesi terzi;
- d) organizzare convegni e seminari a livello comunitario per le persone impegnate nello sviluppo rurale;
- e) costituire e gestire reti di esperti allo scopo di favorire gli scambi di conoscenze specialistiche e coadiuvare l'attuazione e la valutazione della politica di sviluppo rurale;
- f) sostenere le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale.

*Articolo 68***Rete rurale nazionale**

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.

2. L'importo di cui all'articolo 66, paragrafo 3, primo comma, è usato per:

- a) le strutture necessarie al funzionamento della rete;
- b) un piano d'azione contenente almeno i seguenti elementi: identificazione e analisi di buone pratiche trasferibili e relativa informazione, gestione della rete, organizzazione di scambi di esperienze e competenze, preparazione di programmi di formazione destinati ai gruppi di azione locali in via di costituzione, assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.

▼B

TITOLO V
PARTECIPAZIONE DEL FEASR

Articolo 69

Risorse e loro ripartizione

1. L'importo per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, conformemente alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio per lo stesso periodo.

2. Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1.

▼M6

2 *bis*. La parte dell'importo di cui al paragrafo 1 risultante dall'aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza⁽¹⁾ modificata dalla decisione 2009/434/CE⁽²⁾, è destinata ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento.

▼B

3. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

4. La Commissione procede ad una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo in debito conto gli elementi seguenti:

- a) gli importi assegnati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;
- b) i risultati ottenuti in passato; nonché
- c) particolari situazioni e fabbisogni sulla base di criteri obiettivi.

5. Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse generate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

▼M6

5 *bis*. Durante il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché, a partire dal 2011, gli importi generati in virtù dell'articolo 136 di tale regolamento, esclusivamente a titolo di sostegno

⁽¹⁾ GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 144 del 9.6.2009, pag. 25.

▼ **M6**

comunitario nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente regolamento.

Per i nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, il periodo di cui al primo comma del presente articolo va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

I primi due commi non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

La quota dell'importo di cui al paragrafo 2 *bis* assegnata agli Stati membri è spesa da questi ultimi durante il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2015 esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1.

5 *ter*. Se, alla chiusura del programma, l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 *bis* del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1.

Inoltre, se alla chiusura del programma l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, lettere da a) a f), risulta inferiore all'importo di cui al paragrafo 5 *bis*, primo comma, del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento del contributo comunitario speso per le operazioni menzionate all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, lettera g), rispetto agli stanziamenti disponibili ai sensi del paragrafo 5 *bis*, quarto comma, del presente articolo. Tuttavia, se l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall'importo da rimborsare.

▼ **M5**

5 quater. Gli importi di cui al paragrafo 5 *bis* del presente articolo non sono presi in conto ai fini dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

▼ **M2**

6. La Commissione provvede affinché gli stanziamenti annui del FEASR complessivamente assegnati ad uno Stato membro e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG a norma del presente regolamento, dal FESR, dal FSE e dal FC, conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione⁽¹⁾, compreso il contributo del FESR conformemente al regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato⁽²⁾, e al regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)⁽³⁾, e del Fondo europeo per la pesca, conformemente al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca⁽⁴⁾, non superi i limiti seguenti:

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

▼M2

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore al 40 % della media dell'UE-25: 3,7893 % del PIL,
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 40 % e inferiore al 50 % della media dell'UE-25: 3,7135 % del PIL,
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 50 % e inferiore al 55 % della media dell'UE-25: 3,6188 % del PIL,
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 55 % e inferiore al 60 % della media dell'UE-25: 3,5240 % del PIL,
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell'UE-25: 3,4293 % del PIL,
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 65 % e inferiore al 70 % della media dell'UE-25: 3,3346 % del PIL,
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 70 % e inferiore al 75 % della media dell'UE-25: 3,2398 % del PIL,
- oltre, il livello massimo dei trasferimenti è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell'UE-25.

La Commissione calcola il PIL in base alle statistiche pubblicate nell'aprile 2005. I tassi di crescita dei PIL nazionali per il periodo 2007-2013, stimati dalla Commissione nell'aprile 2005, si applicano individualmente a ciascuno Stato membro.

Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale del periodo 2007-2009 per uno Stato membro si è discostato di oltre il ± 5 % dal PIL totale stimato a norma del secondo comma, anche a causa delle variazioni dei tassi di cambio, si procede all'aggiustamento degli importi assegnati al medesimo Stato membro per tale periodo a norma del primo comma. L'incidenza totale netta di tale aggiustamento, positiva o negativa che sia, non può superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, se l'incidenza netta è positiva, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoutilizzazione rispetto ai massimali delle risorse disponibili per gli impegni dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2010. Gli aggiustamenti definitivi sono scaglionati in parti uguali nel periodo 2011-2013. Per rispecchiare il valore dello zloty polacco nel corso del periodo di riferimento, il risultato ottenuto con l'applicazione della percentuale di cui al primo comma alla Polonia è moltiplicato per il coefficiente 1,04 per il periodo fino alla revisione di cui al presente comma.

▼B*Articolo 70***Partecipazione del fondo**

1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del Fondo per ciascun asse entro limiti di flessibilità da definire secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. La

▼B

decisione specifica chiaramente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni ammissibili dall'obiettivo di convergenza.

2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di partecipazione del FEASR è stabilito per ciascun asse.

a) Per l'asse 1 (competitività) e per l'asse 3 (diversificazione e qualità di vita) nonché per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 66, paragrafo 2, si applicano i seguenti massimali:

i) il 75 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ammissibili in base all'obiettivo di convergenza;

ii) il 50 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

b) Per l'asse 2 (miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale) e l'asse 4 (Leader) si applicano i seguenti massimali:

i) l'80 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ammissibili in base all'obiettivo di convergenza;

ii) il 55 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso di partecipazione minimo del FEASR a livello di asse è del 20 %.

4. In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere innalzata all'85 % per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93.

▼M6

In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 90 % per le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e al 75 % per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, dell'importo di cui all'articolo 69, paragrafo 2 *bis*, del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.

▼M2

4 *bis*. I paragrafi 3 e 4 possono non essere applicati al Portogallo limitatamente a un importo di 320 milioni di EUR.

▼M6

4 *ter*. In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3 e 4, il tasso di partecipazione del FEASR può essere maggiorato di un massimo di 10 punti percentuali per le spese che gli Stati membri devono sostenere nel 2009. Tuttavia, per le spese pubbliche totali eseguite nel corso del periodo di programmazione devono essere rispettati i massimali di cui ai paragrafi 3 e 4.

▼B

5. Per gli Stati membri che optano per un programma specifico ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, secondo comma, il massimale della partecipazione del FEASR è pari al 50 % della spesa pubblica ammissibile.

6. Le misure di assistenza tecnica adottate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate al 100 %.

▼B

7. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del FC o di qualsiasi altro strumento finanziario della Comunità.

Essa può essere finanziata a titolo di un solo asse prioritario del programma di sviluppo rurale. Se un'operazione rientra nelle misure di più di un asse, la spesa è imputata all'asse predominante.

8. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese deve rispettare i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

Articolo 71

Ammissibilità delle spese

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità.

Una nuova spesa aggiunta al momento della revisione di un programma ai sensi dell'articolo 19 diventa ammissibile a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione del programma.

2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organo competente.

3. Le norme sull'ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal presente regolamento per talune misure di sviluppo rurale.

Non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾;

b) interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;

c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle azioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

5. In deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto. Le

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

▼B

modalità di applicazione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

*Articolo 72***Durata delle operazioni d'investimento**

1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

2. Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

TITOLO VI**GESTIONE, CONTROLLO E INFORMAZIONE****CAPO I****GESTIONE E CONTROLLO***Articolo 73***Competenze della Commissione**

La Commissione mette in atto, nel contesto della gestione concorrente, le misure e i controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 al fine di assicurare una sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 274 del trattato CE.

*Articolo 74***Competenze degli Stati membri**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.

2. Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:

- a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato che opera a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;
- b) l'organismo pagatore ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

▼B

c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

3. Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo garantendo una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri enti. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.

4. Gli Stati membri intraprendono controlli sulla base delle modalità di applicazione stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, e determinano, in particolare, il tipo e l'intensità dei controlli in funzione della natura delle varie misure di sviluppo rurale.

*Articolo 75***Autorità di gestione**

1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, garantisce in particolare:

- a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale;
- b) l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione;
- c) che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:
 - i) siano informati degli obblighi che a loro incombono in virtù dell'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
- d) che le valutazioni del programma siano effettuate entro i termini fissati nel presente regolamento e conformemente al quadro comune per la sorveglianza e la valutazione, e che le valutazioni eseguite siano trasmesse alle competenti autorità nazionali e alla Commissione;
- e) la direzione del comitato di sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per sorvegliare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici;
- f) il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 76;
- g) la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la sua trasmissione alla Commissione previa approvazione del comitato di sorveglianza;
- h) che l'organismo pagatore sia debitamente informato in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti.

▼B

2. L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi.

CAPO II**INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ***Articolo 76***Informazione e pubblicità**

1. Gli Stati membri provvedono all'informazione e alle pubblicità relative ai piani strategici nazionali, ai programmi di sviluppo rurale e al contributo della Comunità.

Tale informazione è destinata al pubblico. Essa evidenzia il ruolo della Comunità e garantisce la trasparenza del sostegno del FEASR.

2. L'autorità di gestione provvede a pubblicizzare il programma nei modi seguenti:

- a) informa i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- b) informa i beneficiari del contributo comunitario;
- c) informa il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati.

TITOLO VII**SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE****CAPO I****SORVEGLIANZA***Articolo 77***Comitato di sorveglianza**

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale è istituito un comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il programma.

Ogni comitato di sorveglianza redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e lo adotta in accordo con l'autorità di gestione, in modo da esercitare le proprie funzioni in conformità con il presente regolamento.

2. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dall'autorità di gestione.

La sua composizione è decisa dallo Stato membro e comprende i partner di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

▼B

I rappresentanti della Commissione possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del comitato con funzioni consultive.

3. Gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono istituire un comitato di sorveglianza nazionale per coordinare l'attuazione dei programmi regionali in relazione alla strategia nazionale e l'utilizzazione di risorse finanziarie.

*Articolo 78***Competenze del comitato di sorveglianza**

Il comitato di sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A tal fine, il comitato:

- a) è consultato, entro i quattro mesi successivi all'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b) verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma, sulla base dei documenti forniti dall'autorità di gestione;
- c) esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le valutazioni periodiche;
- d) esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;
- e) ha facoltà di proporre all'autorità di gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'articolo 4 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;

▼M5

- f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica sostanziale dei programmi di sviluppo rurale.

▼B*Articolo 79***Procedura di monitoraggio**

- 1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano le qualità dell'attuazione del programma.
- 2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano lo stato di attuazione del programma mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato.

*Articolo 80***Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione**

Il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione è definito in collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri ed è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Il quadro comune specifica un numero limitato di indicatori comuni applicabili ad ogni programma.



Articolo 81

Indicatori

1. L'andamento, l'efficienza e l'efficacia dei programmi di sviluppo rurale rispetto ai loro obiettivi sono misurati in base a indicatori che permettono di valutare la situazione di partenza nonché l'esecuzione finanziaria, i prodotti, i risultati e l'impatto dei programmi.
2. Ogni programma di sviluppo rurale specifica un numero limitato di indicatori supplementari ad esso pertinenti.
3. Se il tipo di sostegno lo consente, i dati relativi agli indicatori sono distinti per sesso ed età dei beneficiari.

Articolo 82

Relazione annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, a cominciare dal 2008, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma. Entro il 30 giugno 2016, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del programma.
2. Ogni relazione annuale contiene i seguenti elementi:
 - a) qualsiasi variazione delle condizioni generali avente un impatto diretto sull'attuazione del programma, nonché qualsiasi modifica della politica nazionale o comunitaria che incida sulla coerenza tra il FEASR e gli altri strumenti finanziari;
 - b) l'andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato;
 - c) l'esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai beneficiari; se il programma comprende regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, le relative erogazioni saranno indicate a parte;
 - d) un riepilogo delle attività di valutazione in itinere in conformità dell'articolo 86, paragrafo 3;
 - e) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, in particolare:
 - i) misure di sorveglianza e valutazione;
 - ii) un riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali misure prese in conseguenza, tra l'altro in seguito ad osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 83;
 - iii) il ricorso all'assistenza tecnica;
 - iv) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all'articolo 76;
 - f) una dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, indicante i problemi incontrati e le misure adottate per porvi rimedio;

▼B

g) se del caso, la riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la relazione è giudicata ricevibile se contiene tutti gli elementi elencati al paragrafo 2 e consente di valutare l'attuazione del programma.

La Commissione dispone di un termine di due mesi per formulare osservazioni sulla relazione annuale dal giorno in cui questa le è stata trasmessa dall'autorità di gestione. Detto termine è prolungato a cinque mesi per la relazione finale. Se la Commissione non si pronuncia entro il termine fissato, la relazione si considera accettata.

4. I dettagli relativi alle relazioni annuali per specifici programmi ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, sono stabiliti in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

*Articolo 83***Esame annuale dei programmi**

1. Ogni anno, al momento della presentazione della relazione annuale, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i risultati salienti dell'anno precedente, secondo una procedura da definirsi d'intesa con lo Stato membro e con l'autorità di gestione.

2. In seguito a tale esame, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, la quale ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

CAPO II

VALUTAZIONE*Articolo 84***Disposizioni generali**

1. La politica e i programmi di sviluppo rurale sono soggetti a valutazioni ex ante, intermedia ed ex post, ai sensi degli articoli 85, 86 e 87.

2. Le valutazioni hanno lo scopo di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Esse misurano l'impatto dei programmi in rapporto agli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9 e ai problemi specifici di sviluppo rurale degli Stati membri e delle regioni interessati, con particolare riguardo alle esigenze dello sviluppo sostenibile e all'impatto ambientale, disciplinati dalla pertinente normativa comunitaria.

3. L'attività di valutazione è organizzata, a seconda dei casi, sotto la responsabilità degli Stati membri o della Commissione.

4. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate da valutatori indipendenti. I risultati sono resi disponibili fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

▼B

5. Gli Stati membri mobilitano le risorse umane e finanziarie necessarie per l'esecuzione delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati richiesti e utilizzano le informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.

6. Gli Stati membri e la Commissione concordano i metodi e le modalità di valutazione applicabili, su iniziativa della Commissione, nell'ambito dell'articolo 80.

*Articolo 85***Valutazione ex ante**

1. La valutazione ex ante forma parte integrante dell'iter di elaborazione di ogni programma di sviluppo rurale ed è intesa a ottimizzare la ripartizione delle risorse finanziarie e a migliorare la qualità della programmazione. Essa identifica e valuta i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

2. La valutazione ex ante è condotta sotto la responsabilità dello Stato membro.

*Articolo 86***Valutazione intermedia ed ex post**

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di valutazione annuale in itinere di ciascun programma di sviluppo rurale.

2. L'autorità di gestione del programma e il comitato di sorveglianza si basano sulle valutazioni in itinere per:

- a) esaminare l'andamento del programma rispetto ai suoi obiettivi, mediante indicatori di risultato ed eventualmente d'impatto;
- b) migliorare la qualità del programma e la sua attuazione;
- c) esaminare le proposte di modifiche sostanziali del programma;
- d) preparare la valutazione intermedia e la valutazione ex post.

3. L'autorità di gestione riferisce ogni anno, a cominciare dal 2008, al comitato di sorveglianza in merito alle attività di valutazione in itinere. Un riepilogo delle attività è inserito nella relazione annuale di cui all'articolo 82.

4. Nel 2010, la valutazione in itinere si presenta come una relazione di valutazione intermedia distinta. Essa propone misure per migliorare la qualità dei programmi e la sua attuazione.

Su iniziativa della Commissione, viene compilata una sintesi di tutte le valutazioni intermedie dei programmi.

5. Nel 2015, la valutazione in itinere si presenta come una relazione di valutazione ex post distinta.

▼B

6. La valutazione intermedia e la valutazione ex post analizzano il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza della programmazione del FEASR, il suo impatto socioeconomico e l'impatto sulle priorità comunitarie. Esse esaminano se sono stati raggiunti gli obiettivi del programma e tentano di trarre conclusioni utili per la politica di sviluppo rurale. Individuano i fattori che hanno contribuito al successo o all'insuccesso del programma, tra l'altro sotto il profilo della sostenibilità, e rilevano le buone pratiche.

7. La valutazione in itinere è organizzata dall'autorità di gestione in collaborazione con la Commissione. Essa è predisposta su base pluriennale e copre il periodo 2007-2015.

8. La Commissione organizza, di propria iniziativa, azioni di formazione, scambi di buone pratiche e di informazioni per valutatori, esperti nazionali e membri dei comitati di sorveglianza, nonché valutazioni tematiche e di sintesi.

*Articolo 87***Sintesi delle valutazioni ex post**

1. Una sintesi delle valutazioni ex post viene compilata sotto la responsabilità della Commissione, con la collaborazione degli Stati membri e delle autorità di gestione, che provvedono a raccogliere i dati necessari alla sua stesura.

2. La sintesi delle valutazioni ex post deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2016.

TITOLO VIII**AIUTI DI STATO***Articolo 88***Applicazione della normativa agli aiuti di Stato**

1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

►**M5** Tuttavia, fatto salvo l'articolo 89 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità al presente regolamento e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 36 del trattato. ◄

2. Sono vietati gli aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali fissate nell' ►**M5** allegato I ◄ in riferimento all'articolo 26, paragrafo 2. Tale divieto non si applica agli aiuti per investimenti:

- a) realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o alla rilocalizzazione di fabbricati aziendali;
- b) finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente;
- c) intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali nelle aziende zootecniche, e quelle relative alla sicurezza sul posto di lavoro.

▼B

3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle zone montane e in altre zone svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 37. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell'articolo 37, paragrafo 3.

4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che assumono impegni agroambientali o per il benessere degli animali, se non soddisfano le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 39 e all'articolo 40. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati nell' ► **M5** allegato I ◀ in riferimento all'articolo 39, paragrafo 4, e all'articolo 40, paragrafo 3. In casi eccezionali debitamente motivati, è consentito derogare alla durata minima di tali impegni prevista all'articolo 39, paragrafo 3, e all'articolo 40, paragrafo 2.

5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati a norma del suddetto articolo per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale se questa va al di là dei requisiti comunitari.

6. In mancanza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano a rigorosi requisiti prescritti dalla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1. Tuttavia, se giustificato secondo il disposto dell'articolo 31, possono essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati nell' ► **M5** allegato I ◀ in riferimento all'articolo 31, paragrafo 2.

*Articolo 89***Finanziamenti nazionali integrativi**

Gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni del presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 16. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 90***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato per lo sviluppo rurale («comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

▼B

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 91***Modalità di applicazione**

Oltre alle misure previste da talune disposizioni del presente regolamento, per l'attuazione del presente regolamento sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Esse riguardano in particolare:

- a) la presentazione dei programmi di sviluppo rurale proposti;
- b) le condizioni applicabili alle misure di sviluppo rurale.

*Articolo 92***Disposizioni transitorie**

1. Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello istituito dal presente regolamento, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

2. Tali misure sono adottate, in particolare, per inserire nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal presente regolamento le azioni di sostegno comunitarie già esistenti, approvate dalla Commissione a titolo del FEAOG, sezione orientamento, o del FEAOG, sezione garanzia, per un periodo che termina dopo il 1° gennaio 2007 e per coprire le valutazioni ex post dei programmi del periodo 2000-2006.

*Articolo 93***Abrogazione**

1. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 13, lettera a), dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2, primi due trattini, dell'articolo 15, degli articoli da 17 a 20, dell'articolo 51, paragrafo 3, e dell'articolo 55, paragrafo 4, e la parte dell'allegato I che specifica gli importi di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Tali articoli sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 rimane applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2007.

2. Le direttive e le decisioni del Consiglio che stabiliscono e che modificano gli elenchi delle zone svantaggiate adottate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97 sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

*Articolo 94***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica al sostegno comunitario concernente il periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2007. Tuttavia, il presente regolamento non si applica prima dell'entrata in vigore della normativa comunitaria che stabilisce le disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul CF, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, fatta eccezione per gli articoli 9, 90, 91 e 92, che si applicano a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Nonostante il secondo comma, l'articolo 37, l'articolo 50, paragrafi da 2 a 4, e l'articolo 88, paragrafo 3, si applicano dal 1° gennaio 2010, in conformità con un atto adottato dal Consiglio secondo la procedura istituita all'articolo 37 del trattato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

►M5 ALLEGATO I ◀

IMPORTI E ALIQUOTE DEL SOSTEGNO

Articolo	Oggetto	Importo (in EUR) o aliquota (in percentuale)	
22(2)	Sostegno all'insediamento (*)	►M5 70 000 ◀	
23(6)	Prepensionamento	18 000	Per cedente all'anno
		180 000	Importo totale per cedente
		4 000	Per lavoratore all'anno
		40 000	Importo totale per lavoratore
24(2)	Servizi di consulenza	80 %	Del costo ammissibile per servizio di consulenza
		1 500	Importo massimo ammissibile
26(2)	Intensità dell'aiuto per l'ammodernamento delle aziende agricole	60 %	Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)
		50 %	Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)
		50 %	Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori in altre zone
		40 %	Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori in altre zone
		75 %	Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93
		75 %	►M1 ►C2 Del costo dell'investimento ammissibile negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, nonché in Bulgaria e Romania, per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (29) entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva ◀ ◀
27(3)	Intensità dell'aiuto per una migliore valorizzazione economica delle foreste	60 % (**)	Del costo dell'investimento ammissibile nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)

▼B

Articolo	Oggetto	Importo (in EUR) o aliquota (in percentuale)	
		50 %	Del costo dell'investimento ammissibile in altre zone
		85 % (**)	Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche
28(2)	Intensità dell'aiuto per l'aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	50 %	Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza
		40 %	Del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni
		75 %	Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche
		65 %	Del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93
31(2)	Importo massimo del sostegno per il rispetto dei requisiti	10 000	Per azienda
32(2)	Importo massimo del sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare	3 000	Per azienda
33	Intensità dell'aiuto per attività di informazione e promozione	70 %	Del costo ammissibile dell'azione
34(3)	Importo massimo del sostegno alle aziende agricole di semisussistenza	1 500	Per azienda agricola all'anno
35(2)	Associazioni di produttori: massimale calcolato in percentuale della produzione commercializzata nei primi cinque anni dopo il riconoscimento	5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 % (***)	Per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno, per una produzione commercializzata fino a 1 000 000 EUR
	ma non superiore, in ciascuno dei primi cinque anni, ai seguenti importi:	2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % e 1,5 % 100 000 100 000 80 000 60 000 50 000	Per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno, per una produzione commercializzata superiore a 1 000 000 EUR Per il 1° anno Per il 2° anno Per il 3° anno Per il 4° anno Per il 5° anno
35 bis (3)	Importo massimo del sostegno alla ristrutturazione dovuta ad una riforma di un'organizzazione comune di mercato	4 500 3 000 1 500	Per azienda agricola nel 2011 nel 2012 nel 2013
37(3)	Indennità minima zone montane e assimilate	25	Per ettaro di SAU
	Indennità massima zone montane	250	Per ettaro di SAU
	Indennità massima altre zone con svantaggi naturali	150	Per ettaro di SAU
38(2)	Indennità massima iniziale Natura 2000 per un periodo massimo di 5 anni	500 (****)	Per ettaro di SAU
	Indennità massima normale Natura 2000	200 (****)	Per ettaro di SAU
39(4)	Colture annuali	600 (****)	Per ettaro

▼M5

▼B

▼B

Articolo	Oggetto	Importo (in EUR) o aliquota (in percentuale)	
	Colture perenni specializzate	900 (****)	Per ettar
	Altri usi dei terreni	450 (****)	Per ettar
	Razze locali minacciate di abbandono	200 (****)	Per unità di bestiame
40(3)	Benessere degli animali	500	Per unità di bestiame
43(4)	Premio annuo massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento		
	— per gli agricoltori o le loro associazioni	700	Per ettaro
	— per ogni altra persona fisica o entità di diritto privato	150	Per ettaro
43(4), 44(4), e 45(3)	— Intensità dell'aiuto per i costi di impianto	80 % (**)	Dei costi ammissibili nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)
		70 %	Dei costi ammissibili in altre zone
		85 % (**)	Dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche
46 e 47(2)	Indennità annua Natura 2000 e silvoambientale		
	— importo minimo	40	Per ettaro

▼ **B**

Articolo	Oggetto	Importo (in EUR) o aliquota (in percentuale)	
	— importo massimo	200 (****)	Per ettaro

(¹) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

► **M5** (*) Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 40 000 EUR oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40 000 EUR. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 70 000 EUR. ◀

(**) Non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive demaniali dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

(***) Nel caso di Malta, la Commissione può fissare un importo minimo del sostegno per i settori produttivi la cui produzione totale è estremamente scarsa.

► **M5** (****) Questi importi possono essere maggiorati per i tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis e in altri casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale. ◀

▼M5

ALLEGATO II

►M6 Elenco indicativo dei tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), e dei relativi effetti potenziali. ◀

Priorità: adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Uso più razionale di concimi azotati (p.es., uso ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione), migliore stoccaggio del letame	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 39: pagamenti agroambientali	Riduzione delle emissioni di metano (CH ₄) e di protossido di azoto (N ₂ O)
Miglioramento dell'efficienza energetica (p.es., utilizzo di materiali da costruzione che riducono la perdita di calore)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Articolo 29: cooperazione per nuovi prodotti, processi e tecnologie	Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO ₂) grazie al risparmio energetico
Meccanismi di prevenzione contro gli effetti negativi di eventi estremi connessi al clima (p.es., installazione di reti antigrandine)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Riduzione degli effetti negativi di fenomeni meteorologici estremi sul potenziale produttivo agricolo
Pratiche di gestione del suolo (p.es., metodi di dissodamento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture)	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Riduzione del protossido di azoto (N ₂ O), sequestro del carbonio, adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo
Modificazione dell'uso del suolo (p.es., conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo permanente)	Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi	Riduzione del protossido di azoto (N ₂ O), sequestro del carbonio
Estensivizzazione dell'allevamento (p.es., riduzione della densità di carico) e gestione delle formazioni erbose	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Riduzione del metano (CH ₄) e del protossido di azoto (N ₂ O)
Imboschimento, impianto di sistemi agroforestali	Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole Articolo 44: primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	Riduzione del protossido di azoto (N ₂ O), sequestro del carbonio
Misure di prevenzione e gestione delle inondazioni (p.es., progetti collegati alla protezione dalle inondazioni costiere e dell'interno)	Articolo 20: ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	Riduzione degli effetti negativi di fenomeni meteorologici estremi sul potenziale produttivo agricolo
Formazione e utilizzazione di servizi di consulenza agricola in relazione ai cambiamenti climatici	Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 24: utilizzo di servizi di consulenza Articolo 58: formazione e informazione	Offerta di formazione e consulenza agli agricoltori per ridurre i gas serra ed adattarsi ai cambiamenti climatici
Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi e le calamità naturali connesse al clima	Articolo 48: ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Sequestro del carbonio nelle foreste e prevenzione delle emissioni di

▼ M5

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
		biossido di carbonio (CO ₂), riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste
Conversione a tipi di foreste più resistenti	Articolo 47: ambiente forestale Articolo 49: investimenti non produttivi	Riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste
Priorità: energie rinnovabili		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Produzione di biogas da rifiuti organici (produzione aziendale e locale)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 53: diversificazione in attività non agricole	Sostituzione dei combustibili fossili, riduzione del metano (CH ₄)
Culture energetiche perenni (bosco ceduo a rotazione rapida e piante erbacee)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Sostituzione dei combustibili fossili, sequestro del carbonio, riduzione del protossido di azoto (N ₂ O)
Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole/forestali	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale Articolo 53: diversificazione in attività non agricole Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese	Sostituzione dei combustibili fossili
Impianti/infrastrutture per l'energia rinnovabile da biomassa ed altre fonti di energia rinnovabile (energia solare ed eolica, energia geotermica)	Articolo 53: diversificazione in attività non agricole Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Articolo 30: infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Sostituzione dei combustibili fossili
Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alle energie rinnovabili	Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 58: formazione e informazione	Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle altre operazioni connesse alle energie rinnovabili
Priorità: gestione delle risorse idriche		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Tecnologie per il risparmio idrico (p.es., sistemi di irrigazione efficienti)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Miglioramento della capacità di utilizzo razionale

▼ M5

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Riserve idriche (ivi comprese superfici con sfioratori di piena) Tecniche di produzione a basso consumo d'acqua (p.es., adeguamento delle pratiche colturali)	Articolo 30: infrastrutture Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Articolo 39: pagamenti agroambientali	dell'acqua e della capacità delle riserve idriche
Recupero di zone umide Conversione dei terreni agricoli in paludi	Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 38: indennità Natura 2000	Conservazione di corpi d'acqua di alto pregio, protezione e miglioramento della qualità delle acque
Conversione di terreni agricoli in sistemi forestali/agroforestali	Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole	Protezione e miglioramento della qualità delle acque
Impianti per il trattamento delle acque di scarico nelle aziende agricole e nei settori della trasformazione e della commercializzazione	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto delle terre agricole e dei prodotti forestali	Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua
Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali Creazione di argini naturali Fiumi a meandri	Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Conservazione di corpi d'acqua di alto pregio, protezione e miglioramento della qualità delle acque
Pratiche di gestione del suolo (p.es., colture intercalari, agricoltura biologica, conversione da seminativo in pascolo permanente)	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Contributo alla riduzione della dispersione nell'acqua di vari composti, tra cui quelli a base di fosforo
Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla gestione delle risorse idriche	Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 58: formazione e informazione	Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle operazioni connesse alla gestione delle risorse idriche
Priorità: biodiversità		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Conduzione di terreni agricoli di alto pregio naturale senza apporto di fertilizzanti e pesticidi Forme estensive di gestione dell'allevamento Produzione integrata e biologica	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Conservazione di tipi di vegetazione con grande varietà di specie, protezione e manutenzione di formazioni erbose
Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti biologici Elaborazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo permanente, messa a riposo di lungo periodo)	Articoli 38 e 46: indennità Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 47: pagamenti per interventi silvoambientali Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, miglioramento della rete di biotopi, riduzione della presenza di sostanze nocive negli habitat circostanti, conservazione di fauna e flora protette

▼ M5

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale Impianto e preservazione di frutteti prato		
Salvaguardia della diversità genetica	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Salvaguardia della diversità genetica
Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla biodiversità	Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 58: formazione e informazione	Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle operazioni connesse alla biodiversità

Priorità: misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero-casearia	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario
Miglioramenti della trasformazione e commercializzazione connesse ai prodotti lattiero-caseari	Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario
Innovazione connessa al settore lattiero-caseario	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario
Premi per le superfici prative e la produzione estensiva di bestiame, produzione biologica connessa alla produzione lattiero-casearia, premi per i pascoli permanenti nelle zone svantaggiate, premi al pascolo	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Rafforzamento degli effetti ambientali positivi del settore lattiero-caseario

Priorità: approcci innovativi relativi alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)

Operazioni innovative in relazione alle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Riduzione delle emissioni di gas serra e adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici
Operazioni innovative volte a sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Sostituzione dei combustibili fossili e riduzione dei gas serra
Operazioni innovative per migliorare la gestione delle risorse idriche	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua e miglioramento della qualità delle acque
Operazioni innovative volte a sostenere la conservazione della biodiversità	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Arresto della perdita di biodiversità

▼ **M6***ALLEGATO III***Elenco dei tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g)**

Priorità: infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali	
Tipi di operazioni	Articoli e misure
Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, con concessione dell'accesso, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo (ad esempio sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi)	Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
Potenziamento delle infrastrutture a banda larga esistenti	Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
Installazione di infrastrutture passive per la banda larga (ad esempio opere di ingegneria civile quali condotti e altri elementi della rete come la fibra spenta, ecc.), anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, impianti idrici, reti fognarie ecc.)	Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Reg. 1974/2006 del 15 dicembre 2006

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Rettifiche

Reg. 1236/2007

Reg. 1175/2008

Reg. 363/2009

Reg. 482/2009

Consolidato 1974/2006

REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2006****recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 66, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 70, paragrafo 1 e l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Occorrono inoltre disposizioni specifiche relative ai quadri nazionali di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
- (6) Solo le modifiche che comportano mutamenti sostanziali dei programmi, storni di fondi FEASR tra i diversi assi di un programma e variazioni dei tassi di cofinanziamento FEASR devono essere adottate con decisione della Commissione. Le altre modifiche sono decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione. Occorre stabilire una procedura di approvazione delle modifiche così comunicate.
- (7) Per garantire un controllo regolare ed efficace, gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata e aggiornata dei loro documenti di programmazione.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce le condizioni per il sostegno ai giovani agricoltori. Occorre specificare i tempi per l'adempimento di tali condizioni, in particolare il termine che gli Stati membri possono accordare a taluni beneficiari per soddisfare il requisito relativo alle conoscenze e competenze professionali. Poiché il sostegno ai giovani agricoltori è subordinato alla presentazione di un piano aziendale, è opportuno disciplinare in dettaglio sia il piano aziendale che il rispetto dello stesso da parte dei giovani agricoltori.
- (9) Quanto alle condizioni per il sostegno al prepensionamento, devono essere risolti i problemi specifici legati alla cessione di un'azienda da parte di più cedenti o da parte di un affittuario. L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.
- (10) Occorre specificare le competenze e le risorse di cui devono disporre le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza aziendale sovvenzionabili.
- (11) Quanto al sostegno per l'avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale, occorre definire il metodo di degressività degli aiuti.
- (1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale nell'insieme della Comunità. Tale quadro giuridico deve essere completato da opportune disposizioni di applicazione.
- (2) Relativamente alla compatibilità con le misure finanziate da altri strumenti della politica agricola comune, occorre disciplinare in dettaglio le eccezioni al sostegno allo sviluppo rurale, in particolare quelle citate all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il sostegno agli investimenti nel settore dello sviluppo rurale deve rispettare eventuali limiti o vincoli settoriali ed evitare di creare sovraccapacità nei settori interessati.
- (3) Occorre definire le modalità per l'aggiornamento dei piani strategici nazionali in termini di contenuti, procedure e tempi.
- (4) Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di predisporre in modo tempestivo ed efficiente il nuovo quadro di programmazione, è necessario precisare il termine che intercorre tra la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e la loro approvazione da parte della Commissione.
- (5) Occorre definire le modalità per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e per la loro revisione. Al fine di agevolare la stesura dei programmi di sviluppo rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).

- (12) Riguardo agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione o al rispetto dei requisiti comunitari esistenti da parte di giovani agricoltori, occorre fissare la data entro cui l'agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione.
- (13) In ordine agli investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste, è necessario definire i piani di gestione forestale e stabilire i tipi di investimenti ammissibili. Detti piani devono essere elaborati in conformità con gli «Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste» di cui all'allegato 2 della risoluzione L2 («Criteri, indicatori e orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste») adottata dalla Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Lisbona, 2, 3 e 4 giugno 1998) ⁽²⁾.
- (14) Riguardo agli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione nelle microimprese, occorre fissare la data entro cui l'agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione. È necessario operare una distinzione tra gli investimenti direttamente connessi al legno, che fruiscono dei tassi di partecipazione fissati nel regolamento (CE) n. 1698/2005, e gli altri investimenti nel settore del legno.
- (15) In materia di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, occorre definire i costi ammissibili indicativi.
- (16) In relazione al rispetto dei requisiti, l'entità del sostegno concesso agli agricoltori deve essere differenziata, a livello di Stato membro, secondo il requisito, in funzione dell'onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso, mentre i costi di investimento non devono essere ammessi a finanziamento.
- (17) In merito al sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, occorre specificare i regimi comunitari e i criteri applicabili ai regimi nazionali, i prodotti interessati e la tipologia dei costi fissi che possono essere presi in considerazione per la determinazione dell'importo dell'erogazione.
- (18) Per garantire la complementarità tra le attività di promozione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le azioni d'informazione e di promozione previste dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno ⁽³⁾, è opportuno precisare le condizioni per il sostegno alla promozione dei prodotti di qualità, con particolare riguardo ai beneficiari e alle attività sovvenzionabili. Inoltre, per evitare il rischio di doppio finanziamento, le azioni d'informazione e di promozione finanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000 devono essere escluse dal sostegno allo sviluppo rurale.
- (19) Relativamente al sostegno all'agricoltura di semisussistenza, occorre precisare il contenuto dei piani aziendali e le modalità di attuazione degli stessi.
- (20) Riguardo al sostegno alle associazioni di produttori nell'isola di Malta, si richiedono disposizioni specifiche che tengano conto delle peculiarità dell'agricoltura maltese.
- (21) In ordine al sostegno a favore delle zone svantaggiate, secondo il disposto dell'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il regime di sostegno istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽⁴⁾ rimane in vigore fino al 31 dicembre 2009, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato. Pertanto, l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽⁵⁾ deve rimanere in applicazione fino all'adozione del suddetto atto del Consiglio.
- (22) È necessario introdurre una disposizione che permetta di evitare sovrapposizioni tra il sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti obbligatori e le indennità Natura 2000.
- (23) Nell'ambito del sostegno agroambientale, la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali e di benessere animale deve garantire un'applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile. A questo riguardo, sarebbe estremamente utile definire una metodologia per la determinazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno e dei probabili costi di transazione derivanti dall'impegno assunto. Nel caso in cui l'impegno comporti limitazioni dell'uso di fattori di produzione, il sostegno deve essere concesso unicamente se tali limitazioni sono determinabili in modo da offrire sufficienti garanzie circa il rispetto dell'impegno.

⁽²⁾ http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_12a2.pdf

⁽³⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

⁽⁵⁾ GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30; rettifica pubblicata nella GU L 231 del 30.6.2004, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1360/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 55).

- (24) Relativamente al sostegno per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, sono necessarie precisazioni sulle operazioni sovvenzionabili e sulla tipologia dei beneficiari. Occorre evitare sovrapposizioni con le misure agroambientali ed escludere dal sostegno le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.
- (25) Occorre definire gli investimenti non produttivi finalizzati all'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli.
- (26) Ai fini di un'impostazione uniforme delle misure forestali, è necessario adottare una definizione comune delle foreste e aree boschive. Tale definizione deve essere compatibile con quella utilizzata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e da Eurostat, cioè quella applicata all'aggiornamento 2005 della Valutazione delle risorse forestali mondiali. Occorre definire con maggiore precisione le foreste e aree boschive non sovvenzionabili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
- (27) Devono essere precisate le condizioni per la concessione del sostegno per il primo imboschimento delle superfici agricole, con particolare riguardo alla definizione dei terreni da imboschire, dei costi di impianto, dell'agricoltore e delle specie a rapido accrescimento.
- (28) In ordine al sostegno per il primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli, gli Stati membri devono determinare la densità massima di impianto di specie forestali in funzione di determinati parametri.
- (29) Quanto al sostegno per la ricostituzione del potenziale forestale e per interventi preventivi nelle foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio, la sua concessione deve essere subordinata al rispetto dei piani di protezione delle foreste degli Stati membri. È opportuno adottare una definizione degli interventi preventivi contro gli incendi che sia improntata a criteri comuni.
- (30) Devono essere specificate le modalità di designazione delle zone di cui all'articolo 50, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Si dovrà badare ad evitare che l'imboschimento danneggi la biodiversità o provochi altri danni ambientali.
- (31) Per permettere una corretta applicazione della misura a favore della diversificazione in attività non agricole di cui all'articolo 52, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005, è necessario stabilire una definizione esauritiva di membro della famiglia agricola di cui all'articolo 53 di detto regolamento.
- (32) I partenariati pubblici-privati di cui all'articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono ottemperare a determinati requisiti.
- (33) Nell'ambito dell'asse Leader, le procedure di selezione dei gruppi di azione locale devono essere trasparenti e concorrenziali, onde garantire che il sostegno vada a strategie di sviluppo idonee e valide a livello locale. In funzione delle condizioni locali, vanno di norma fissati limiti minimi e massimi per la popolazione delle zone in cui operano i gruppi di azione locale.
- (34) Per favorire la più ampia attuazione possibile delle strategie di sviluppo locali, occorre limitare il finanziamento dei costi di gestione dei gruppi di azione locale.
- (35) I progetti di cooperazione attuati dai gruppi di azione locale devono soddisfare determinati requisiti. È opportuno stabilire una procedura coordinata tra la Commissione e gli Stati membri per agevolare la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale.
- (36) In materia di assistenza tecnica, si devono disporre regimi di cofinanziamento per i programmi di sviluppo rurale che interessano regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e altre regioni, nonché le modalità e il termine per la costituzione della rete rurale nazionale.
- (37) È necessario adottare disposizioni comuni a più misure, con particolare riguardo all'attuazione di operazioni integrate, alle misure d'investimento, alla cessione di un'azienda nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, all'aumento della superficie aziendale e alla definizione delle varie categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali.
- (38) Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che le misure di sviluppo rurale siano interamente verificabili e controllabili. Gli Stati membri devono assicurare che i loro sistemi di controllo offrano sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni. In particolare, per il calcolo dei pagamenti relativi a talune misure, gli Stati membri devono giustificare, mediante opportune perizie, la pertinenza e l'esattezza dei calcoli.

(39) Occorre disciplinare, se del caso, gli abbuoni di interessi sui prestiti e alcune forme di ingegneria finanziaria. Ai fini di una gestione efficiente e omogenea, si deve altresì precisare a quali condizioni le autorità di gestione possono applicare costi standard e considerare come spese ammissibili i contributi in natura. Affinché le operazioni d'investimento siano più mirate, è opportuno predisporre un insieme di criteri comuni per la determinazione delle spese ammissibili. È inoltre necessario stabilire criteri comuni nel caso che le autorità competenti individuate dagli Stati membri decidano di versare un anticipo ai beneficiari di un sostegno agli investimenti.

(40) Per garantire il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato, occorre adottare disposizioni specifiche per talune misure cofinanziate dal FEASR e con finanziamenti nazionali integrativi.

(41) Affinché le attività di sviluppo rurale sovvenzionate dal FEASR siano oggetto di adeguata informazione e pubblicità, i programmi di sviluppo rurale devono comprendere un piano di comunicazione, di cui bisogna precisare il contenuto. Per formulare al riguardo un'impostazione il più possibile coerente, occorre definire gli obblighi delle autorità di gestione e dei beneficiari.

(42) Per accrescere la trasparenza in merito all'utilizzo del sostegno del FEASR, la lista dei beneficiari, il titolo delle operazioni e l'importo del contributo pubblico assegnato alle operazioni devono essere pubblicati annualmente dagli Stati membri in formato elettronico o con altri mezzi. La pubblicazione di tali informazioni deve consentire di aumentare la trasparenza dell'intervento comunitario a favore dello sviluppo rurale, di migliorare la sana gestione finanziaria dei fondi pubblici interessati e, in particolare, rafforzare il controllo della spesa pubblica utilizzata e, infine, di prevenire le distorsioni della concorrenza tra i beneficiari delle misure di sviluppo rurale. Dato l'interesse superiore degli obiettivi perseguiti è giustificato, con riferimento al principio della proporzionalità e all'obbligo della protezione dei dati personali, la pubblicazione delle informazioni appropriate in misura non superiore a quanto necessario in una società democratica per prevenire le irregolarità.

(43) In materia di monitoraggio, bisogna precisare il contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e definire gli indicatori comuni che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 80 dello stesso regolamento.

(44) Per garantire la sicurezza delle comunicazioni elettroniche tra la Commissione e gli Stati membri, è necessario predisporre un sistema d'informazione, di cui vanno definiti i contenuti, il funzionamento e i diritti di accesso.

(45) Le nuove disposizioni di applicazione dovranno sostituire quelle relative al regolamento (CE) n. 1257/1999. Il regolamento (CE) n. 817/2004 deve essere quindi abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(46) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto

Articolo 1

Il presente regolamento reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 con riguardo ai principi e alle norme generali sul sostegno allo sviluppo rurale, alle disposizioni specifiche e comuni sulle misure di sviluppo rurale, alle disposizioni in materia di ammissibilità e alle disposizioni amministrative, eccetto quelle concernenti i controlli.

CAPO II

Disposizioni generali

Sezione 1

Complementarità, coerenza e conformità

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è assicurata la coerenza:

a) tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale, da un lato, e le misure attuate in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno, in particolare quelle misure previste dai regimi di sostegno diretto e da altri regimi della politica agricola comune e quelle misure in materia di salute delle piante e degli animali, dall'altro;

b) tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale.

2. Qualora il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sia concesso eccezionalmente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, dello stesso regolamento, per misure rientranti nel campo di applicazione dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché un beneficiario non possa ricevere, per una determinata operazione, aiuti da più di un regime.

A tale scopo, gli Stati membri che inseriscono simili eccezioni nei loro programmi di sviluppo rurale devono specificare, negli stessi programmi, i criteri e le disposizioni amministrative che intendono applicare ai regimi di sostegno in questione.

3. Non sono sovvenzionati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o le limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano imposte da un'organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Sezione 2

Strategia e programmazione

Articolo 3

1. I piani strategici nazionali possono essere aggiornati durante il periodo di programmazione. Gli aggiornamenti si basano su uno o entrambi dei seguenti elementi:

a) l'aggiornamento riguarda uno o più degli elementi elencati all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e/o uno o più degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento;

b) l'aggiornamento apporta modifiche a uno o più programmi di sviluppo rurale, secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica altresì agli aggiornamenti dei piani strategici nazionali.

3. Per consentire un lasso di tempo sufficiente per l'adattamento dei programmi di sviluppo rurale, l'ultimo aggiornamento di un piano strategico nazionale sarà trasmesso alla Commissione al più tardi entro il 30 giugno 2013.

4. I piani strategici nazionali sono confermati o aggiornati previa approvazione dei programmi di sviluppo rurale, segnatamente alla luce degli obiettivi quantificati in sede di valutazione ex ante dei programmi.

Articolo 4

1. La Commissione approva i programmi di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data in cui la Commissione riceve i programmi. In caso di programmi di sviluppo rurale presentati prima della data d'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di sei mesi decorre da quest'ultima data.

Qualora si applichi l'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il termine di sei mesi previsto nel primo comma del presente paragrafo decorre dal giorno in cui la proposta di programma riveduta risulta conforme all'articolo 18, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Le date da prendere in considerazione per la determinazione dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate conformemente all'articolo 63, paragrafi 6 e 8, a seconda dei casi.

Articolo 5

1. Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è definito conformemente all'allegato II del presente regolamento.

La valutazione ex ante di cui all'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è allegata a ciascun programma di sviluppo rurale.

2. I quadri nazionali di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 contengono informazioni comuni a più misure. Per queste misure, i programmi regionali di sviluppo rurale possono recare solo informazioni complementari, a condizione che le informazioni contenute sia nei quadri nazionali che nei programmi regionali siano conformi alle prescrizioni dell'allegato II del presente regolamento.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione una versione elettronica dei programmi di sviluppo rurale e degli eventuali quadri nazionali, aggiornata dopo ogni modifica degli stessi e comprendente le tabelle riportate nell'allegato II del presente regolamento, che corrispondono alle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 16, lettere d), e), f), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le richieste di modifica dei programmi e degli eventuali quadri nazionali con mezzi elettronici, conformemente all'articolo 63 del presente regolamento.

Sezione 3

Modifiche dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 6

1. Le modifiche dei programmi di sviluppo rurale rientrano nelle seguenti categorie:

a) revisione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

b) revisione derivante da una procedura di coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

c) altre modifiche non ricadenti nelle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2. Le modifiche dei programmi contemplate nelle lettere a) e b) del paragrafo 1 possono essere proposte solo a partire dal secondo anno di attuazione del programma.

3. Le proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale devono essere debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti ragguagli:

- a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
- b) gli effetti previsti della modifica;
- c) il nesso tra la modifica e il piano strategico nazionale.

Articolo 7

1. Per il riesame del programma ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento la Commissione adotta una decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005, su richiesta dello Stato membro, nei seguenti casi:

- a) la revisione va oltre il limite di flessibilità tra gli assi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;
- b) la revisione altera i tassi di cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005, fissati nel programma di sviluppo rurale approvato;
- c) la revisione modifica il contributo comunitario globale per l'intero periodo di programmazione e/o la sua ripartizione annuale, senza modificare il contributo per gli anni passati;
- d) la revisione introduce modifiche relative alle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

La decisione è adottata entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione riceve la richiesta dello Stato membro.

2. Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per anno civile e per programma.

Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, lettera c), il termine per la presentazione delle richieste degli Stati membri è il 30 settembre di ogni anno.

Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, il termine per la presentazione delle ultime richieste di revisione alla Commissione è il 30 giugno 2013.

Articolo 8

1. Gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono proporre una revisione dei programmi ai

sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), al fine di stornare il contributo del FEASR per determinati esercizi da un programma regionale all'altro, a condizione che:

- a) non venga modificato il contributo totale del FEASR per ciascun programma nell'arco dell'intero periodo di programmazione;
- b) non venga modificata la dotazione globale del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;
- c) non vengano modificate le ripartizioni annuali per gli esercizi precedenti quello in cui è effettuata la revisione;
- d) sia rispettata la dotazione annua del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;
- e) se del caso, non vengano ridotte le risorse finanziarie stanziare per realizzare l'obiettivo di convergenza, previste nel piano strategico nazionale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Le tabelle finanziarie dei programmi vengono adeguate in funzione degli storni di cui al paragrafo 1.

Le tabelle finanziarie rivedute sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno civile in cui ha luogo lo storno. L'ultimo anno in cui possono essere trasmessi tali adeguamenti è il 2012.

La Commissione approva con decisione le nuove tabelle finanziarie entro un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro. Non si applica la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. Non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), per anno civile.

Articolo 9

1. Nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre nuove misure, eliminare misure esistenti o modificare gli elementi informativi o descrittivi delle misure previste nei programmi.

2. Sempre in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri sono inoltre autorizzati a stornare da un asse all'altro, nello stesso anno civile, fino all'1 % della partecipazione totale del FEASR al programma in questione per l'intero periodo di programmazione.

3. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere apportate fino al 31 dicembre 2015, a condizione che lo Stato membro le notifichi alla Commissione entro il 31 agosto 2015.

4. Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, non possono essere notificate più di tre modifiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 per anno civile e per programma, a condizione che venga rispettato il limite dell'1 % di cui al paragrafo 2 nell'anno civile in cui vengono notificate le tre modifiche.

5. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono essere compatibili con i tassi menzionati all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

6. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che le valuta alla luce dei seguenti criteri:

a) conformità con il regolamento (CE) n. 1698/2005;

b) coerenza con il piano strategico nazionale;

c) conformità con il presente regolamento.

La Commissione informa lo Stato membro dell'esito della valutazione entro quattro mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta di modifica del programma. Se le modifiche non rispondono a uno o più dei criteri di cui al primo comma, il termine di quattro mesi è sospeso fino alla presentazione, da parte dello Stato membro, di modifiche conformi.

Se la Commissione non informa lo Stato membro entro il termine di quattro mesi di cui al secondo comma, le modifiche si considerano accettate ed entrano in vigore alla scadenza di tale termine.

Articolo 10

1. Ai fini dell'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri sono responsabili delle spese sostenute tra la data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione o di modifica del programma ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento e la data di adozione della decisione della Commissione di cui agli articoli 7 e 8 o la data di conclusione della valutazione di cui all'articolo 9.

2. In casi di emergenza dovuti a calamità naturali, l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, può decorrere da una data anteriore a quella prevista all'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 11

Le modifiche dei quadri nazionali di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 3 e 6, si applicano altresì a tali modifiche.

Articolo 12

In caso di introduzione di nuove norme o di modifica della normativa comunitaria, i programmi di sviluppo rurale devono essere modificati in conformità, secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1. Tali modifiche non sono conteggiate nel numero massimo di modifiche autorizzate annualmente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, non si applicano a tali modifiche.

CAPO III

Misure di sviluppo rurale

Sezione 1

Misure di sviluppo rurale per asse

Sottosezione 1

Asse 1

Articolo 13

1. Le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tuttavia, se il giovane agricoltore ha bisogno di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l'azienda, può essergli accordata una proroga non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo.

2. Il piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve descrivere come minimo:

a) la situazione di partenza dell'azienda agricola nonché le tappe essenziali e gli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova azienda;

b) gli investimenti, la formazione, la consulenza ed ogni altra attività richiesta per lo sviluppo dell'azienda.

3. L'autorità competente verifica il rispetto del piano aziendale entro cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. Se, al momento della verifica, risulta che il giovane agricoltore non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, stabilisce le modalità di recupero del sostegno già erogato.

4. La decisione individuale di concedere il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori deve essere adottata entro diciotto mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri. Se il sostegno è concesso sotto forma di premio *una tantum*, come disposto nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, e ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri possono scaglionare il pagamento in un massimo di cinque rate.

5. Gli Stati membri possono decidere che, qualora il piano aziendale preveda l'applicazione di altre misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, l'approvazione da parte dell'autorità competente della domanda presentata dal giovane agricoltore dia accesso anche a queste altre misure. In tal caso, il richiedente è tenuto a fornire informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure.

6. Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell'azienda. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

Articolo 14

1. In caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo al prepensionamento ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

2. L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.

3. Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4. Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatori che rispondano alle condizioni prescritte dall'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 15

1. I servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n.

1698/2005 devono essere conformi alle disposizioni del titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽⁹⁾ e alle rispettive modalità di applicazione.

2. Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 16

Per il sostegno all'avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i programmi di sviluppo rurale devono prevedere un tasso di aiuto decrescente che determini la riduzione del sostegno secondo importi uguali a decorrere dal primo anno, in modo che il sostegno stesso sia completamente estinto entro il sesto anno dall'avviamento dei servizi.

Articolo 17

1. In caso di sostegno agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga ivi previsto.

2. Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e sono finalizzati al rispetto di requisiti comunitari esistenti, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga previsto dall'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento.

Articolo 18

1. Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i piani di gestione forestale confacenti alla dimensione e all'uso della foresta sono basati sulla legislazione nazionale pertinente e sui piani territoriali in vigore e comprendono l'insieme delle risorse forestali dell'azienda.

2. Le operazioni finalizzate all'accrescimento del valore economico delle foreste ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1698/2005 hanno per oggetto investimenti realizzati all'interno dell'azienda forestale e possono comprendere investimenti in attrezzatura di raccolta.

Sono escluse dal sostegno le operazioni di rinnovazione dopo il taglio definitivo.

⁽⁹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

3. Le foreste di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 19

1. In caso di sostegno agli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga ivi previsto.

2. In caso di sostegno agli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Articolo 20

I costi della cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti all'uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.

Articolo 21

1. L'entità del sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria, di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è differenziata da ciascuno Stato membro secondo il requisito, in funzione dell'onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso. L'aiuto decrescente si estingue al termine del periodo massimo di cinque anni previsto nel paragrafo 2 dello stesso articolo.

2. Per determinare l'importo annuo dell'aiuto per il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non vengono presi in considerazione i costi di investimento.

Articolo 22

1. I sistemi comunitari di qualità alimentare di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono quelli istituiti dai seguenti regolamenti:

- a) regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ⁽⁷⁾;
- b) regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio ⁽⁸⁾;

⁽⁷⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

c) regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽⁹⁾;

d) titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio ⁽¹⁰⁾.

2. Per poter beneficiare del sostegno, i sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono rispondere ai seguenti criteri:

a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento, che garantiscono:

— caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure

— una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b) i sistemi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;

c) i sistemi sono aperti a tutti i produttori;

d) i sistemi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;

e) i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

3. I produttori che partecipano ad un sistema di qualità alimentare possono beneficiare del sostegno unicamente se il prodotto agricolo o alimentare di qualità è ufficialmente riconosciuto a norma dei regolamenti elencati al paragrafo 1 o se il sistema di qualità alimentare è riconosciuto da uno Stato membro a norma del paragrafo 2.

Per quanto riguarda i sistemi di qualità alimentare di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il sostegno può essere concesso soltanto per i prodotti iscritti in un registro comunitario.

4. Se un programma di sviluppo rurale prevede un sostegno per la partecipazione ad un sistema di qualità alimentare a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 per un determinato prodotto, i costi fissi occasionati dalla partecipazione al suddetto sistema non vengono presi in considerazione per calcolare l'importo dell'aiuto concesso per lo stesso prodotto nell'ambito di una misura agroambientale a sostegno dell'agricoltura biologica.

⁽⁹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

5. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

Articolo 23

1. Ai fini dell'articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «associazione di produttori» si intende un'organizzazione, di qualsiasi natura giuridica, che raggruppa operatori partecipanti attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell'articolo 32 dello stesso regolamento per un determinato prodotto agricolo o alimentare. Non sono considerate come «associazioni di produttori» le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

2. Le attività di informazione e promozione sovvenzionabili a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono attività intese a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità alimentare contemplati nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 32 dello stesso regolamento.

Tali attività mettono in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell'ambiente prescritto dal sistema di qualità alimentare, e possono comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di cui trattasi. Tra queste attività si annoverano, in particolare, l'organizzazione di fiere ed esposizioni e/o la partecipazione alle stesse, campagne di pubbliche relazioni e pubblicità attraverso i vari canali di comunicazione o presso i punti di vendita.

3. Sono sovvenzionabili a norma dell'articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 unicamente le attività di informazione, promozione e pubblicità sul mercato interno.

Tali attività non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dal sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006 e per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio principale.

Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.

4. Se le attività di cui al paragrafo 2 riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualità alimentare citati all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a), b) o c), il materiale informativo, promozionale e pubblicitario recherà il logo comunitario previsto da tali sistemi.

5. Non sono sovvenzionabili a norma dell'articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 le attività di informazione e promozione sovvenzionate nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000.

6. Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario redatto nell'ambito di un'attività sovvenzionata sia conforme alla normativa comunitaria. A tale scopo, i beneficiari trasmettono all'autorità competente dello Stato membro le bozze di detto materiale.

Articolo 24

1. Il piano aziendale di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve:

- a) dimostrare che l'azienda agricola è in grado di diventare economicamente vitale, tenuto conto delle eventuali altre fonti di reddito complementari dell'agricoltore e della sua famiglia;
- b) contenere informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;
- c) descrivere le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.

2. Se il piano aziendale di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede l'applicazione di altre misure di sviluppo rurale, esso deve contenere informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure.

3. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, se, al momento della valutazione, risulta che l'azienda di semisussistenza non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, pone termine al versamento del sostegno.

Articolo 25

1. Nel caso di Malta, al fine di fissare il sostegno minimo ad un settore la cui produzione complessiva è estremamente esigua, sono ammesse a beneficiare di tale sostegno minimo, conformemente all'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, solo le associazioni di produttori comprendenti una percentuale minima dei produttori del settore interessato e rappresentative di una percentuale minima della produzione del settore stesso.

Le percentuali minime dei produttori e della produzione, nonché i settori interessati, sono determinati nel programma di sviluppo rurale di Malta.

2. L'importo minimo del sostegno alle associazioni di produttori maltesi, calcolato in base ai costi richiesti per costituire una piccola associazione di produttori, figura nell'allegato III.

Sottosezione 2

Asse 2

Articolo 26

I beneficiari delle indennità di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 non hanno diritto al sostegno previsto dall'articolo 31 dello stesso regolamento per l'applicazione delle direttive 79/409/CEE ⁽¹¹⁾ e 92/43/CEE ⁽¹²⁾ del Consiglio.

Articolo 27

1. Ai fini dell'articolo 39, paragrafi da 1 a 4 e dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano secondo i casi i paragrafi da 2 a 13 del presente articolo.

2. L'impegno di estensivizzazione dell'allevamento o di conduzione di forme di allevamento alternative deve soddisfare almeno le seguenti condizioni:

- a) la gestione del pascolo è mantenuta;
- b) è interamente mantenuta la superficie foraggera per unità di bestiame, in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo;
- c) la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno a limitare l'infiltrazione di sostanze nutritive, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.

3. Gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi.

4. Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni:

- a) allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono;
- b) preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

Le specie animali ammissibili e i criteri per la determinazione della soglia di abbandono delle razze locali sono definiti nell'allegato IV.

5. Gli interventi ambientali attuati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato o dei regimi di sostegno diretto elencati nell'allegato I, le misure in materia di salute degli ani-

mali e delle piante o le misure di sviluppo rurale diverse da quelle agroambientali e di benessere animale non escludono un sostegno agroambientale e/o di benessere animale a favore delle stesse produzioni, purché esso sia aggiuntivo rispetto alle misure in questione e con esse coerente.

È possibile combinare vari impegni agroambientali e/o di benessere animale, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili.

Ove ricorra una combinazione di misure o di impegni ai sensi del primo o del secondo comma, l'entità del sostegno è determinata tenendo conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione.

6. Le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 54 o dell'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono beneficiare di un sostegno soltanto se gli impegni agroambientali vanno al di là dei requisiti principali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

In caso di sostegno alle zone montane, alle altre zone con svantaggi naturali, alle zone agricole Natura 2000 e alle zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, gli impegni agroambientali devono tenere debito conto delle condizioni prescritte per la concessione del sostegno nelle zone interessate.

7. Qualsiasi impegno in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve introdurre criteri superiori in almeno uno dei seguenti aspetti:

- a) acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale;
- b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
- c) accesso all'aperto;
- d) assenza di mutilazioni sistematiche, d'isolamento o di contenzione permanente;
- e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.

8. Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno è dato dai pertinenti criteri e requisiti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, e all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

⁽¹¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽¹³⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

9. Se gli impegni sono di regola espressi in unità di misura diverse da quelle utilizzate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità di misura. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati i massimali annui del sostegno comunitario indicati nello stesso allegato. A questo fine, gli Stati membri hanno la seguente alternativa:

- a) limitare il numero di unità per ettaro dell'azienda agricola cui si applica l'impegno agroambientale, oppure
- b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e garantire che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite.

10. Gli Stati membri determinano la necessità di compensare i costi dell'operazione ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, e dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 in base a criteri oggettivi.

Ai fini dell'articolo 39, paragrafo 4, e dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «costo dell'operazione» si intende il costo sostenuto affinché l'operazione possa avere luogo e non direttamente imputabile all'esecuzione dell'impegno a cui si ricollega.

Il costo dell'operazione è calcolato per tutta la durata dell'impegno ed è limitato al 20 % del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno.

11. Gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno in corso di esecuzione in un altro impegno, alle seguenti condizioni:

- a) la trasformazione deve comportare indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali, o per entrambi;
- b) l'impegno esistente deve risultare sostanzialmente rafforzato;
- c) gli impegni di cui trattasi devono figurare nel programma di sviluppo rurale approvato.

Alle condizioni enunciate al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno di imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

12. Gli Stati membri possono autorizzare l'adeguamento degli impegni agroambientali o di benessere animale in corso di

esecuzione, a condizione che il programma di sviluppo rurale approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento e l'adeguamento stesso sia debitamente giustificato alla luce degli obiettivi dell'impegno.

L'adeguamento può consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno.

13. I tassi di conversione degli animali in unità di bestiame (UB) sono indicati nell'allegato V. Gli Stati membri possono differenziare tali tassi entro i limiti indicati nell'allegato V per le relative categorie, sulla base di criteri obiettivi.

Articolo 28

1. Il sostegno previsto dall'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere concesso per operazioni realizzate da beneficiari diversi da quelli contemplati all'articolo 39, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

2. Le attività che rientrano negli impegni agroambientali di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del presente regolamento non possono beneficiare del sostegno previsto dall'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Non possono essere finanziate a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

3. Le operazioni di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura sovvenzionabili a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono:

- a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione *ex situ* e *in situ*, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate *in situ*, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche *in situ*/nell'azienda agricola, sia delle collezioni *ex situ* (banche dei geni) e delle banche dati;
- b) azioni concertate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità;
- c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per:

- a) «conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
- b) «conservazione in situ/nell'azienda agricola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola;
- c) «conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale;
- d) «collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.

Articolo 29

Ai fini degli articoli 41 e 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «investimenti non produttivi» si intendono gli investimenti che non danno luogo ad un aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale.

Articolo 30

1. Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le definizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, salvo eccezioni debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

2. Per «foresta» si intende un'area di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

Sono comprese nella definizione di foresta le zone in via di rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10 % e i cui alberi hanno un'altezza inferiore a cinque metri, come pure le zone temporaneamente disboscate per effetto dell'azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione.

La foresta comprende le formazioni di bambù e di palme, a condizione che rispondano ai suddetti parametri di altezza e di copertura.

Fanno parte della foresta le strade forestali, le fasce parafulco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste

quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale.

Sono assimilate alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri e con una superficie superiore a 0,5 ettaro.

La definizione di foresta comprende le piantagioni arboree realizzate a fini essenzialmente protettivi, quali piantagioni dell'albero della gomma o di quercia da sughero. Ne sono invece escluse le formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, come i frutteti, o di sistemi agroforestali. Sono parimenti esclusi i parchi e giardini urbani.

3. Per «zona boschiva» si intende un'area non classificata come «foresta», di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura del 5-10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

4. Sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 42, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005 le seguenti foreste e zone boschive:

- a) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di enti pubblici;
- b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;
- c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50 % da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b).

Articolo 31

1. I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono determinati dagli Stati membri e comprendono i terreni coltivati in modo stabile.

L'imboschimento realizzato nei siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE deve essere compatibile con gli obiettivi di gestione del sito interessato.

2. Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i «costi di impianto» coprono il costo delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime, nonché i costi direttamente connessi all'operazione.

3. Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.

4. Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le «specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata» sono specie il cui tempo di rotazione, inteso come l'intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, è inferiore a quindici anni.

Articolo 32

Ai fini dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo del terreno.

Articolo 33

1. Se il sostegno di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ha per oggetto la creazione di fasce parafuoco, i costi ammissibili possono comprendere, oltre ai costi di impianto, anche il costo della successiva manutenzione della zona interessata.

La manutenzione delle fasce parafuoco per mezzo di attività agricole non è sovvenzionata nelle zone che beneficiano di un sostegno agroambientale.

2. Gli interventi preventivi contro gli incendi di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono:

- a) creazione di infrastrutture protettive come sentieri forestali, piste, punti di approvvigionamento idrico, fasce parafuoco, radure, nonché avvio di operazioni di manutenzione delle fasce parafuoco e delle radure;
- b) pratiche forestali preventive, come controllo della vegetazione, diradamento, diversificazione della flora;
- c) installazione o miglioramento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione.

Articolo 34

1. Le zone agricole di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005, incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE, possono fruire delle indennità previste all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 se in tali zone è istituito e attuato un idoneo piano di gestione del bacino idrografico.

2. I motivi ambientali che rendono idonee all'imboschimento le zone di cui all'articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE)

n. 1698/2005 comprendono la prevenzione dell'erosione e/o della desertificazione, il potenziamento della biodiversità, la protezione delle risorse idriche, la prevenzione delle alluvioni e l'attenuazione dei cambiamenti climatici, a condizione che quest'ultima non nuoccia alla biodiversità né provochi altri danni ambientali.

Sottosezione 3

Asse 3

Articolo 35

Ai fini dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «membro della famiglia agricola» si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il membro della famiglia agricola deve esercitare un'attività agricola nell'azienda agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 36

I partenariati pubblici-privati di cui all'articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che ricevono un sostegno per l'attuazione di strategie di sviluppo locale, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) devono elaborare strategie territoriali di sviluppo locale a livello subregionale;
- b) devono essere rappresentativi dei soggetti del settore pubblico e del settore privato operanti al livello territoriale di cui alla lettera a);
- c) i costi di gestione non devono superare il 15 % della spesa pubblica relativa alla strategia di sviluppo locale di ogni singolo partenariato pubblico-privato.

Sottosezione 4

Asse 4

Articolo 37

1. Ai fini dell'attuazione dell'asse 4 di cui al titolo IV, capo I, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri o le regioni possono scegliere di coprire l'insieme del loro territorio o solo una parte di esso, adattando di conseguenza i criteri di selezione dei gruppi di azione locale e delle zone da questi rappresentate.

La procedura di selezione dei gruppi di azione locale deve essere aperta alle zone rurali interessate e garantire la concorrenza tra i gruppi di azione locale che presentano strategie di sviluppo locale.

2. Entro due anni a decorrere dall'approvazione dei programmi devono essere indette gare per la selezione delle zone rurali ai fini dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri o le regioni possono tuttavia indire più di una gara, in particolare se Leader si rivolge a nuovi territori, nel qual caso può essere necessaria una proroga dei termini.

3. La popolazione di ciascuno dei territori di cui all'articolo 61, lettera a), e all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve essere di norma compresa tra 5 000 e 150 000 abitanti.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, i suddetti limiti di 5 000 e 150 000 abitanti possono essere rispettivamente abbassati o alzati.

4. Gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 si adoperano affinché nella selezione dei gruppi di azione locale sia data la priorità a quei gruppi che hanno integrato la cooperazione nelle loro strategie di sviluppo locale ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 38

I costi di gestione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono essere sovvenzionati dalla Comunità nel limite del 20 % della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale.

Articolo 39

1. La cooperazione di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1698/2005 coinvolge almeno un gruppo di azione locale selezionato nell'ambito dell'asse Leader. Un gruppo di azione locale capofila è responsabile della sua attuazione.

2. Devono avere accesso alla cooperazione i partenariati pubblici-privati di cui all'articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e altre zone rurali organizzate secondo i seguenti criteri:

- a) presenza di un gruppo locale in un territorio geografico, operante nel settore dello sviluppo rurale e capace di elaborare una strategia di sviluppo per quel territorio;
- b) organizzazione del gruppo locale basata su un partenariato tra attori locali.

3. La cooperazione si traduce nella realizzazione di un'azione congiunta.

Sono sovvenzionabili a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1698/2005 unicamente le spese inerenti all'azione congiunta, alla gestione di strutture comuni e al supporto tecnico preparatorio.

Le spese di animazione sono sovvenzionabili in tutte le zone che partecipano alla cooperazione.

4. Se i progetti di cooperazione promossi dai gruppi di azione locale non sono stati integrati nelle rispettive strategie di sviluppo locale ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, essi sono selezionati dall'autorità competente dello Stato membro. In tal caso, i gruppi di azione locale possono presentare i progetti di cooperazione all'autorità competente entro il 31 dicembre 2013.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

Sottosezione 5

Assistenza tecnica

Articolo 40

Qualora i programmi di sviluppo rurale interessino nel contempo regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e regioni non ammissibili a tale obiettivo, il tasso di partecipazione del FEASR per l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere determinato in funzione del tipo di regioni predominante, per numero, nel programma.

Articolo 41

1. La struttura necessaria al funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere creata nell'ambito delle autorità nazionali competenti oppure mediante selezione tramite gara. Tale struttura deve essere in grado di assolvere i compiti specificati al paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo.

2. Qualora lo Stato membro disponga di un unico programma di sviluppo rurale per l'insieme del suo territorio, la rete rurale nazionale deve formar parte della componente «assistenza tecnica» del programma e deve essere fatta distinzione tra le spese preventivate per le voci di cui all'articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tuttavia, le spese per le voci di cui alla lettera a) devono essere limitate al 25 % dell'importo destinato alla rete rurale nazionale.

3. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall'articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale è approvato conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

Le disposizioni dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 6 del presente regolamento si applicano altresì alla presentazione, approvazione e modifica dei programmi specifici.

Il programma specifico e la relativa tabella finanziaria operano una distinzione tra le voci di cui all'articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tuttavia, le spese per le voci di cui alla lettera a) sono limitate al 25 % dell'importo complessivo del programma.

4. Le reti rurali nazionali devono essere istituite al più tardi entro il 31 dicembre 2008.

5. Le norme particolareggiate per la costituzione e l'organizzazione delle reti rurali nazionali sono stabilite nell'allegato II.

Sezione 2

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 42

Ai fini dell'articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1698/2005, ove operazioni integrate rientrino in più assi e/o in più misure, si applicano, per ogni componente dell'operazione chiaramente ricollegabile a una determinata misura di sviluppo rurale, le condizioni relative a tale misura.

Articolo 43

Per le misure d'investimento, gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze strutturali e territoriali o a vantaggi strutturali.

Articolo 44

1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

2. Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

- a) quando, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile;
- b) quando la cessione di una parte dell'azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell'impegno ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 12, secondo comma, e se la cessione riguarda non oltre il 50 % della superficie che formava oggetto dell'impegno prima della proroga.

3. Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, l'applicazione del paragrafo 1 porti a risultati inopportuni rispetto all'impegno assunto.

Articolo 45

1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, conformemente al paragrafo 2, o la sostituzione dell'impegno originario con un nuovo impegno, conformemente al paragrafo 3.

La suddetta sostituzione può essere prevista anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

2. L'estensione di cui al paragrafo 1 può essere consentita solo alle seguenti condizioni:

- a) che sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi;
- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

3. Il nuovo impegno di cui al paragrafo 1 si applica all'insieme della superficie in questione a condizioni non meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

4. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 46

È prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma degli articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabiliti a norma degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 47

1. Gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

CAPO IV

Disposizioni in materia di ammissibilità e disposizioni amministrative

Sezione 1

Verificabilità e controllabilità delle misure e norme sull'ammissibilità

Sottosezione 1

Verificabilità e controllabilità delle misure

Articolo 48

1. Ai fini dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A tale scopo, gli Stati membri predispongono sistemi di controllo tali da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni.

2. Al fine di giustificare e confermare la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei pagamenti di cui agli articoli 31, 38, 39, 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri ricorrono a opportune perizie da parte di organismi o servizi funzionalmente indipendenti da quelli responsabili dei calcoli stessi. Il ricorso a tali perizie è dimostrato nei programmi di sviluppo rurale.

Sottosezione 2

Abbuoni di interessi

Articolo 49

Il FEASR può cofinanziare abbuoni di interessi sui prestiti in virtù dell'articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri che propongono abbuoni di interessi indicano nei programmi di sviluppo rurale il metodo da utilizzare per il calcolo degli stessi.

Gli Stati membri possono stabilire un sistema di capitalizzazione delle rimanenti rate annuali dell'abbuono di interessi in qualsiasi momento della durata del prestito. Le eventuali rate annuali rimanenti dopo la scadenza del termine di pagamento sono capitalizzate e saldate entro il 31 dicembre 2015. Ai fini delle domande di pagamento da presentare alla Commissione, gli importi versati all'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma, l'organismo pagatore dello Stato membro deve stipulare una convenzione con l'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono. Lo Stato membro indica nel programma il metodo di calcolo e le ipotesi sul valore futuro da prendere in considerazione per il calcolo del valore capitalizzato dell'abbuono di interessi residuo, nonché le modalità per continuare a versare l'aiuto ai beneficiari.

Lo Stato membro è responsabile della gestione del pagamento del valore attualizzato dell'abbuono all'istituto finanziario intermediario per l'intera durata del prestito, nonché di ogni eventuale recupero di importi indebitamente erogati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005⁽¹⁴⁾.

Sottosezione 3

Altre operazioni di ingegneria finanziaria

Articolo 50

Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il FEASR può cofinanziare, nell'ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestiti (di seguito «fondi»), conformemente agli articoli 51 e 52 del presente regolamento.

⁽¹⁴⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

Articolo 51

1. I cofinanziatori o patrocinatori dei fondi presentano all'autorità di gestione un piano di attività che precisi, tra l'altro, il mercato bersaglio o il portafoglio di garanzia, i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza dei dirigenti, lo statuto del fondo, la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo del FEASR, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo del FEASR. Il piano di attività viene valutato e la sua applicazione sorvegliata dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

2. I fondi sono costituiti come enti giuridici indipendenti disciplinati da accordi fra gli azionisti o come capitale separato in seno a un istituto finanziario preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo è soggetto a specifiche norme applicative, che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo, incluse quelle investite dal FEASR, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario. La Commissione non può diventare socio o azionista dei fondi.

3. I fondi investono o prestano garanzie alle imprese in fase di costituzione, di avviamento o di espansione, limitatamente ad attività ritenute potenzialmente redditizie dai dirigenti dei fondi. Nella valutazione della redditività economica viene tenuto conto di tutte le fonti di reddito delle imprese in questione. I fondi non investono né prestano garanzie ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁵⁾.

4. Le autorità di gestione e i fondi prendono tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare, i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti (detratta una quota pro rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti gli azionisti e il FEASR.

5. I costi di gestione dei fondi non possono superare il 3 % del capitale versato ovvero il 2 % nel caso dei fondi di garanzia, in media annua per la durata del programma, a meno che, in seguito a gara d'appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata.

6. Le condizioni e le modalità di partecipazione dei programmi di sviluppo rurale ai fondi, tra l'altro in termini di risultati tangibili, strategia d'investimento e pianificazione degli

investimenti, monitoraggio, politica di uscita dagli investimenti e disposizioni di liquidazione, sono stabilite in un accordo di finanziamento concluso tra il fondo e lo Stato membro o l'autorità di gestione.

7. La partecipazione del FEASR e di altre fonti pubbliche ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi o le garanzie da questi prestate a singole imprese sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005 e alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Articolo 52

1. In ordine alle operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 51 del presente regolamento, le spese dichiarate alla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi.

Tuttavia, al momento del versamento del saldo e della chiusura del programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

- a) di ogni pagamento effettuato per investimenti in imprese da ciascuno dei fondi interessati o di ogni garanzia prestata, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie dai fondi di garanzia;
- b) dei costi di gestione ammissibili.

La differenza tra il contributo effettivamente pagato dal FEASR nel quadro delle operazioni di ingegneria finanziaria e le spese ammissibili di cui al secondo comma, lettere a) o b), è liquidata nel contesto dei conti annuali dell'ultimo anno di attuazione del programma.

2. Gli interessi maturati sui contributi provenienti dai programmi di sviluppo rurale versati ai fondi sono utilizzati per finanziare operazioni di ingegneria finanziaria a favore di singole imprese.

3. Le risorse provenienti da investimenti avviati dai fondi e restituite all'operazione o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di singole imprese.

*Sottosezione 4***Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno e contributi in natura***Articolo 53*

1. Se del caso, gli Stati membri possono fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

⁽¹⁵⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

2. Gli Stati membri garantiscono che i calcoli e il relativo sostegno di cui al paragrafo 1:

- a) contengano unicamente elementi verificabili;
- b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c) indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e) per le misure di cui agli articoli 31, da 37 a 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi.

Articolo 54

1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
- b) che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;
- c) che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento a un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

2. La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata.

Sottosezione 5

Investimenti

Articolo 55

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

In deroga al primo comma, lettera b), e unicamente per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁽¹⁶⁾, gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l'acquisto di materiale d'occasione può essere considerato spesa ammissibile.

2. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti.

Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'articolo 20, lettera b), punto vi), del regolamento (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spese ammissibili.

Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione.

Sottosezione 6

Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti

Articolo 56

1. In deroga all'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione⁽¹⁷⁾, i beneficiari delle misure relative agli investimenti possono richiedere ai competenti organismi pagatori che sia loro versato un anticipo, se tale possibilità è prevista dal programma di sviluppo rurale. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

⁽¹⁶⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

⁽¹⁷⁾ Cfr. pag. 74 della presente Gazzetta ufficiale.

2. L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110 % dell'importo anticipato.

Tuttavia, per i beneficiari pubblici di cui al paragrafo 1, l'organismo pagatore competente può accettare una garanzia scritta della loro autorità, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, equivalente alla percentuale di cui al primo comma, purché tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

3. La garanzia è svincolata quando l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.

Sezione 2

Aiuti di Stato

Articolo 57

1. I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 a favore di misure od operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, a condizione che l'aiuto di Stato sia identificato conformemente all'allegato II, punto 9.A, del presente regolamento.

2. I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato configuranti come contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a favore delle misure di cui agli articoli 25 e 52 dello stesso regolamento o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, oppure intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell'articolo 89 a favore delle misure di cui agli articoli 25, 27 e 52 o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del suddetto regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, a condizione che l'aiuto di Stato sia identificato conformemente all'allegato II, punto 9.B, del presente regolamento.

3. Le spese sostenute per le misure e le operazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono ammissibili solo se l'aiuto corrispondente non costituisce, al momento della concessione, un aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽¹⁸⁾.

L'autorità di gestione o qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro garantisce che, in caso di erogazione di aiuti a favore di operazioni facenti parte delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel quadro di regimi di aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 1, lettere b) e d), del regolamento (CE)

n. 659/1999, siano rispettati gli obblighi di notifica applicabili agli aiuti individuali ai sensi dell'articolo 1, lettera e), dello stesso regolamento e le operazioni in questione siano selezionate solo previa notifica dell'aiuto corrispondente e approvazione da parte della Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Sezione 3

Informazione e pubblicità

Articolo 58

1. Il programma di sviluppo rurale comprende un piano di comunicazione indicante:

- a) gli obiettivi e i gruppi bersaglio;
 - b) i contenuti e la strategia delle attività di comunicazione e d'informazione, nonché le misure da adottare;
 - c) il bilancio indicativo;
 - d) i servizi amministrativi o gli organismi competenti per l'esecuzione;
 - e) i criteri per la valutazione dell'impatto delle misure di informazione e pubblicità in termini di trasparenza, sensibilizzazione ai programmi di sviluppo rurale e ruolo della Comunità.
2. La dotazione per informazione e pubblicità può essere stanziata nell'ambito della componente «assistenza tecnica» del programma di sviluppo rurale.
3. Le norme particolareggiate sull'informazione e sulla pubblicità sono stabilite nell'allegato VI.

Articolo 59

Alle riunioni del comitato di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il presidente riferisce sull'andamento delle misure di informazione e pubblicità, portando a conoscenza dei membri del comitato alcuni esempi di tali misure.

Sezione 4

Sorveglianza e valutazione

Articolo 60

La struttura e gli elementi delle relazioni annuali di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono specificati nell'allegato VII del presente regolamento.

⁽¹⁸⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

Articolo 61

La valutazione intermedia e la valutazione *ex post* di cui all'articolo 86, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono presentate alla Commissione rispettivamente entro il 31 dicembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2015.

Se gli Stati membri omettono di presentare la valutazione intermedia e la valutazione *ex post* entro le date di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione può applicare la procedura di sospensione temporanea dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 fino al ricevimento delle suddette relazioni valutative.

Articolo 62

1. Gli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto per la valutazione dei programmi di sviluppo rurale sono elencati nell'allegato VIII del presente regolamento. Questo elenco di indicatori costituisce il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Se del caso, tali indicatori sono distinti per età e sesso dei beneficiari, nonché a seconda che le misure siano attuate in zone svantaggiate o in zone interessate dall'obiettivo di convergenza.

2. L'andamento degli indicatori di prodotto e di risultato è analizzato nelle relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi. La relazione annuale fa riferimento sia agli indicatori comuni che agli indicatori supplementari.

Per misurare i progressi nella realizzazione degli obiettivi del programma di sviluppo rurale, vengono fissati obiettivi indicativi specifici per gli indicatori di prodotto, di risultato e di impatto per il periodo di esecuzione del programma, compresi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. La Commissione formula orientamenti riguardo al quadro comune per il monitoraggio e la valutazione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri. Tali orientamenti contengono almeno i seguenti elementi:

- a) requisiti in materia di monitoraggio;
- b) organizzazione delle valutazioni *ex ante*, intermedia ed *ex post* e questionario valutativo comune per ciascuna misura di sviluppo rurale;
- c) orientamenti per la valutazione dei progressi compiuti in base agli indicatori e per la stesura delle relazioni;

d) schede informative che riassumano, per ciascuna misura, la logica dell'intervento e i vari indicatori;

e) schede informative che riportino gli indicatori iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto.

Sezione 5

Trasmissione elettronica di dati e documenti

Articolo 63

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione (di seguito «il sistema») per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. I dati in oggetto riguardano sia gli aspetti amministrativi/operativi, sia quelli finanziari di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione ⁽¹⁹⁾.

Il sistema è creato e aggiornato dalla Commissione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri.

2. Per quanto riguarda la gestione amministrativa/operativa, il sistema contiene gli elementi documentali di comune interesse necessari per il monitoraggio, in particolare i piani strategici nazionali con i relativi aggiornamenti, le relazioni di sintesi, i programmi e le relative modifiche, le decisioni della Commissione, le relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi, compresa la codificazione delle misure secondo la tabella di cui all'allegato II, punto 7, nonché gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione di cui all'allegato VIII.

3. L'autorità di gestione e la Commissione inseriscono nel sistema i documenti di loro competenza nel formato richiesto e provvedono ad aggiornarli.

4. Gli Stati membri e la Commissione possono accedere al sistema direttamente o tramite un'interfaccia per la sincronizzazione automatica e l'inserimento di dati con i sistemi di gestione informatica nazionali e regionali.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma centralizzata, le richieste di diritti di accesso al sistema.

5. Gli scambi di dati sono firmati elettronicamente a norma dell'articolo 5 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾. Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica e l'ammissibilità come prova in giudizio della firma elettronica utilizzata nel sistema.

6. La data di inoltro dei documenti alla Commissione è la data in cui lo Stato membro trasmette i documenti dopo averli inseriti nel sistema.

⁽¹⁹⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

⁽²⁰⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

Un documento si considera inviato alla Commissione quando lo Stato membro non può più modificarlo né sopprimerlo nel sistema.

7. Il costo di elaborazione e aggiornamento degli elementi comuni del sistema è finanziato dal bilancio della Comunità a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

I costi dell'interfaccia tra il sistema e i sistemi nazionali e locali, nonché i costi di adeguamento dei sistemi nazionali e locali possono essere finanziati a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

8. In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione in forma cartacea. La trasmissione in forma cartacea può essere effettuata solo previo consenso formale della Commissione.

Una volta cessata la forza maggiore o la circostanza eccezionale che ha impedito l'uso del sistema, lo Stato membro inserisce i documenti di cui trattasi nel sistema. In tal caso, si considera come data di invio la data di spedizione dei documenti in forma cartacea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 64

Il regolamento (CE) n. 817/2004 è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Esso continua ad applicarsi alle misure approvate anteriormente al 1° gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 817/2004, nonché l'allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 2) e 3) e 9.3.V.B., secondo trattino, dello stesso regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a norma dell'articolo 94, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 65

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica al sostegno comunitario relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

REGIMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

- Ortofrutticoli [articolo 14, paragrafo 2, e articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio ⁽¹⁾]
- Vino [titolo II, capo III, del regolamento (CE) n. 1493/1999]
- Tabacco (articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio ⁽²⁾
- Olio d'oliva [articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio ⁽³⁾]
- Luppolo [articolo 6 del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio ⁽⁴⁾]
- Carni bovine [articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003]
- Ovini e caprini [articolo 114, paragrafo 1, e articolo 119 del regolamento (CE) n. 1782/2003]
- Apicoltura [articolo 2 del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio ⁽⁵⁾]
- Zucchero [regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio ⁽⁶⁾]
- Misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche [capo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio ⁽⁷⁾] e delle isole minori del Mar Egeo [titolo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio ⁽⁸⁾]
- Pagamenti diretti [articolo 42, paragrafo 5, e articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003]

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽³⁾ GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97 (rettifica pubblicata nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37).

⁽⁴⁾ GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

⁽⁷⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

ALLEGATO II

A. CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (ARTICOLO 5)

1. Titolo del programma di sviluppo rurale

2. Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente)

2.1. Zona geografica interessata dal programma

[articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005]

2.2. Regioni classificate come «obiettivo di convergenza»

[articolo 16, lettera d), e articolo 69 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Identificare

— le regioni di convergenza.

3. Analisi della situazione evidenziante i punti di forza e di debolezza, la strategia scelta e la valutazione ex ante

[articolo 16, lettera a), e articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

3.1. Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza

Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale sulla base degli indicatori iniziali riportati nell'allegato VIII e di altri pertinenti indicatori supplementari. La descrizione verte in particolare sui seguenti elementi:

— **Contesto socioeconomico generale della zona geografica:** definizione della zona rurale in base al punto 2.4 dell'allegato della decisione 2006/144/CE del Consiglio ⁽¹⁾; situazione demografica, compresa la struttura della popolazione per età e sesso, immigrazione ed emigrazione, problemi derivanti dalla pressione della periferia e dall'isolamento; fattori economici trainanti, produttività e crescita; mercato del lavoro, struttura dell'occupazione, disoccupazione e livello di qualificazione professionale, analisi della situazione occupazionale per età e sesso; utilizzazione del suolo e assetto della proprietà in generale e nel settore agricolo-forestale, dimensione media delle aziende.

— **Rendimento dei settori agricolo, alimentare e forestale:** competitività dei settori agricolo, alimentare e forestale, svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ristrutturazione e di ammodernamento; capitale umano e imprenditorialità; potenziale d'innovazione e di trasferimento delle conoscenze; qualità e conformità con i requisiti comunitari.

— **Gestione dell'ambiente e del territorio:** svantaggi di cui soffrono le aziende agricole nelle zone minacciate di abbandono e di marginalizzazione; descrizione generale della biodiversità, con particolare enfasi su quella connessa all'agricoltura e alle foreste, compresi i sistemi agroforestali di alto pregio naturale, stato di attuazione delle direttive Natura 2000 nei territori agricoli/forestali; situazione idrologica dal punto di vista quantitativo e qualitativo, ruolo dell'agricoltura in termini di consumo/inquinamento dell'acqua, applicazione delle direttive 91/676/CEE ⁽²⁾ e 2000/60/CE del Consiglio (direttiva sui nitrati e direttiva quadro sulle acque); inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici, particolarmente in relazione all'agricoltura: emissioni di gas serra e di ammoniaca e riferimento ai piani d'azione e iniziative dello Stato membro/della regione per conformarsi alle raccomandazioni internazionali, tra cui il codice di buone pratiche per ridurre le emissioni di ammoniaca (convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza); uso di bioenergia; qualità del suolo (erosione idrica ed eolica, materie organiche, inquinamento), protezione, uso di pesticidi, agricoltura biologica e benessere degli animali; dimensioni delle zone forestali protette e protettive, zone boschive ad alto o medio rischio d'incendio, variazione media annua della copertura forestale. Le descrizioni di cui sopra vanno suffragate da dati quantificati.

⁽¹⁾ GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

- **Economia rurale e qualità della vita:** struttura dell'economia rurale, ostacoli alla creazione di opportunità di lavoro alternative, costituzione di microimprese e turismo; descrizione e analisi delle lacune della prestazione di servizi in ambito rurale, compreso l'accesso ai servizi online e all'infrastruttura a banda larga; fabbisogno infrastrutturale, beni culturali e ambiente edificato nei villaggi; potenziale umano e capacità di sviluppo a livello locale, anche dal punto di vista politico-amministrativo.
- **Leader:** popolazione e territorio degli Stati membri interessati dalle strategie integrate di sviluppo rurale fondate su un'impostazione dal basso (Leader+ e altri programmi nazionali e cofinanziati dalla Comunità) durante il periodo di programmazione 2000-2006).

3.2. *Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza*

Descrivere la scelta e la gerarchia delle misure di sviluppo rurale intese ad affrontare la situazione del territorio rurale, nonché il peso finanziario dei vari assi e misure, giustificato dall'analisi dei punti di forza e di debolezza.

3.3. *Valutazione ex ante*

Rilevare e valutare gli elementi specificati all'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005: i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

La valutazione ex ante deve rispondere anche ai requisiti della valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («direttiva sulla valutazione ambientale strategica»).

La valutazione ex ante completa deve essere allegata al programma di sviluppo rurale.

3.4. *Impatto del precedente periodo di programmazione e altre informazioni*

Descrivere l'incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore dello sviluppo rurale durante il precedente periodo di programmazione nella stessa zona di programmazione. Presentare una sintesi dei risultati delle valutazioni.

Se del caso, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive rispetto alle misure comunitarie di sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento, che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione interessata.

4. **Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale, nonché impatto previsto secondo la valutazione ex ante**

[articolo 16, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

4.1. *Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale*

Descrivere in che modo le misure selezionate nel programma di sviluppo rurale e il peso finanziario dei quattro assi corrispondono al piano strategico nazionale e alla particolare situazione nazionale.

4.2. *Impatto previsto delle priorità selezionate sulla base della valutazione ex ante*

Il programma di sviluppo rurale contiene una sintesi della valutazione ex ante (tratta dalla valutazione ex ante completa allegata al programma), in cui si spiega come le autorità di gestione hanno tenuto conto dei risultati di tale valutazione. In questa parte del programma si commentano anche gli effetti previsti delle sinergie tra assi e misure e l'impulso che le azioni trasversali integrate possono dare alla creazione di externalità positive e di situazioni vantaggiose per tutti.

⁽¹⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

5. Descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi

[articolo 16, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Questa sezione contiene una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1698/2005, che consentono di misurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del programma. Gli indicatori comprendono sia gli indicatori comuni che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (allegato VIII del presente regolamento), sia indicatori supplementari specifici al programma.

5.1. Disposizioni generali

- Riferimento all'articolo (ed eventualmente al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di sviluppo rurale. Se vengono citati due o più articoli (per le operazioni integrate), il pagamento va imputato alla misura predominante e quindi all'asse predominante (articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1698/2005), ma ogni parte deve essere attuata secondo le norme che disciplinano le singole misure.
- Indicare la logica d'intervento, gli obiettivi, la portata, le azioni, gli indicatori, gli obiettivi quantificati e, se del caso, i beneficiari.

5.2. Disposizioni comuni a tutte o a più misure

- Riferimento a tutte le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, comprese le clausole finanziarie, e alle procedure/norme (comprese quelle transitorie) ad essi applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005⁽¹⁾. Se vengono proposti riferimenti diversi da quelli della tavola di concordanza che figura nell'allegato II di detto regolamento, le differenze devono essere spiegate in questa sezione. Per le operazioni facenti parte di misure che non saranno più rinnovate nel periodo di programmazione 2007-2013, ci si può limitare alle prescrizioni del presente paragrafo.
- Confermare che, per le misure di cui agli articoli 25 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, è garantito il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato e dei criteri di compatibilità materiale, in particolare i massimali di aiuto per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato.
- Confermare che i criteri di condizionalità che incidono sull'attuazione di più misure di sviluppo rurale sono identici a quelli del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- Dimostrare che, per le misure d'investimento, il sostegno è finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze territoriali e a svantaggi strutturali.
- Criteri e disposizioni amministrative atti a garantire che le operazioni che beneficiano eccezionalmente di un sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dei regimi di sostegno elencati all'allegato I del presente regolamento non siano sovvenzionate anche da altri strumenti della politica agricola comune.
- Giustificativi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del presente regolamento, che consentano alla Commissione di verificare la coerenza e l'attendibilità dei calcoli.
- Se viene fatto uso di abbuoni di interessi e sistemi di capitalizzazione degli stessi, o di operazioni di ingegneria finanziaria, gli adempimenti previsti agli articoli da 49 a 52 del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 243 del 6.9.2006, pag. 6.

5.3. *Informazioni richieste in merito agli assi e alle misure*

Per le misure sono richieste le seguenti informazioni specifiche:

5.3.1. ***Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale***

Informazioni comuni a talune misure in materia forestale

- Nesso tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti, nonché con la strategia forestale comunitaria.

5.3.1.1. **Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano**

5.3.1.1.1. *Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale*

- descrizione delle attività (compreso il tipo di formazione) e categorie di beneficiari;
- copertura del sostegno.

5.3.1.1.2. *Insediamiento di giovani agricoltori*

- definizione di «insediamento» applicata nello Stato membro/regione;
- sintesi dei requisiti del piano aziendale, anche in caso di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti entro un periodo di 36 mesi, e informazioni sulla frequenza e le modalità di riesame del piano aziendale;
- ricorso alla possibilità di ottenere una proroga per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali;
- ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che dà adito a tali misure;
- importo del sostegno e modalità di pagamento (premio unico in un massimo di cinque rate, abbuono di interessi o una combinazione di entrambi).

5.3.1.1.3. *Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli*

- legame con i regimi pensionistici nazionali;
- legame con la misura a favore dell'insediamento di giovani agricoltori (se è stata scelta questa opzione);
- durata dell'aiuto;
- ricorso alla possibilità di cedere i terreni resi disponibili a un organismo che si impegna a riassegnarli ulteriormente;
- importo dei pagamenti.

5.3.1.1.4. *Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale*

- descrizione del sistema di consulenza agricola/forestale istituito dallo Stato membro, compresa la procedura di selezione degli organismi incaricati di prestare i servizi di consulenza agli agricoltori/detentori di aree forestali;
- importo e aliquota del sostegno.

5.3.1.1.5. Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

- descrizione delle procedure di avviamento, qualifica dei prestatori di servizi, tipo di servizi prestati;
- categorie di spese ammissibili, entità del sostegno e sua degressività.

5.3.1.2. **Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione**

5.3.1.2.1. Ammodernamento delle aziende agricole

- descrizione dei requisiti e degli obiettivi per il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole;
- tipi di investimenti (materiali/immateriali);
- categorie di beneficiari;
- designazione dei requisiti comunitari di nuova introduzione (e di quelli esistenti nel caso di giovani agricoltori beneficiari di aiuti all'insediamento) per i quali può essere concesso un sostegno; giustificazione in rapporto agli specifici problemi incontrati per conformarsi a tali requisiti, nonché durata e giustificazione della proroga per ciascuno dei requisiti in questione;
- tipo e intensità dell'aiuto.

5.3.1.2.2. Migliore valorizzazione economica delle foreste

- tipi di investimenti e categorie di beneficiari;
- tipo e intensità dell'aiuto.

5.3.1.2.3. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

- descrizione dei requisiti e degli obiettivi relativi al rendimento globale delle imprese;
- settori della produzione primaria e tipi di investimenti (materiali/immateriali);
- tipi e dimensioni delle imprese beneficiarie;
- designazione dei criteri obbligatori per i quali può essere concessa una proroga alle microimprese per conformarsi ai requisiti comunitari di nuova introduzione;
- tipo e intensità dell'aiuto.

5.3.1.2.4. Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

- settori interessati e categorie di soggetti partecipanti ai progetti di cooperazione;
- eventuale distinzione tra progetti di cooperazione in materia di nuovi prodotti/nuovi processi/nuove tecnologie;
- categorie di spese ammissibili ed entità del sostegno.

5.3.1.2.5. Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

— descrizione del tipo di operazioni.

5.3.1.2.6. Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

— garantire che, in simili casi, è coperto solo il costo d'investimento.

5.3.1.3. **Misure intese a migliorare la qualità della produzione agricola e dei prodotti agricoli**

5.3.1.3.1. Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

— elenco dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria che possono beneficiare del sostegno previsto dall'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, data a partire dalla quale il requisito è obbligatorio in virtù della normativa comunitaria e giustificazione della scelta;

— descrizione dell'incidenza significativa degli obblighi o dei vincoli imposti dal nuovo requisito sui costi di esercizio dell'azienda agricola;

— importo del sostegno per requisito ammissibile e metodo utilizzato per determinare tale importo.

5.3.1.3.2. Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

— elenco dei sistemi comunitari e nazionali di qualità alimentare sovvenzionabili, nonché dei prodotti che possono beneficiare di un sostegno nell'ambito dei sistemi di qualità selezionati. Per i sistemi nazionali, descrizione del sistema secondo i criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 2;

— indicazione della o delle autorità competenti per la supervisione del sistema di qualità e descrizione delle modalità organizzative di tale supervisione;

— importo del sostegno per tipo di sistema sovvenzionabile e giustificazione dei costi fissi.

5.3.1.3.3. Attività di informazione e promozione

— elenco dei prodotti che possono beneficiare di un sostegno nell'ambito del sistema di qualità selezionato a titolo della misura «Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare»;

— procedura per garantire che le azioni ammesse a beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale non fruiscono contemporaneamente di un sostegno nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000;

— procedura di controllo ex ante del materiale informativo, promozionale e pubblicitario (articolo 23, paragrafo 6, del presente regolamento);

— sintesi delle categorie di spese ammissibili e dei tassi di sostegno.

5.3.1.4. **Misure transitorie per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia**

5.3.1.4.1. Sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione

— definizione di azienda di semi-sussistenza in funzione delle dimensioni minime e/o massime dell'azienda, della parte di produzione commercializzata e/o del livello di reddito dell'azienda ammissibile;

- definizione della redditività economica futura;
- sintesi dei requisiti del piano aziendale;
- importo e durata del sostegno.

5.3.1.4.2. Costituzione di associazioni di produttori

- descrizione della procedura ufficiale di riconoscimento delle associazioni, compresi i criteri di selezione;
- settori interessati;
- unicamente per Malta, indicazione del settore o dei settori che beneficiano della deroga giustificata dalla produzione complessiva estremamente esigua, nonché condizioni per poter beneficiare della deroga: percentuale minima della produzione dell'associazione rispetto alla produzione totale del settore, numero minimo di produttori del settore membri dell'associazione;
- unicamente per Malta, giustificazione degli importi annui.

5.3.2. **Asse 2: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale**

5.3.2.1. **Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli**

Disposizioni comuni a talune misure

Descrizione dettagliata dell'esecuzione a livello nazionale:

- ai fini specifici dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori; tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale;
- ai fini specifici dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

5.3.2.1.1. Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

Le disposizioni dell'allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 2) e 3) e 9.3.V.B., secondo trattino, del regolamento (CE) n. 817/2004 si applicano fino al 31 dicembre 2009. Viene tuttavia a cadere la distinzione tra «A. caratteristiche principali» e «B. altri elementi».

5.3.2.1.2. Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

Idem come al punto 5.3.2.1.1.

5.3.2.1.3. Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE

- zone designate in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali/regionali;
- descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche prese come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti agli svantaggi generati dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nella zona interessata ⁽¹⁾;
- importo dell'aiuto.

⁽¹⁾ Le indicazioni per la direttiva 2000/60/CE saranno emanate ulteriormente.

5.3.2.1.4. Pagamenti agroambientali

- descrizione e giustificazione dei vari tipi di impegni in base all'impatto ambientale previsto in rapporto ai bisogni e alle priorità ambientali;
- descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici (compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno) presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi, b) del mancato guadagno dovuto all'impegno assunto e c) dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, questa metodica deve tenere conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003; l'eventuale metodo di conversione utilizzato per altre unità di misura ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 9, del presente regolamento;
- importo dell'aiuto;
- misure, obiettivi e criteri applicati se i beneficiari sono selezionati mediante gara ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- elenco delle razze locali minacciate di abbandono e numero di femmine riproduttrici interessate. Questo numero deve essere certificato da un organismo specializzato o da un'organizzazione/associazione di allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e mantengono aggiornato il libro genealogico della razza. Si dovrà dimostrare che l'organismo in questione possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze minacciate;
- per le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie (locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale;
- per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura (articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005): categorie di beneficiari, tipi di operazioni e specificazione dei costi ammissibili.

5.3.2.1.5. Pagamenti per il benessere degli animali

- descrizione e giustificazione dei vari tipi di impegni, per almeno uno degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del presente regolamento, in base all'impatto previsto;
- descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici/zootecnici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno] presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto; b) dell'entità dei costi dell'operazione;
- importo dell'aiuto.

5.3.2.1.6. Sostegno agli investimenti non produttivi

- definizione delle operazioni sovvenzionabili;
- descrizione del nesso con gli impegni di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005 o con altri obiettivi agroambientali;
- descrizione del modo in cui gli investimenti valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 interessate o altre zone di grande pregio naturale.

5.3.2.2. **Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali**

Disposizioni comuni a tutte le misure:

- nesso tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti, nonché con la strategia forestale comunitaria;
- riferimento ai piani di protezione delle foreste nelle zone classificate a rischio medio alto di incendi boschivi ed elementi comprovanti la conformità delle misure proposte con detti piani di protezione.

5.3.2.2.1. Imboschimento di terreni agricoli

- definizione di «terreno agricolo»;
- definizione di «agricoltore»;
- disposizioni e criteri per la selezione delle zone da imboscire, tali da garantire che gli interventi progettati siano adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali, in particolare la biodiversità, conformemente all'articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento;
- descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto e di manutenzione, nonché del mancato guadagno da compensare. Per quest'ultima voce, il metodo in questione deve tenere conto degli eventuali aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- intensità dell'aiuto per l'impianto, nonché importo e durata dei premi annuali a copertura dei costi di manutenzione e del mancato guadagno.

5.3.2.2.2. Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

- definizione dei sistemi agroforestali sovvenzionabili;
- uso forestale;
- uso agricolo;
- densità di impianto;
- descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto;
- intensità dell'aiuto per l'impianto.

5.3.2.2.3. Imboschimento di superfici non agricole

- disposizioni e criteri per la designazione delle zone da imboscire;
- disposizioni atte a garantire che gli interventi progettati siano adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali, in particolare la biodiversità;
- descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto e di manutenzione;
- intensità dell'aiuto per l'impianto.

5.3.2.2.4. Indennità Natura 2000

- zone designate in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e obblighi incombenti ai proprietari di foreste in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali/regionali;
- descrizione del metodo di calcolo utilizzato per giustificare gli oneri e il mancato guadagno dovuti ai vincoli all'uso delle foreste e di altri terreni boschivi imposti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nella zona interessata;
- importo dell'aiuto.

5.3.2.2.5. Pagamenti silvoambientali

- giustificazione degli impegni in base all'impatto ambientale previsto in rapporto ai bisogni e alle priorità ambientali;
- descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri presi come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto;
- importo dell'aiuto.

5.3.2.2.6. Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

- tipo di interventi e piani di prevenzione.

5.3.2.2.7. Sostegno agli investimenti non produttivi

- definizione delle operazioni sovvenzionabili;
- descrizione del nesso con gli impegni di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 o con altri obiettivi ambientali;
- descrizione del modo in cui gli investimenti valorizzano le zone interessate in termini di pubblica utilità.

5.3.3. *Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale*

5.3.3.1. **Misure intese a diversificare l'economia rurale**

5.3.3.1.1. Diversificazione verso attività non agricole

- settori di diversificazione interessati;
- intensità dell'aiuto.

5.3.3.1.2. Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

- tipi di imprese beneficiarie;
- descrizione del tipo di operazioni;
- intensità dell'aiuto.

5.3.3.1.3. Incentivazione di attività turistiche

- descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- intensità dell'aiuto.

5.3.3.2. **Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali**

5.3.3.2.1. Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

- tipi di servizi sovvenzionati;
- costi ammissibili.

5.3.3.2.2. Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

- tipi di interventi sovvenzionati;
- costi ammissibili.

5.3.3.2.3. Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

- descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

5.3.3.3. Formazione e informazione

- settori interessati;
- categorie di operatori economici beneficiari delle azioni previste.

5.3.3.4. Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

- acquisizione di competenze e animazione: descrizione del tipo di operazioni;
- partenariati pubblici-privati di cui all'articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005, diversi da quelli previsti all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, che attuano le strategie di sviluppo locale: descrizione del tipo di partenariato (partner rappresentati, percentuale di partner privati, potere decisionale), stima indicativa del numero di partenariati pubblici-privati, superficie e popolazione interessate; misure dell'asse 3 attuate da questi partenariati pubblici-privati; disposizione atta a garantire che i costi di gestione dei partenariati siano limitati al 15% della spesa pubblica per la rispettiva strategia di sviluppo locale.

5.3.4. *Asse 4: Attuazione dell'impostazione Leader*

5.3.4.1. Strategie di sviluppo locale

- procedura e tempi di selezione dei gruppi di azione locale, compresi i criteri di selezione obiettivi, numero indicativo previsto di gruppi di azione locale e percentuale prevista di territori rurali interessati da strategie di sviluppo locale;
- giustificazione della selezione di zone con popolazione non ricompresa nei limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 3;
- procedura di selezione delle operazioni poste in essere dai gruppi di azione locale;
- descrizione dei canali finanziari applicabili ai gruppi di azione locale.

5.3.4.2. Cooperazione interterritoriale e transnazionale

- Procedura, tempistica e criteri obiettivi per la selezione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

5.3.4.3. Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio.

- limite alla quota del bilancio dei gruppi di azione locale destinata alla gestione degli stessi;
- stima indicativa della quota delle spese di cui all'articolo 59, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sarà destinata all'acquisizione di competenze e all'animazione per l'asse Leader.

6. **Piano di finanziamento composto di due tabelle**

[articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

6.1. *Partecipazione annua del FEASR (in euro)*

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale FEASR							
Regioni di convergenza (*)							

(*) Per gli Stati membri con regioni di convergenza e altre regioni.

6.2. *Piano finanziario per asse (in euro per l'insieme del periodo) ⁽¹⁾*

Asse	Partecipazione pubblica		
	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR (%)	Importo FEASR
Asse 1			
Asse 2			
Asse 3			
Asse 4			
Assistenza tecnica			
Totale			

N.B.: Le spese transitorie di cui al punto 5.2, primo trattino, del presente allegato vanno inserite nelle tabelle riportate ai punti 6.1, 6.2 e 7. Per identificare tali spese, gli Stati membri si serviranno della tavola di concordanza di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1320/2006.

7. **Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale (in euro per l'insieme del periodo)**

Misura/asse	Spesa pubblica	Spesa privata	Costo totale
Misura 111			
Misura 112			
Misura 121			
Misura 1 ...			
Totale asse 1			
Misura 211			
Misura 212			
Misura 221			
Misura 2 ...			
Totale asse 2			

⁽¹⁾ Poiché il programma di sviluppo rurale copre vari tipi di regioni, con tassi di cofinanziamento FEASR differenziati, la tabella 6.2 deve essere compilata per ogni tipo di regione: regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo, altre regioni.

Misura/asse	Spesa pubblica	Spesa privata	Costo totale
Misura 311			
Misura 312			
Misura 321			
Misura 3 ...			
Totale asse 3			
41 Strategie di sviluppo locale:			
— 411 Competitività			
— 412 Gestione dell'ambiente/ del territorio			
— 413 Qualità della vita/diver- sificazione			
421 Cooperazione:			
431 Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione			
Totale asse 4 ⁽¹⁾			
Totale assi 1, 2, 3 e 4			
511 Assistenza tecnica			
di cui eventuale importo per la rete rurale nazionale:			
a) costi di gestione			
b) piano d'azione			
Totale complessivo			

⁽¹⁾ Per verificare la conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la chiave di ripartizione tra gli assi delle strategie di sviluppo locale sarà applicata alla dotazione complessiva dell'asse 4.

La tabella finanziaria consolidata e la tabella indicativa degli importi iniziali per misura devono riprodurre la struttura delle tabelle riportate ai punti 6.1, 6.2 e 7 e seguire l'ordine del seguente elenco:

Le varie misure sono codificate come segue:

- (111) azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;
- (112) insediamento di giovani agricoltori;
- (113) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;
- (114) ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;
- (115) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;
- (121) ammodernamento delle aziende agricole;

- (122) migliore valorizzazione economica delle foreste;
- (123) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
- (124) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare;
- (125) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
- (126) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;
- (131) sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria;
- (132) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
- (133) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;
- (141) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;
- (142) costituzione di associazioni di produttori;
- (211) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- (212) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
- (213) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
- (214) pagamenti agroambientali;
- (215) pagamenti per il benessere degli animali;
- (216) sostegno agli investimenti non produttivi;
- (221) imboschimento di terreni agricoli;
- (222) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
- (223) imboschimento di superfici non agricole;
- (224) indennità Natura 2000;
- (225) pagamenti silvoambientali;
- (226) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
- (227) sostegno agli investimenti non produttivi;
- (311) diversificazione verso attività non agricole;
- (312) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;
- (313) incentivazione di attività turistiche;
- (321) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
- (322) sviluppo e rinnovamento dei villaggi;
- (323) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

- (331) formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3;
- (341) acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale;
- (410) strategie di sviluppo locale;
- (411) competitività;
- (412) gestione dell'ambiente/del territorio;
- (413) qualità della vita/diversificazione;
- (421) cooperazione interterritoriale e transnazionale;
- (431) gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione;
- (511) assistenza tecnica;

8. **Se del caso, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per asse, che distingua le misure interessate di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005**

Tabella

[articolo 16, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005]:

<i>(in euro per l'insieme del periodo)</i>	
Asse 1	
Misura 111	
...	
Totale asse 1	
Asse 2	
Misura 211	
...	
Totale asse 2	
Asse 3	
Misura 311	
...	
Totale asse 3	
Asse 4	
Misura 411	
...	
Totale asse 4	
Totale asse 1, asse 2, asse 3, asse 4	

9. **Gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e, se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi**

[articolo 16, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Gli elementi di cui ai punti A e B, relativi alle norme e procedure sugli aiuti di Stato, devono essere validi per l'intera durata del programma e riguardare sia la versione iniziale che le successive modifiche.

A. Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato:

- indicare se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione ⁽¹⁾ sugli aiuti *de minimis* al settore agricolo; oppure
- fornire il numero di registrazione e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio ⁽²⁾, in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure
- fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato; oppure
- compilare la corrispondente scheda informativa allegata al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽³⁾.

B. Per le misure di cui agli articoli 25, 27 [per quest'ultimo limitatamente ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005] e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato:

- indicare se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione ⁽⁴⁾ sugli aiuti *de minimis*; oppure
- fornire il numero di protocollo e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98, in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure
- fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato; oppure
- spiegare per quali motivi il regime di aiuto in questione è da considerarsi come un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, comprese le misure di aiuto esistenti ai sensi dei trattati di adesione.

Le suddette misure vanno presentate secondo il seguente modello di tabella degli aiuti di Stato:

C. Modello di tabella degli aiuti di Stato, da allegare a ciascun programma di sviluppo rurale

Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime (*)	Durata del regime di aiuto

(*) Indicare a seconda dei casi:

- per le misure a norma di un regolamento *de minimis*, la dicitura: «Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento *de minimis* (CE) n. [...]»;
- per i regimi di aiuto approvati: riferimento alla decisione della Commissione recante approvazione dell'aiuto di Stato, nonché numero dell'aiuto di Stato ed estremi della lettera di notifica dell'approvazione;
- per gli aiuti che formano oggetto di esenzione per categoria: riferimento al singolo regolamento di esenzione per categoria e numero di protocollo;
- per altre misure di aiuto esistenti:
 - a) nel caso degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007 (denominati nel prosieguo «nuovi Stati membri»): 1) «nulla» per gli aiuti precedenti al 1995; 2) numero della misura nell'elenco del trattato di adesione; 3) estremi della lettera recante decisione di non sollevare obiezioni nel quadro della procedura provvisoria;
 - b) in altri casi: fornire la giustificazione pertinente.

La tabella degli aiuti di Stato deve essere corredata di un impegno, da parte dello Stato membro, a notificare individualmente, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ogni singolo caso di applicazione dei regimi di cui al punto B per i quali è richiesta una notifica individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti nelle rispettive decisioni di approvazione.

⁽¹⁾ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

10. **Informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, dalla politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca**

[articolo 5, articolo 16, lettera h), e articolo 60 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

10.1. *Giudizio sulla complementarità con:*

- le attività, le politiche e le priorità della Comunità, in particolare con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli del Fondo europeo per la pesca;
- le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I del presente regolamento.

10.2. *Relativamente alle misure degli assi 1, 2 e 3:*

- criteri per distinguere le misure aventi a oggetto operazioni sovvenzionabili anche da altri strumenti di sostegno comunitari, in particolare i fondi strutturali e il Fondo europeo per la pesca.

10.3. *Relativamente alle misure dell'asse 4:*

- criteri per distinguere le strategie di sviluppo locale che rientrano nell'asse 4 dalle strategie di sviluppo locale attuate dai «gruppi» beneficiari del Fondo europeo per la pesca e i progetti di cooperazione dall'obiettivo di cooperazione dei fondi strutturali.

10.4. Se del caso, fornire informazioni sulla complementarità con altri strumenti finanziari della Comunità.

11. **Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili**

[articolo 16, lettera i), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

- Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e, per informazione, descrizione sintetica della loro struttura di gestione e di controllo.

12. **Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione prevista del comitato di sorveglianza.**

[articolo 16, lettera i), punto ii), e articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

12.1. *Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione*

Detti sistemi saranno concepiti sulla base degli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto del programma di sviluppo rurale, facenti parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all'allegato VIII, e degli altri elementi elencati all'articolo 62, paragrafo 3. Ciascun programma di sviluppo rurale reca inoltre indicatori supplementari corrispondenti alle particolari esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o regionali che caratterizzano la zona interessata dal programma. I dati raccolti in relazione agli indicatori possono ispirarsi ai parametri elaborati dal Sistema dei sistemi di osservazione globale della terra (GEOSS) o da progetti comunitari quali il Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES).

12.2. *Composizione prevista del comitato di sorveglianza*

13. **Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma**

[articolo 76 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Descrivere il piano di comunicazione e gli elementi citati all'articolo 58 e all'allegato VI del presente regolamento:

13.1. Iniziative miranti a informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche, sociali e ambientali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti.

- 13.2. Iniziative miranti a informare i beneficiari del contributo comunitario.
- 13.3. Iniziative miranti a informare il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati.
14. **Designazione delle parti consultate e risultati della consultazione**
- [articolo 6 e articolo 16, lettera j), del regolamento (CE) n. 1698/2005]
- 14.1. *Designazione delle parti consultate*
- Elenco delle competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche, delle parti economiche e sociali e di qualsiasi altro organismo rappresentativo della società civile, delle organizzazioni non governative, incluse quelle ambientali, e degli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne, che sono stati consultati.
- 14.2. *Risultati della consultazione*
- Riassumere i risultati delle consultazioni, indicando le date delle stesse, il tempo accordato per le osservazioni e i contributi alla preparazione del programma, nonché la misura in cui si è tenuto conto dei pareri e dei suggerimenti ricevuti.
15. **Parità tra uomini e donne e non discriminazione**
- [articolo 8 del regolamento (CE) n. 1698/2005]
- 15.1. Descrivere in che modo si intende promuovere la parità tra uomini e donne nelle varie fasi di attuazione del programma (progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione).
- 15.2. Descrivere in che modo si intende impedire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione del programma.
16. **Assistenza tecnica**
- [articolo 66, paragrafo 2, e articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005]
- 16.1. *Descrivere le attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dell'assistenza al programma finanziate a titolo di assistenza tecnica.*
- 16.2. *Rete rurale nazionale*
- elenco delle organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale che faranno parte della rete rurale nazionale;
 - procedura e tempi di costituzione della rete rurale nazionale;
 - descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla rete rurale nazionale. Tali attività costituiranno la trama del piano d'azione che sarà elaborato dall'autorità di gestione e sovvenzionato a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - importo destinato alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale e all'esecuzione del piano d'azione ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Nell'ambito di tale importo, occorre distinguere la parte destinata alle strutture necessarie al funzionamento della rete e quella destinata al piano d'azione. Il programma deve contenere disposizioni atte a garantire che la parte dell'importo di cui alla lettera a) succitata non aumenti indebitamente con l'andare del tempo.

B. PROGRAMMI SPECIFICI PER LE RETI RURALI NAZIONALI (DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFI 3 E 5)

Qualora gli Stati membri che dispongono di programmi regionali presentino per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il suddetto programma specifico deve contenere i seguenti elementi:

- a) elenco delle organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale che faranno parte della rete rurale nazionale;
- b) procedura e tempi di costituzione della rete rurale nazionale;
- c) descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla rete rurale nazionale. Tali attività costituiranno la trama del piano d'azione che sarà elaborato dall'autorità di gestione e sovvenzionato a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- d) importo destinato alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale e all'esecuzione del piano d'azione ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ripartizione annuale del contributo FEASR, che deve essere compatibile con il disposto dell'articolo 69, paragrafo 1, dello stesso regolamento;
- e) tabella finanziaria per l'intero periodo di programmazione, compilata secondo il seguente modello (in euro ai prezzi correnti):

Categoria di spesa per la rete rurale nazionale	Spesa pubblica totale	Partecipazione del FEASR
a) per la gestione della struttura della rete rurale nazionale		
b) per l'esecuzione del piano d'azione della rete rurale nazionale, compresa la valutazione		
Totale		

- f) designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili;
- e) descrizione del sistema di sorveglianza e valutazione, nonché composizione prevista del comitato di sorveglianza.

ALLEGATO III

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI MALTESI

Sostegno alla costituzione di un'associazione di produttori (importo minimo di cui all'articolo 25, paragrafo 2)

EUR	Anno
63 000	1° anno
63 000	2° anno
63 000	3° anno
60 000	4° anno
50 000	5° anno

ALLEGATO IV

SOGLIE PER LE RAZZE ANIMALI MINACCIATE (DI CUI ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 4)

Specie animali ammissibili	Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono [numero di femmine riproduttrici (*)]
Bovini	7 500
Ovini	10 000
Caprini	10 000
Equidi	5 000
Suini	15 000
Volatili	25 000

(*) Numero, calcolato nell'insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in razza pura, iscritte in un albo genealogico tenuto da un'organizzazione di allevatori riconosciuta dallo Stato membro in conformità con la normativa zootecnica comunitaria.

ALLEGATO V

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME (DI CUI ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 13)

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UB
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UB
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UB
Ovini	0,15 UB
Caprini	0,15 UB
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5 UB
Altri suini	0,3 UB
Galline ovaiole	0,014 UB
Altro pollame	0,003 UB

ALLEGATO VI

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR (DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 3)**1. Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari e ai beneficiari****1.1. Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari**

Le autorità di gestione diffondono, con un intento di trasparenza, le più ampie informazioni possibili sulle opportunità di cofinanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

A tal fine, l'autorità di gestione provvede affinché al programma di sviluppo rurale sia data ampia diffusione, siano resi noti i contributi finanziari del FEASR e il programma stesso sia messo a disposizione degli interessati.

L'autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare, esaurienti e aggiornate sui seguenti aspetti:

- a) le procedure amministrative da seguire per poter ottenere finanziamenti nell'ambito di un programma di sviluppo rurale;
- b) le procedure di esame delle domande di finanziamento;
- c) le condizioni di ammissibilità e/o i criteri di selezione e valutazione dei progetti sovvenzionabili;
- d) i nomi delle persone o gli uffici a livello nazionale, regionale o locale, presso i quali è possibile ottenere spiegazioni su come funzionano i programmi di sviluppo rurale e sui criteri di selezione e valutazione delle operazioni.

L'autorità di gestione provvede affinché i partner che fungono da organi di collegamento a livello nazionale, regionale o locale siano coinvolti nel processo di informazione dei potenziali beneficiari, in particolare:

- a) autorità locali e regionali;
- b) organizzazioni professionali;
- c) parti economiche e sociali;
- d) organizzazioni non governative, segnatamente organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e organizzazioni ambientaliste;
- e) centri d'informazione sull'Europa;
- f) rappresentanze della Commissione negli Stati membri.

L'autorità di gestione informa i potenziali beneficiari circa la pubblicazione di cui al punto 2.1.

1.2. Misure di informazione rivolte ai beneficiari

L'autorità di gestione provvede affinché i beneficiari a cui viene notificata l'attribuzione dell'aiuto siano informati che l'azione fa parte di un programma cofinanziato dal FEASR e sia portato a loro conoscenza l'asse prioritario del relativo programma di sviluppo rurale.

2. Misure di informazione e pubblicità rivolte al pubblico

L'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale e i beneficiari prendono tutte le disposizioni necessarie per informare e sensibilizzare il pubblico sulle misure finanziate nel quadro del programma di sviluppo rurale a norma del presente regolamento.

2.1. Competenze dell'autorità di gestione

L'autorità di gestione informa il pubblico dell'adozione del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione e dei relativi aggiornamenti, dei principali esiti del programma e della sua conclusione.

A partire dal 2008, l'autorità di gestione pubblica, almeno annualmente (per via elettronica o in altre forme), l'elenco dei beneficiari di un sostegno nel quadro del programma di sviluppo rurale, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni. Nell'attuare le misure di informazione, l'autorità di gestione si avvale di tutti i mezzi di comunicazione disponibili al livello territoriale pertinente. Le misure di informazione comprendono, tra l'altro, campagne di comunicazione, pubblicazioni cartacee e digitali e ogni altro mezzo giudicato idoneo.

Le misure di informazione rivolte al pubblico comprendono gli elementi di cui al punto 3.1.

2.2. Competenze dei beneficiari

Per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale che comportano investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di costo complessivo superiore a EUR 50 000, il beneficiario è tenuto ad affiggere una targa informativa.

Nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a EUR 500 000 deve essere affisso un cartello.

Una targa informativa sarà affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati dall'asse 4.

I cartelli e le targhe recano una descrizione del progetto/dell'operazione e gli elementi di cui al punto 3.1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartello o della targa.

3. Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie

3.1. Slogan e logo

Ogni azione informativa e pubblicitaria contiene i seguenti elementi:

- la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4, corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la seguente dicitura:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

- per le misure e gli interventi finanziati dall'asse Leader, verrà apposto anche il logo di Leader.

3.2. Materiale di informazione e comunicazione

- Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini, ecc.) e i manifesti concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione comunitaria e l'emblema della Comunità, qualora vi figurino anche l'emblema nazionale o regionale. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in questione.

- I criteri di cui al primo trattino si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni e favoriscono il dialogo con un vasto pubblico.

I siti web sul FEASR devono :

- menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
- recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

4. Istruzioni per la creazione dell'emblema e definizione dei colori standard

4.1. Bandiera europea

Descrizione simbolica

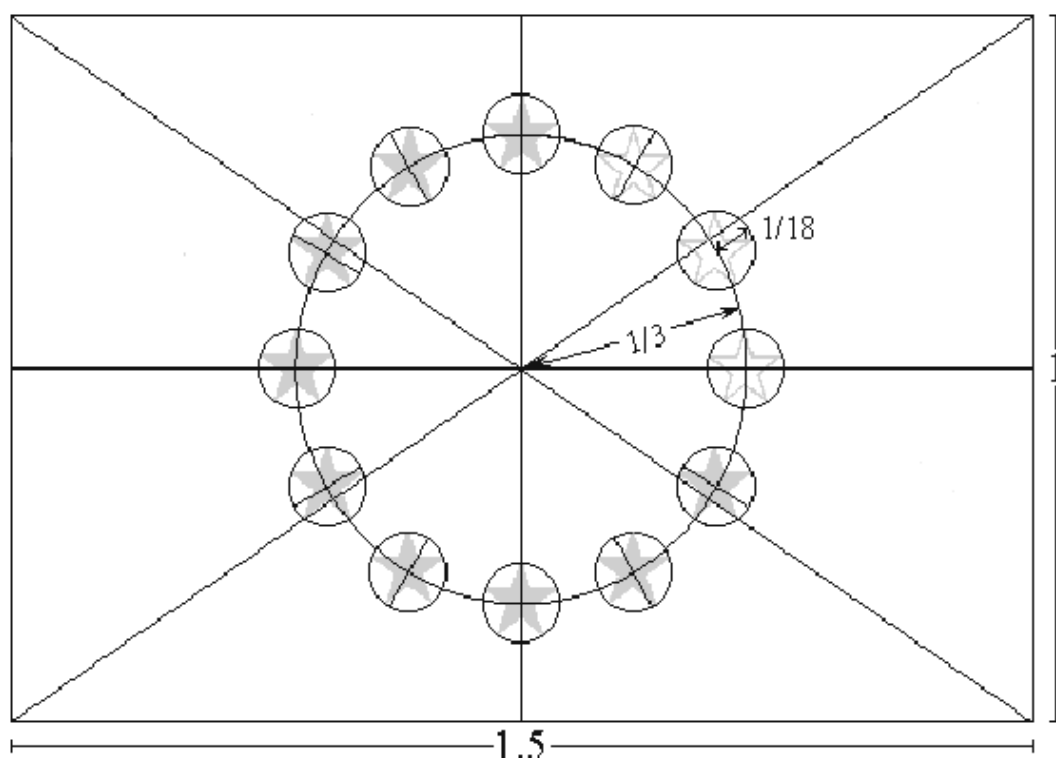
Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità.

Nei progetti finanziati dal FEASR, il nome di questo Fondo appare sotto la bandiera europea.

Descrizione araldica

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

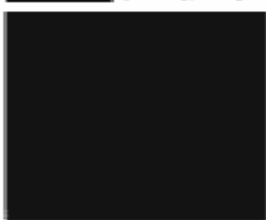
Descrizione geometrica



L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è inscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Le stelle sono disposte verticalmente, con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

Colori regolamentari

PANTONE REFLEX BLUE



I colori dell'emblema sono:

PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; **PANTONE YELLOW** per le stelle. La gamma internazionale **PANTONE** è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico.

PANTONE YELLOW**Riproduzione in quadricromia**

In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il **PANTONE YELLOW** si ottiene con il 100 % di «Process Yellow». Mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l'80 % di «Process Magenta» si ottiene un blu molto simile al **PANTONE REFLEX BLUE**.

Internet

Nella gamma web, il **PANTONE REFLEX BLUE** corrisponde al colore RGB:0/0/153 (esadecimale: 000099) e il **PANTONE YELLOW** al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

Riproduzione monocroma

Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.



Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il «Reflex Blue»), usarlo al 100 % per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).

**Riproduzione su fondo colorato**

L'emblema va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



4.2. Logo di Leader



ALLEGATO VII

A. STRUTTURA E CONTENUTO DELLE RELAZIONI ANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE (ARTICOLO 60)**1. Variazioni delle condizioni generali (articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005)**

- Qualsiasi variazione delle condizioni generali avente un impatto diretto sull'attuazione del programma (in particolare modifiche della legislazione o sviluppi socioeconomici inattesi)
- Qualsiasi modifica della politica nazionale o comunitaria che incida sulla coerenza tra il FEASR e gli altri strumenti finanziari

2. Andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato [articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Analisi degli esiti sulla base di indicatori di monitoraggio, compresa un'analisi qualitativa dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi prefissati. Si farà uso degli indicatori (di prodotto e di risultato) elencati nell'allegato VIII del presente regolamento. Oltre a questi indicatori, che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione, si impiegheranno anche indicatori supplementari specifici al programma, per monitorare efficacemente il grado di realizzazione degli obiettivi.

3. Esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai beneficiari per ciascuna misura; se il programma comprende regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, le relative erogazioni saranno indicate a parte [articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

La tabella riassuntiva dell'esecuzione finanziaria del programma deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

In euro

Assi/misure	Versamenti annuali-anno N	Versamenti cumulativi dal 2007 all'anno N
Asse 1		
Misura 111 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Misura — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Totale asse 1 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Asse 2		
Misura 211 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Misura — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Totale asse 2 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Asse 3		
Misura 311 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		

In euro		
Assi/misure	Versamenti annuali-anno N	Versamenti cumulativi dal 2007 all'anno N
Misura		
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Totale asse 3		
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Asse 4		
Misura 411		
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Misura 4...		
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Totale asse 4		
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Assistenza tecnica		
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Totale programma		
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		

Una tabella distinta, contenente almeno le stesse informazioni, sarà compilata per le regioni interessate dall'obiettivo di convergenza, mentre per i programmi comprendenti sia regioni di convergenza che altre regioni si dovrà presentare una tabella consolidata a livello di programma.

4. Riepilogo delle attività di valutazione in itinere in conformità dell'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 [articolo 82, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Un riepilogo delle attività di valutazione in itinere, compilato sulla base delle relazioni al comitato di sorveglianza di cui all'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, comprese le attività relative agli elementi menzionati all'articolo 84, paragrafo 5, e all'articolo 86, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento.

5. Disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione [articolo 82, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005], in particolare:

- i) misure di sorveglianza e valutazione
- ii) riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali misure prese in conseguenza, tra l'altro in seguito ad osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1698/2005

iii) ricorso all'assistenza tecnica

Qualora la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale siano finanziate a titolo di assistenza tecnica, la relazione annuale deve descrivere le procedure seguite per la costituzione e il funzionamento della rete, nonché lo stato di attuazione del piano d'azione. Occorre indicare anche le modalità di erogazione [distinzione tra le voci di cui all'articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005].

- iv) disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1698/2005

La relazione descrive sinteticamente le disposizioni prese in materia di informazione e pubblicità, per rendere noto il programma di sviluppo rurale conformemente all'articolo 58 e all'allegato VI del presente regolamento.

6. Dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, indicante i problemi incontrati e le misure adottate per porvi rimedio [articolo 82, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

La conformità con la normativa comunitaria riguarda, in particolare, l'ottemperanza alle norme sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, sulla tutela e il miglioramento dell'ambiente e sulla promozione delle pari opportunità e della non discriminazione.

7. Se del caso, riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 [articolo 82, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

B. MODELLO DI RELAZIONE ANNUALE PER I PROGRAMMI SPECIFICI CONCERNENTI LE RETI RURALI NAZIONALI (ARTICOLO 60)

Se gli Stati membri si avvalgono della possibilità prevista all'articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi specifici contiene i seguenti elementi:

- a) descrizione delle procedure seguite per la costituzione e il funzionamento della rete;
- b) stato di attuazione del piano d'azione;
- c) una tabella finanziaria che illustra l'esecuzione finanziaria del programma, distinguendo tra le voci di cui all'articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005:

Categoria di spesa per la rete rurale nazionale	Versamenti annuali anno N	Versamenti cumulativi dal 2007 all'anno N
a) per la gestione della struttura della rete rurale nazionale		
b) per l'esecuzione del piano d'azione della rete rurale nazionale		
Totale		

- d) se del caso, le informazioni di cui alla parte A, punti da 4 a 7, del presente allegato.

ALLEGATO VIII

ELENCO DI INDICATORI COMUNI INIZIALI, DI PRODOTTO, DI RISULTATO E DI IMPATTO

I. INDICATORI COMUNI INIZIALI

1. Indicatori iniziali di obiettivo

ASSE		Indicatore
Orizzontale	(*) 1	Sviluppo economico
	(*) 2	Sviluppo economico
	(*) 3	Tasso di occupazione
ASSE 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	(*) 4	Istruzione e formazione nel settore agricolo
	5	Struttura di età nel settore agricolo
	(*) 6	Produttività del lavoro nel settore agricolo
	7	Investimenti fissi lordi nel settore agricolo
	8	Sviluppo occupazionale del settore primario
	9	Sviluppo economico del settore primario
	(*) 10	Produttività del lavoro nell'industria alimentare
	11	Investimenti fissi lordi nell'industria alimentare
	12	Sviluppo occupazionale dell'industria alimentare
	13	Sviluppo economico dell'industria alimentare
	(*) 14	Produttività del lavoro nel settore forestale
	15	Investimenti fissi lordi nel settore forestale
	16	Importanza dell'agricoltura di semisussistenza nei nuovi Stati membri
ASSE 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio	(*) 17	Biodiversità: avifauna in habitat agricolo
	(*) 18	Biodiversità: habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
	19	Biodiversità: composizione delle specie arboree
	(*) 20	Qualità dell'acqua: bilancio lordo dei nutrienti
	21	Qualità dell'acqua: inquinamento da nitrati e pesticidi
	22	Suolo: zone a rischio di erosione
	23	Suolo: agricoltura biologica
	(*) 24	Cambiamenti climatici: produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali
	25	Cambiamenti climatici: SAU adibita alla produzione di energia rinnovabile
	26	Cambiamenti climatici/qualità dell'aria: emissioni agricole di gas
ASSE 3 Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche	(*) 27	Agricoltori che esercitano altre attività lucrative
	(*) 28	Sviluppo occupazionale del settore non agricolo
	(*) 29	Sviluppo economico del settore non agricolo
	(*) 30	Sviluppo del lavoro autonomo
	31	Infrastruttura turistica in ambito rurale
	(*) 32	Diffusione dell'Internet nelle zone rurali
	(*) 33	Sviluppo del settore terziario
	34	Migrazione netta
	(*) 35	Formazione continua nelle zone rurali
Leader	(*) 36	Sviluppo dei gruppi di azione locale

(*) rimanda agli indicatori LEAD nel quadro della strategia nazionale e del monitoraggio strategico di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005

2. Indicatori iniziali di contesto

ASSE		Indicatore
Orizzontale	1	Designazione delle zone rurali
	2	Importanza delle zone rurali
ASSE 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	3	Uso agricolo del suolo
	4	Struttura delle aziende agricole
	5	Struttura del settore forestale
	6	Produttività delle foreste
ASSE 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio	7	Copertura del suolo
	8	Zone svantaggiate
	9	Zone ad agricoltura estensiva
	10	Zone Natura 2000
	11	Biodiversità: foreste protette
	12	Evoluzione della superficie forestale
	13	Stato di salute dell'ecosistema forestale
	14	Qualità dell'acqua
	15	Consumo di acqua
	16	Foreste protettive (principalmente suolo e acqua)
ASSE 3 Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche	17	Densità di popolazione
	18	Struttura di età
	19	Struttura dell'economia
	20	Struttura dell'occupazione
	21	Disoccupazione di lunga durata
	22	Livello di istruzione raggiunto
	23	Infrastruttura Internet

II. INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO

ASSE 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
111	Iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione	— Numero di partecipanti alla formazione — Numero di giorni di formazione impartita
112	Insediamiento di giovani agricoltori	— Numero di giovani agricoltori beneficiari — Volume totale di investimenti
113	Prepensionamento	— Numero di agricoltori prepensionati — Numero di lavoratori agricoli prepensionati — Numero di ettari resi disponibili
114	Ricorso a servizi di consulenza	— Numero di agricoltori beneficiari — Numero di proprietari di foreste beneficiari
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione	— Numero di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione o di assistenza alla gestione avviati
121	Ammodernamento delle aziende agricole	— Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti — Volume totale di investimenti

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
122	Migliore valorizzazione economica delle foreste	— Numero di aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti — Volume totale di investimenti
123	Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria	— Numero di imprese beneficiarie — Volume totale di investimenti
124	Promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale	— Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	— Numero di operazioni sovvenzionate — Volume totale di investimenti
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	— Superficie agricola danneggiata sovvenzionata — Volume totale di investimenti
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	— Numero di beneficiari
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	— Numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie
133	Attività di informazione e promozione	— Numero di azioni sovvenzionate
141	Agricoltura di semisussistenza	— Numero di aziende agricole di semisussistenza beneficiarie
142	Associazioni di produttori	— Numero di associazioni di produttori beneficiarie — Fatturato delle associazioni di produttori beneficiarie

(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

ASSE 2 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE TRAMITE LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
211	Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane	— Numero di aziende beneficiarie in zone montane — Superficie agricola sovvenzionata in zone montane
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane	— Numero di aziende beneficiarie in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane — Superficie agricola sovvenzionata in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE	— Numero di aziende beneficiarie in zone Natura 2000/Direttiva quadro acque — Superficie agricola sovvenzionata in zone Natura 2000/Direttiva quadro acque
214	Pagamenti agroambientali	— Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari — Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale — Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura — Numero totale di contratti — Numero di azioni in materia di risorse genetiche
215	Pagamenti per il benessere degli animali	— Numero di aziende agricole beneficiarie — Numero di contratti per il benessere degli animali

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
216	Investimenti non produttivi	— Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari — Volume totale di investimenti
221	Imboschimento di superfici agricole	— Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento — Numero di ettari imboschiti
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	— Numero di beneficiari — Numero di ettari interessati da nuovi sistemi agroforestali
223	Imboschimento di superfici non agricole	— Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento — Numero di ettari imboschiti
224	Indennità Natura 2000	— Numero di aziende forestali beneficiarie in zone Natura 2000 — Superficie forestale sovvenzionata (ettari) in zone Natura 2000
225	Indennità per interventi silvoambientali	— Numero di aziende forestali beneficiarie — Superficie totale interessata dal sostegno silvoambientale — Superficie fisica interessata dal sostegno silvoambientale — Numero di contratti
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	— Numero di interventi preventivi/ricostitutivi — Superficie forestale danneggiata sovvenzionata — Volume totale di investimenti
227	Investimenti non produttivi	— Numero di proprietari di foreste beneficiari — Volume totale di investimenti

(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

ASSE 3 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
311	Diversificazione verso attività non agricole	— Numero di beneficiari — Volume totale di investimenti
312	Creazione e sviluppo di imprese	— Numero di microimprese beneficiarie/create
313	Incentivazione di attività turistiche	— Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate — Volume totale di investimenti
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	— Numero di azioni sovvenzionate — Volume totale di investimenti
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	— Numero di villaggi interessati — Volume totale di investimenti
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	— Numero di interventi sovvenzionati — Volume totale di investimenti
331	Formazione e informazione	— Numero di operatori economici partecipanti ad attività sovvenzionate — Numero di giorni di formazione impartita
341	Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale	— Numero di azioni di acquisizione di competenze e di animazione — Numero di partecipanti — Numero di partenariati pubblici-privati beneficiari

(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

ASSE 4 LEADER

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
41	Attuazione di strategie di sviluppo locale	— Numero di gruppi di azione locale («GAL»)
	411 — competitività	— Superficie totale coperta dai GAL (km ²)
	412 — gestione dell'ambiente/del territorio	— Popolazione totale coperta dai GAL
	413 — qualità della vita/diversificazione	— Numero di progetti finanziati dai GAL
		— Numero di beneficiari
421	Progetti di cooperazione	— Numero di progetti di cooperazione
		— Numero di GAL cooperanti
431	Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)	— Numero di azioni sovvenzionate

(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

III. INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

Asse/obiettivo	Indicatore
Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	(1) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale (2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche (4) Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti (5) Numero di aziende agricole entrate sul mercato
Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio	(6) Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo: a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale b) a migliorare la qualità dell'acqua c) ad attenuare i cambiamenti climatici d) a migliorare la qualità del suolo e) a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre
Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche	(7) Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (8) Numero lordo di posti di lavoro creati (9) Numero di turisti in più (10) Popolazione rurale utente di servizi migliorati (11) Maggiore diffusione dell'Internet nelle zone rurali (12) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione

IV. INDICATORI COMUNI DI IMPATTO

	Indicatore
1	Crescita economica
2	Posti di lavoro creati
3	Produttività del lavoro
4	Ripristino della biodiversità
5	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
6	Miglioramento della qualità dell'acqua
7	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici

REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2007 DELLA COMMISSIONE**del 22 ottobre 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio sulla modulazione volontaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 91,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 155,

visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 prevede che gli Stati membri nei quali — al momento della sua entrata in vigore — si applica il sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione volontaria istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽⁴⁾, o che sono stati esentati, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, dall'obbligo di cofinanziare il sostegno comunitario, possono applicare, durante il periodo 2007-2012, una riduzione, denominata «modulazione volontaria», a tutti gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento

(CE) n. 1782/2003 da assegnare sul loro territorio durante un dato anno civile ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del suddetto regolamento.

- (2) Gli importi netti risultanti dalla modulazione volontaria sono messi a disposizione, nello Stato membro in cui sono stati generati, come sostegno comunitario per misure intraprese nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale e sono, quindi, assegnati al finanziamento di programmi di sviluppo rurale conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 ed ai suoi regolamenti d'applicazione, segnatamente al regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽⁵⁾.
- (3) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006, conformemente al quale è stabilito il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005, contiene, nella parte A, punto 6, un piano di finanziamento composto di due tabelle che occorre modificare in modo da consentire agli Stati membri che applicano la modulazione volontaria di includervi l'indicazione degli importi corrispondenti.
- (4) Il regime relativo alla modulazione volontaria introdotto dal regolamento (CE) n. 378/2007 sostituisce le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1655/2004, che deve quindi essere abrogato.
- (5) È tuttavia necessario continuare a garantire l'utilizzo degli importi trattenuti conformemente al regime di modulazione volontaria istituito in precedenza dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ⁽⁶⁾.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di sviluppo rurale, del comitato di gestione dei pagamenti diretti e del comitato dei fondi agricoli,

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 31 del 23.5.2007, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 434/2007 (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 8).

⁽⁶⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006, la parte A è modificata come segue:

- 1) la tabella figurante al punto 6.1 è sostituita dalla tabella figurante nell'allegato del presente regolamento;
- 2) la nota in calce corrispondente al titolo della tabella figurante al punto 6.2 è sostituita dalla seguente:

«⁽¹⁾ Nella misura in cui i programmi di sviluppo rurale includono diversi tipi di regioni e i tassi di cofinanziamento del FEASR sono differenziati, la tabella 6.2 deve essere ripetuta per ciascun tipo di regione nonché per gli importi risultanti dalla modulazione volontaria: re-

gioni che fanno parte dell'obiettivo di convergenza, regioni ultraperiferiche ed isole minori del mar Egeo, altre regioni, importi derivanti dalla modulazione volontaria.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1655/2004 è abrogato.

Tuttavia, gli Stati membri continuano ad applicare gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1655/2004 per l'utilizzo degli importi trattenuti conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

«6.1. Partecipazione annua del FEASR (in euro)

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale FEASR							
Regioni di convergenza (*)							
Importi corrispondenti alla modulazione volontaria (**)							

(*) Per gli Stati membri che includono regioni di convergenza ed altre regioni.

(**) Per gli Stati membri che applicano la modulazione volontaria in virtù del regolamento (CE) n. 378/2007.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1175/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2008

recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale nell'insieme della Comunità. Il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ⁽²⁾ ha completato tale quadro normativo introducendo alcune disposizioni applicative.
- (2) L'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 fornisce alcuni dettagli sull'attuazione dell'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005, con riguardo alle norme applicative relative agli aiuti di Stato nei casi dei contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario, e dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005, con riguardo ai finanziamenti integrativi non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato. È opportuno includere nel suddetto articolo talune misure relative alla silvicoltura. Occorre inoltre modificare di conseguenza il punto 9.B dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (3) L'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1974/2006 prevede disposizioni particolari in materia di scambio di dati fra la Commissione e gli Stati membri in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione. Ai fini di un'utilizzazione ottimale degli strumenti tecnici disponibili, è opportuno permettere che i documenti siano trasmessi con mezzi informatici adeguati oltre che in forma cartacea.
- (4) Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1974/2006 sono fissati i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame, di cui all'articolo 27, paragrafo 13, del mede-

simo regolamento. Si è verificato un errore di battitura per quanto riguarda il tasso di conversione relativo ad «altro pollame». Per tenere conto delle caratteristiche specifiche di determinato pollame è opportuno che sia consentito aumentare detto tasso di conversione. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato V.

- (5) A norma dell'articolo 44 *bis* del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, gli Stati membri devono provvedere alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi. Il regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽⁴⁾, prevede alcune disposizioni relative al contenuto, alla forma e alla data della pubblicazione delle informazioni sui beneficiari. Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006, al punto 2.1, secondo comma, sono definite alcune competenze dell'autorità di gestione per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di un sostegno nel quadro dei programmi di sviluppo rurale. Per evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia è opportuno che nell'allegato VI, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 sia soppresso il secondo comma.
- (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28.

«2. I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato configurantisi come contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a favore delle misure di cui agli articoli 25, da 43 a 49 e 52, dello stesso regolamento o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29 e 30, del medesimo regolamento, oppure intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell'articolo 89 dello stesso regolamento a favore delle misure di cui agli articoli 25, 27, da 43 a 49 e 52, del medesimo regolamento o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29 e 30, del suddetto regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, a condizione che l'aiuto di Stato sia identificato conformemente all'allegato II, punto 9.B, del presente regolamento.»;

2) all'articolo 63, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare

i documenti alla Commissione su supporto cartaceo o con mezzi informatici adeguati. La trasmissione in tale forma può essere effettuata solo previo consenso formale della Commissione.

Una volta cessata la forza maggiore o la circostanza eccezionale che ha impedito l'uso del sistema, lo Stato membro inserisce i documenti di cui trattasi nel sistema. In tal caso, si considera come data di invio la data di trasmissione dei documenti in forma cartacea o con mezzi informatici adeguati.»;

3) gli allegati II, V e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1974/2006 sono modificati come segue:

1) nell'allegato II, punto 9.B, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Per le misure di cui agli articoli 25, 27 [per quest'ultimo limitatamente ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005], da 43 a 49 e 52, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29 e 30, del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato:

- indicare se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (*), oppure
- fornire il numero di protocollo e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98, in virtù del quale è stata introdotta la misura, oppure
- fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato, oppure
- spiegare per quali motivi il regime di aiuto in questione è da considerarsi come un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, comprese le misure di aiuto esistenti ai sensi dei trattati di adesione.

(*) GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.»;

2) nell'allegato V la riga relativa a «altro pollame» è sostituita dalla seguente:

«Altro pollame (*)	0,03 LU
--------------------	---------

(*) Questo tasso di conversione può essere aumentato tenendo conto di prove scientifiche da spiegare e giustificare debitamente nei programmi di sviluppo rurale.»;

3) nell'allegato VI il secondo comma del punto 2.1 è soppresso.

REGOLAMENTO (CE) N. 363/2009 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

del regolamento (CE) n. 1698/2005 e subordinarle ad una decisione della Commissione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005, che stabilisce il quadro normativo per il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale nella Comunità, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽²⁾. Di conseguenza è opportuno completare il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ⁽³⁾ con alcune modalità di applicazione supplementari.
- (2) L'estinzione del regime delle quote latte a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽⁴⁾ richiederà sforzi specifici da parte dei produttori di latte. È pertanto opportuno sopprimere, a decorrere dall'inizio del periodo di programmazione, la limitazione prevista per il sostegno agli investimenti a favore delle aziende produttrici di latte in modo da rispettare i limiti delle quote di produzione assegnate alle singole aziende.
- (3) Il regolamento (CE) n. 74/2009 ha istituito l'obbligo di revisione dei piani strategici nazionali. Occorre definire il contenuto minimo di tale revisione.
- (4) Data l'importanza delle priorità definite nell'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno considerare le revisioni dei programmi di sviluppo rurale successive alla prima attuazione del suddetto articolo come revisioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 1,

- (5) Il regolamento (CE) n. 74/2009 contiene un elenco di effetti potenziali che si intende conseguire con le operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005. L'elenco non è esaustivo e per questo gli Stati membri possono proporre effetti potenziali supplementari che le operazioni succitate sono destinate a conseguire. Per garantire tuttavia la coerenza con gli effetti potenziali già fissati e con l'obiettivo generale di rafforzare le operazioni connesse alle nuove sfide, è opportuno subordinare la facoltà degli Stati membri di proporre effetti potenziali supplementari all'esame della Commissione e al parere del comitato per lo sviluppo rurale. Per questo occorre subordinare ad una decisione della Commissione qualsiasi modifica volta ad aggiungere un nuovo effetto potenziale.
- (6) Dato l'elevato numero di casi in cui le revisioni riguardano eccezioni di importanza minore rispetto ai criteri distintivi tra organizzazione comune di mercato e sviluppo rurale e per limitare le incombenze amministrative, è opportuno esimere la Commissione dall'adozione di decisioni in merito a revisioni relative a modifiche connesse ad eccezioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Di conseguenza occorre sopprimere questa categoria di revisioni dall'elenco di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (7) Occorre specificare il contenuto e i criteri dei piani aziendali che riguardano il sostegno ad aziende sottoposte ad una ristrutturazione dovuta alla riforma dell'organizzatore comune di mercato.
- (8) È opportuno adattare le disposizioni relative alla misura «ritiro dalla produzione» abolita in virtù del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.⁽²⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 100.⁽³⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.⁽⁴⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

- (9) Per agevolare la realizzazione di progetti di investimento nell'attuale crisi economica e finanziaria si ravvisa l'opportunità di innalzare i massimali previsti per il pagamento degli anticipi nel 2009 e nel 2010.
- (10) Appare opportuno adeguare le disposizioni in materia di aiuti di Stato per alcune misure cofinanziate dal FEASR e per il finanziamento nazionale supplementare allo scopo di chiarirne il campo di applicazione e tener conto della nuova misura sulle aziende sottoposte ad una ristrutturazione dovuta alla riforma dell'organizzazione comune di mercato, istituita dal regolamento (CE) n. 74/2009.
- (11) Occorre definire le «modifiche sostanziali» di cui all'articolo 78, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005.
- (12) Per permettere il monitoraggio delle azioni connesse alle priorità stabilite dall'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre specificare, per tipo di operazioni, gli indicatori di prodotto e i relativi obiettivi, che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 80 del medesimo regolamento.
- (13) Gli Stati membri devono fornire, nei programmi riveduti, informazioni sui tipi di operazioni connesse alle priorità elencate nell'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 precisando quali di tali operazioni si basano su misure nuove, ossia misure che non sono ancora state approvate nell'ambito del programma di sviluppo rurale. Deve essere inoltre presentato il contributo indicativo del FEASR per il periodo 2010-2013. A tal fine occorre modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (14) Per coerenza con la data di applicazione del regolamento (CE) n. 74/2009, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2009, in quanto reca disposizioni complementari al regolamento citato. Questa applicazione retroattiva non deve violare il principio della certezza del diritto dei beneficiari interessati.
- (15) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ad eccezione del settore lattiero-caseario, non sono sovvenzionati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o le limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano imposte da un'organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).»;

- 2) è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Le revisioni dei piani strategici nazionali in virtù dell'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono una revisione degli elementi pertinenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento connessi alle priorità ivi previste all'articolo 16 bis, paragrafo 1, e in particolare i principali obiettivi quantificati.

La strategia nazionale precisa il contributo approssimativo e indicativo del FEASR, di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, assegnato nello Stato membro a ciascuna delle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e contiene le opportune spiegazioni relative all'assegnazione.»;

- 3) all'articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui agli articoli 16 e 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 è definito conformemente all'allegato II del presente regolamento.»;

- 4) all'articolo 7, il paragrafo 1 è modificato come segue:

- a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la revisione si riferisce alla prima attuazione dell'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;

- b) è aggiunta la seguente lettera e):

«e) la revisione inserisce un effetto potenziale supplementare, non elencato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1698/2005, connesso alle priorità indicate nell'articolo 16 bis dello stesso regolamento.»;

5) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre nuove misure e tipi di operazioni, eliminare misure esistenti e tipi di operazioni, modificare le eccezioni previste all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o gli elementi informativi o descrittivi delle misure che già figurano nei programmi.»

6) è inserito il seguente articolo 24 bis:

«Articolo 24 bis

Il piano aziendale di cui all'articolo 35 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005:

a) descrive gli aspetti principali della ristrutturazione prevista, compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura;

b) individua obiettivi specifici.»

7) all'articolo 27, paragrafo 6, il primo comma è soppresso;

8) all'articolo 46 è aggiunto il seguente comma:

«Il presente articolo si applica anche agli impegni interessati dall'abolizione delle misure di ritiro dalla produzione in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 73/2009. Su richiesta del beneficiario possono essere autorizzati adeguamenti di tali impegni anche qualora non sia prevista una clausola di revisione.»

9) all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50 % dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.»

10) all'articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I programmi di sviluppo rurale possono comprendere pagamenti concessi dagli Stati membri per lo sviluppo rurale, non rientranti nel campo di applicazione dell'arti-

colo 36 del trattato, a favore delle misure di cui agli articoli 25, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 bis del medesimo regolamento, oppure intesi a procurare finanziamenti integrativi, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, a favore delle misure di cui agli articoli 25, 27, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 bis del suddetto regolamento, a condizione che l'aiuto di Stato sia identificato conformemente all'allegato II, punto 9.B, del presente regolamento.»

11) nella sezione 4 «Sorveglianza e valutazione» è inserito il seguente articolo 59 bis:

«Articolo 59 bis

Ai fini dell'articolo 78, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005, le proposte di modifiche sostanziali comprendono le modifiche per le quali è obbligatoria una decisione della Commissione e le modifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, eccettuate le modifiche delle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o degli elementi informativi o descrittivi delle misure che già figurano nei programmi.»

12) all'articolo 62, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Per le misure comprendenti i tipi di operazioni precisati all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli indicatori di prodotto e gli obiettivi indicativi per gli indicatori di prodotto sono ripartiti per tipo di operazioni.»

13) all'articolo 63, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione su supporto cartaceo o con mezzi informatici adeguati. La Commissione deve essere preventivamente informata di questo tipo di trasmissione.»

14) gli allegati I, II, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. Tuttavia, l'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1974/2006 sono modificati come segue:

1) l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Regimi di sostegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2

- Ortofrutticoli [parte II, titolo I, capo IV, sezione IV *bis*, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*)]
- Vino [titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (**)]
- Tabacco [parte II, titolo I, capo IV, sezione V, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
- Olio di oliva [parte II, titolo I, capo IV, sezione IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
- Luppolo [articolo 68 *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003]
- Ovini e caprini [articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (***)]
- Apicoltura [titolo I, capo IV, sezione VI, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
- Zucchero [regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio (****)]
- Misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche [titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (*****)] e delle isole minori del mar Egeo [capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (*****)]
- Pagamenti diretti [articolo 41, paragrafo 3, e articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009]

(*) GU L 299 del 2.10.2007, pag. 1.

(**) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(***) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(****) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(*****) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(*****) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.»;

2) l'allegato II è modificato come segue:

a) nel punto 5.2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— Confermare che, per le misure di cui agli articoli 25, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 *bis* del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, è garantito il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato e dei criteri di compatibilità materiale, in particolare i massimali di aiuto per il sostegno pubblico complessivo a norma degli articoli da 87 a 89 del trattato.»;

b) il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

«5.3. *Informazioni richieste in merito agli assi e alle misure*

Per le misure sono richieste le seguenti informazioni specifiche, comprese le informazioni sui tipi specifici di operazioni di cui all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005:»;

c) il punto 5.3.1.4 è sostituito dal seguente:

«5.3.1.4. **Misure transitorie**»;

d) è inserito il seguente punto 5.3.1.4.4:

«5.3.1.4.4. Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato

- descrizione delle riforme dell'organizzazione comune di mercato previste,
- sintesi dei requisiti del piano aziendale,
- importo e durata del sostegno.»;

e) è inserito il seguente punto:

«5.3.6. **Elenco dei tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del medesimo regolamento.**

Asse/misura	Tipo di operazione	Effetti potenziali	Tipo di operazione "esistente" oppure "nuova"	Riferimento alla descrizione del tipo di operazione nel programma di sviluppo rurale	Indicatore di prodotto-obiettivo
Asse 1 Misura 111	...	...			
Misura ...	...	...			
Asse 2 Misura 211	...	...			
Misura ...	...	...			
Asse 3 Misura 311	...	...			
Misura ...					
Asse 4 Misura 411	...	...			
Misura ...					

NB: Nella colonna "Tipo di operazione 'esistente' oppure 'nuova'" occorre precisare se il tipo di operazione connessa alle priorità di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 era già inclusa nella versione del programma di sviluppo rurale applicabile al 31 dicembre 2008. In questo contesto, le modifiche dei tipi di operazioni esistenti sono anch'esse considerate "nuovi" tipi di operazioni.»

f) la tabella 6.1 è sostituita dalla seguente:

«6.1. *Partecipazione annua del FEASR (in euro)*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza							
Regioni dell'obiettivo convergenza (*)							
Regioni ultraperiferiche e isole minori del mar Egeo (**)							
Modulazione volontaria (***)							
Contributo supplementare per il Portogallo							
Stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 — regioni non convergenza							
Stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 — regioni di convergenza (****)							
Totale							

(*) Per gli Stati membri che comprendono regioni di convergenza.

(**) Per gli Stati membri che comprendono regioni ultraperiferiche o isole minori del mar Egeo.

(***) Per gli Stati membri che applicano la modulazione volontaria in virtù del regolamento (CE) n. 378/2007.

(****) Per gli Stati membri che beneficiano di stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 con regioni di convergenza.»

g) la nota 1 figurante alla fine della tabella 6.2 è sostituita dalla seguente:

«⁽¹⁾ La tabella 6.2 deve essere ripetuta per ciascun importo parziale del contributo del FEASR indicato in una riga della tabella 6.1.»

h) è inserito il seguente punto:

«6.3. Bilancio indicativo relativo alle operazioni di cui all'articolo 16 **bis** del regolamento (CE) n. 1698/2005 dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 [articolo 16 **bis**, paragrafo 3, lettera b), nei limiti degli importi indicati all'articolo 69, paragrafo 5 **bis**, del regolamento (CE) n. 1698/2005].

Asse/misura	Contributo FEASR dal 2010 al 2013
Asse 1 Misura 111	...
Misura ...	...
Asse 2 Misura 211	...
Misura ...	...
Asse 3 Misura 311	...
Misura ...	
Asse 4 Misura 411	...
Misura ...	
Assi 1, 2, 3 e 4, totale	...»

i) al punto 7 è aggiunto il codice 144 seguente:

«(144) aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato»;

j) al punto 9.B, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente:

«Per le misure di cui agli articoli 25, 27 [per quest'ultimo limitatamente ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005], da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 *bis* del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato»;

3) l'allegato VII è modificato come segue:

a) al punto 2 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri che, ai sensi del regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio (*) ricevono risorse finanziarie supplementari derivanti dalla modulazione prevista da tale regolamento, nonché, a partire dal 2011, gli importi dei fondi non utilizzati, includono a partire dal 2011 un capitolo separato contenente almeno le stesse analisi indicate nel comma precedente riguardo alle operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Per i nuovi Stati membri, escluse la Bulgaria e la Romania, tale obbligo acquista efficacia a partire dal 2014.

Gli Stati membri che applicano la nuova misura "144 Aziende in via di ristrutturazione" riferiscono circa i progressi compiuti per il raggiungimento degli obiettivi di questa misura.

(*) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 100.»

b) è inserito il seguente punto:

- «3 bis. L'esecuzione finanziaria del programma riguardo alle operazioni connesse alle nuove sfide, indicando, per ogni misura, una dichiarazione delle spese versate ai beneficiari a partire dal 1° gennaio 2010 per i tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e gli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del medesimo regolamento.

La tabella riassuntiva dell'esecuzione finanziaria di questi tipi di operazioni deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

Asse/misura	Versamenti annuali anno N	Versamenti cumulativi dal 2010 all'anno N
Misura 111	...	...
Misura ...		
Totale asse 1	...	...
Misura 211	...	...
Misura ...		
Totale asse 2	...	...
Misura 311	...	...
Misura ...		
Totale asse 3	...	...
Misura 411	...	...
Misura ...		
Totale asse 4	...	...
Totale programma	...	...»

- 4) nell'allegato VIII, punto II «INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO», alla fine dell'elenco relativo all'asse 1 è aggiunta la seguente riga:

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
«144	Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato	Numero di aziende che hanno ricevuto un sostegno»

REGOLAMENTO (CE) N. 482/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 91,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005, che istituisce il quadro giuridico per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR nell'insieme della Comunità, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio [recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (*regolamento del Consiglio sulla banda larga*)] ⁽³⁾ per tenere conto del Piano europeo di ripresa economica approvato dal Consiglio europeo nella riunione dell'11-12 dicembre 2008.
- (2) Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ⁽⁴⁾ deve essere completato con ulteriori modalità di applicazione.
- (3) L'articolo 70, paragrafo 4 *ter*, del regolamento (CE) n. 1698/2005 autorizza gli Stati membri ad innalzare il tasso di partecipazione del FEASR nel 2009, a condizione che il tasso globale di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del medesimo regolamento sia rispettato durante l'intero periodo di programmazione. È necessario determinare la procedura che gli Stati membri dovranno seguire per avvalersi di tale possibilità, nonché il meccanismo atto a garantire che il tasso globale di partecipazione del FEASR sarà rispettato durante l'intero periodo di programmazione.

- (4) Al fine di agevolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale e, in particolare, il funzionamento dei gruppi di azione locale ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno prevedere la possibilità di versare anticipi sui costi di gestione di tali gruppi.
- (5) In considerazione del beneficio generale per l'ambiente derivante dalla cessione di un'azienda, o di una parte di essa, ad un'organizzazione avente come finalità la gestione dell'ambiente naturale, occorre autorizzare gli Stati membri a non esigere il rimborso dal beneficiario qualora l'organizzazione non subentri nell'impegno assunto come condizione per la concessione del sostegno.
- (6) Occorre facilitare l'esecuzione delle operazioni consistenti in investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale, contemplati all'articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005. A questo fine giova autorizzare gli Stati membri a fissare l'entità del sostegno per tali operazioni sulla base dei costi standard e delle ipotesi standard di mancato guadagno, come già previsto per operazioni di tipo analogo all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (7) Per consentire agli Stati membri di avvalersi dell'articolo 70, paragrafo 4 *ter*, del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre adeguare le modalità di calcolo del contributo comunitario nel contesto dei conti del FEASR di cui al regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (8) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1974/2006 e n. 883/2006.
- (9) A fini di coerenza con la data di applicazione del regolamento (CE) n. [...] [*regolamento del Consiglio sulla banda larga*], a cui le disposizioni del presente regolamento sono complementari, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2009. L'applicazione retroattiva non deve inficiare il principio della certezza del diritto per i beneficiari interessati.

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.⁽³⁾ GU L 144 del 9.6.2009, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.⁽⁵⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale e del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato:

- 1) all'articolo 6, il paragrafo 1 è modificato come segue:

- a) dopo la lettera b) è inserita la lettera seguente:

«b bis)
modifiche al piano di finanziamento relativo all'attuazione dell'articolo 70, paragrafo 4 *ter*, del regolamento (CE) n. 1698/2005;»;

- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) altre modifiche non ricadenti nelle lettere a), b) e b bis) del presente paragrafo.»;

- 2) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

1. Gli Stati membri che intendono apportare modifiche in relazione all'attuazione dell'articolo 70, paragrafo 4 *ter*, del regolamento (CE) n. 1698/2005 comunicano alla Commissione un piano di finanziamento riveduto, indicante i tassi maggiorati di partecipazione del FEASR da applicare nel 2009.

Alle modifiche comunicate ai sensi del primo comma si applica la procedura di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

2. La Commissione, dopo aver ricevuto l'ultima dichiarazione di spesa per l'esercizio 2009, che deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2010 a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (*), calcola i tassi massimi di partecipazione del FEASR applicabili per il resto del periodo di programmazione in modo da rispettare i tassi massimi globali di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005. I dettagli e il risultato di detto calcolo sono comunicati agli Stati membri entro il 15 febbraio 2010.

3. Entro il 15 marzo 2010, gli Stati membri comunicano alla Commissione un nuovo piano di finanziamento con i nuovi tassi di partecipazione del FEASR per il resto del periodo di programmazione, nel rispetto dei tassi massimi calcolati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2.

Se uno Stato membro non comunica il nuovo piano di finanziamento entro la data di cui al primo comma o se il piano di finanziamento comunicato non è conforme ai tassi massimi calcolati dalla Commissione, questi ultimi si applicano automaticamente al programma di sviluppo rurale dello Stato membro in questione a partire dalla dichiarazione delle spese sostenute dall'organismo pagatore nel primo trimestre del 2010 fino alla presentazione di un piano di finanziamento riveduto, compatibile con i tassi di cofinanziamento calcolati dalla Commissione.

(*) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.»;

- 3) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

1. I costi di gestione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono essere sovvenzionati dalla Comunità nel limite del 20 % della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale.

2. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico a fronte dei costi di gestione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, pari al 110 % dell'importo anticipato. La garanzia è svincolata al più tardi alla chiusura della strategia di sviluppo locale.

Il disposto dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione (*) non si applica al pagamento di cui al primo comma.

(*) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.»;

- 4) all'articolo 44, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«c) quando l'azienda del beneficiario è totalmente o parzialmente ceduta a un'organizzazione la cui finalità principale è la gestione dell'ambiente naturale a fini di salvaguardia ambientale, a condizione che la cessione sia finalizzata alla modificazione permanente dell'uso del suolo a scopo di conservazione della natura e ne consegua un sostanziale beneficio per l'ambiente.»;

5) all'articolo 53, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se del caso, gli Stati membri possono fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

Fatte salve le norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato, il primo comma si applica anche agli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale, di cui all'articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;

6) gli allegati II e VII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2009.

Articolo 2

All'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2006 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, per le spese sostenute dagli Stati membri tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2009, il contributo comunitario è calcolato sulla base del piano di finanziamento in vigore l'ultimo giorno del periodo di riferimento.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1974/2006 sono modificati come segue:

1) all'allegato II, sezione A, il punto 6.3 è sostituito dal seguente:

«6.3. Bilancio indicativo relativo alle operazioni di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 [articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera b), nei limiti degli importi indicati all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005].

Asse/misura	Contributo FEASR dal 2009 al 2013
Asse 1	
Misura 111	...
Misura ...	...
Totale asse 1	...
Asse 2	
Misura 211	...
Misura ...	...
Totale asse 2	...
Asse 3	...
Misura 311	
Misura 321	
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
Misura ...	
Totale asse 3	...
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
Asse 4	...
Misura 411	
Misura 413	
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
Misura ...	
Totale asse 4	...
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005	

Asse/misura	Contributo FEASR dal 2009 al 2013
Totale programma	
Totale assi 1, 2, 3 e 4 in relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005	...
Totale assi 3 e 4 in relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005»	

2) all'allegato VII, la sezione A è modificata come segue:

a) al punto 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri che ricevono risorse finanziarie supplementari conformemente all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 includono per la prima volta nella relazione presentata nel 2010 un capitolo separato contenente almeno le stesse analisi indicate nel primo comma riguardo alle operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, dello stesso regolamento.»;

b) il punto 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis Esecuzione finanziaria del programma riguardo alle **operazioni connesse alle nuove sfide e all'infrastruttura a banda larga**, corredata, per ogni misura, da una dichiarazione delle spese versate ai beneficiari a partire dal 1° gennaio 2009 per i tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti degli importi indicati all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del medesimo regolamento.

La tabella riassuntiva dell'esecuzione finanziaria di questi tipi di operazioni deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

Asse/misura	Versamenti annuali anno N	Versamenti cumulativi dal 2009 all'anno N
Misura 111	...	...
Misura ...		
Totale asse 1	...	...
Misura 211	...	...
Misura ...		
Totale asse 2	...	...
Misura 311	...	...
Misura 321		
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005		
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005		
Misura ...		
Totale asse 3		...
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005		
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005		

Asse/misura	Versamenti annuali anno N	Versamenti cumulativi dal 2009 all'anno N
Misura 411		...
Misura 413		
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005		
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/ 2005		
Misura ...		
Totale asse 4	...	...
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005		
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/ 2005		
Totale programma	...	...»
Totale assi 1, 2, 3 e 4 in relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettere da a) ad f), del rego- lamento (CE) n. 1698/2005		
Totale assi 3 e 4 in relazione alle priorità elencate all'arti- colo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005		

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

**recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**

(GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento (CE) n. 434/2007 della Commissione del 20 aprile 2007	L 104	8	21.4.2007
► <u>M2</u> Regolamento (CE) n. 1236/2007 della Commissione del 22 ottobre 2007	L 280	3	24.10.2007
► <u>M3</u> Regolamento (CE) n. 1175/2008 della Commissione del 27 novembre 2008	L 31	6	8.11.2008
► <u>M4</u> Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009	L 111	5	05.05.2009
► <u>M5</u> Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione dell' 08 giugno 2009	L145	17	10.06.2009

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 252 del 27.9.2007, pag. 7 (1974/2006)

REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 66, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 70, paragrafo 1 e l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale nell'insieme della Comunità. Tale quadro giuridico deve essere completato da opportune disposizioni di applicazione.
- (2) Relativamente alla compatibilità con le misure finanziate da altri strumenti della politica agricola comune, occorre disciplinare in dettaglio le eccezioni al sostegno allo sviluppo rurale, in particolare quelle citate all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il sostegno agli investimenti nel settore dello sviluppo rurale deve rispettare eventuali limiti o vincoli settoriali ed evitare di creare sovraccapacità nei settori interessati.
- (3) Occorre definire le modalità per l'aggiornamento dei piani strategici nazionali in termini di contenuti, procedure e tempi.
- (4) Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di predisporre in modo tempestivo ed efficiente il nuovo quadro di programmazione, è necessario precisare il termine che intercorre tra la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e la loro approvazione da parte della Commissione.
- (5) Occorre definire le modalità per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e per la loro revisione. Al fine di agevolare la stesura dei programmi di sviluppo rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Occorrono inoltre disposizioni specifiche relative ai quadri nazionali di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
- (6) Solo le modifiche che comportano mutamenti sostanziali dei programmi, storni di fondi FEASR tra i diversi assi di un programma e variazioni dei tassi di cofinanziamento FEASR devono essere adottate con decisione della Commissione. Le altre modifiche sono decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione. Occorre stabilire una procedura di approvazione delle modifiche così comunicate.
- (7) Per garantire un controllo regolare ed efficace, gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata e aggiornata dei loro documenti di programmazione.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce le condizioni per il sostegno ai giovani agricoltori. Occorre specificare i tempi per l'adempimento di tali condizioni, in particolare il termine che gli Stati membri possono accordare a taluni beneficiari per soddisfare il requisito relativo alle conoscenze e competenze professionali. Poiché il sostegno ai giovani agricoltori è subordinato alla presentazione di

¹ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1)

un piano aziendale, è opportuno disciplinare in dettaglio sia il piano aziendale che il rispetto dello stesso da parte dei giovani agricoltori.

▼B

- (9) Quanto alle condizioni per il sostegno al prepensionamento, devono essere risolti i problemi specifici legati alla cessione di un'azienda da parte di più cedenti o da parte di un affittuario. L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.
- (10) Occorre specificare le competenze e le risorse di cui devono disporre le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza aziendale sovvenzionabili.
- (11) Quanto al sostegno per l'avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale, occorre definire il metodo di degressività degli aiuti.
- (12) Riguardo agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione o al rispetto dei requisiti comunitari esistenti da parte di giovani agricoltori, occorre fissare la data entro cui l'agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione.
- (13) In ordine agli investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste, è necessario definire i piani di gestione forestale e stabilire i tipi di investimenti ammissibili. Detti piani devono essere elaborati in conformità con gli «Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste» di cui all'allegato 2 della risoluzione L2 («Criteri, indicatori e orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste») adottata dalla Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Lisbona, 2, 3 e 4 giugno 1998)².
- (14) Riguardo agli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione nelle microimprese, occorre fissare la data entro cui l'agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione. È necessario operare una distinzione tra gli investimenti direttamente connessi al legno, che fruiscono dei tassi di partecipazione fissati nel regolamento (CE) n. 1698/2005, e gli altri investimenti nel settore del legno.
- (15) In materia di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, occorre definire i costi ammissibili indicativi.
- (16) In relazione al rispetto dei requisiti, l'entità del sostegno concesso agli agricoltori deve essere differenziata, a livello di Stato membro, secondo il requisito, in funzione dell'onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso, mentre i costi di investimento non devono essere ammessi a finanziamento.
- (17) In merito al sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, occorre specificare i regimi comunitari e i criteri applicabili ai regimi nazionali, i prodotti interessati e la tipologia dei costi fissi che possono essere presi in considerazione per la determinazione dell'importo dell'erogazione.
- (18) Per garantire la complementarità tra le attività di promozione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le azioni d'informazione e di promozione previste dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno³, è opportuno precisare le condizioni per il sostegno alla promozione dei prodotti di qualità, con particolare riguardo ai beneficiari e alle attività sovvenzionabili. Inoltre, per evitare il rischio di doppio finanziamento, le azioni d'informazione e di promozione finanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000 devono essere escluse dal sostegno allo sviluppo rurale.
- (19) Relativamente al sostegno all'agricoltura di semisussistenza, occorre precisare il contenuto dei piani aziendali e le modalità di attuazione degli stessi.

² http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf

³ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

- (20) Riguardo al sostegno alle associazioni di produttori nell'isola di Malta, si richiedono disposizioni specifiche che tengano conto delle peculiarità dell'agricoltura maltese.
- (21) In ordine al sostegno a favore delle zone svantaggiate, secondo il disposto dell'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il regime di sostegno istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

▼B

(FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁴ rimane in vigore fino al 31 dicembre 2009, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato. Pertanto, l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)⁵ deve rimanere in applicazione fino all'adozione del suddetto atto del Consiglio.

- (22) È necessario introdurre una disposizione che permetta di evitare sovrapposizioni tra il sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti obbligatori e le indennità Natura 2000.
- (23) Nell'ambito del sostegno agroambientale, la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali e di benessere animale deve garantire un'applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile. A questo riguardo, sarebbe estremamente utile definire una metodologia per la determinazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno e dei probabili costi di transazione derivanti dall'impegno assunto. Nel caso in cui l'impegno comporti limitazioni dell'uso di fattori di produzione, il sostegno deve essere concesso unicamente se tali limitazioni sono determinabili in modo da offrire sufficienti garanzie circa il rispetto dell'impegno.
- (24) Relativamente al sostegno per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, sono necessarie precisazioni sulle operazioni sovvenzionabili e sulla tipologia dei beneficiari. Occorre evitare sovrapposizioni con le misure agroambientali ed escludere dal sostegno le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.
- (25) Occorre definire gli investimenti non produttivi finalizzati all'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli.
- (26) Ai fini di un'impostazione uniforme delle misure forestali, è necessario adottare una definizione comune delle foreste e aree boschive. Tale definizione deve essere compatibile con quella utilizzata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e da Eurostat, cioè quella applicata all'aggiornamento 2005 della Valutazione delle risorse forestali mondiali. Occorre definire con maggiore precisione le foreste e aree boschive non sovvenzionabili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
- (27) Devono essere precisate le condizioni per la concessione del sostegno per il primo imboschimento delle superfici agricole, con particolare riguardo alla definizione dei terreni da imboschire, dei costi di impianto, dell'agricoltore e delle specie a rapido accrescimento.
- (28) In ordine al sostegno per il primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli, gli Stati membri devono determinare la densità massima di impianto di specie forestali in funzione di determinati parametri.
- (29) Quanto al sostegno per la ricostituzione del potenziale forestale e per interventi preventivi nelle foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio, la sua concessione deve essere subordinata al rispetto dei piani di protezione delle foreste degli Stati membri. È opportuno adottare una definizione degli interventi preventivi contro gli incendi che sia improntata a criteri comuni.

⁴ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

⁵ GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30; rettifica pubblicata nella GU L 231 del 30.6.2004, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1360/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 55).

- (30) Devono essere specificate le modalità di designazione delle zone di cui all'articolo 50, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Si dovrà badare ad evitare che l'imboschimento danneggi la biodiversità o provochi altri danni ambientali.
- (31) Per permettere una corretta applicazione della misura a favore della diversificazione in attività non agricole di cui all'articolo 52, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005, è necessario stabilire una definizione esaustiva di membro della famiglia agricola di cui all'articolo 53 di detto regolamento.
- (32) I partenariati pubblici-privati di cui all'articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono ottemperare a determinati requisiti.
- (33) Nell'ambito dell'asse Leader, le procedure di selezione dei gruppi di azione locale devono essere trasparenti e concorrenziali, onde garantire che il sostegno vada a strategie di sviluppo idonee e valide a livello locale. In

▼B

funzione delle condizioni locali, vanno di norma fissati limiti minimi e massimi per la popolazione delle zone in cui operano i gruppi di azione locale.

- (34) Per favorire la più ampia attuazione possibile delle strategie di sviluppo locali, occorre limitare il finanziamento dei costi di gestione dei gruppi di azione locale.
- (35) I progetti di cooperazione attuati dai gruppi di azione locale devono soddisfare determinati requisiti. È opportuno stabilire una procedura coordinata tra la Commissione e gli Stati membri per agevolare la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale.
- (36) In materia di assistenza tecnica, si devono disporre regimi di cofinanziamento per i programmi di sviluppo rurale che interessano regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e altre regioni, nonché le modalità e il termine per la costituzione della rete rurale nazionale.
- (37) È necessario adottare disposizioni comuni a più misure, con particolare riguardo all'attuazione di operazioni integrate, alle misure d'investimento, alla cessione di un'azienda nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, all'aumento della superficie aziendale e alla definizione delle varie categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali.
- (38) Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che le misure di sviluppo rurale siano interamente verificabili e controllabili. Gli Stati membri devono assicurare che i loro sistemi di controllo offrano sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni. In particolare, per il calcolo dei pagamenti relativi a talune misure, gli Stati membri devono giustificare, mediante opportune perizie, la pertinenza e l'esattezza dei calcoli.
- (39) Occorre disciplinare, se del caso, gli abbuoni di interessi sui prestiti e alcune forme di ingegneria finanziaria. Ai fini di una gestione efficiente e omogenea, si deve altresì precisare a quali condizioni le autorità di gestione possono applicare costi standard e considerare come spese ammissibili i contributi in natura. Affinché le operazioni d'investimento siano più mirate, è opportuno predisporre un insieme di criteri comuni per la determinazione delle spese ammissibili. È inoltre necessario stabilire criteri comuni nel caso che le autorità competenti individuate dagli Stati membri decidano di versare un anticipo ai beneficiari di un sostegno agli investimenti.
- (40) Per garantire il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato, occorre adottare disposizioni specifiche per talune misure cofinanziate dal FEASR e con finanziamenti nazionali integrativi.
- (41) Affinché le attività di sviluppo rurale sovvenzionate dal FEASR siano oggetto di adeguata informazione e pubblicità, i programmi di sviluppo rurale devono comprendere un piano di comunicazione, di cui bisogna precisare il contenuto. Per formulare al riguardo un'impostazione il più possibile coerente, occorre definire gli obblighi delle autorità di gestione e dei beneficiari.
- (42) Per accrescere la trasparenza in merito all'utilizzo del sostegno del FEASR, la lista dei beneficiari, il titolo delle operazioni e l'importo del contributo pubblico assegnato alle operazioni devono essere pubblicati annualmente dagli Stati membri in formato elettronico o con altri mezzi. La pubblicazione

di tali informazioni deve consentire di aumentare la trasparenza dell'intervento comunitario a favore dello sviluppo rurale, di migliorare la sana gestione finanziaria dei fondi pubblici interessati e, in particolare, rafforzare il controllo della spesa pubblica utilizzata e, infine, di prevenire le distorsioni della concorrenza tra i beneficiari delle misure di sviluppo rurale. Dato l'interesse superiore degli obiettivi perseguiti è giustificato, con riferimento al principio della proporzionalità e all'obbligo della protezione dei dati personali, la pubblicazione delle informazioni appropriate in misura non superiore a quanto necessario in una società democratica per prevenire le irregolarità.

- (43) In materia di monitoraggio, bisogna precisare il contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e definire gli indicatori comuni che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 80 dello stesso regolamento.
- (44) Per garantire la sicurezza delle comunicazioni elettroniche tra la Commissione e gli Stati membri, è necessario predisporre un sistema d'informazione, di cui vanno definiti i contenuti, il funzionamento e i diritti di accesso.
- (45) Le nuove disposizioni di applicazione dovranno sostituire quelle relative al regolamento (CE) n. 1257/1999. Il regolamento (CE) n. 817/2004 deve essere quindi abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

▼B

- (46) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto

Articolo 1

Il presente regolamento reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 con riguardo ai principi e alle norme generali sul sostegno allo sviluppo rurale, alle disposizioni specifiche e comuni sulle misure di sviluppo rurale, alle disposizioni in materia di ammissibilità e alle disposizioni amministrative, eccetto quelle concernenti i controlli.

CAPO II

Disposizioni generali

Sezione I

Complementarità, coerenza e conformità

Articolo 2

- 1. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è assicurata la coerenza:
 - a) tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale, da un lato, e le misure attuate in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno, in particolare quelle misure previste dai regimi di sostegno diretto e da altri regimi della politica agricola comune e quelle misure in materia di salute delle piante e degli animali, dall'altro;
 - b) tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale.

2. Qualora il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sia concesso eccezionalmente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, dello stesso regolamento, per misure rientranti nel campo di applicazione dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché un beneficiario non possa ricevere, per una determinata operazione, aiuti da più di un regime.

A tale scopo, gli Stati membri che inseriscono simili eccezioni nei loro programmi di sviluppo rurale devono specificare, negli stessi programmi, i criteri e le disposizioni amministrative che intendono applicare ai regimi di sostegno in questione.

▼M4

3. Ad eccezione del settore lattiero-caseario, non sono sovvenzionati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o le limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano imposte da un'organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

▼B

Sezione 2

Strategia e programmazione

Articolo 3

1. I piani strategici nazionali possono essere aggiornati durante il periodo di programmazione. Gli aggiornamenti si basano su uno o entrambi dei seguenti elementi:
 - a) l'aggiornamento riguarda uno o più degli elementi elencati all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e/o uno o più degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento;
 - b) l'aggiornamento apporta modifiche a uno o più programmi di sviluppo rurale, secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica altresì agli aggiornamenti dei piani strategici nazionali.
3. Per consentire un lasso di tempo sufficiente per l'adattamento dei programmi di sviluppo rurale, l'ultimo aggiornamento di un piano strategico nazionale sarà trasmesso alla Commissione al più tardi entro il 30 giugno 2013.
4. I piani strategici nazionali sono confermati o aggiornati previa approvazione dei programmi di sviluppo rurale, segnatamente alla luce degli obiettivi quantificati in sede di valutazione ex ante dei programmi.

▼M4

Articolo 3 bis

Le revisioni dei piani strategici nazionali in virtù dell'articolo 12 *bis* del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono una revisione degli elementi pertinenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento connessi alle priorità ivi previste all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, e in particolare i principali obiettivi quantificati.

La strategia nazionale precisa il contributo approssimativo e indicativo del FEASR, di cui all'articolo 69, paragrafo 5 *bis*, del regolamento (CE) n. 1698/2005, assegnato nello Stato membro a ciascuna delle

priorità di cui all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e contiene le opportune spiegazioni relative all'assegnazione;

▼B

Articolo 4

1. La Commissione approva i programmi di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data in cui la Commissione riceve i programmi. In caso di programmi di sviluppo rurale presentati prima della data d'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di sei mesi decorre da quest'ultima data.

Qualora si applichi l'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il termine di sei mesi previsto nel primo comma del presente paragrafo decorre dal giorno in cui la proposta di programma riveduta risulta conforme all'articolo 18, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Le date da prendere in considerazione per la determinazione dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate conformemente all'articolo 63, paragrafi 6 e 8, a seconda dei casi.

Articolo 5

▼M4

1. Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui agli articoli 16 e 16 *bis* del regolamento (CE) n. 1698/2005 è definito conformemente all'allegato II del presente regolamento.»

▼B

La valutazione *ex ante* di cui all'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è allegata a ciascun programma di sviluppo rurale.

2. I quadri nazionali di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 contengono informazioni comuni a più misure. Per queste misure, i programmi regionali di sviluppo rurale possono recare solo informazioni complementari, a condizione che le informazioni contenute sia nei quadri nazionali che nei programmi regionali siano conformi alle prescrizioni dell'allegato II del presente regolamento.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione una versione elettronica dei programmi di sviluppo rurale e degli eventuali quadri nazionali, aggiornata dopo ogni modifica degli stessi e comprendente le tabelle riportate nell'allegato II del presente regolamento, che corrispondono alle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 16, lettere d), e), f), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le richieste di modifica dei programmi e degli eventuali quadri nazionali con mezzi elettronici, conformemente all'articolo 63 del presente regolamento.

Sezione 3

Modifiche dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 6

1. Le modifiche dei programmi di sviluppo rurale rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) revisione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - b) revisione derivante da una procedura di coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

▼M5

b *bis*) modifiche al piano di finanziamento relativo all'attuazione dell'articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

c) altre modifiche non ricadenti nelle lettere a), b) e b *bis*) del presente paragrafo..

▼B

2. Le modifiche dei programmi contemplate nelle lettere a) e b) del paragrafo 1 possono essere proposte solo a partire dal secondo anno di attuazione del programma.
3. Le proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale devono essere debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti ragguagli:
 - a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
 - b) gli effetti previsti della modifica;
 - c) il nesso tra la modifica e il piano strategico nazionale.

Articolo 7

1. Per il riesame del programma ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento la Commissione adotta una decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005, su richiesta dello Stato membro, nei seguenti casi:
 - a) la revisione va oltre il limite di flessibilità tra gli assi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - b) la revisione altera i tassi di cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005, fissati nel programma di sviluppo rurale approvato;
 - c) la revisione modifica il contributo comunitario globale per l'intero periodo di programmazione e/o la sua ripartizione annuale, senza modificare il contributo per gli anni passati;

▼M4

- d) la revisione si riferisce alla prima attuazione dell'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005.
- e) la revisione inserisce un effetto potenziale supplementare, non elencato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1698/2005, connesso alle priorità indicate nell'articolo 16 bis dello stesso regolamento;

▼B

2. Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per anno civile e per programma.

Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, lettera c), il termine per la presentazione delle richieste degli Stati membri è il 30 settembre di ogni anno.

Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, il termine per la presentazione delle ultime richieste di revisione alla Commissione è il 30 giugno 2013.

Articolo 8

1. Gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono proporre una revisione dei programmi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), al fine di stornare il contributo del FEASR per determinati esercizi da un programma regionale all'altro, a condizione che:
 - a) non venga modificato il contributo totale del FEASR per ciascun programma nell'arco dell'intero periodo di programmazione;

- b) non venga modificata la dotazione globale del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;
 - c) non vengano modificate le ripartizioni annuali per gli esercizi precedenti quello in cui è effettuata la revisione;
 - d) sia rispettata la dotazione annua del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;
 - e) se del caso, non vengano ridotte le risorse finanziarie stanziare per realizzare l'obiettivo di convergenza, previste nel piano strategico nazionale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Le tabelle finanziarie dei programmi vengono adeguate in funzione degli storni di cui al paragrafo 1. Le tabelle finanziarie rivedute sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno civile in cui ha luogo lo storno. L'ultimo anno in cui possono essere trasmessi tali adeguamenti è il 2012.

La Commissione approva con decisione le nuove tabelle finanziarie entro un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro. Non si applica la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. Non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), per anno civile.

▼M5

Articolo 8 bis

1. Gli Stati membri che intendono apportare modifiche in relazione all'attuazione dell'articolo 70, paragrafo 4 *ter*, del regolamento (CE) n. 1698/2005 comunicano alla Commissione un piano di finanziamento riveduto, indicante i tassi maggiorati di partecipazione del FEASR da applicare nel 2009.

Alle modifiche comunicate ai sensi del primo comma si applica la procedura di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

2. La Commissione, dopo aver ricevuto l'ultima dichiarazione di spesa per l'esercizio 2009, che deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2010 a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione⁶, calcola i tassi massimi di partecipazione del FEASR applicabili per il resto del periodo di programmazione in modo da rispettare i tassi massimi globali di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005. I dettagli e il risultato di detto calcolo sono comunicati agli Stati membri entro il 15 febbraio 2010.
3. Entro il 15 marzo 2010, gli Stati membri comunicano alla Commissione un nuovo piano di finanziamento con i nuovi tassi di partecipazione del FEASR per il resto del periodo di programmazione, nel rispetto dei tassi massimi calcolati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2.

Se uno Stato membro non comunica il nuovo piano di finanziamento entro la data di cui al primo comma o se il piano di finanziamento comunicato non è conforme ai tassi massimi calcolati dalla Commissione, questi ultimi si applicano automaticamente al programma di sviluppo rurale dello Stato membro in questione a partire dalla dichiarazione delle spese sostenute dall'organismo pagatore nel primo trimestre del 2010 fino alla presentazione di un piano di finanziamento riveduto, compatibile con i tassi di cofinanziamento calcolati dalla Commissione.

Articolo 9

▼M4

⁶ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

1. Nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre nuove misure, eliminare misure esistenti o modificare gli elementi informativi o descrittivi delle misure previste nei programmi.

▼B

2. Sempre in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri sono inoltre autorizzati a stornare da un asse all'altro, nello stesso anno civile, fino all'1 % della partecipazione totale del FEASR al programma in questione per l'intero periodo di programmazione.
3. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere apportate fino al 31 dicembre 2015, a condizione che lo Stato membro le notifichi alla Commissione entro il 31 agosto 2015.
4. Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, non possono essere notificate più di tre modifiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 per anno civile e per programma, a condizione che venga rispettato il limite dell'1 % di cui al paragrafo 2 nell'anno civile in cui vengono notificate le tre modifiche.
5. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono essere compatibili con i tassi menzionati all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
6. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che le valuta alla luce dei seguenti criteri:
 - a) conformità con il regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - b) coerenza con il piano strategico nazionale;

▼B

- c) conformità con il presente regolamento.

La Commissione informa lo Stato membro dell'esito della valutazione entro quattro mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta di modifica del programma. Se le modifiche non rispondono a uno o più dei criteri di cui al primo comma, il termine di quattro mesi è sospeso fino alla presentazione, da parte dello Stato membro, di modifiche conformi.

Se la Commissione non informa lo Stato membro entro il termine di quattro mesi di cui al secondo comma, le modifiche si considerano accettate ed entrano in vigore alla scadenza di tale termine.

Articolo 10

1. Ai fini dell'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri sono responsabili delle spese sostenute tra la data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione o di modifica del programma ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento e la data di adozione della decisione della Commissione di cui agli articoli 7 e 8 o la data di conclusione della valutazione di cui all'articolo 9.
2. In casi di emergenza dovuti a calamità naturali, l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, può decorrere da una data anteriore a quella prevista all'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 11

Le modifiche dei quadri nazionali di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 3 e 6, si applicano altresì a tali modifiche.

Articolo 12

In caso di introduzione di nuove norme o di modifica della normativa comunitaria, i programmi di sviluppo rurale devono essere modificati in conformità, secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1.

Tali modifiche non sono conteggiate nel numero massimo di modifiche autorizzate annualmente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, non si applicano a tali modifiche.

CAPO III

Misure di sviluppo rurale

Sezione I

Misure di sviluppo rurale per asse

Sottosezione I

Asse I

Articolo 13

1. Le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tuttavia, se il giovane agricoltore ha bisogno di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l'azienda, può essergli accordata una proroga non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione

▼B

individuale di concedere il sostegno, per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo.

2. Il piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve descrivere come minimo:
 - a) la situazione di partenza dell'azienda agricola nonché le tappe essenziali e gli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova azienda;
 - b) gli investimenti, la formazione, la consulenza ed ogni altra attività richiesta per lo sviluppo dell'azienda.
3. L'autorità competente verifica il rispetto del piano aziendale entro cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. Se, al momento della verifica, risulta che il giovane agricoltore non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, stabilisce le modalità di recupero del sostegno già erogato.
4. La decisione individuale di concedere il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori deve essere adottata entro diciotto mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri. Se il sostegno è concesso sotto forma di premio *una tantum*, come disposto nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, e ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri possono scaglionare il pagamento in un massimo di cinque rate.
5. Gli Stati membri possono decidere che, qualora il piano aziendale preveda l'applicazione di altre misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, l'approvazione da parte dell'autorità competente della domanda presentata dal giovane agricoltore dia accesso anche a queste altre misure. In tal caso, il richiedente è tenuto a fornire informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure.

6. Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell'azienda. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

Articolo 14

1. In caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo al prepensionamento ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è limitato all'importo previsto per un solo cedente.
2. L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.
3. Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
4. Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatori che rispondano alle condizioni prescritte dall'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 15

1. I servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono essere conformi alle disposizioni del titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio⁷ e alle rispettive modalità di applicazione.
2. Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

▼B

Articolo 16

Per il sostegno all'avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i programmi di sviluppo rurale devono prevedere un tasso di aiuto decrescente che determini la riduzione del sostegno secondo importi uguali a decorrere dal primo anno, in modo che il sostegno stesso sia completamente estinto entro il sesto anno dall'avviamento dei servizi.

Articolo 17

1. In caso di sostegno agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga ivi previsto.
2. Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e sono finalizzati al rispetto di requisiti comunitari esistenti, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga previsto all'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento.

Articolo 18

⁷ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

1. Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i piani di gestione forestale confacenti alla dimensione e all'uso della foresta sono basati sulla legislazione nazionale pertinente e sui piani territoriali in vigore e comprendono l'insieme delle risorse forestali dell'azienda.
2. Le operazioni finalizzate all'accrescimento del valore economico delle foreste ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1698/2005 hanno per oggetto investimenti realizzati all'interno dell'azienda forestale e possono comprendere investimenti in attrezzatura di raccolta.

Sono escluse dal sostegno le operazioni di rinnovazione dopo il taglio definitivo.

3. Le foreste di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 19

1. In caso di sostegno agli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga ivi previsto.

▼B

2. In caso di sostegno agli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Articolo 20

I costi della cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti all'uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.

Articolo 21

1. L'entità del sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria, di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è differenziata da ciascuno Stato membro secondo il requisito, in funzione dell'onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso. L'aiuto decrescente si estingue al termine del periodo massimo di cinque anni previsto nel paragrafo 2 dello stesso articolo.
2. Per determinare l'importo annuo dell'aiuto per il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non vengono presi in considerazione i costi di investimento.

Articolo 22

1. I sistemi comunitari di qualità alimentare di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono quelli istituiti dai seguenti regolamenti:
 - a) regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio⁸;
 - b) regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio⁹;
 - c) regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio¹⁰;
 - d) titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio¹¹.

⁸ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1

⁹ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1

¹⁰ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

2. Per poter beneficiare del sostegno, i sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono rispondere ai seguenti criteri:
 - a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento, che garantiscono:
 - caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - b) i sistemi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;
 - c) i sistemi sono aperti a tutti i produttori;
 - d) i sistemi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;
 - e) i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.
3. I produttori che partecipano ad un sistema di qualità alimentare possono beneficiare del sostegno unicamente se il prodotto agricolo o alimentare di qualità è ufficialmente riconosciuto a norma dei regolamenti elencati al paragrafo 1 o se il sistema di qualità alimentare è riconosciuto da uno Stato membro a norma del paragrafo 2.

Per quanto riguarda i sistemi di qualità alimentare di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il sostegno può essere concesso soltanto per i prodotti iscritti in un registro comunitario.

4. Se un programma di sviluppo rurale prevede un sostegno per la partecipazione ad un sistema di qualità alimentare a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 per un determinato prodotto, i costi fissi occasionati dalla partecipazione al suddetto sistema non vengono presi in considerazione per calcolare l'importo dell'aiuto concesso per lo stesso prodotto nell'ambito di una misura agroambientale a sostegno dell'agricoltura biologica.
5. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

▼B

Articolo 23

1. Ai fini dell'articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «associazione di produttori» si intende un'organizzazione, di qualsiasi natura giuridica, che raggruppa operatori partecipanti attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell'articolo 32 dello stesso regolamento per un determinato prodotto agricolo o alimentare. Non sono considerate come «associazioni di produttori» le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.
2. Le attività di informazione e promozione sovvenzionabili a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono attività intese a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità alimentare contemplati nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 32 dello stesso regolamento.

Tali attività mettono in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell'ambiente prescritto dal sistema di qualità alimentare, e possono comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di cui trattasi. Tra queste attività si annoverano, in particolare, l'organizzazione di fiere ed esposizioni e/o la partecipazione alle stesse, campagne di pubbliche relazioni e pubblicità attraverso i vari canali di comunicazione o presso i punti di vendita.

¹¹ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1

3. Sono sovvenzionabili a norma dell'articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 unicamente le attività di informazione, promozione e pubblicità sul mercato interno.

Tali attività non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dal sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006 e per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio principale.

Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.

4. Se le attività di cui al paragrafo 2 riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualità alimentare citati all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a), b) o c), il materiale informativo, promozionale e pubblicitario recherà il logo comunitario previsto da tali sistemi.
5. Non sono sovvenzionabili a norma dell'articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 le attività di informazione e promozione sovvenzionate nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000.
6. Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario redatto nell'ambito di un'attività sovvenzionata sia conforme alla normativa comunitaria. A tale scopo, i beneficiari trasmettono all'autorità competente dello Stato membro le bozze di detto materiale.

Articolo 24

1. Il piano aziendale di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve:
 - a) dimostrare che l'azienda agricola è in grado di diventare economicamente vitale, tenuto conto delle eventuali altre fonti di reddito complementari dell'agricoltore e della sua famiglia;
 - b) contenere informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;
 - c) descrivere le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.
2. Se il piano aziendale di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede l'applicazione di altre misure di sviluppo rurale, esso deve contenere informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure.
3. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, se, al momento della valutazione, risulta che l'azienda di semisussistenza non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, pone termine al versamento del sostegno.

▼M4

Articolo 24 bis

Il piano aziendale di cui all'articolo 35 *bis* del regolamento (CE) n. 1698/2005:

- a) descrive gli aspetti principali della ristrutturazione prevista, compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura;
- b) individua obiettivi specifici;

▼B

Articolo 25

1. Nel caso di Malta, al fine di fissare il sostegno minimo ad un settore la cui produzione complessiva è estremamente esigua, sono ammesse a beneficiare di tale sostegno minimo, conformemente

all'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, solo le associazioni di produttori comprendenti una percentuale minima dei produttori del settore interessato e rappresentative di una percentuale minima della produzione del settore stesso.

Le percentuali minime dei produttori e della produzione, nonché i settori interessati, sono determinati nel programma di sviluppo rurale di Malta.

2. L'importo minimo del sostegno alle associazioni di produttori maltesi, calcolato in base ai costi richiesti per costituire una piccola associazione di produttori, figura nell'allegato III.

▼M1

Articolo 25 bis

1. Un sostegno per la fornitura dei servizi di consulenza e di divulgazione agricole di cui all'allegato VIII, sezione I D dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania può essere concesso alle autorità e agli organismi che prestano questi servizi agli agricoltori. I servizi includono in particolare l'elaborazione di piani aziendali, l'assistenza nella presentazione di domande per beneficiare delle misure di sviluppo rurale, la consulenza e la divulgazione connesse al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e dei criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
2. Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza e divulgazione agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza con riguardo ai servizi da fornire.
3. Per il periodo 2007-2009, in relazione alla fornitura di servizi di consulenza agli agricoltori, la Bulgaria e la Romania possono applicare la presente misura o la misura «utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali» di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

▼B

Sottosezione 2

A s s e 2

Articolo 26

▼B

I beneficiari delle indennità di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 non hanno diritto al sostegno previsto dall'articolo 31 dello stesso regolamento per l'applicazione delle direttive 79/409/CEE¹² e 92/43/CEE¹³ del Consiglio.

Articolo 27

1. Ai fini dell'articolo 39, paragrafi da 1 a 4 e dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano secondo i casi i paragrafi da 2 a 13 del presente articolo.

¹² GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

¹³ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7

2. L'impegno di estensivizzazione dell'allevamento o di conduzione di forme di allevamento alternative deve soddisfare almeno le seguenti condizioni:
 - a) la gestione del pascolo è mantenuta;
 - b) è interamente mantenuta la superficie foraggera per unità di bestiame, in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo;
 - c) la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno a limitare l'infiltrazione di sostanze nutritive, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.
3. Gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi.
4. Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni:
 - a) allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono;
 - b) preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

Le specie animali ammissibili e i criteri per la determinazione della soglia di abbandono delle razze locali sono definiti nell'allegato IV.

5. Gli interventi ambientali attuati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato o dei regimi di sostegno diretto elencati nell'allegato I, le misure in materia di salute degli animali e delle piante o le misure di sviluppo rurale diverse da quelle agroambientali e di benessere animale non escludono un sostegno agroambientale e/o di benessere animale a favore delle stesse produzioni, purché esso sia aggiuntivo rispetto alle misure in questione e con esse coerente.

È possibile combinare vari impegni agroambientali e/o di benessere animale, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili.

Ove ricorra una combinazione di misure o di impegni ai sensi del primo o del secondo comma, l'entità del sostegno è determinata tenendo conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione.

▼M4

6. L'articolo 27, paragrafo 6, il primo comma è soppresso.

▼B

In caso di sostegno alle zone montane, alle altre zone con svantaggi naturali, alle zone agricole Natura 2000 e alle zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE del

▼B

Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, gli impegni agroambientali devono tenere debito conto delle condizioni prescritte per la concessione del sostegno nelle zone interessate.

7. Qualsiasi impegno in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve introdurre criteri superiori in almeno uno dei seguenti aspetti:
 - a) acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale;
 - b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
 - c) accesso all'aperto;
 - d) assenza di mutilazioni sistematiche, d'isolamento o di contenzione permanente;

¹⁴ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1

- e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.
8. Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno è dato dai pertinenti criteri e requisiti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, e all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
 9. Se gli impegni sono di regola espressi in unità di misura diverse da quelle utilizzate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità di misura. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati i massimali annui del sostegno comunitario indicati nello stesso allegato. A questo fine, gli Stati membri hanno la seguente alternativa:
 - a) limitare il numero di unità per ettaro dell'azienda agricola cui si applica l'impegno agroambientale, oppure
 - b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e garantire che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite.
 10. Gli Stati membri determinano la necessità di compensare i costi dell'operazione ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, e dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 in base a criteri oggettivi.
- Ai fini dell'articolo 39, paragrafo 4, e dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «costo dell'operazione» si intende il costo sostenuto affinché l'operazione possa avere luogo e non direttamente imputabile all'esecuzione dell'impegno a cui si ricollega.
- Il costo dell'operazione è calcolato per tutta la durata dell'impegno ed è limitato al 20 % del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno.
11. Gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno in corso di esecuzione in un altro impegno, alle seguenti condizioni:
 - a) la trasformazione deve comportare indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali, o per entrambi;
 - b) l'impegno esistente deve risultare sostanzialmente rafforzato;
 - c) gli impegni di cui trattasi devono figurare nel programma di sviluppo rurale approvato.

Alle condizioni enunciate al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno di imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

12. Gli Stati membri possono autorizzare l'adeguamento degli impegni agroambientali o di benessere animale in corso di esecuzione, a condizione che il programma di sviluppo rurale approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento e l'adeguamento stesso sia debitamente giustificato alla luce degli obiettivi dell'impegno.

L'adeguamento può consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno.

▼B

13. I tassi di conversione degli animali in unità di bestiame (UB) sono indicati nell'allegato V. Gli Stati membri possono differenziare tali tassi entro i limiti indicati nell'allegato V per le relative categorie, sulla base di criteri obiettivi.

Articolo 28

1. Il sostegno previsto dall'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere concesso per operazioni realizzate da beneficiari diversi da quelli contemplati all'articolo 39, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

2. Le attività che rientrano negli impegni agroambientali di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del presente regolamento non possono beneficiare del sostegno previsto dall'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Non possono essere finanziate a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

3. Le operazioni di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura sovvenzionabili a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono:
 - a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione ex situ e in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/-nell'azienda agricola, sia delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati;
 - b) azioni concertate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità;
 - c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per:
 - a) «conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
 - b) «conservazione in situ/nell'azienda agricola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola;
 - c) «conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale;
 - d) «collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.

Articolo 29

Ai fini degli articoli 41 e 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «investimenti non produttivi» si intendono gli investimenti che non danno luogo ad un aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale.

Articolo 30

1. Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le definizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, salvo eccezioni debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

▼B

2. Per «foresta» si intende un'area di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

Sono comprese nella definizione di foresta le zone in via di rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10 % e i cui alberi hanno un'altezza inferiore a cinque metri, come pure le zone temporaneamente disboscate per effetto dell'azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione.

La foresta comprende le formazioni di bambù e di palme, a condizione che rispondano ai suddetti parametri di altezza e di copertura.

Fanno parte della foresta le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale.

Sono assimilate alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri e con una superficie superiore a 0,5 ettaro.

La definizione di foresta comprende le piantagioni arboree realizzate a fini essenzialmente protettivi, quali piantagioni dell'albero della gomma o di quercia da sughero. Ne sono invece escluse le formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, come i frutteti, o di sistemi agroforestali. Sono parimenti esclusi i parchi e giardini urbani.

3. Per «zona boschiva» si intende un'area non classificata come «foresta», di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura del 5-10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.
4. Sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 42, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005 le seguenti foreste e zone boschive:
 - a) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di ►C1 imprese pubbliche; ◄
 - b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;
 - c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50 % da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b).

Articolo 31

1. I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono determinati dagli Stati membri e comprendono i terreni coltivati in modo stabile.

L'imboschimento realizzato nei siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE deve essere compatibile con gli obiettivi di gestione del sito interessato.

2. Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i «costi di impianto» coprono il costo delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime, nonché i costi direttamente connessi all'operazione.
3. Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.
4. Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le «specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata» sono specie il cui tempo di rotazione, inteso come l'intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, è inferiore a quindici anni.

▼B

Articolo 32

Ai fini dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo del terreno.

Articolo 33

1. Se il sostegno di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ha per oggetto la creazione di fasce parafuoco, i costi ammissibili possono comprendere, oltre ai costi di impianto, anche il costo della successiva manutenzione della zona interessata.

La manutenzione delle fasce parafuoco per mezzo di attività agricole non è sovvenzionata nelle zone che beneficiano di un sostegno agroambientale.

2. Gli interventi preventivi contro gli incendi di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono:
 - a) creazione di infrastrutture protettive come sentieri forestali, piste, punti di approvvigionamento idrico, fasce parafuoco, radure, nonché avvio di operazioni di manutenzione delle fasce parafuoco e delle radure;
 - b) pratiche forestali preventive, come controllo della vegetazione, diradamento, diversificazione della flora;
 - c) installazione o miglioramento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione.

Articolo 34

1. Le zone agricole di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005, incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE, possono fruire delle indennità previste all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 se in tali zone è istituito e attuato un idoneo piano di gestione del bacino idrografico.
2. I motivi ambientali che rendono idonee all'imboschimento le zone di cui all'articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono la prevenzione dell'erosione e/o della desertificazione, il potenziamento della biodiversità, la protezione delle risorse idriche, la prevenzione delle alluvioni e l'attenuazione dei cambiamenti climatici, a condizione che quest'ultima non nuoccia alla biodiversità né provochi altri danni ambientali.

Sottosezione 3

Asse 3

Articolo 35

Ai fini dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per "membro della famiglia agricola" si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il membro della famiglia agricola deve esercitare un'attività agricola nell'azienda agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 36

I partenariati pubblici-privati di cui all'articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che ricevono un sostegno per l'attuazione di strategie di sviluppo locale, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) devono elaborare strategie territoriali di sviluppo locale a livello subregionale;
- b) devono essere rappresentativi dei soggetti del settore pubblico e del settore privato operanti al livello territoriale di cui alla lettera a);
- c) i costi di gestione non devono superare il 15 % della spesa pubblica relativa alla strategia di sviluppo locale di ogni singolo partenariato pubblico-privato.

Sottosezione 4

Asse 4

Articolo 37

1. Ai fini dell'attuazione dell'asse 4 di cui al titolo IV, capo I, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri o le regioni possono scegliere di coprire l'insieme del loro territorio o solo una parte di esso, adattando di conseguenza i criteri di selezione dei gruppi di azione locale e delle zone da questi rappresentate.

La procedura di selezione dei gruppi di azione locale deve essere aperta alle zone rurali interessate e garantire la concorrenza tra i gruppi di azione locale che presentano strategie di sviluppo locale.

2. Entro due anni a decorrere dall'approvazione dei programmi devono essere indette gare per la selezione delle zone rurali ai fini dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri o le regioni possono tuttavia indire più di una gara, in particolare se Leader si rivolge a nuovi territori, nel qual caso può essere necessaria una proroga dei termini. ►M1 In Bulgaria e in Romania, la prima gara deve essere indetta entro tre anni dall'approvazione del programma. ◄
3. La popolazione di ciascuno dei territori di cui all'articolo 61, lettera a), e all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve essere di norma compresa tra 5 000 e 150 000 abitanti.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, i suddetti limiti di 5 000 e 150 000 abitanti possono essere rispettivamente abbassati o alzati.

4. Gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 si adoperano affinché nella selezione dei gruppi di azione locale sia data la priorità a quei gruppi che hanno integrato la cooperazione nelle loro strategie di sviluppo locale ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

▼M1

Articolo 37a

In Bulgaria e in Romania, l'acquisizione di competenze ai sensi dell'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 può includere anche i costi connessi alla costituzione di partenariati rappresentativi in materia di sviluppo locale, alla definizione di strategie di sviluppo integrate, al finanziamento della ricerca e alla preparazione delle domande relative alla selezione dei gruppi di azione locale. Tali costi sono sovvenzionabili per i gruppi di azione locale potenziali.

▼M5

Articolo 38

1. I costi di gestione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono essere sovvenzionati dalla Comunità nel limite del 20 % della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale.
2. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico a fronte dei costi di gestione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, pari al 110 % dell'importo anticipato. La garanzia è svincolata al più tardi alla chiusura della strategia di sviluppo locale. Il disposto dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione¹⁵ non si applica al pagamento di cui al primo comma.

▼B

Articolo 39

¹⁵ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.

1. La cooperazione di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1698/2005 coinvolge almeno un gruppo di azione locale selezionato nell'ambito dell'asse Leader. Un gruppo di azione locale capofila è responsabile della sua attuazione.
2. Devono avere accesso alla cooperazione i partenariati pubblici-privati di cui all'articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e altre zone rurali organizzate secondo i seguenti criteri:
 - a) presenza di un gruppo locale in un territorio geografico, operante nel settore dello sviluppo rurale e capace di elaborare una strategia di sviluppo per quel territorio;
 - b) organizzazione del gruppo locale basata su un partenariato tra attori locali.
3. La cooperazione si traduce nella realizzazione di un'azione congiunta. Sono sovvenzionabili a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1698/2005 unicamente le spese inerenti all'azione congiunta, alla gestione di strutture comuni e al supporto tecnico preparatorio.

Le spese di animazione sono sovvenzionabili in tutte le zone che partecipano alla cooperazione.

4. Se i progetti di cooperazione promossi dai gruppi di azione locale non sono stati integrati nelle rispettive strategie di sviluppo locale ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, essi sono selezionati dall'autorità competente dello Stato membro. In tal caso, i gruppi di azione locale possono presentare i progetti di cooperazione all'autorità competente entro il 31 dicembre 2013.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

▼M1

Sottosezione 4 bis

Misura addizionale temporanea per la Bulgaria e la Romania

Articolo 39 bis

Le condizioni di ammissibilità per la concessione di aiuti nell'ambito della misura prevista alla sezione I, lettera E, dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania («Complemento ai pagamenti diretti») sono definite dalla decisione della Commissione recante approvazione dei pagamenti diretti nazionali complementari.

▼B

Sottosezione 5

Assistenza tecnica

Articolo 40

Qualora i programmi di sviluppo rurale interessino nel contempo regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e regioni non ammissibili a tale obiettivo, il tasso di partecipazione del FEASR per l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere determinato in funzione del tipo di regioni predominante, per numero, nel programma.

▼B

Articolo 41

1. La struttura necessaria al funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere creata nell'ambito delle autorità nazionali competenti

oppure mediante selezione tramite gara. Tale struttura deve essere in grado di assolvere i compiti specificati al paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo.

2. Qualora lo Stato membro disponga di un unico programma di sviluppo rurale per l'insieme del suo territorio, la rete rurale nazionale deve formar parte della componente «assistenza tecnica» del programma e deve essere fatta distinzione tra le spese preventivate per le voci di cui all'articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tuttavia, le spese per le voci di cui alla lettera a) devono essere limitate al 25 % dell'importo destinato alla rete rurale nazionale.
3. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall'articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale è approvato conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

Le disposizioni dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 6 del presente regolamento si applicano altresì alla presentazione, approvazione e modifica dei programmi specifici.

Il programma specifico e la relativa tabella finanziaria operano una distinzione tra le voci di cui all'articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tuttavia, le spese per le voci di cui alla lettera a) sono limitate al 25 % dell'importo complessivo del programma.

4. Le reti rurali nazionali devono essere istituite al più tardi entro il 31 dicembre 2008.
5. Le norme particolareggiate per la costituzione e l'organizzazione delle reti rurali nazionali sono stabilite nell'allegato II.

S e z i o n e 2

D i s p o s i z i o n i c o m u n i a p i ù m i s u r e

Articolo 42

Ai fini dell'articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1698/2005, ove operazioni integrate rientrino in più assi e/o in più misure, si applicano, per ogni componente dell'operazione chiaramente ricollegabile a una determinata misura di sviluppo rurale, le condizioni relative a tale misura.

Articolo 43

Per le misure d'investimento, gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze strutturali e territoriali o a svantaggi strutturali.

Articolo 44

1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.
2. Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:
 - a) quando, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile;

▼B

- b) quando la cessione di una parte dell'azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell'impegno ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 12, secondo comma, e se la cessione

riguarda non oltre il 50 % della superficie che formava oggetto dell'impegno prima della proroga.

▼ **M5**

- c) quando l'azienda del beneficiario è totalmente o parzialmente ceduta a un'organizzazione la cui finalità principale è la gestione dell'ambiente naturale a fini di salvaguardia ambientale, a condizione che la cessione sia finalizzata alla modificazione permanente dell'uso del suolo a scopo di conservazione della natura e ne consegua un sostanziale beneficio per l'ambiente.

▼ **B**

- 3. Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, l'applicazione del paragrafo 1 porti a risultati inopportuni rispetto all'impegno assunto.

Articolo 45

- 1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, conformemente al paragrafo 2, o la sostituzione dell'impegno originario con un nuovo impegno, conformemente al paragrafo 3.

La suddetta sostituzione può essere prevista anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

- 2. L'estensione di cui al paragrafo 1 può essere consentita solo alle seguenti condizioni:
 - a) che sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi;
 - b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;
 - c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.
- 3. Il nuovo impegno di cui al paragrafo 1 si applica all'insieme della superficie in questione a condizioni non meno rigorose di quelle dell'impegno originario.
- 4. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda.

Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 46

È prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma degli articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabiliti a norma degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

▼M4

Il presente articolo si applica anche agli impegni interessati dall'abolizione delle misure di ritiro dalla produzione in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 73/2009. Su richiesta del beneficiario possono essere autorizzati adeguamenti di tali impegni anche qualora non sia prevista una clausola di revisione.

▼B

Articolo 47

1. Gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario:
 - a) decesso del beneficiario;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
 - d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
 - e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - f) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

CAPO IV

Disposizioni in materia di ammissibilità e disposizioni amministrative

Sezione I

Verificabilità e controllabilità delle misure e norme sull'ammissibilità

Sottosezione I

Verificabilità e controllabilità delle misure

Articolo 48

1. Ai fini dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A tale scopo, gli Stati membri predispongono sistemi di controllo tali da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni.
2. Al fine di giustificare e confermare la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei pagamenti di cui agli articoli 31, 38, 39, 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri ricorrono a opportune perizie da parte di organismi o servizi funzionalmente indipendenti da quelli responsabili dei calcoli stessi. Il ricorso a tali perizie è dimostrato nei programmi di sviluppo rurale.

Sottosezione 2



Articolo 49

Il FEASR può cofinanziare abbuoni di interessi sui prestiti in virtù dell'articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri che propongono abbuoni di interessi indicano nei programmi di sviluppo rurale il metodo da utilizzare per il calcolo degli stessi.

Gli Stati membri possono stabilire un sistema di capitalizzazione delle rimanenti rate annuali dell'abbuono di interessi in qualsiasi momento della durata del prestito. Le eventuali rate annuali rimanenti dopo la scadenza del termine di pagamento sono capitalizzate e saldate entro il 31 dicembre 2015. Ai fini delle domande di pagamento da presentare alla Commissione, gli importi versati all'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma, l'organismo pagatore dello Stato membro deve stipulare una convenzione con l'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono. Lo Stato membro indica nel programma il metodo di calcolo e le ipotesi sul valore futuro da prendere in considerazione per il calcolo del valore capitalizzato dell'abbuono di interessi residuo, nonché le modalità per continuare a versare l'aiuto ai beneficiari.

Lo Stato membro è responsabile della gestione del pagamento del valore attualizzato dell'abbuono all'istituto finanziario intermediario per l'intera durata del prestito, nonché di ogni eventuale recupero di importi indebitamente erogati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005¹⁶.

Sottosezione 3

Altre operazioni di ingegneria finanziaria

Articolo 50

Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il FEASR può cofinanziare, nell'ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestiti (di seguito «i fondi»), conformemente agli articoli 51 e 52 del presente regolamento.

Articolo 51

1. I cofinanziatori o patrocinatori dei fondi presentano all'autorità di gestione un piano di attività che precisi, tra l'altro, il mercato bersaglio o il portafoglio di garanzia, i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza dei dirigenti, lo statuto del fondo, la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo del FEASR, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo del FEASR. Il piano di attività viene valutato e la sua applicazione sorvegliata dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.
2. I fondi sono costituiti come enti giuridici indipendenti disciplinati da accordi fra gli azionisti o come capitale separato in seno a un istituto finanziario preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo è soggetto a specifiche norme applicative, che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo, incluse quelle investite dal FEASR, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario. La Commissione non può diventare socio o azionista dei fondi.
3. I fondi investono o prestano garanzie alle imprese in fase di costituzione, di avviamento o di espansione, limitatamente ad attività ritenute potenzialmente redditizie dai dirigenti dei fondi. Nella

¹⁶ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1

valutazione della redditività economica viene tenuto conto di tutte le fonti di reddito delle imprese in questione. I fondi non investono né prestano garanzie ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà¹⁷.

▼B

4. Le autorità di gestione e i fondi prendono tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare, i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti (detratta una quota pro rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti gli azionisti e il FEASR.
5. I costi di gestione dei fondi non possono superare il 3 % del capitale versato ovvero il 2 % nel caso dei fondi di garanzia, in media annua per la durata del programma, a meno che, in seguito a gara d'appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata.
6. Le condizioni e le modalità di partecipazione dei programmi di sviluppo rurale ai fondi, tra l'altro in termini di risultati tangibili, strategia d'investimento e pianificazione degli investimenti, monitoraggio, politica di uscita dagli investimenti e disposizioni di liquidazione, sono stabilite in un accordo di finanziamento concluso tra il fondo e lo Stato membro o l'autorità di gestione.
7. La partecipazione del FEASR e di altre fonti pubbliche ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi o le garanzie da questi prestate a singole imprese sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005 e alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Articolo 52

1. In ordine alle operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 51 del presente regolamento, le spese dichiarate alla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi.

Tuttavia, al momento del versamento del saldo e della chiusura del programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

- a) di ogni pagamento effettuato per investimenti in imprese da ciascuno dei fondi interessati o di ogni garanzia prestata, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie dai fondi di garanzia;
- b) dei costi di gestione ammissibili.

La differenza tra il contributo effettivamente pagato dal FEASR nel quadro delle operazioni di ingegneria finanziaria e le spese ammissibili di cui al secondo comma, lettere a) o b), è liquidata nel contesto dei conti annuali dell'ultimo anno di attuazione del programma.

2. Gli interessi maturati sui contributi provenienti dai programmi di sviluppo rurale versati ai fondi sono utilizzati per finanziare operazioni di ingegneria finanziaria a favore di singole imprese.
3. Le risorse provenienti da investimenti avviati dai fondi e restituite all'operazione o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di singole imprese.

Sottosezione 4

Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno e contributi in natura

Articolo 53

¹⁷ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2

▼M5

1. Se del caso, gli Stati membri possono fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. Fatte salve le norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato, il primo comma si applica anche agli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale, di cui all'articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

▼B

2. Gli Stati membri garantiscono che i calcoli e il relativo sostegno di cui al paragrafo 1:
 - a) contengano unicamente elementi verificabili;
 - b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
 - c) indichino chiaramente la fonte dei dati;
 - d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
 - e) per le misure di cui agli articoli 31, da 37 a 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi.

Articolo 54

1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:
 - a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
 - b) che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;
 - c) che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento a un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

2. La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata.

Sottosezione 5

Investimenti

Articolo 55

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:
 - a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
 - b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

In deroga al primo comma, lettera b), e unicamente per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹⁸, gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l'acquisto di materiale d'occasione può essere considerato spesa ammissibile.

▼B

2. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti.

Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'articolo 20, lettera b), punto vi), del regolamento (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spese ammissibili.

Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione.

Sottosezione 6

Pagamenti anticipati per il sostegno agli investimenti

Articolo 56

1. In deroga all'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione¹⁹, i beneficiari delle misure relative agli investimenti possono richiedere ai competenti organismi pagatori che sia loro versato un anticipo, se tale possibilità è prevista dal programma di sviluppo rurale. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.
2. L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110 % dell'importo anticipato.

▼M4

Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50 % dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

▼B

Tuttavia, per i beneficiari pubblici di cui al paragrafo 1, l'organismo pagatore competente può accettare una garanzia scritta della loro autorità, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, equivalente alla percentuale di cui al primo comma, purché tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

3. La garanzia è svincolata quando l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.

Sezione 2

Aiuti di Stato

¹⁸ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

¹⁹ Cfr. pag. 74 della presente Gazzetta ufficiale

Articolo 57

1. I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 a favore di misure od operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, a condizione che l'aiuto di Stato sia identificato conformemente all'allegato II, punto 9.A, del presente regolamento.

▼M4

2. I programmi di sviluppo rurale possono comprendere pagamenti concessi dagli Stati membri per lo sviluppo rurale, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, a favore delle misure di cui agli articoli 25, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 bis del medesimo regolamento, oppure intesi a procurare finanziamenti integrativi, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, a favore delle misure di cui agli articoli 25, 27, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 bis del suddetto regolamento, a condizione che l'aiuto di Stato sia identificato conformemente all'allegato II, punto 9.B, del presente regolamento.

▼B

3. Le spese sostenute per le misure e le operazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono ammissibili solo se l'aiuto corrispondente non costituisce, al momento della concessione, un aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ²⁰.

L'autorità di gestione o qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro garantisce che, in caso di erogazione di aiuti a favore di operazioni facenti parte delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel quadro di regimi di aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 1, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 659/1999, siano rispettati gli obblighi di notifica applicabili agli aiuti individuali ai sensi dell'articolo 1, lettera e), dello stesso regolamento e le operazioni in questione siano selezionate solo previa notifica dell'aiuto corrispondente e approvazione da parte della Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Sezione 3

Informazione e pubblicità

Articolo 58

1. Il programma di sviluppo rurale comprende un piano di comunicazione indicante:
 - a) gli obiettivi e i gruppi bersaglio;
 - b) i contenuti e la strategia delle attività di comunicazione e d'informazione, nonché le misure da adottare;
 - c) il bilancio indicativo;
 - d) i servizi amministrativi o gli organismi competenti per l'esecuzione;
 - e) i criteri per la valutazione dell'impatto delle misure di informazione e pubblicità in termini di trasparenza, sensibilizzazione ai programmi di sviluppo rurale e ruolo della Comunità.
2. La dotazione per informazione e pubblicità può essere stanziata nell'ambito della componente «assistenza tecnica» del programma di sviluppo rurale.
3. Le norme particolareggiate sull'informazione e sulla pubblicità sono stabilite nell'allegato VI.

²⁰ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1

Articolo 59

Alle riunioni del comitato di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il presidente riferisce sull'andamento delle misure di informazione e pubblicità, portando a conoscenza dei membri del comitato alcuni esempi di tali misure.

Sezione 4

Sorveglianza e valutazione

▼M4

Articolo 59 bis

Ai fini dell'articolo 78, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005, le proposte di modifiche sostanziali comprendono le modifiche per le quali è obbligatoria una decisione della Commissione e le modifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, eccettuate le modifiche delle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o degli elementi informativi o descrittivi delle misure che già figurano nei programmi.

▼B

Articolo 60

La struttura e gli elementi delle relazioni annuali di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono specificati nell'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 61

La valutazione intermedia e la valutazione ex post di cui all'articolo 86, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono presentate alla Commissione rispettivamente entro il 31 dicembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2015.

Se gli Stati membri omettono di presentare la valutazione intermedia e la valutazione ex post entro le date di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione può applicare la procedura di sospensione temporanea dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 fino al ricevimento delle suddette relazioni valutative.

Articolo 62

1. Gli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto per la valutazione dei programmi di sviluppo rurale sono elencati nell'allegato VIII del presente regolamento. Questo elenco di indicatori costituisce il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Se del caso, tali indicatori sono distinti per età e sesso dei beneficiari, nonché a seconda che le misure siano attuate in zone svantaggiate o in zone interessate dall'obiettivo di convergenza.

▼M4

Per le misure comprendenti i tipi di operazioni precisati all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli indicatori di prodotto e gli obiettivi indicativi per gli indicatori di prodotto sono ripartiti per tipo di operazioni.

▼B

2. L'andamento degli indicatori di prodotto e di risultato è analizzato nelle relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi. La relazione annuale fa riferimento sia agli indicatori comuni che agli indicatori supplementari.

Per misurare i progressi nella realizzazione degli obiettivi del programma di sviluppo rurale, vengono fissati obiettivi indicativi specifici per gli indicatori di prodotto, di risultato e di impatto per il periodo di esecuzione del programma, compresi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. La Commissione formula orientamenti riguardo al quadro comune per il monitoraggio e la valutazione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri. Tali orientamenti contengono almeno i seguenti elementi:
 - a) requisiti in materia di monitoraggio;
 - b) organizzazione delle valutazioni ex ante, intermedia ed ex post e questionario valutativo comune per ciascuna misura di sviluppo rurale;
 - c) orientamenti per la valutazione dei progressi compiuti in base agli indicatori e per la stesura delle relazioni;
 - d) schede informative che riassumano, per ciascuna misura, la logica dell'intervento e i vari indicatori;
 - e) schede informative che riportino gli indicatori iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto.

S e z i o n e 5

T r a s m i s s i o n e e l e t t r o n i c a d i d a t i e d o c u m e n t i

Articolo 63

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione (di seguito «il sistema») per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. I dati in oggetto riguardano sia gli aspetti amministrativi/operativi, sia quelli finanziari di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione²¹.

Il sistema è creato e aggiornato dalla Commissione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri.

2. Per quanto riguarda la gestione amministrativa/operativa, il sistema contiene gli elementi documentali di comune interesse necessari per il monitoraggio, in particolare i piani strategici nazionali con i relativi aggiornamenti, le relazioni di sintesi, i programmi e le relative modifiche, le decisioni della Commissione, le relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi, compresa la codificazione delle misure secondo la tabella di cui all'allegato II, punto 7, nonché gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione di cui all'allegato VIII.
3. L'autorità di gestione e la Commissione inseriscono nel sistema i documenti di loro competenza nel formato richiesto e provvedono ad aggiornarli.
4. Gli Stati membri e la Commissione possono accedere al sistema direttamente o tramite un'interfaccia per la sincronizzazione automatica e l'inserimento di dati con i sistemi di gestione informatica nazionali e regionali.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma centralizzata, le richieste di diritti di accesso al sistema.

5. Gli scambi di dati sono firmati elettronicamente a norma dell'articolo 5 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²². Gli Stati membri e la Commissione riconoscono

²¹ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1

²² GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12

l'efficacia giuridica e l'ammissibilità come prova in giudizio della firma elettronica utilizzata nel sistema.

6. La data di inoltro dei documenti alla Commissione è la data in cui lo Stato membro trasmette i documenti dopo averli inseriti nel sistema.

Un documento si considera inviato alla Commissione quando lo Stato membro non può più modificarlo né sopprimerlo nel sistema.

7. Il costo di elaborazione e aggiornamento degli elementi comuni del sistema è finanziato dal bilancio della Comunità a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

I costi dell'interfaccia tra il sistema e i sistemi nazionali e locali, nonché i costi di adeguamento dei sistemi nazionali e locali possono essere finanziati a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

▼M4

8. In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione su supporto cartaceo o con mezzi informatici adeguati. La Commissione deve essere preventivamente informata di questo tipo di trasmissione.

▼M3

Una volta cessata la forza maggiore o la circostanza eccezionale che ha impedito l'uso del sistema, lo Stato membro inserisce i documenti di cui trattasi nel sistema. In tal caso, si considera come data di invio la data di trasmissione dei documenti in forma cartacea o con mezzi informatici adeguati.

▼B

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 64

Il regolamento (CE) n. 817/2004 è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Esso continua ad applicarsi alle misure approvate anteriormente al 1° gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 817/2004, nonché l'allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 2) e 3) e 9.3.V.B., secondo trattino, dello stesso regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a norma dell'articolo 94, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 65

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica al sostegno comunitario relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Regimi di sostegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2

- Ortofrutticoli [parte II, titolo I, capo IV, sezione IV *bis*, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*)]
- Vino [titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (**)]
- Tabacco [parte II, titolo I, capo IV, sezione V, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
- Olio di oliva [parte II, titolo I, capo IV, sezione IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
- Luppolo [articolo 68 *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003]
- Ovini e caprini [articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (***)]
- Apicoltura [titolo I, capo IV, sezione VI, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
- Zucchero [regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio (****)]
- Misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche [titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (*****)] e delle isole minori del mar Egeo [capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (*****)]
- Pagamenti diretti [articolo 41, paragrafo 3, e articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009]

(*) GU L 299 del 2.10.2007, pag. 1.

(**) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(***) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(****) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(*****) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(*****) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.»;

ALLEGATO II

A. CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

(ARTICOLO 5)

1. **Titolo del programma di sviluppo rurale**
2. **Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente)**
 - 2.1. *Zona geografica interessata dal programma*
[articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005]
 - 2.2. Regioni classificate come «obiettivo di convergenza»
[articolo 16, lettera d), e articolo 69 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Identificare

- le regioni di convergenza.

3. **Analisi della situazione evidenziante i punti di forza e di debolezza, la strategia scelta e la valutazione ex ante**

[articolo 16, lettera a), e articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza

Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale sulla base degli indicatori iniziali riportati nell'allegato VIII e di altri pertinenti indicatori supplementari. La descrizione verte in particolare sui seguenti elementi:

- **Contesto socioeconomico generale della zona geografica:** definizione della zona rurale in base al punto 2.4 dell'allegato della decisione 2006/144/CE del Consiglio²³; situazione demografica, compresa la struttura della popolazione per età e sesso, immigrazione ed emigrazione, problemi derivanti dalla pressione della periferia e dall'isolamento; fattori economici trainanti, produttività e crescita; mercato del lavoro, struttura dell'occupazione, disoccupazione e livello di qualificazione professionale, analisi della situazione occupazionale per età e sesso; utilizzazione del suolo e assetto della proprietà in generale e nel settore agricolo-forestale, dimensione media delle aziende.
- **Rendimento dei settori agricolo, alimentare e forestale:** competitività dei settori agricolo, alimentare e forestale, svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ristrutturazione e di ammodernamento; capitale umano e imprenditorialità; potenziale d'innovazione e di trasferimento delle conoscenze; qualità e conformità con i requisiti comunitari.
- **Gestione dell'ambiente e del territorio:** svantaggi di cui soffrono le aziende agricole nelle zone minacciate di abbandono e di marginalizzazione; descrizione generale della biodiversità, con particolare enfasi su quella connessa all'agricoltura e alle foreste, compresi i sistemi agroforestali di alto pregio naturale, stato di attuazione delle direttive Natura 2000 nei territori agricoli/forestali; situazione idrologica dal punto di vista quantitativo e qualitativo, ruolo dell'agricoltura in termini di consumo/inquinamento dell'acqua, applicazione delle direttive 91/676/CEE²⁴ e 2000/60/CE del Consiglio

²³ GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

²⁴ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

▼B

(direttiva sui nitrati e direttiva quadro sulle acque); inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici, particolarmente in relazione all'agricoltura: emissioni di gas serra e di ammoniaca e riferimento ai piani d'azione e iniziative dello Stato membro/della regione per conformarsi alle raccomandazioni internazionali, tra cui il codice di buone pratiche per ridurre le emissioni di ammoniaca (convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza); uso di bioenergia; qualità del suolo (erosione idrica ed eolica, materie organiche, inquinamento), protezione, uso di pesticidi, agricoltura biologica e benessere degli animali; dimensioni delle zone forestali protette e protettive, zone boschive ad alto o medio rischio d'incendio, variazione media annua della copertura forestale. Le descrizioni di cui sopra vanno suffragate da dati quantificati.

- **Economia rurale e qualità della vita:** struttura dell'economia rurale, ostacoli alla creazione di opportunità di lavoro alternative, costituzione di microimprese e turismo; descrizione e analisi delle lacune della prestazione di servizi in ambito rurale, compreso l'accesso ai servizi online e all'infrastruttura a banda larga; fabbisogno infrastrutturale, beni culturali e ambiente edificato nei villaggi; potenziale umano e capacità di sviluppo a livello locale, anche dal punto di vista politico-amministrativo.
- **Leader:** popolazione e territorio degli Stati membri interessati dalle strategie integrate di sviluppo rurale fondate su un'impostazione dal basso (Leader+ e altri programmi nazionali e cofinanziati dalla Comunità) durante il periodo di programmazione 2000-2006).

Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza

Descrivere la scelta e la gerarchia delle misure di sviluppo rurale intese ad affrontare la situazione del territorio rurale, nonché il peso finanziario dei vari assi e misure, giustificato dall'analisi dei punti di forza e di debolezza.

Valutazione ex ante

Rilevare e valutare gli elementi specificati all'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005: i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

La valutazione ex ante deve rispondere anche ai requisiti della valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ («direttiva sulla valutazione ambientale strategica»).

La valutazione ex ante completa deve essere allegata al programma di sviluppo rurale.

Impatto del precedente periodo di programmazione e altre informazioni

Descrivere l'incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore dello sviluppo rurale durante il precedente periodo di programmazione nella stessa zona di programmazione. Presentare una sintesi dei risultati delle valutazioni.

▼M1

Per la Bulgaria e la Romania, la descrizione di cui al comma precedente riguarda l'incidenza delle risorse finanziarie Sapard.

▼B

Se del caso, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive

²⁵ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

rispetto alle misure comunitarie di sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento, che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione interessata.

4. **Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale, nonché impatto previsto secondo la valutazione ex ante**
[articolo 16, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

- 4.1. *Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale*

Descrivere in che modo le misure selezionate nel programma di sviluppo rurale e il peso finanziario dei quattro assi corrispondono al piano strategico nazionale e alla particolare situazione nazionale.

- 4.2. *Impatto previsto delle priorità selezionate sulla base della valutazione ex ante*

Il programma di sviluppo rurale contiene una sintesi della valutazione ex ante (tratta dalla valutazione ex ante completa allegata al programma), in cui si spiega come le autorità di gestione hanno tenuto conto dei risultati di tale valutazione. In questa parte del programma si commentano anche gli effetti previsti delle sinergie tra assi e misure e l'impulso che le azioni trasversali integrate possono dare alla creazione di externalità positive e di situazioni vantaggiose per tutti.

5. **Descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi**
[articolo 16, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Questa sezione contiene una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1698/2005, che consentono di misurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del programma. Gli indicatori comprendono sia gli indicatori comuni che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (allegato VIII del presente regolamento), sia indicatori supplementari specifici al programma.

- 5.1. *Disposizioni generali*

- Riferimento all'articolo (ed eventualmente al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di sviluppo rurale. Se vengono citati due o più articoli (per le operazioni integrate), il pagamento va imputato alla misura predominante e quindi all'asse predominante (articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1698/2005), ma ogni parte deve essere attuata secondo le norme che disciplinano le singole misure.
- Indicare la logica d'intervento, gli obiettivi, la portata, le azioni, gli indicatori, gli obiettivi quantificati e, se del caso, i beneficiari.

- 5.2. *Disposizioni comuni a tutte o a più misure*

- Riferimento a tutte le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, comprese le clausole finanziarie, e alle procedure/norme (comprese quelle transitorie) ad essi applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005²⁶. Se vengono proposti riferimenti diversi da quelli della tavola di concordanza che figura nell'allegato II di detto regolamento, le differenze devono essere spiegate in questa sezione. Per le operazioni facenti parte di misure che non saranno più rinnovate nel periodo di programmazione 2007-2013, ci si può limitare alle prescrizioni del presente paragrafo.

²⁶ GU L 243 del 6.9.2006, pag. 6.

► **M1** Per la Bulgaria e la Romania, riferimento a tutte le operazioni/i contratti in corso, comprese le clausole finanziarie, e alle procedure/norme (comprese quelle transitorie) ad essi applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 248/2007 della Commissione²⁷ sulle misure relative alle convenzioni di finanziamento pluriennali e alle convenzioni di finanziamento annuali concluse nell'ambito del programma Sapard e della transizione da Sapard agli strumenti di sviluppo rurale.

▼ **M4**

- Confermare che, per le misure di cui agli articoli 25, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 bis del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, è garantito il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato e dei criteri di compatibilità materiale, in particolare i massimali di aiuto per il sostegno pubblico complessivo a norma degli articoli da 87 a 89 del trattato;

▼ **B**

- Confermare che i criteri di condizionalità che incidono sull'attuazione di più misure di sviluppo rurale sono identici a quelli del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- Dimostrare che, per le misure d'investimento, il sostegno è finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze territoriali e a svantaggi strutturali.
- Criteri e disposizioni amministrative atti a garantire che le operazioni che beneficiano eccezionalmente di un sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dei regimi di sostegno elencati all'allegato I del presente regolamento non siano sovvenzionate anche da altri strumenti della politica agricola comune.
- Giustificativi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del presente regolamento, che consentano alla Commissione di verificare la coerenza e l'attendibilità dei calcoli.
- Se viene fatto uso di abbuoni di interessi e sistemi di capitalizzazione degli stessi, o di operazioni di ingegneria finanziaria, gli adempimenti previsti agli articoli da 49 a 52 del presente regolamento.

▼ **M4**

5.3 *Informazioni richieste in merito agli assi e alle misure*

Per le misure sono richieste le seguenti informazioni specifiche, comprese le informazioni sui tipi specifici di operazioni di cui all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005:

▼ **B**

5.3.1. *Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e Forestale*

Informazioni comuni a talune misure in materia forestale

- Nesso tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti, nonché con la strategia forestale comunitaria.

5.3.1.1.1. **Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano**

5.3.1.1.1.1. **Azioni nel campo della formazione professio-**

²⁷ GU L 69 del 9.3.2007, pag. 5.

▼B

nale e dell'informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti

dei settori agricolo, alimentare e forestale

- descrizione delle attività (compreso il tipo di formazione) e categorie di beneficiari;
- copertura del sostegno.

5.3.1.1.2. Insediamento di giovani agricoltori

- definizione di «insediamento» applicata nello Stato membro/- regione;
- sintesi dei requisiti del piano aziendale, anche in caso di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti entro un periodo di 36 mesi, e informazioni sulla frequenza e le modalità di riesame del piano aziendale;
- ricorso alla possibilità di ottenere una proroga per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali;
- ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che dà adito a tali misure;
- importo del sostegno e modalità di pagamento (premio unico in un massimo di cinque rate, abbuono di interessi o una combinazione di entrambi).

5.3.1.1.3. Pre pensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

- legame con i regimi pensionistici nazionali;
- legame con la misura a favore dell'insediamento di giovani agricoltori (se è stata scelta questa opzione);
- durata dell'aiuto;
- ricorso alla possibilità di cedere i terreni resi disponibili a un organismo che si impegna a riassegnarli ulteriormente;
- importo dei pagamenti.

5.3.1.1.4. Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale

- descrizione del sistema di consulenza agricola/forestale istituito dallo Stato membro, compresa la procedura di selezione degli organismi incaricati di prestare i servizi di consulenza agli agricoltori/detentori di aree forestali;
- importo e aliquota del sostegno.

5.3.1.1.5. Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

- descrizione delle procedure di avviamento, qualifica dei prestatori di servizi, tipo di servizi prestati;
- categorie di spese ammissibili, entità del sostegno e sua degressività.

5.3.1.2. **Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione**

5.3.1.2.1. Ammodernamento delle aziende agricole

- descrizione dei requisiti e degli obiettivi per il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole;
- tipi di investimenti (materiali/immateriali);

▼B

- categorie di beneficiari;
 - designazione dei requisiti comunitari di nuova introduzione (e di quelli esistenti nel caso di giovani agricoltori beneficiari di aiuti all'insediamento) per i quali può essere concesso un sostegno; giustificazione in rapporto agli specifici problemi incontrati per conformarsi a tali requisiti, nonché durata e giustificazione della proroga per ciascuno dei requisiti in questione;
 - tipo e intensità dell'aiuto.
- 5.3.1.2.2. Migliore valorizzazione economica delle foreste
- tipi di investimenti e categorie di beneficiari;
 - tipo e intensità dell'aiuto.
- 5.3.1.2.3. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
- descrizione dei requisiti e degli obiettivi relativi al rendimento globale delle imprese;
 - settori della produzione primaria e tipi di investimenti (materiali/immateriali);
 - tipi e dimensioni delle imprese beneficiarie;
 - designazione dei criteri obbligatori per i quali può essere concessa una proroga alle microimprese per conformarsi ai requisiti comunitari di nuova introduzione;
 - tipo e intensità dell'aiuto;
 - elenco delle imprese che beneficiano di un periodo transitorio ai sensi della sezione II, paragrafo 3, dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.
- 5.3.1.2.4. Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi tecnologici e settori agricoli e alimentari e in quello forestale
- settori interessati e categorie di soggetti partecipanti ai progetti di cooperazione;
 - eventuale distinzione tra progetti di cooperazione in materia di nuovi prodotti/nuovi processi/nuove tecnologie;
 - categorie di spese ammissibili ed entità del sostegno.
- 5.3.1.2.5. Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
- descrizione del tipo di operazioni.
- 5.3.1.2.6. Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
- garantire che, in simili casi, è coperto solo il costo d'investimento.
- 5.3.1.3. **Misure intese a migliorare la qualità della produzione agricola e dei prodotti agricoli**
- 5.3.1.3.1. Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

▼B

- elenco dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria che possono beneficiare del sostegno previsto dall'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, data a partire dalla quale il requisito è obbligatorio in virtù della normativa comunitaria e giustificazione della scelta;
- descrizione dell'incidenza significativa degli obblighi o dei vincoli imposti dal nuovo requisito sui costi di esercizio dell'azienda agricola;
- importo del sostegno per requisito ammissibile e metodo utilizzato per determinare tale importo.

5.3.1.3.2. Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

- elenco dei sistemi comunitari e nazionali di qualità alimentare sovvenzionabili, nonché dei prodotti che possono beneficiare di un sostegno nell'ambito dei sistemi di qualità selezionati. Per i sistemi nazionali, descrizione del sistema secondo i criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
- indicazione della o delle autorità competenti per la supervisione del sistema di qualità e descrizione delle modalità organizzative di tale supervisione;
- importo del sostegno per tipo di sistema sovvenzionabile e giustificazione dei costi fissi.

5.3.1.3.3. Attività di informazione e promozione

- elenco dei prodotti che possono beneficiare di un sostegno nell'ambito del sistema di qualità selezionato a titolo della misura «Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare»;
- procedura per garantire che le azioni ammesse a beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale non fruiscono contemporaneamente di un sostegno nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000;
- procedura di controllo ex ante del materiale informativo, promozionale e pubblicitario (articolo 23, paragrafo 6, del presente regolamento);
- sintesi delle categorie di spese ammissibili e dei tassi di sostegno.

▼M1

5.3.1.4. Misure transitorie

▼B

5.3.1.4.1. Sostegno alle aziende agricole di semi-sussistenza in via di ristrutturazione

- definizione di azienda di semi-sussistenza in funzione delle dimensioni minime e/o massime dell'azienda, della parte di produzione commercializzata e/o del livello di reddito dell'azienda ammissibile;
- definizione della redditività economica futura;
- sintesi dei requisiti del piano aziendale;
- importo e durata del sostegno.

5.3.1.4.2. Costituzione di associazioni di produttori

- descrizione della procedura ufficiale di riconoscimento delle associazioni, compresi i criteri di selezione;

- settori interessati;
- unicamente per Malta, indicazione del settore o dei settori che beneficiano della deroga giustificata dalla produzione complessiva estremamente esigua, nonché condizioni per poter beneficiare della deroga: percentuale minima della produzione dell'associazione rispetto alla produzione totale del settore, numero minimo di produttori del settore membri dell'associazione;
- unicamente per Malta, giustificazione degli importi annui.

▼M1

5.3.1.4.3. Fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania

- descrizione del tipo di servizi di consulenza e di divulgazione da fornire,
- requisiti minimi per gli organismi responsabili della fornitura di questi servizi,
- modalità di selezione dei suddetti organismi.

▼M4

5.3.1.4.4. Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato

- descrizione delle riforme dell'organizzazione comune di mercato previste,
- sintesi dei requisiti del piano aziendale,
- importo e durata del sostegno.

▼B

5.3.2. *Asse 2: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale*

5.3.2.1. **Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli**

Disposizioni comuni a talune misure

Descrizione dettagliata dell'esecuzione a livello nazionale:

- ai fini specifici dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori; tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale;
- ai fini specifici dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

5.3.2.1.1. **Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane**

Le disposizioni dell'allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 2) e 3) e 9.3.V.B., secondo trattino, del regolamento (CE) n. 817/2004 si applicano fino al 31 dicembre 2009. Viene tuttavia a cadere la distinzione tra «A. caratteristiche principali» e «B. altri elementi».

5.3.2.1.2. **Indennità a favore degli agricoltori delle zone**

caratterizzate da svantaggi naturali diverse
dalle zone montane

▼B

Idem come al punto 5.3.2.1.1.

5.3.2.1.3. Indennità Natura 2000 e indennità connesse
alla direttiva 2000/60/CE

- zone designate in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali/regionali;
- descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche prese come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti agli svantaggi generati dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nella zona interessata²⁸;
- importo dell'aiuto.

5.3.2.1.4. Pagamenti agro ambientali

- descrizione e giustificazione dei vari tipi di impegni in base all'impatto ambientale previsto in rapporto ai bisogni e alle priorità ambientali;
- descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici (compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno) presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi, b) del mancato guadagno dovuto all'impegno assunto e c) dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, questa metodica deve tenere conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003; l'eventuale metodo di conversione utilizzato per altre unità di misura ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 9, del presente regolamento;
- importo dell'aiuto;
- misure, obiettivi e criteri applicati se i beneficiari sono selezionati mediante gara ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- elenco delle razze locali minacciate di abbandono e numero di femmine riproduttrici interessate. Questo numero deve essere certificato da un organismo specializzato o da un'organizzazione/associazione di allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e mantengono aggiornato il libro genealogico della razza. Si dovrà dimostrare che l'organismo in questione possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze minacciate;
- per le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie (locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale;
- per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura (articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005): categorie di beneficiari, tipi di operazioni e specificazione dei costi ammissibili.

5.3.2.1.5. Pagamenti per il benessere degli animali

- descrizione e giustificazione dei vari tipi di impegni, per almeno uno degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo

²⁸ Le indicazioni per la direttiva 2000/60/CE saranno emanate ulteriormente.
loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello
locale

7, del presente regolamento, in base all'impatto previsto;

▼B

- descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici/ zootecnici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno] presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto; b) dell'entità dei costi dell'operazione;
- importo dell'aiuto.

5.3.2.1.6. Sostegno agli investimenti non produttivi

- definizione delle operazioni sovvenzionabili;
- descrizione del nesso con gli impegni di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005 o con altri obiettivi agroambientali;
- descrizione del modo in cui gli investimenti valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 interessate o altre zone di grande pregio naturale.

5.3.2.2. **Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali**

Disposizioni comuni a tutte le misure:

- nesso tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali/ subnazionali o altri strumenti equivalenti, nonché con la strategia forestale comunitaria;
- riferimento ai piani di protezione delle foreste nelle zone classificate a rischio medio alto di incendi boschivi ed elementi comprovanti la conformità delle misure proposte con detti piani di protezione.

5.3.2.2.1. Imboschimento di terreni agricoli

- definizione di «terreno agricolo»;
- definizione di «agricoltore»;
- disposizioni e criteri per la selezione delle zone da imboschire, tali da garantire che gli interventi progettati siano adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali, in particolare la biodiversità, conformemente all'articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento;
- descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto e di manutenzione, nonché del mancato guadagno da compensare. Per quest'ultima voce, il metodo in questione deve tenere conto degli eventuali aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- intensità dell'aiuto per l'impianto, nonché importo e durata dei premi annuali a copertura dei costi di manutenzione e del mancato guadagno.

5.3.2.2.2. Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

- definizione dei sistemi agroforestali sovvenzionabili;
- uso forestale;
- uso agricolo;
- densità di impianto;
- descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto;

▼B

- intensità dell'aiuto per l'impianto.

5.3.2.2.3. Imboschimento di superficie non agricole

- disposizioni e criteri per la designazione delle zone da imboschire;
- disposizioni atte a garantire che gli interventi progettati siano adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali,
- in particolare la biodiversità;
- descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto e di manutenzione;
- intensità dell'aiuto per l'impianto.

5.3.2.2.4. Indennità Natura 2000

- zone designate in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e obblighi incombenti ai proprietari di foreste in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali/regionali;
- descrizione del metodo di calcolo utilizzato per giustificare gli oneri e il mancato guadagno dovuti ai vincoli all'uso delle foreste e di altri terreni boschivi imposti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nella zona interessata;
- importo dell'aiuto.

5.3.2.2.5. Pagamenti silvoambientali

- giustificazione degli impegni in base all'impatto ambientale previsto in rapporto ai bisogni e alle priorità ambientali;
- descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri presi come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto;
- importo dell'aiuto.

5.3.2.2.6. Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

- tipo di interventi e piani di prevenzione.

5.3.2.2.7. Sostegno agli investimenti non produttivi

- definizione delle operazioni sovvenzionabili;
- descrizione del nesso con gli impegni di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 o con altri obiettivi ambientali;
- descrizione del modo in cui gli investimenti valorizzano le zone interessate in termini di pubblica utilità.

5.3.3. *Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale*

5.3.3.1. **Misure intese a diversificare l'economia rurale**

5.3.3.1.1. Diversificazione verso attività non agricole

- settori di diversificazione interessati;
- intensità dell'aiuto.

5.3.3.1.2. Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

▼B

- tipi di imprese beneficiarie;
- descrizione del tipo di operazioni;
- intensità dell'aiuto.

5.3.3.1.3. Incentivazione di attività turistiche

- descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- intensità dell'aiuto.

5.3.3.2. **Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali**

5.3.3.2.1. Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

- tipi di servizi sovvenzionati;
- costi ammissibili.

5.3.3.2.2. Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

- tipi di interventi sovvenzionati;
- costi ammissibili.

5.3.3.2.3. Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

- descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

5.3.3.3. Formazione e informazione

- settori interessati;
- categorie di operatori economici beneficiari delle azioni previste.

5.3.3.4. Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

- acquisizione di competenze e animazione: descrizione del tipo di operazioni;
- partenariati pubblici-privati di cui all'articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005, diversi da quelli previsti all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, che attuano le strategie di sviluppo locale: descrizione del tipo di partenariato (partner rappresentati, percentuale di partner privati, potere decisionale), stima indicativa del numero di partenariati pubblici-privati, superficie e popolazione interessate; misure dell'asse 3 attuate da questi partenariati pubblici-privati; disposizione atta a garantire che i costi di gestione dei partenariati siano limitati al 15% della spesa pubblica per la rispettiva strategia di sviluppo locale.

5.3.4. **Asse 4: Attuazione dell'impostazione Leader**

5.3.4.1. **Strategie di sviluppo locale**

- procedura e tempi di selezione dei gruppi di azione locale, compresi i criteri di selezione obiettivi, numero indicativo previsto di gruppi di azione locale e percentuale prevista di territori rurali interessati da strategie di sviluppo locale;
- giustificazione della selezione di zone con popolazione non ricompresa nei limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 3;

- procedura di selezione delle operazioni poste in essere dai gruppi di azione locale;
- descrizione dei canali finanziari applicabili ai gruppi di azione locale.

5.3.4.2. **Cooperazione interterritoriale e transnazionale**

- Procedura, tempistica e criteri obiettivi per la selezione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

5.3.4.3. **Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio.**

- limite alla quota del bilancio dei gruppi di azione locale destinata alla gestione degli stessi;
- stima indicativa della quota delle spese di cui all'articolo 59, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sarà destinata all'acquisizione di competenze e all'animazione per l'asse Leader;

▼ **M1**

- Per la Bulgaria e la Romania, i criteri minimi applicabili alla definizione dei gruppi di azione locale potenziali di cui all'articolo 37 bis.

5.3.5. **Complementi ai pagamenti diretti**

- contributo comunitario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
- designazione dell'organismo pagatore.

▼ **M4**

5.3.6. **Elenco dei tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del medesimo regolamento**

Asse/misura	Tipo di operazione	Effetti potenziali	Tipo di operazione "esistente" oppure "nuova"	Riferimento alla descrizione del tipo di operazione nel programma di sviluppo rurale	Indicatore di prodotto-obiettivo
Asse 1 Misura 111					
Misura ...					
Asse 2 Misura 211					
Misura ...					
Asse 3 Misura 311					
Misura ...					
Asse 4 Misura 411					
Misura ...					

NB: Nella colonna "Tipo di operazione 'esistente' oppure 'nuova' " occorre precisare se il tipo di operazione connessa alle priorità di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 era già inclusa nella versione del programma di sviluppo rurale applicabile al 31 dicembre 2008. In questo contesto, le modifiche dei tipi di operazioni esistenti sono anch'esse considerate "nuovi" tipi di operazioni.»

▼ **B**

6. **Piano di finanziamento composto di due tabelle**
[articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

▼ **M4**

6.1. Partecipazione annua del FEASR (in euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza							
Regioni dell'obiettivo convergenza (*)							
Regioni ultraperiferiche e isole minori del mar Egeo (**)							
Modulazione volontaria (***)							
Contributo supplementare per il Portogallo							
Stanzamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 — regioni non convergenza							
Stanzamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 — regioni di convergenza (****)							
Totale							

(*) Per gli Stati membri che comprendono regioni di convergenza.

(**) Per gli Stati membri che comprendono regioni ultraperiferiche o isole minori del mar Egeo.

(***) Per gli Stati membri che applicano la modulazione volontaria in virtù del regolamento (CE) n. 378/2007.

(****) Per gli Stati membri che beneficiano di stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 con regioni di convergenza.»

▼ **B**6.2. Piano finanziario per asse (in euro per l'insieme del periodo) ► **M4** (1) ◀

Asse	Partecipazione pubblica		
	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR(%)	Importo FEASR
Asse 1			
Asse 2			
Asse 3			
Asse 4			
Assistenza tecnica			
Totale			

(1) La tabella 6.2 deve essere ripetuta per ciascun importo parziale del contributo del FEASR indicato in una riga della tabella 6.1.

▼M1

6.2 a. *Piani finanziari per asse per la Bulgaria e la Romania (in euro per l'insieme del periodo)*

Asse	Partecipazione pubblica		
	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR(%)	Importo FEASR
Asse 1			
Asse 2			
Asse 3			
Asse 4			
Assistenza tecnica			
Complementi ai pagamenti diretti			
Totale			

▼B

N.B.: Le spese transitorie di cui al punto 5.2, primo trattino, del presente allegato vanno inserite nelle tabelle riportate ai punti 6.1, 6.2 e 7. Per identificare tali spese, gli Stati membri si serviranno della tavola di concordanza di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1320/2006. ► **M1** Per la Bulgaria e la Romania, ai fini dell'identificazione di tali spese deve essere utilizzata la tabella di concordanza di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 248/2007 della Commissione. ◀

▼M5

6.3. *Bilancio indicativo relativo alle operazioni di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 dal 1 ° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 [articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera b), nei limiti degli importi indicati all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005].*

Asse/misura	Contributo FEASR dal 2010 al 2013
Asse 1	
Misura 111	...
Misura...	...
Totale asse 1	...
Asse 2	
Misura 211	...
Misura...	...
Totale asse 2	...
Asse 3	
Misura 311	...
Misura 321	...
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
Misura ...	
Totale asse 3	...
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
Asse 4	
Misura 411	...
Misura 413	...
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
Misura ...	
Totale asse 4	...
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a)	

ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005	
Totale programma	...
Totale assi 1, 2, 3 e 4 in relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005	...
Totale assi 3 e 4 in relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005»	...

▼B

7. Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale (in euro per l'insieme del periodo)

Asse/misura	Spesa pubblica	Spesa privata	Costo totale
Misura 111			
Misura 112	...		
Misura 121	...		
Misura 1 ...			
Totale asse 1	...		
Misura 211			
Misura 212	...		
Misura 221	...		
Misura 2 ...			
Totale asse 2	...		
Misura 311			
Misura 312	...		
Misura 321	...		
Misura 3 ...			
Totale asse 3	...		
41 Strategie di sviluppo locale:			
— 411 Competitività	...		
— 412 Gestione dell'ambiente/ del territorio	...		
— 413 Qualità della vita/diversificazione			
421 Cooperazione:			
431 Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione			
Totale asse 4⁽¹⁾	...		
Totale assi 1, 2, 3 e 4	...		
511 Assistenza tecnica di cui eventuale importo per la rete rurale nazionale:	...		
a) costi di gestione			
b) piano d'azione			
Totale complessivo	...		

(1) Per verificare la conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la chiave di ripartizione tra gli assi delle strategie di sviluppo locale sarà applicata alla dotazione complessiva dell'asse 4.

La tabella finanziaria consolidata e la tabella indicativa degli importi iniziali per misura devono riprodurre la struttura delle tabelle riportate ai punti 6.1, 6.2 e 7 e seguire l'ordine del seguente elenco:

Le varie misure sono codificate come segue:

- (111) azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;
- (112) insediamento di giovani agricoltori;
- (113) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;
- (114) ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;

- (115) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;
- (121) ammodernamento delle aziende agricole;
- (122) migliore valorizzazione economica delle foreste;
- (123) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
- (124) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare;
- (125) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
- (126) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;
- (131) sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria;
- (132) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
- (133) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;
- (141) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;
- (142) costituzione di associazioni di produttori;

▼ **M1**

- (143) Fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania

▼ **M4**

- (144) Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato

▼ **B**

- (211) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- (212) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
- (213) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
- (214) pagamenti agroambientali;
- (215) pagamenti per il benessere degli animali;
- (216) sostegno agli investimenti non produttivi;
- (221) imboscamento di terreni agricoli;
- (222) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
- (223) imboscamento di superfici non agricole;
- (224) indennità Natura 2000;
- (225) pagamenti silvoambientali;
- (226) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
- (227) sostegno agli investimenti non produttivi;
- (311) diversificazione verso attività non agricole;

- (312) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;
- (313) incentivazione di attività turistiche;
- (321) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
- (322) sviluppo e rinnovamento dei villaggi;
- (323) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;
- (331) formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3;
- (341) acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale;
- (410) strategie di sviluppo locale;
- (411) competitività;
- (412) gestione dell'ambiente/del territorio;
- (413) qualità della vita/diversificazione;
- (421) cooperazione interterritoriale e transnazionale;
- (431) gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione;
- (511) assistenza tecnica;

▼M1

- (611) Pagamenti diretti complementari in Bulgaria e in Romania;

7a. Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale per la Bulgaria e la Romania (in euro per l'insieme del periodo)

Misura/asse	Spesa pubblica	Spesa privata	Costo totale
Misura 111 Misura 112 Misura 121 Misura 1...			
Totale asse 1			
Misura 211 Misura 212 Misura 221 Misura 2 ...			
Totale asse 2			
Misura 311 Misura 312 Misura 321 Misura 3...			
Totale asse 3			
41 Strategie di sviluppo locale: — 411 Competitività — 412 Gestione dell'ambiente/ del territorio — 413 Qualità della vita/diversificazione 421 Cooperazione: 431 Costi di gestione,			

acquisizione di competenze, animazione			
Totale asse 4 (*)			
511 Assistenza tecnica di cui eventuale importo per la rete rurale nazionale: a) costi di gestione b) piano d'azione 611 Complementi ai pagamenti diretti			
Totale complessivo			

(*) Per verificare la conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la chiave di ripartizione tra gli assi delle strategie di sviluppo locale sarà applicata alla dotazione complessiva dell'asse 4.

▼B

8. Se del caso, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per asse, che distingua le misure interessate di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005

Tabella
[articolo 16, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005]:
(in euro per l'insieme del periodo)

Asse 1 Misura 111 ... Totale asse 1	
Asse 2 Misura 211 ... Totale asse 2	
Asse 3 Misura 311 ... Totale asse 3	
Asse 4 Misura 411 ... Totale asse 4	
Totale asse 1, asse 2, asse 3, asse 4	

9. Gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e, se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi

[articolo 16, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Gli elementi di cui ai punti A e B, relativi alle norme e procedure sugli aiuti di Stato, devono essere validi per l'intera durata del programma e riguardare sia la versione iniziale che le successive modifiche.

A. Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato:

— indicare se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento

- (CE) n. 1860/2004 della Commissione²⁹ sugli aiuti *de minimis* al settore agricolo; oppure
- fornire il numero di registrazione e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio³⁰, in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure
 - fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato; oppure
 - compilare la corrispondente scheda informativa allegata al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione³¹.

▼M4

B. «Per le misure di cui agli articoli 25, 27 [per quest'ultimo limitatamente ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005], da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 *bis* del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato

▼M3

- indicare se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione³², oppure
- fornire il numero di protocollo e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98, in virtù del quale è stata introdotta la misura, oppure
- fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato, oppure
- spiegare per quali motivi il regime di aiuto in questione è da considerarsi come un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, comprese le misure di aiuto esistenti ai sensi dei trattati di adesione.

▼B

Le suddette misure vanno presentate secondo il seguente modello di tabella degli aiuti di Stato:

C. Modello di tabella degli aiuti di Stato, da allegare a ciascun programma di sviluppo rurale

Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime (*)	Durata del regime di aiuto

(*) Indicare a seconda dei casi:

- per le misure a norma di un regolamento *de minimis*, la dicitura: «Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento *de minimis* (CE) n. [...]»;
- per i regimi di aiuto approvati: riferimento alla decisione della Commissione recante approvazione dell'aiuto di Stato, nonché numero dell'aiuto di Stato ed estremi della lettera di notifica dell'approvazione;
- per gli aiuti che formano oggetto di esenzione per categoria: riferimento al singolo regolamento di esenzione per categoria e numero di protocollo;
- per altre misure di aiuto esistenti:
 - a) nel caso degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1^o maggio 2004 e il 1^o gennaio 2007 (denominati nel prosieguo «nuovi Stati membri »): 1) «nulla» per gli aiuti precedenti al 1995; 2) numero della misura nell'elenco del trattato di adesione; 3) estremi della lettera recante decisione di non sollevare obiezioni nel quadro della procedura provvisoria;
 - b) in altri casi: fornire la giustificazione pertinente.

La tabella degli aiuti di Stato deve essere corredata di un impegno, da parte dello Stato membro, a notificare individualmente, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ogni singolo caso di applicazione dei regimi di cui al punto B per i quali è

²⁹ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

³⁰ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

³¹ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

³² GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

▼B

richiesta una notifica individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti nelle rispettive decisioni di approvazione.

10. **Informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, dalla politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca**
[articolo 5, articolo 16, lettera h), e articolo 60 del regolamento (CE) n. 1698/2005]
- 10.1 *Giudizio sulla complementarità con:*
- le attività, le politiche e le priorità della Comunità, in particolare con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli del Fondo europeo per la pesca;
 - le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I del presente regolamento.
- 10.2 *Relativamente alle misure degli assi 1, 2 e 3:*
- criteri per distinguere le misure aventi a oggetto operazioni sovvenzionabili anche da altri strumenti di sostegno comunitari, in particolare i fondi strutturali e il Fondo europeo per la pesca.
- 10.3 *Relativamente alle misure dell'asse 4:*
- criteri per distinguere le strategie di sviluppo locale che rientrano nell'asse 4 dalle strategie di sviluppo locale attuate dai «gruppi» beneficiari del Fondo europeo per la pesca e i progetti di cooperazione dall'obiettivo di cooperazione dei fondi strutturali.
- 10.4 Se del caso, fornire informazioni sulla complementarità con altri strumenti finanziari della Comunità.
11. **Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili**
[articolo 16, lettera i), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005]
- Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e, per informazione, descrizione sintetica della loro struttura di gestione e di controllo.
12. **Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione prevista del comitato di sorveglianza.**
[articolo 16, lettera i), punto ii), e articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005]
- 12.1 *Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione*
Detti sistemi saranno concepiti sulla base degli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto del programma di sviluppo rurale, facenti parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all'allegato VIII, e degli altri elementi elencati all'articolo 62, paragrafo 3. Ciascun programma di sviluppo rurale reca inoltre indicatori supplementari corrispondenti alle particolari esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o regionali che caratterizzano la zona interessata dal programma. I dati raccolti in relazione agli indicatori possono ispirarsi ai parametri elaborati dal Sistema dei sistemi di osservazione globale della terra (GEOSS) o da progetti comunitari quali il Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES).
- 12.2 *Composizione prevista del comitato di sorveglianza*
13. **Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma**
[articolo 76 del regolamento (CE) n. 1698/2005]
Descrivere il piano di comunicazione e gli elementi citati all'articolo 58 e all'allegato VI del presente regolamento:
- 13.1 Iniziative miranti a informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche, sociali e ambientali,

▼B

gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti.

13.2. Iniziative miranti a informare i beneficiari del contributo comunitario.

13.3. Iniziative miranti a informare il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati.

14. **Designazione delle parti consultate e risultati della consultazione**
[articolo 6 e articolo 16, lettera j), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

14.1. *Designazione delle parti consultate*

Elenco delle competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche, delle parti economiche e sociali e di qualsiasi altro organismo rappresentativo della società civile, delle organizzazioni non governative, incluse quelle ambientali, e degli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne, che sono stati consultati.

14.2. *Risultati della consultazione*

Riassumere i risultati delle consultazioni, indicando le date delle stesse, il tempo accordato per le osservazioni e i contributi alla preparazione del programma, nonché la misura in cui si è tenuto conto dei pareri e dei suggerimenti ricevuti.

15. **Parità tra uomini e donne e non discriminazione**
[articolo 8 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

15.1. Descrivere in che modo si intende promuovere la parità tra uomini e donne nelle varie fasi di attuazione del programma (progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione).

15.2. Descrivere in che modo si intende impedire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione del programma.

16. **Assistenza tecnica**
[articolo 66, paragrafo 2, e articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

16.1. *Descrivere le attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dell'assistenza al programma finanziate a titolo di assistenza tecnica.*

16.2. *Rete rurale nazionale*

- elenco delle organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale che faranno parte della rete rurale nazionale;
- procedura e tempi di costituzione della rete rurale nazionale;
- descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla rete rurale nazionale. Tali attività costituiranno la trama del piano d'azione che sarà elaborato dall'autorità di gestione e sovvenzionato a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- importo destinato alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale e all'esecuzione del piano d'azione ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Nell'ambito di tale importo, occorre distinguere la parte destinata alle strutture necessarie al funzionamento della rete e quella destinata al piano d'azione.

Il programma deve contenere disposizioni atte a garantire che la parte dell'importo di cui alla lettera a) succeda non aumenti indebitamente con l'andare del tempo.

▼B

B. PROGRAMMI SPECIFICI PER LE RETI RURALI NAZIONALI (DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFI 3 E 5)

Qualora gli Stati membri che dispongono di programmi regionali presentino per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il suddetto programma specifico deve contenere i seguenti elementi:

- a) elenco delle organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale che faranno parte della rete rurale nazionale;
- b) procedura e tempi di costituzione della rete rurale nazionale;
- c) descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla rete rurale nazionale. Tali attività costituiranno la trama del piano d'azione che sarà elaborato dall'autorità di gestione e sovvenzionato a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- d) importo destinato alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale e all'esecuzione del piano d'azione ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ripartizione annuale del contributo FEASR, che deve essere compatibile con il disposto dell'articolo 69, paragrafo 1, dello stesso regolamento;
- e) tabella finanziaria per l'intero periodo di programmazione, compilata secondo il seguente modello (in euro ai prezzi correnti):

Categoria di spesa per la rete rurale nazionale	Spesa pubblica totale	Partecipazione del FEASR
a) per la gestione della struttura della rete rurale nazionale		
b) per l'esecuzione del piano d'azione della rete rurale nazionale, compresa la valutazione		
Totale		

- f) designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili;
- e) descrizione del sistema di sorveglianza e valutazione, nonché composizione prevista del comitato di sorveglianza.

ALLEGATO III

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI MALTESI

Sostegno alla costituzione di un'associazione di produttori (importo minimo di cui all'articolo 25, paragrafo 2)

EUR	Anno
63 000	1° anno
63 000	2° anno
63 000	3° anno
60 000	4° anno
50 000	5° anno

ALLEGATO IV
**SOGLIE PER LE RAZZE ANIMALI MINACCIATE (DI CUI
 ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 4)**

Specie animali ammissibili	Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono [numero di femmine riproduttrici (*)]
Bovini	7 500
Ovini	10 000
Caprini	10 000
Equidi	5 000
Suini	15 000
Volatili	25 000
(*) Numero, calcolato nell'insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in razza pura, iscritte in un albo genealogico tenuto da un'organizzazione di allevatori riconosciuta dallo Stato membro in conformità con la normativa zootecnica comunitaria.	

▼B

ALLEGATO V
**TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI
BESTIAME (DI CUI ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 13)**

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UB
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UB
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UB
Ovini	0,15 UB
Caprini	0,15 UB
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5 UB
Altri suini	0,3 UB
Galline ovaiole	0,014 UB
▼M3 Altro pollame ⁽³⁾	0,03 LU

⁽³⁾ Questo tasso di conversione può essere aumentato tenendo conto di prove scientifiche da spiegare e giustificare debitamente nei programmi di sviluppo rurale.

ALLEGATO VI
**INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL
 FEASR (DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 3)**

1. Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari e ai beneficiari

Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

Le autorità di gestione diffondono, con un intento di trasparenza, le più ampie informazioni possibili sulle opportunità di cofinanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

A tal fine, l'autorità di gestione provvede affinché al programma di sviluppo rurale sia data ampia diffusione, siano resi noti i contributi finanziari del FEASR e il programma stesso sia messo a disposizione degli interessati. L'autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare, esaurienti e aggiornate sui seguenti aspetti:

- a) le procedure amministrative da seguire per poter ottenere finanziamenti nell'ambito di un programma di sviluppo rurale;
- b) le procedure di esame delle domande di finanziamento;
- c) le condizioni di ammissibilità e/o i criteri di selezione e valutazione dei progetti sovvenzionabili;
- d) i nomi delle persone o gli uffici a livello nazionale, regionale o locale, presso i quali è possibile ottenere spiegazioni su come funzionano i programmi di sviluppo rurale e sui criteri di selezione e valutazione delle operazioni.

L'autorità di gestione provvede affinché i partner che fungono da organi di collegamento a livello nazionale, regionale o locale siano coinvolti nel processo di informazione dei potenziali beneficiari, in particolare:

- a) autorità locali e regionali;
- b) organizzazioni professionali;
- c) parti economiche e sociali;
- d) organizzazioni non governative, segnatamente organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e organizzazioni ambientaliste;
- e) centri d'informazione sull'Europa;
- f) rappresentanze della Commissione negli Stati membri.

L'autorità di gestione informa i potenziali beneficiari circa la pubblicazione di cui al punto 2.1.

Misure di informazione rivolte ai beneficiari

L'autorità di gestione provvede affinché i beneficiari a cui viene notificata l'attribuzione dell'aiuto siano informati che l'azione fa parte di un programma cofinanziato dal FEASR e sia portato a loro conoscenza l'asse prioritario del relativo programma di sviluppo rurale.

2. Misure di informazione e pubblicità rivolte al pubblico

L'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale e i beneficiari prendono tutte le disposizioni necessarie per informare e sensibilizzare il pubblico sulle misure finanziate nel quadro del programma di sviluppo rurale a norma del presente regolamento.

2.1. Competenze dell'autorità di gestione

L'autorità di gestione informa il pubblico dell'adozione del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione e dei relativi aggiornamenti, dei principali esiti del programma e della sua conclusione.

▼M3

▼B

Le misure di informazione rivolte al pubblico comprendono gli elementi di cui al punto 3.1.

2.2. *Competenze dei beneficiari*

Per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale che comportano investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di costo complessivo superiore a EUR 50 000, il beneficiario è tenuto ad affiggere una targa informativa.

Nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a EUR 500 000 deve essere affisso un cartello.

Una targa informativa sarà affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati dall'asse 4.

I cartelli e le targhe recano una descrizione del progetto/dell'operazione e gli elementi di cui al punto 3.1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartello o della targa.

3. **Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie**

3.1. *Slogan e logo*

Ogni azione informativa e pubblicitaria contiene i seguenti elementi:

- la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4, corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la seguente dicitura:
«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;
- per le misure e gli interventi finanziati dall'asse Leader, verrà apposto anche il logo di Leader.

3.2. *Materiale di informazione e comunicazione*

- Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini, ecc.) e i manifesti concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione comunitaria e l'emblema della Comunità, qualora vi figurino anche l'emblema nazionale o regionale. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in questione.
- I criteri di cui al primo trattino si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni e favoriscono il dialogo con un vasto pubblico.

I siti web sul FEASR devono :

- menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
- recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

4. **Istruzioni per la creazione dell'emblema e definizione dei colori standard**

4.1. *Bandiera europea*

Descrizione simbolica

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità.

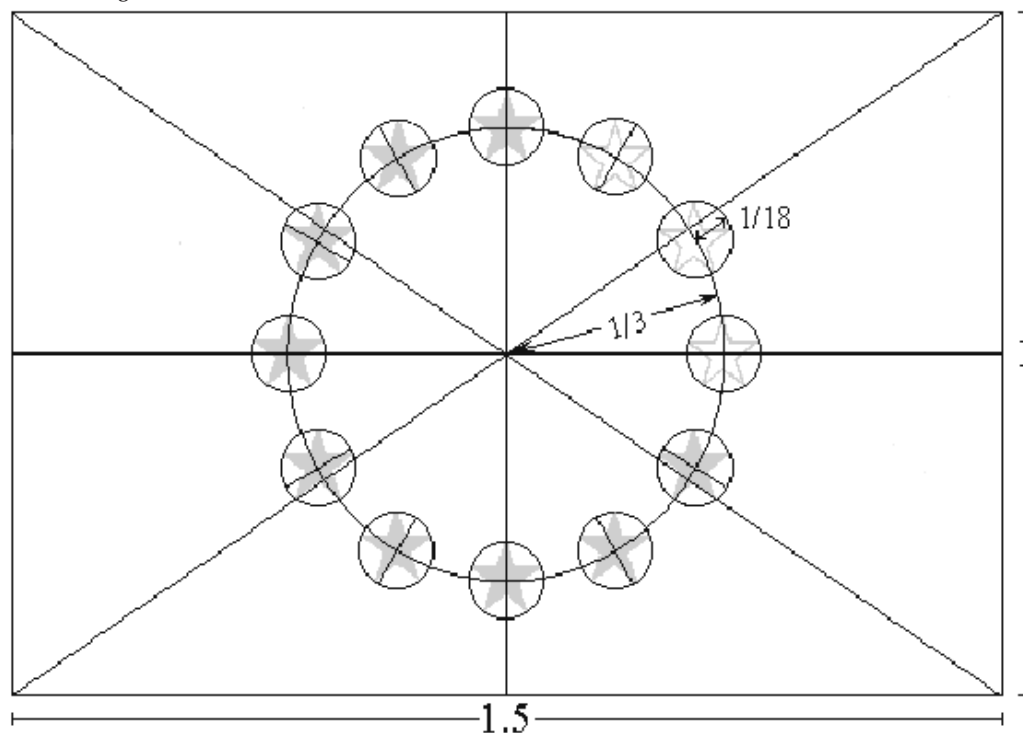
Nei progetti finanziati dal FEASR, il nome di questo Fondo appare sotto la

bandiera europea.

Descrizione araldica

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

Descrizione geometrica

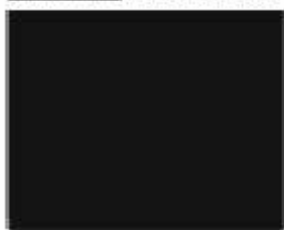


L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a $1/18$ dell'altezza del ghindante. Le stelle sono disposte verticalmente, con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

Colori regolamentari

I colori dell'emblema sono:

PANTONE REFLEX BLUE



PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo;
PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale **PANTONE** è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico.

PANTONE YELLOW**Riproduzione in quadricromia**

In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il **PANTONE YELLOW** si ottiene con il 100 % di «Process Yellow». Mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l'80 % di «Process Magenta» si ottiene un blu molto simile al **PANTONE REFLEX BLUE**.

Internet

Nella gamma web, il **PANTONE REFLEX BLUE** corrisponde al colore RGB:0/0/153 (esadecimale: 000099) e il **PANTONE YELLOW** al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

Riproduzione monocroma

Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco



Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il «Reflex Blue»), usarlo al 100 % per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).



▼B

Riproduzione su fondo colorato
L'emblema va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



4.2. Logo di Leader



▼B

ALLEGATO VII

**A. STRUTTURA E CONTENUTO DELLE RELAZIONI ANNUALI
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE (ARTICOLO 60)**

1. **Variazioni delle condizioni generali (articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005)**
 - Qualsiasi variazione delle condizioni generali avente un impatto diretto sull'attuazione del programma (in particolare modifiche della legislazione o sviluppi socioeconomici inattesi)
 - Qualsiasi modifica della politica nazionale o comunitaria che incida sulla coerenza tra il FEASR e gli altri strumenti finanziari
2. **Andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato [articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005]**

Analisi degli esiti sulla base di indicatori di monitoraggio, compresa un'analisi qualitativa dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi prefissati. Si farà uso degli indicatori (di prodotto e di risultato) elencati nell'allegato VIII del presente regolamento. Oltre a questi indicatori, che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione, si impiegheranno anche indicatori supplementari specifici al programma, per monitorare efficacemente il grado di realizzazione degli obiettivi.

▼M5

Gli Stati membri che ricevono risorse finanziarie supplementari conformemente all'articolo 69, paragrafo 5 *bis*, del regolamento (CE) n. 1698/2005 includono per la prima volta nella relazione presentata nel 2010 un capitolo separato contenente almeno le stesse analisi indicate nel primo comma riguardo alle operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

▼B

3. **Esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai beneficiari per ciascuna misura; se il programma comprende regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, le relative erogazioni saranno indicate a parte [articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005]**

La tabella riassuntiva dell'esecuzione finanziaria del programma deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

In euro

Assi/misure	Versamenti annuali-anno N	Versamenti cumulativi dal 2007 all'anno N
Asse 1		
Misura 111 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Misura — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Totale asse 1 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Asse 2		
Misura 211 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Misura — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		

Assi/misure	Versamenti annualianno N	Versamenti cumulativi dal 2007 all'anno N
Totale asse 2 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Asse 3		
Misura 311 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Misura — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Totale asse 3 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Asse 4		
Misura 411 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Misura 4... — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Totale asse 4 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Assistenza tecnica — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		
Totale programma — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006		

Una tabella distinta, contenente almeno le stesse informazioni, sarà compilata per le regioni interessate dall'obiettivo di convergenza, mentre per i programmi comprendenti sia regioni di convergenza che altre regioni si dovrà presentare una tabella consolidata a livello di programma.

▼ M5

3 bis Esecuzione finanziaria del programma riguardo alle **operazioni connesse alle nuove sfide e all'infrastruttura a banda larga**, corredata, per ogni misura, da una dichiarazione delle spese versate ai beneficiari a partire dal 1 ° gennaio 2009 per i tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti degli importi indicati all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del medesimo regolamento.

La tabella riassuntiva dell'esecuzione finanziaria di questi tipi di operazioni deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

Asse/misura	Versamenti annuali anno N	Versamenti cumulativi dal 2009 all'anno N
Misura 111	...	...
Misura ...		
Totale asse 1		
Misura 211	...	...
Misura ...		
Totale asse 2		
Misura 311	...	...
Misura 321		
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005		
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/ 2005		
Misura ...		
Totale asse 3	...	...
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005		
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/ 2005		
Misura 411	...	...
Misura 413		
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005		
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/ 2005		
Misura ...		
Totale asse 4	...	...
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005		
— In relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/ 2005		
Totale programma	...	...
Totale assi 1, 2, 3 e 4 in relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettere da a) ad f), del regolamento (CE) n. 1698/2005		
Totale assi 3 e 4 in relazione alle priorità elencate all'articolo 16 <i>bis</i> , paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005		

4. Riepilogo delle attività di valutazione in itinere in conformità dell'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 [articolo 82, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Un riepilogo delle attività di valutazione in itinere, compilato sulla base delle relazioni al comitato di sorveglianza di cui all'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, comprese le attività relative agli elementi menzionati all'articolo 84, paragrafo 5, e all'articolo 86, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento.

5. Disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione [articolo 82, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005], in particolare:

- i) misure di sorveglianza e valutazione
- ii) riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali misure prese in conseguenza, tra l'altro in seguito ad osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1698/2005

- ii) ricorso all'assistenza tecnica

Qualora la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale siano finanziate a titolo di assistenza tecnica, la relazione annuale deve descrivere le procedure seguite per la costituzione e il funzionamento della rete, nonché lo stato di attuazione del piano d'azione. Occorre indicare anche le modalità di erogazione [distinzione tra le voci di cui all'articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005].

- iv) disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1698/2005
La relazione descrive sinteticamente le disposizioni prese in materia di informazione e pubblicità, per rendere noto il programma di sviluppo rurale conformemente all'articolo 58 e all'allegato VI del presente regolamento.

6. Dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, indicante i problemi incontrati e le misure adottate per porvi rimedio [articolo 82, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

La conformità con la normativa comunitaria riguarda, in particolare, l'ottemperanza alle norme sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, sulla tutela e il miglioramento dell'ambiente e sulla promozione delle pari opportunità e della non discriminazione.

7. Se del caso, riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 [articolo 82, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

B. MODELLO DI RELAZIONE ANNUALE PER I PROGRAMMI SPECIFICI CONCERNENTI LE RETI RURALI NAZIONALI (ARTICOLO 60)

Se gli Stati membri si avvalgono della possibilità prevista all'articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi specifici contiene i seguenti elementi:

- a) descrizione delle procedure seguite per la costituzione e il funzionamento della rete;
- b) stato di attuazione del piano d'azione;
- c) una tabella finanziaria che illustra l'esecuzione finanziaria del programma, distinguendo tra le voci di cui all'articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005:

Categoria di spesa per la rete rurale nazionale	Versamenti annuali anno N	Versamenti cumulativi dal 2007 all'anno N
a) per la gestione della struttura della rete rurale nazionale		
b) per l'esecuzione del piano d'azione della rete rurale nazionale		
Totale		

- d) se del caso, le informazioni di cui alla parte A, punti da 4 a 7, del presente allegato.

**ELENCO DI INDICATORI COMUNI INIZIALI, DI PRODOTTO, DI
RISULTATO E DI IMPATTO**

I. INDICATORI COMUNI INIZIALI

1. Indicatori iniziali di obiettivo

ASSE		Indicatore
Orizzontale	(*) 1	Sviluppo economico
	(*) 2	Sviluppo economico
	(*) 3	Tasso di occupazione
ASSE 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	(*) 4	Istruzione e formazione nel settore agricolo
	5	Struttura di età nel settore agricolo
	(*) 6	Produttività del lavoro nel settore agricolo
	7	Investimenti fissi lordi nel settore agricolo
	8	Sviluppo occupazionale del settore primario
	9	Sviluppo economico del settore primario
	(*) 10	Produttività del lavoro nell'industria alimentare
	11	Investimenti fissi lordi nell'industria alimentare
	12	Sviluppo occupazionale dell'industria Alimentare
	13	Sviluppo economico dell'industria alimentare
	(*) 14	Produttività del lavoro nel settore forestale
	15	Investimenti fissi lordi nel settore forestale
	16	Importanza dell'agricoltura di semisussistenza nei nuovi Stati membri
ASSE 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio	(*) 17	Biodiversità: avifauna in habitat agricolo
	(*) 18	Biodiversità: habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
	19	Biodiversità: composizione delle specie Arboree
	(*) 20	Qualità dell'acqua: bilancio lordo dei Nutrienti
	21	Qualità dell'acqua: inquinamento da nitrati e pesticidi
	22	Suolo: zone a rischio di erosione
	23	Suolo: agricoltura biologica
	(*) 24	Cambiamenti climatici: produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali
	25	Cambiamenti climatici: SAU adibita alla produzione di energia rinnovabile
	26	Cambiamenti climatici/qualità dell'aria: emissioni agricole di gas
ASSE 3 Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche	(*) 27	Agricoltori che esercitano altre attività Lucrative
	(*) 28	Sviluppo occupazionale del settore non Agricolo
	(*) 29	Sviluppo economico del settore non Agricolo
	(*) 30	Sviluppo del lavoro autonomo
	31	Infrastruttura turistica in ambito rurale
	(*) 32	Diffusione dell'Internet nelle zone rurali
	(*) 33	Sviluppo del settore terziario
	34	Migrazione netta
	(*) 35	Formazione continua nelle zone rurali
Leader	(*) 36	Sviluppo dei gruppi di azione locale

(*) rimanda agli indicatori LEAD nel quadro della strategia nazionale e del monitoraggio strategico di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005

▼B

2. Indicatori iniziali di contesto

ASSE		Indicatore
Orizzontale	1 2	Designazione delle zone rurali Importanza delle zone rurali
ASSE 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	3 4 5 6	Uso agricolo del suolo Struttura delle aziende agricole Struttura del settore forestale Produttività delle foreste
ASSE 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Copertura del suolo Zone svantaggiate Zone ad agricoltura estensiva Zone Natura 2000 Biodiversità: foreste protette Evoluzione della superficie forestale Stato di salute dell'ecosistema forestale Qualità dell'acqua Consumo di acqua Foreste protettive (principalmente suolo e acqua)
ASSE 3 Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche	17 18 19 20 21 22 23	Densità di popolazione Struttura di età Struttura dell'economia Struttura dell'occupazione Disoccupazione di lunga durata Livello di istruzione raggiunto Infrastruttura Internet

II. INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO

**ASSE 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ
DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE**

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
111	Iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione	— Numero di partecipanti alla formazione — Numero di giorni di formazione impartita
112	Insediamiento di giovani agricoltori	— Numero di giovani agricoltori beneficiari — Volume totale di investimenti
113	Prepensionamento	— Numero di agricoltori prepensionati — Numero di lavoratori agricoli prepensionati — Numero di ettari resi disponibili
114	Ricorso a servizi di consulenza	— Numero di agricoltori beneficiari — Numero di proprietari di foreste beneficiari
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione	— Numero di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione o di assistenza alla gestione avviati
121	Ammodernamento delle aziende agricole	— Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti — Volume totale di investimenti
122	Migliore valorizzazione economica delle foreste	— Numero di aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti — Volume totale di investimenti
123	Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria	— Numero di imprese beneficiarie — Volume totale di investimenti
124	Promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale	— Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate
Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e	— Numero di operazioni sovvenzionate

	all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	— Volume totale di investimenti
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	— Superficie agricola danneggiata sovvenzionata — Volume totale di investimenti
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	— Numero di beneficiari
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	— Numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie
133	Attività di informazione e promozione	— Numero di azioni sovvenzionate
141	Agricoltura di semisussistenza	— Numero di aziende agricole di semisussistenza beneficiarie
142	Associazioni di produttori	— Numero di associazioni di produttori beneficiarie — Fatturato delle associazioni di produttori beneficiarie
▼M4 144	Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato	- Numero di aziende che hanno ricevuto un sostegno»

(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

▼B

ASSE 2 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE TRAMITE LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
211	Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane	— Numero di aziende beneficiarie in zone montane — Superficie agricola sovvenzionata in zone montane
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane	— Numero di aziende beneficiarie in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane — Superficie agricola sovvenzionata in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE	— Numero di aziende beneficiarie in zone Natura 2000/Direttiva quadro acque — Superficie agricola sovvenzionata in zone Natura 2000/Direttiva quadro acque
214	Pagamenti agroambientali	— Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari — Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale — Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura — Numero totale di contratti — Numero di azioni in materia di risorse genetiche
215	Pagamenti per il benessere degli animali	— Numero di aziende agricole beneficiarie — Numero di contratti per il benessere degli animali
216	Investimenti non produttivi	— Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari — Volume totale di investimenti
Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)

221	Imboschimento di superfici agricole	— Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento — Numero di ettari imboschiti
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	— Numero di beneficiari — Numero di ettari interessati da nuovi sistemi agroforestali
223	Imboschimento di superfici non agricole	— Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento — Numero di ettari imboschiti
224	Indennità Natura 2000	— Numero di aziende forestali beneficiarie in zone Natura 2000 — Superficie forestale sovvenzionata (ettari) in zone Natura 2000
225	Indennità per interventi silvoambientali	— Numero di aziende forestali beneficiarie — Superficie totale interessata dal sostegno silvoambientale — Superficie fisica interessata dal sostegno silvoambientale — Numero di contratti
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	— Numero di interventi preventivi/ricostitutivi — Superficie forestale danneggiata sovvenzionata — Volume totale di investimenti
227	Investimenti non produttivi	— Numero di proprietari di foreste beneficiari — Volume totale di investimenti

(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

▼B

ASSE 3 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
311	Diversificazione verso attività non agricole	— Numero di beneficiari — Volume totale di investimenti
312	Creazione e sviluppo di imprese	— Numero di microimprese beneficiarie/ create
313	Incentivazione di attività turistiche	— Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate — Volume totale di investimenti
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	— Numero di azioni sovvenzionate — Volume totale di investimenti
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	— Numero di villaggi interessati — Volume totale di investimenti
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	— Numero di interventi sovvenzionati — Volume totale di investimenti
331	Formazione e informazione	— Numero di operatori economici partecipanti ad attività sovvenzionate — Numero di giorni di formazione impartita
341	Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale	— Numero di azioni di acquisizione di competenze e di animazione — Numero di partecipanti — Numero di partenariati pubblici-privati beneficiari

(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

▼ **B****ASSE 4 LEADER**

Codice	Misura	Indicatori di prodotto (*)
41	Attuazione di strategie di sviluppo locale 411 — competitività 412 — gestione dell'ambiente/del territorio 413 — qualità della vita/diversificazione	— Numero di gruppi di azione locale («GAL») — Superficie totale coperta dai GAL (km ²) — Popolazione totale coperta dai GAL — Numero di progetti finanziati dai GAL — Numero di beneficiari
421	Progetti di cooperazione	— Numero di progetti di cooperazione — Numero di GAL cooperanti
431	Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)	— Numero di azioni sovvenzionate

(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

III. INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

Asse/obiettivo	Indicatore
Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	(1) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale (2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche (4) Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti (5) Numero di aziende agricole entrate sul mercato
Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio	(6) Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo: a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale b) a migliorare la qualità dell'acqua c) ad attenuare i cambiamenti climatici d) a migliorare la qualità del suolo e) a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre
Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche	(7) Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (8) Numero lordo di posti di lavoro creati (9) Numero di turisti in più (10) Popolazione rurale utente di servizi migliorati (11) Maggiore diffusione dell'Internet nelle zone rurali (12) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione

▼B

IV. INDICATORI COMUNI DI IMPATTO

	Indicatore
1	Crescita economica
2	Posti di lavoro creati
3	Produttività del lavoro
4	Ripristino della biodiversità
5	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
6	Miglioramento della qualità dell'acqua
7	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici

Reg. 1975/2006 del 20 settembre 2005

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

Rettifiche
Reg. 1396/2007
Reg. 484/2009

Consolidato 1975/2006

REGOLAMENTO (CE) N. 1975/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 4, l'articolo 74, paragrafo 4, e l'articolo 91,

considerando quanto segue:

(1) Dall'esperienza emerge che il sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito il «sistema integrato»), di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ⁽²⁾ si è rivelato un mezzo efficace ed efficiente di applicazione dei regimi dei pagamenti diretti. Pertanto, per quanto riguarda le misure connesse agli animali e alle superfici, contemplate dal titolo IV, capo I, sezione 2, asse 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno che le regole di gestione e controllo e le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni in caso di false dichiarazioni relative a tali misure seguano i principi previsti nel sistema integrato, in particolare nel regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽³⁾.

(2) Tuttavia, per alcuni regimi di sostegno previsti dall'asse 2 e per l'equivalente sostegno dell'asse 4, di cui al titolo IV,

capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le misure in materia di gestione e di controllo devono essere adattate in funzione delle peculiarità di tali regimi. Lo stesso vale per i regimi di sostegno previsti per l'asse 1 e l'asse 3 nelle sezioni 1 e 3 del medesimo regolamento e per l'equivalente sostegno dell'asse 4. Per tali regimi di sostegno è pertanto necessario prevedere disposizioni specifiche.

(3) Per permettere alle amministrazioni nazionali di organizzare un controllo integrato efficace di tutte le zone per le quali sono richiesti pagamenti nell'ambito dell'asse 2, da un lato, e nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui al regolamento (CE) n. 796/2004, dall'altro, è opportuno che le domande di pagamento per misure connesse alle superfici che rientrano nell'asse 2 siano trasmesse entro gli stessi termini della domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del medesimo regolamento. È tuttavia opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire i necessari aggiustamenti amministrativi.

(4) Per garantire l'effetto dissuasivo dei controlli, di regola i pagamenti non dovrebbero essere effettuati prima del compimento dei controlli sulle domande di aiuto. È tuttavia opportuno autorizzare il pagamento di una determinata percentuale dell'aiuto dopo l'esecuzione dei controlli amministrativi. Tale percentuale dovrà essere fissata tenendo conto del rischio di pagamenti indebiti.

(5) È necessario che le regole di controllo previste dal presente regolamento tengano conto delle peculiarità delle misure contemplate dall'asse 2. È quindi necessario fissare norme particolari.

(6) A norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti contemplati da alcune delle misure ivi previste sono subordinati al rispetto delle regole di condizionalità previste dal titolo II, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. È quindi opportuno allineare le regole connesse alla condizionalità con quelle previste dai regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 796/2004.

(7) È opportuno effettuare controlli ex post sulle operazioni di investimento per verificare il rispetto del disposto dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, onde accertarsi che le operazioni siano state eseguite correttamente e che lo stesso investimento non abbia beneficiato di un finanziamento irregolare a partire da diverse fonti, nazionali o comunitarie. È necessario precisare la base e il contenuto di tali controlli.

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 20).

- (8) È opportuno adottare norme particolari per definire le responsabilità di controllo dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005, approvati dagli Stati membri.
- (9) Per permettere alla Commissione di ottemperare ai propri obblighi di gestione delle misure, gli Stati membri sono tenuti a riferirle il numero di controlli eseguiti e i relativi risultati.
- (10) È necessario che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale e comunitaria o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base ad una serie di indicatori verificabili.
- (11) Per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli Stati membri possono avvalersi di prove ricevute da altri servizi o organizzazioni. Essi devono tuttavia accertarsi che tali servizi o organizzazioni rispondano a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.
- (12) È opportuno fissare determinati principi generali in materia di controlli, che comprendono in particolare il diritto della Commissione di effettuare verifiche.
- (13) Gli Stati membri devono assicurarsi che gli organismi pagatori di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾ dispongano di informazioni sufficienti sui controlli compiuti da altri servizi o enti per poter adempiere i loro obblighi in virtù del medesimo regolamento.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

Campo di applicazione e disposizioni generali

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per il cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale adottate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 2

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 5, 22, 23, 69 e 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «domanda di aiuto», la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- b) «domanda di pagamento», la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento.

Articolo 4

Domande di aiuto e di pagamento

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri istituiscono procedure adeguate per la presentazione delle domande di aiuto.
2. Per le misure che implicano impegni pluriennali, il beneficiario presenta domande annue.

Tuttavia, gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti rispettivamente dall'articolo 11 o dall'articolo 26 possono rinunciare alla presentazione materiale della domanda annua di pagamento.

3. Le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.

Articolo 5

Principi generali di controllo

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale o comunitaria o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base ad una serie di indicatori verificabili che sono tenuti a definire.

2. Per quanto possibile, i controlli in loco previsti dagli articoli 12, 20 e 27 e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sulle sovvenzioni agricole sono eseguiti contemporaneamente.

3. Fatte salve disposizioni specifiche, non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno.

PARTE II**Norme in materia di gestione e di controllo****TITOLO I**

Sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4

CAPITOLO I**Disposizioni generali****Articolo 6****Campo di applicazione e definizioni**

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, il presente titolo si applica:

- a) al sostegno concesso a norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) al sostegno concesso a norma dell'articolo 63, lettera a), del medesimo regolamento, per operazioni corrispondenti a misure contemplate dall'asse 2.

Tuttavia, il presente titolo non si applica alle misure di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), all'articolo 36, lettera b), punti vi) e vii), e all'articolo 39, paragrafo 5, e non si applica alle misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per quanto riguarda i costi di impianto.

2. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) «misure connesse alla superficie», le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
- b) «misure connesse agli animali», le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sul numero di animali dichiarato.

Articolo 7**Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004**

Ai fini del presente titolo si applica, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 2, punti 10, 22 e 23, degli articoli 9, 18, 21 e dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Si applica, mutatis mutandis, anche il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia, per le misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi per l'identificazione univoca delle superfici che beneficiano del sostegno.

Articolo 8**Domande di pagamento**

1. Per i contratti che acquistano efficacia dopo il 1° gennaio 2007, le domande di pagamento per misure connesse alla superficie sono presentate in conformità all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia gli Stati membri possono

decidere di applicare tale disposizione a decorrere dalla presentazione della domanda del 2008.

2. Se uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, la domanda di pagamento si ritiene presentata in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004.

3. Alle domande di pagamento di cui al presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 11, paragrafo 3, e gli articoli 12 e 15 del regolamento (CE) n. 796/2004. Oltre all'informazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, la domanda di pagamento contiene anche l'informazione ivi prevista con riferimento ai terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Articolo 9**Pagamenti**

1. I pagamenti per misure o insiemi di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente titolo sono effettuati solo dopo che siano stati portati a termine i controlli sui criteri di ammissibilità per tali misure o insiemi di operazioni, come previsto al capitolo II, sezione I.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenendo conto del rischio di pagamenti eccessivi, di pagare fino al 70 % dell'aiuto dopo il compimento dei controlli amministrativi previsti all'articolo 11. La percentuale del pagamento è uguale per tutti i beneficiari di una misura o insieme di operazioni.

2. Ove non sia possibile ultimare prima del pagamento i controlli relativi alla condizionalità, di cui al capitolo II, sezione II, eventuali pagamenti indebiti sono recuperati conformemente all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.

CAPITOLO II**Controlli, riduzioni ed esclusioni****Articolo 10****Principi generali**

1. I controlli relativi alle domande di aiuto e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti.

2. Gli Stati membri definiscono i modi e i mezzi idonei a controllare le condizioni di concessione dell'aiuto per ciascuna misura di sostegno.

3. Gli Stati membri ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in appresso «sistema integrato»).

4. La verifica dei criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco.

5. Il rispetto della condizionalità è verificato mediante controlli in loco e, se del caso, mediante controlli amministrativi.

6. Nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, salvo nei casi specificamente previsti del programma di sviluppo rurale.

SEZIONE I

Rispetto dei criteri di ammissibilità

SOTTOSEZIONE I

Controlli

Articolo 11

Controlli amministrativi

1. Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

2. I controlli amministrativi comprendono, se possibile e appropriato, controlli incrociati, tra l'altro con i dati del sistema integrato. I controlli incrociati riguardano come minimo le particelle e il bestiame oggetto di una misura di sostegno allo scopo di evitare ogni pagamento indebito di aiuti.

3. È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

4. Le eventuali irregolarità emerse dai controlli incrociati sono monitorate per mezzo di qualunque altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, per mezzo di controlli in loco.

5. Se del caso, i controlli amministrativi sull'ammissibilità tengono conto dei risultati di verifiche eseguite da altri servizi, enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole.

Articolo 12

Controlli in loco

1. Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell'ambito di una o più delle misure contemplate dal presente titolo.

Tuttavia, i richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero complessivo di beneficiari di cui al primo comma.

2. Ai controlli in loco previsti dal presente articolo si applica il disposto dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

3. Il campione di controllo di cui al paragrafo 1, primo comma, è selezionato in base ai criteri fissati dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 796/2004.

4. Per misure pluriennali che comportano pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere di dimezzare la percentuale di controlli fissata al paragrafo 1 dopo il quinto anno di pagamento a favore di un beneficiario.

I beneficiari per i quali gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al primo comma del presente paragrafo non rientrano nel numero complessivo di beneficiari utilizzato per la selezione del campione di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 13

Relazione di controllo

I controlli in loco di cui alla presente sottosezione formano oggetto di una relazione di controllo redatta a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 14

Principi generali per i controlli in loco

1. I controlli in loco sono ripartiti nel corso dell'anno in base ad un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura di sviluppo rurale.

2. Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

Articolo 15

Elementi dei controlli in loco e determinazione delle superfici

1. Gli Stati membri stabiliscono i criteri e i metodi di controllo che permettono di controllare i diversi impegni ed obblighi del beneficiario in ottemperanza ai requisiti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

2. Per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco sono eseguiti a norma degli articoli 29, 30 e 32 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Tuttavia, per le misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio delle tolleranze fissate dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

3. Per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse agli animali, i controlli in loco sono eseguiti a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 796/2004.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

SOTTOSEZIONE II

Riduzioni ed esclusioni

Articolo 16

Misure connesse alla superficie

1. La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse alla superficie è fissata a norma dell'articolo 50, paragrafi 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 796/2004. Ai fini del presente articolo, le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto sono considerate un gruppo di colture.

2. Se la superficie dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura connessa alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004, l'importo dell'aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma inferiore al 20 % della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata non è concesso alcun aiuto per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

3. Se la superficie dichiarata supera la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 di oltre il 30 %, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo articolo per l'anno civile considerato nell'ambito delle corrispondenti misure.

Se la differenza supera il 50 %, l'agricoltore è inoltre escluso dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.

4. In deroga al disposto del paragrafo 2 e del paragrafo 3, primo comma, per i beneficiari stabiliti in Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto dall'articolo 143 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, le riduzioni e le esclusioni da applicare si calcolano a norma dell'articolo 138, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione ⁽¹⁾.

5. Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 sono imputabili a irregolarità commesse deliberatamente, il beneficiario è escluso dall'aiuto al

quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo articolo per il corrispondente esercizio FEASR per la corrispondente misura connessa alla superficie.

6. L'importo risultante dalle esclusioni di cui al paragrafo 3, secondo comma, e al paragrafo 5 è detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

Articolo 17

Misure connesse agli animali

1. La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2. Eventuali riduzioni od esclusioni da applicare in caso di sovradichiarazione del numero di capi bovini o, rispettivamente, ovini e caprini, sono calcolate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative agli ovini e caprini sono trattate separatamente.

3. In deroga all'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 59, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, l'importo risultante dall'esclusione è detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

4. Per le sovradichiarazioni relative ad animali diversi da quelli di cui al paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono un idoneo sistema di riduzioni ed esclusioni.

Articolo 18

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità

1. In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diverso da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

⁽¹⁾ GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.

2. Lo Stato membro stabilisce l'importo della riduzione dell'aiuto, in particolare in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata.

La gravità di un'inadempienza dipende, in particolare, dall'entità delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dagli affetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

3. Se l'inadempienza deriva da un'irregolarità commessa liberatamente, il beneficiario è escluso dal beneficio della misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

4. Le riduzioni ed esclusioni previste dal presente articolo si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall'ordinamento nazionale.

SEZIONE II

Rispetto della condizionalità

SOTTOSEZIONE I

Controlli

Articolo 19

Principi generali

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per condizionalità si intendono i requisiti obbligatori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

2. Ai controlli sul rispetto della condizionalità si applicano l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il disposto dell'articolo 2, punti 2, 2 bis, e da 31 a 36, e degli articoli 9, 41, 42, 43, 46, 47 e 48, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 20

Controlli in loco

1. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l'1 % dei beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Si applica il disposto dell'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 21

Selezione del campione di controllo

1. Per la selezione del campione di controllo di cui all'articolo 20 del presente regolamento si applica il disposto dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente seleziona i beneficiari da sottoporre a controllo a norma dell'articolo 20, tra i beneficiari che compongono il campione già selezionato in applicazione dell'articolo 12 e ai quali si applicano i requisiti o le norme pertinenti.

3. In deroga al paragrafo 2, in relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente può selezionare un campione di controllo dell'1 % tra tutti i beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e che sono tenuti a rispettare almeno uno dei requisiti o delle norme suddetti.

SOTTOSEZIONE II

Riduzioni ed esclusioni

Articolo 22

Disposizioni di carattere generale

1. Per le riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di accertamento di inadempienze si applicano l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'articolo 2, punti 2, 2 bis, e da 31 a 36, l'articolo 41 e l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2. Qualora nella gestione delle diverse misure di sostegno a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 intervenga più di un organismo pagatore, gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente sottosezione, in particolare per assicurare che sia applicato un unico tasso di riduzione a tutti i pagamenti per i quali il beneficiario ha presentato domanda.

Articolo 23

Calcolo delle riduzioni e delle esclusioni

Fatto salvo il disposto dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in caso di accertamento di un'inadempienza, si applica una riduzione all'importo complessivo del sostegno, di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all'articolo 36, lettera b), punti iv) e v), del medesimo regolamento che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.

Se l'inadempienza è dovuta a negligenza del beneficiario, la riduzione è calcolata in conformità delle disposizioni dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Se l'inadempienza è intenzionale, la riduzione è calcolata in conformità delle disposizioni dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 24

Cumulo delle riduzioni

In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni per la presentazione tardiva delle domande previste dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004, quindi le riduzioni previste dagli articoli 16 o 17 del presente regolamento, poi quelle previste dall'articolo 18 e infine quelle previste dagli articoli 22 e 23.

TITOLO II

Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'asse 1 e dell'asse 3 e per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 25

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica:

- a) alle misure di sostegno di cui agli articoli 20 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) alle misure di sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), e all'articolo 36, lettera b), punti vi) e vii), nonché all'articolo 39, paragrafo 5, e all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto;
- c) al sostegno concesso a norma dell'articolo 63, lettere a) e b), del medesimo regolamento, per operazioni corrispondenti a misure di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

SEZIONE I

Controlli

Articolo 26

Controlli amministrativi

1. Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le

procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

2. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica:

- a) dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- b) del rispetto dei criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;
- c) della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
- d) della ragionevolezza delle spese proposte, valutata con un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto delle diverse offerte oppure valutata da un comitato di valutazione;
- e) dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.

3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- b) della realtà della spesa oggetto della domanda;
- c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

4. I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali visite per investimenti di entità minore, o se ritengono che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento. La suddetta decisione, con i relativi motivi, forma oggetto di registrazione.

5. I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

6. I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

7. Per quanto riguarda il sostegno relativo ai sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri, a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli organismi pagatori possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni. Tuttavia devono accertarsi che il funzionamento di tali servizi, enti o organizzazioni risponda a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.

Articolo 27

Controlli in loco

1. Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base ad un idoneo campione. Tale controlli per quanto possibile sono eseguiti prima del versamento del saldo per un dato progetto.

2. La spesa controllata rappresenta almeno il 4 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

3. Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:

- a) dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;
- c) della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure.

4. I risultati dei controlli in loco devono essere valutati per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.

5. I controlli in loco possono essere oggetto di preavviso purché non venga compromesso lo scopo del controllo. Se supera le 48 ore il preavviso dovrà limitarsi allo stretto necessario in funzione della natura della misura e dell'operazione cofinanziate.

Articolo 28

Contenuto dei controlli in loco

1. Mediante i controlli in loco gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti:

- a) l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario;
- b) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- c) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario;
- d) la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

2. Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

3. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità nazionali, i controlli in loco includono una visita all'operazione o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione.

4. Possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo fissate all'articolo 27, paragrafo 2, soltanto i controlli rispondenti a tutti i requisiti previsti dal presente articolo.

Articolo 29

Controllo delle misure relative al prepensionamento e all'agricoltura di semisussistenza

1. Per le domande relative al sostegno ai sensi degli articoli 23 e 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i controlli amministrativi includono anche i controlli previsti all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Per le misure di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 gli Stati membri possono rinunciare all'esecuzione dei controlli in loco dopo il primo pagamento del sostegno se attuano controlli amministrativi, abbinati tra l'altro ad idonei controlli incrociati, in particolare con le informazioni contenute nella banca dati informatizzata prevista all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che forniscono la necessarie garanzie di legalità e regolarità dei pagamenti.

Articolo 30**Controlli ex post**

1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

2. Gli obiettivi dei controlli ex post sono i seguenti:

- a) verificare il rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

3. I controlli ex post coprono ogni anno almeno l'1 % della spesa ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4. I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

SEZIONE II**Riduzioni ed esclusioni****Articolo 31****Riduzioni ed esclusioni**

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.

Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

- a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;
- b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30.

2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

3. Le sanzioni previste ai paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall'ordinamento nazionale.

CAPITOLO II**Disposizioni specifiche per l'asse 4
(Leader)****Articolo 32****Controlli**

Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, lo Stato membro organizza controlli in conformità delle disposizioni di cui al presente titolo. I controlli sono eseguiti da persone indipendenti dal gruppo di azione locale di cui trattasi.

Articolo 33**Responsabilità del controllo**

1. Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 63, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i controlli amministrativi di cui all'articolo 26 del presente regolamento possono essere effettuati da gruppi di azione locale nell'ambito di una delega formale. Spetta tuttavia allo Stato membro la responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria.

2. Gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei gruppi di azione locale. Tale sistema include controlli regolari del loro operato, compresi controlli della contabilità e la ripetizione a campione di controlli amministrativi.

PARTE III**Disposizioni Finali***Articolo 34***Comunicazioni**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 15 luglio di ogni anno e per la prima volta entro il 15 luglio 2008 una relazione sull'esercizio finanziario FEASR precedente, relativa in particolare ai seguenti punti:

- a) il numero di domande di pagamento per ciascuna misura di sviluppo rurale, l'importo totale controllato e, se del caso, la superficie totale e il numero totale di animali oggetto di controlli in loco effettuati a norma degli articoli 12, 20 e 27;
- b) per il sostegno connesso alla superficie, la superficie complessiva con una ripartizione per singolo regime di aiuto;
- c) per le misure connesse agli animali, il numero complessivo di capi con una ripartizione per singolo regime di aiuto;
- d) le risultanze dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma degli articoli 16, 17, 18, 22 e 23;
- e) il numero di controlli ex post effettuati a norma dell'articolo 30, l'importo delle spese controllate e i risultati dei controlli, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma dell'articolo 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

*Articolo 35***Controllo da parte della Commissione**

Al sostegno concesso in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica il disposto dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

*Articolo 36***Rapporti di controllo all'organismo pagatore**

1. Se i controlli non sono effettuati dall'organismo pagatore, lo Stato membro provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti. Spetta all'organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.

Occorre conservare una pista di controllo sufficiente. Nell'allegato I figura una descrizione indicativa dei requisiti necessari per una pista di controllo soddisfacente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, possono consistere in un rapporto su ciascun controllo eseguito oppure, se del caso, assumere la forma di un rapporto sintetico.

3. L'organismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei controlli eseguiti da altri enti e di ricevere tutte le altre informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie funzioni.

*Articolo 37***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica al sostegno comunitario relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

DESCRIZIONE INDICATIVA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER UNA PISTA DI CONTROLLO ADEGUATA

La pista di controllo è considerata adeguata, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, se, per una determinata forma d'intervento, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) permette di riconciliare gli importi globali dichiarati alla Commissione e le fatture, i documenti contabili e gli altri documenti giustificativi detenuti dall'organismo pagatore o da altri servizi per tutte le operazioni che beneficiano il sostegno del FEASR;
 - b) permette di verificare l'avvenuto pagamento della spesa pubblica al beneficiario;
 - c) permette di verificare l'applicazione dei criteri di selezione alle operazioni finanziate dal FEASR;
 - d) contiene, per quanto di ragione, il piano finanziario, i rapporti di attività, i documenti relativi all'erogazione del sostegno, i documenti relativi alle procedure di appalto pubblico e i rapporti relativi ai controlli effettuati.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1396/2007 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2007****recante rettifica del regolamento (CE) n. 1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 4, l'articolo 74, paragrafo 4, e l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) Un errore amministrativo si è verificato al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione ⁽²⁾, in seguito al quale la percentuale dell'aiuto, che può essere pagato dopo l'ultimazione dei controlli amministrativi, è stata fissata al 70 % anziché al 75 % come previsto inizialmente.

- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1975/2006.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 1975/2006, «70 %» è sostituito da «75 %».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica al sostegno comunitario relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.

REGOLAMENTO (CE) N. 484/2009 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 2009****recante modifica del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 4, l'articolo 74, paragrafo 4, e l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio ⁽²⁾, occorre aggiornare i riferimenti a questo regolamento contenuti nel regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Inoltre, il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽⁴⁾ si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. Occorre quindi adattare il regolamento (CE) n. 1975/2006 per tenere conto dei riferimenti al regolamento (CE) n. 73/2009.
- (3) L'esperienza ha dimostrato che il regolamento (CE) n. 1975/2006 presenta lacune e disposizioni obsolete, che devono essere colmate o soppresse ai fini della coerenza e della buona comprensione del testo.
- (4) Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004, come quelle dell'articolo 23 bis che autorizzano il preavviso per i controlli in loco, quelle dell'articolo 68 che

definiscono le eccezioni all'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni e quelle dell'articolo 71, paragrafo 2, devono essere rese applicabili in generale ai fini del regolamento (CE) n. 1698/2005.

- (5) A fini di chiarezza, nell'applicazione delle norme in materia di controllo riguardo al sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4, di cui alla parte II, titolo I, del regolamento (CE) n. 1975/2006, occorre fare riferimento alla definizione di parcella agricola e ai principi applicabili alle parcelle agricole enunciati nel regolamento (CE) n. 796/2004.
- (6) Per quanto riguarda i controlli in loco relativi alla misura di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno chiarire che il tasso minimo del 5 % deve essere raggiunto a livello di misura.
- (7) L'esperienza ha dimostrato la necessità di chiarire talune disposizioni, segnatamente in materia di riduzioni applicabili in caso di sovradichiarazione per determinate misure connesse agli animali e alle superfici, nonché in materia di cumulo delle riduzioni.
- (8) A fini di chiarezza, taluni riferimenti all'esercizio del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) devono essere sostituiti da riferimenti all'anno civile.
- (9) La disposizione del regolamento (CE) n. 1975/2006 relativa alla selezione del campione di controllo per la verifica della condizionalità deve essere riformulata per tenere conto della versione modificata dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 796/2004 e deve essere introdotto un nuovo meccanismo che renda più efficace il sistema di controllo.
- (10) Ai fini di un'applicazione coerente delle riduzioni in caso di negligenza o di inadempienza intenzionale, è necessario specificare il campo di condizionalità nel quale vanno classificati i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

- (11) In sede di verifica della condizionalità, l'ordine di applicazione delle riduzioni in caso di cumulo delle stesse deve essere modificato per renderlo più coerente.

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

- (12) Affinché siano prese in considerazione le misure non connesse alla superficie o agli animali, occorre introdurre il requisito della relazione di controllo per i controlli in loco relativi al sostegno nell'ambito dell'asse 1 e dell'asse 3 e di talune misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4.
- (13) L'esperienza ha dimostrato la necessità di chiarire gli elementi obbligatori della relazione annuale.
- (14) I risultati dei controlli di ogni tipo devono essere portati a conoscenza di tutti gli organismi pagatori responsabili della gestione dei vari regimi di sostegno, affinché essi possano applicare simultaneamente, qualora le risultanze lo giustifichino, le riduzioni in materia di ammissibilità e di condizionalità.
- (15) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1975/2006.
- (16) Affinché gli Stati membri dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adeguare le proprie procedure di controllo e per evitare i problemi contabili che potrebbero insorgere se il regolamento entrasse in applicazione a metà dell'anno, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2010. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto, la deroga alle riduzioni derivanti dall'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime ⁽¹⁾, applicabile ai beneficiari degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, deve essere mantenuta per le domande di aiuto relative all'anno civile 2009.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1975/2006 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli 5, 22, 23, l'articolo 23 bis, paragrafo 1, gli articoli 68, 69, l'arti-

colo 71, paragrafo 2, e l'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

- 2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Ai fini del presente titolo si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo 2, punti 10, 22 e 23, l'articolo 9, l'articolo 14, paragrafo 1 bis, e gli articoli 18 e 21 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Si applicano altresì, *mutatis mutandis*, l'articolo 2, punto 1 bis, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia, per le misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi per l'identificazione univoca delle superfici che beneficiano del sostegno.»;

- 3) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alle domande di pagamento di cui al presente titolo si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo 11, paragrafo 3, e gli articoli 12, 15 e 20 del regolamento (CE) n. 796/2004. Oltre all'informazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, la domanda di pagamento contiene anche l'informazione ivi prevista con riferimento ai terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.»;

- 4) l'articolo 12 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il numero complessivo di controlli in loco relativi alle domande di pagamento presentate nel corso di ogni anno civile riguarda almeno il 5 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell'ambito di una o più delle misure contemplate dal presente titolo. Tuttavia, per la misura contemplata all'articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005, detta percentuale minima deve essere raggiunta a livello di misura.

I richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero complessivo di beneficiari di cui al primo comma.»;

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il campione di controllo di cui al paragrafo 1, primo comma, è selezionato in conformità dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

⁽¹⁾ GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.

5) l'articolo 16 è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse alla superficie è fissata a norma dell'articolo 50, paragrafi 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Agli effetti del presente articolo, le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura connessa alla superficie sono considerate come un unico gruppo di colture. Tuttavia, se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Se è stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.

2. Se la superficie dichiarata ai fini del pagamento per il gruppo di colture di cui trattasi supera la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004, l'importo dell'aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 50 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.»

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga al disposto del paragrafo 2 e del paragrafo 3, primo comma, per i beneficiari stabiliti in Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto dall'articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (*), se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata è superiore al 3 % ma non superiore al 30 % della superficie determinata, l'importo da corrispondere è ridotto, per le domande di aiuto relative all'anno civile 2009, di due volte la differenza constatata.

Se tale differenza è superiore al 30 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per l'anno civile 2009.

(*) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»

d) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente e se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo articolo per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

Inoltre, se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.

6. L'importo risultante dalle esclusioni di cui al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 5 del presente articolo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell'ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o dal regolamento (CE) n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell'accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.»

6) l'articolo 17 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 796/2004.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga all'articolo 59, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 59, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, l'importo risultante dall'esclusione è detratto dai pagamenti degli aiuti nell'ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o dal regolamento (CE) n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell'accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.»

7) l'articolo 18 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se l'inadempienza è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente, il beneficiario è escluso dalla misura in questione per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.»

b) il paragrafo 4 è soppresso;

8) all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai controlli sulla condizionalità si applicano l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché l'articolo 2, punti 2, 2 bis e da 31 a 36, e gli articoli 41, 42, 43, 46, 47 e 48 del regolamento (CE) n. 796/2004.»

9) gli articoli 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 20

Controlli in loco

1. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l'1 % dei beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Si applica il disposto dell'articolo 44, paragrafo 1, secondo e terzo comma, e dell'articolo 44, paragrafi 1 bis e 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 21

Selezione del campione di controllo

1. Alla selezione del campione per l'esecuzione dei controlli in loco di cui all'articolo 20 del presente regolamento si applica il disposto dell'articolo 45, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2. I campioni di beneficiari da controllare conformemente all'articolo 20 vengono selezionati a partire dal campione di beneficiari già selezionati ai sensi dell'articolo 12, ai quali si applicano i requisiti o le norme pertinenti.

3. Tuttavia, i campioni di beneficiari da controllare conformemente all'articolo 20 del presente regolamento possono essere selezionati a partire dalla popolazione di beneficiari che presentano domande di pagamento ai sensi del-

l'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, ai quali incombe l'obbligo di rispettare i requisiti o le norme corrispondenti.

4. Si può decidere di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.»

10) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle riduzioni o esclusioni da applicare in seguito all'accertamento di inadempienze si applicano l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché l'articolo 2, punti 2, 2 bis e da 31 a 36, l'articolo 41 e l'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.»

11) gli articoli 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 23

Calcolo delle riduzioni e delle esclusioni

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in caso di accertamento di un'inadempienza, si applica una riduzione all'importo complessivo degli aiuti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del medesimo regolamento, che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.

Se l'inadempienza è dovuta a negligenza del beneficiario, la riduzione è calcolata secondo il disposto dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Se l'inadempienza è intenzionale, la riduzione è calcolata secondo il disposto dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2. Ai fini del calcolo della riduzione di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono considerati parte, rispettivamente, del campo "ambiente" e del campo "sanità pubblica, salute delle piante e degli animali" di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Ciascuno di essi è assimilato ad un "atto" ai sensi dell'articolo 2, punto 32, del regolamento (CE) n. 796/2004.

*Articolo 24***Cumulo delle riduzioni**

In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano in primo luogo le riduzioni previste dagli articoli 16 o 17 del presente regolamento, in secondo luogo quelle previste dall'articolo 18 del presente regolamento, in terzo luogo quelle per la presentazione tardiva delle domande di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004, in quarto luogo quelle previste dall'articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 e infine quelle previste dagli articoli 22 e 23 del presente regolamento.»

12) l'articolo 27 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La spesa controllata rappresenta almeno il 4 % della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione ogni anno civile e almeno il 5 % della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.»

b) il paragrafo 5 è soppresso;

13) all'articolo 28, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario;»

14) è inserito il seguente articolo 28 bis:

*«Articolo 28 bis***Relazione di controllo**

I controlli in loco di cui alla presente sezione formano oggetto di una relazione di controllo. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 796/2004.»

15) all'articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I controlli ex post coprono ogni anno civile almeno l'1 % della spesa pubblica ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo anno civile.»

16) l'articolo 31 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Le riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 27 e 30.»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.»

c) il paragrafo 3 è soppresso;

17) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 34***Comunicazioni**

Entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente:

a) i risultati dei controlli effettuati sulle domande di pagamento presentate a norma del titolo I durante il precedente anno civile, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

i) il numero di domande di pagamento per ciascuna misura, l'importo complessivo controllato nell'ambito di tali domande, nonché la superficie totale e il numero totale di animali oggetto di controlli in loco a norma degli articoli 12 e 20;

ii) per il sostegno connesso alla superficie, la superficie totale ripartita per singolo regime di aiuto;

iii) per le misure connesse agli animali, il numero totale di capi ripartito per singolo regime di aiuto;

iv) i risultati dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma degli articoli 16, 17, 18 e 23;

b) i risultati dei controlli amministrativi effettuati a norma dell'articolo 26 durante il precedente anno civile per le misure di cui al titolo II, nonché le riduzioni e le esclusioni applicate a norma dell'articolo 31;

c) i risultati dei controlli in loco effettuati per le misure di cui al titolo II, pari ad almeno il 4 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione nel precedente anno civile a norma dell'articolo 27, nonché le riduzioni e le esclusioni applicate a norma dell'articolo 31;

d) i risultati dei controlli ex post effettuati a norma dell'articolo 30 durante il precedente anno civile, con l'indicazione del numero di controlli effettuati, dell'importo delle spese verificate, nonché delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma dell'articolo 31.»;

18) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Informazione degli organismi pagatori in merito ai controlli

1. Se, per un beneficiario, più di un organismo pagatore interviene nella gestione dei diversi pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (*), gli Stati membri assicurano che le inadempienze determinate e, se del caso, le corrispondenti riduzioni ed esclusioni siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti.

2. Se i controlli non sono effettuati dall'organismo pagatore, lo Stato membro provvede a che tale organismo

riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti. Spetta all'organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.

Le informazioni di cui al primo comma possono consistere in un rapporto su ciascun controllo eseguito oppure, se del caso, possono essere compendiate in una relazione di sintesi.

3. È conservata una pista di controllo sufficiente. Nell'allegato figura una descrizione indicativa dei requisiti necessari per una pista di controllo soddisfacente.

4. L'organismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei controlli effettuati da altri enti e di ricevere tutte le altre informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie funzioni.

(*) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dell'articolo 1, punto 5, lettera c), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1975/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

(GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1396/2007 della Commissione del 28 novembre 2007	L 311	3	29.11.2007
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 484/2009 della Commissione del 9 giugno 2009	L 145	25	10.6.2009



REGOLAMENTO (CE) N. 1975/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 4, l'articolo 74, paragrafo 4, e l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'esperienza emerge che il sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito il «sistema integrato»), di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltorie che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ⁽²⁾ si è rivelato un mezzo efficace ed efficiente di applicazione dei regimi dei pagamenti diretti. Pertanto, per quanto riguarda le misure connesse agli animali e alle superfici, contemplate dal titolo IV, capo I, sezione 2, asse 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno che le regole di gestione e controllo e le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni in caso di false dichiarazioni relative a tali misure seguano i principi previsti nel sistema integrato, in particolare nel regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽³⁾.
- (2) Tuttavia, per alcuni regimi di sostegno previsti dall'asse 2 e per l'equivalente sostegno dell'asse 4, di cui al titolo IV, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le misure in materia di gestione e di controllo devono essere adattate in funzione delle peculiarità di tali regimi. Lo stesso vale per i regimi di sostegno previsti per l'asse 1 e l'asse 3 nelle sezioni 1 e 3 del medesimo regolamento e per l'equivalente sostegno dell'asse 4. Per tali regimi di sostegno è pertanto necessario prevedere disposizioni specifiche.
- (3) Per permettere alle amministrazioni nazionali di organizzare un controllo efficace di tutte le zone per le quali sono richiesti pagamenti nell'ambito dell'asse 2, da un lato, e nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui al regolamento (CE) n. 796/2004, dall'altro, è opportuno che le domande di pagamento per misure connesse alle superfici che rientrano nell'asse 2 siano trasmesse entro gli stessi termini della domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del medesimo regolamento. È

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 20).

▼B

tuttavia opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire i necessari aggiustamenti amministrativi.

- (4) Per garantire l'effetto dissuasivo dei controlli, di regola i pagamenti non dovrebbero essere effettuati prima del compimento dei controlli sulle domande di aiuto. È tuttavia opportuno autorizzare il pagamento di una determinata percentuale dell'aiuto dopo l'esecuzione dei controlli amministrativi. Tale percentuale dovrà essere fissata tenendo conto del rischio di pagamenti indebiti.
- (5) È necessario che le regole di controllo previste dal presente regolamento tengano conto delle peculiarità delle misure contemplate dall'asse 2. È quindi necessario fissare norme particolari.
- (6) A norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti contemplati da alcune delle misure ivi previste sono subordinati al rispetto delle regole di condizionalità previste dal titolo II, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. È quindi opportuno allineare le regole connesse alla condizionalità con quelle previste dai regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 796/2004.
- (7) È opportuno effettuare controlli ex post sulle operazioni di investimento per verificare il rispetto del disposto dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, onde accertarsi che le operazioni siano state eseguite correttamente e che lo stesso investimento non abbia beneficiato di un finanziamento irregolare a partire da diverse fonti, nazionali o comunitarie. È necessario precisare la base e il contenuto di tali controlli.
- (8) È opportuno adottare norme particolari per definire le responsabilità di controllo dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005, approvati dagli Stati membri.
- (9) Per permettere alla Commissione di ottemperare ai propri obblighi di gestione delle misure, gli Stati membri sono tenuti a riferirle il numero di controlli eseguiti e i relativi risultati.
- (10) È necessario che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale e comunitaria o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base ad una serie di indicatori verificabili.
- (11) Per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli Stati membri possono avvalersi di prove ricevute da altri servizi o organizzazioni. Essi devono tuttavia accertarsi che tali servizi o organizzazioni rispondano a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.
- (12) È opportuno fissare determinati principi generali in materia di controlli, che comprendono in particolare il diritto della Commissione di effettuare verifiche.
- (13) Gli Stati membri devono assicurarsi che gli organismi pagatori di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾ dispongano di informazioni sufficienti sui controlli compiuti da altri servizi o enti per poter adempiere i loro obblighi in virtù del medesimo regolamento.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

▼B**PARTE I*****Campo di applicazione e disposizioni generali****Articolo 1***Campo di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per il cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale adottate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

▼M2*Articolo 2***Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004**

Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 5, 22, 23, l'articolo 23 *bis*, paragrafo 1, gli articoli 68, 69, l'articolo 71, paragrafo 2, e l'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.

▼B*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «domanda di aiuto», la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- b) «domanda di pagamento», la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento.

*Articolo 4***Domande di aiuto e di pagamento**

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri istituiscono procedure adeguate per la presentazione delle domande di aiuto.

2. Per le misure che implicano impegni pluriennali, il beneficiario presenta domande annue.

Tuttavia, gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti rispettivamente dall'articolo 11 o dall'articolo 26 possono rinunciare alla presentazione materiale della domanda annua di pagamento.

3. Le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.

*Articolo 5***Principi generali di controllo**

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale o comunitaria o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base ad una serie di indicatori verificabili che sono tenuti a definire.

2. Per quanto possibile, i controlli in loco previsti dagli articoli 12, 20 e 27 e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sulle sovvenzioni agricole sono eseguiti contemporaneamente.

▼B

3. Fatte salve disposizioni specifiche, non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno.

PARTE II***Norme in materia di gestione e di controllo*****TITOLO I**

Sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4

CAPITOLO I**Disposizioni generali*****Articolo 6*****Campo di applicazione e definizioni**

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, il presente titolo si applica:

- a) al sostegno concesso a norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) al sostegno concesso a norma dell'articolo 63, lettera a), del medesimo regolamento, per operazioni corrispondenti a misure contemplate dall'asse 2.

Tuttavia, il presente titolo non si applica alle misure di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), all'articolo 36, lettera b), punti vi) e vii), e all'articolo 39, paragrafo 5, e non si applica alle misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per quanto riguarda i costi di impianto.

2. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) «misure connesse alla superficie», le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
- b) «misure connesse agli animali», le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sul numero di animali dichiarato.

▼M2***Articolo 7*****Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004**

Ai fini del presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 2, punti 10, 22 e 23, l'articolo 9, l'articolo 14, paragrafo 1 *bis*, e gli articoli 18 e 21 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Si applicano altresì, mutatis mutandis, l'articolo 2, punto 1 *bis*, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia, per le misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi per l'identificazione univoca delle superfici che beneficiano del sostegno.

▼B*Articolo 8***Domande di pagamento**

1. Per i contratti che acquistano efficacia dopo il 1° gennaio 2007, le domande di pagamento per misure connesse alla superficie sono presentate in conformità all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia gli Stati membri possono decidere di applicare tale disposizione a decorrere dalla presentazione della domanda del 2008.
2. Se uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, la domanda di pagamento si ritiene presentata in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004.

▼M2

3. Alle domande di pagamento di cui al presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 11, paragrafo 3, e gli articoli 12, 15 e 20 del regolamento (CE) n. 796/2004. Oltre all'informazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, la domanda di pagamento contiene anche l'informazione ivi prevista con riferimento ai terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

▼B*Articolo 9***Pagamenti**

1. I pagamenti per misure o insiemi di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente titolo sono effettuati solo dopo che siano stati portati a termine i controlli sui criteri di ammissibilità per tali misure o insiemi di operazioni, come previsto al capitolo II, sezione I.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenendo conto del rischio di pagamenti eccessivi, di pagare fino al ►**M1** 75 % ◀ dell'aiuto dopo il compimento dei controlli amministrativi previsti all'articolo 11. La percentuale del pagamento è uguale per tutti i beneficiari di una misura o insieme di operazioni.

2. Ove non sia possibile ultimare prima del pagamento i controlli relativi alla condizionalità, di cui al capitolo II, sezione II, eventuali pagamenti indebiti sono recuperati conformemente all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.

*CAPITOLO II***Controlli, riduzioni ed esclusioni***Articolo 10***Principi generali**

1. I controlli relativi alle domande di aiuto e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti.
2. Gli Stati membri definiscono i modi e i mezzi idonei a controllare le condizioni di concessione dell'aiuto per ciascuna misura di sostegno.
3. Gli Stati membri ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in appresso «sistema integrato»).
4. La verifica dei criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco.
5. Il rispetto della condizionalità è verificato mediante controlli in loco e, se del caso, mediante controlli amministrativi.

▼B

6. Nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, salvo nei casi specificamente previsti del programma di sviluppo rurale.

SEZIONE I

Rispetto dei criteri di ammissibilità

SOTTOSEZIONE I

Controlli

*Articolo 11***Controlli amministrativi**

1. Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
2. I controlli amministrativi comprendono, se possibile e appropriato, controlli incrociati, tra l'altro con i dati del sistema integrato. I controlli incrociati riguardano come minimo le particelle e il bestiame oggetto di una misura di sostegno allo scopo di evitare ogni pagamento indebito di aiuti.
3. È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.
4. Le eventuali irregolarità emerse dai controlli incrociati sono monitorate per mezzo di qualunque altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, per mezzo di controlli in loco.
5. Se del caso, i controlli amministrativi sull'ammissibilità tengono conto dei risultati di verifiche eseguite da altri servizi, enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole.

*Articolo 12***Controlli in loco****▼M2**

1. Il numero complessivo di controlli in loco relativi alle domande di pagamento presentate nel corso di ogni anno civile riguarda almeno il 5 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell'ambito di una o più delle misure contemplate dal presente titolo. Tuttavia, per la misura contemplata all'articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005, detta percentuale minima deve essere raggiunta a livello di misura.

I richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero complessivo di beneficiari di cui al primo comma.

▼B

2. Ai controlli in loco previsti dal presente articolo si applica il disposto dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

▼M2

3. Il campione di controllo di cui al paragrafo 1, primo comma, è selezionato in conformità dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 796/2004.

▼B

4. Per misure pluriennali che comportano pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere di dimezzare la percentuale di controlli fissata al paragrafo 1 dopo il quinto anno di pagamento a favore di un beneficiario.

I beneficiari per i quali gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al primo comma del presente paragrafo non rientrano nel numero complessivo di beneficiari utilizzato per la selezione del campione di cui al paragrafo 1, primo comma.

*Articolo 13***Relazione di controllo**

I controlli in loco di cui alla presente sottosezione formano oggetto di una relazione di controllo redatta a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 796/2004.

*Articolo 14***Principi generali per i controlli in loco**

1. I controlli in loco sono ripartiti nel corso dell'anno in base ad un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura di sviluppo rurale.
2. Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

*Articolo 15***Elementi dei controlli in loco e determinazione delle superfici**

1. Gli Stati membri stabiliscono i criteri e i metodi di controllo che permettono di controllare i diversi impegni ed obblighi del beneficiario in ottemperanza ai requisiti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ⁽¹⁾.
2. Per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco sono eseguiti a norma degli articoli 29, 30 e 32 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Tuttavia, per le misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio delle tolleranze fissate dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.
3. Per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse agli animali, i controlli in loco sono eseguiti a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 796/2004.

*SOTTOSEZIONE II***Riduzioni ed esclusioni***Articolo 16***Misure connesse alla superficie****▼M2**

1. La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse alla superficie è fissata a norma dell'articolo 50, paragrafi 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 796/2004.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

▼M2

Agli effetti del presente articolo, le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura connessa alla superficie sono considerate come un unico gruppo di colture. Tuttavia, se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Se è stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.

2. Se la superficie dichiarata ai fini del pagamento per il gruppo di colture di cui trattasi supera la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004, l'importo dell'aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 50 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.

4. In deroga al disposto del paragrafo 2 e del paragrafo 3, primo comma, per i beneficiari stabiliti in Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto dall'articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata è superiore al 3 % ma non superiore al 30 % della superficie determinata, l'importo da corrispondere è ridotto, per le domande di aiuto relative all'anno civile 2009, di due volte la differenza constatata.

Se tale differenza è superiore al 30 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per l'anno civile 2009.

5. Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente e se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo articolo per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

Inoltre, se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.

6. L'importo risultante dalle esclusioni di cui al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 5 del presente articolo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell'ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o dal regolamento (CE) n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell'accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

▼B*Articolo 17***Misure connesse agli animali****▼M2**

1. La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 796/2004.

▼B

2. Eventuali riduzioni od esclusioni da applicare in caso di sovradichiarazione del numero di capi bovini o, rispettivamente, ovini e caprini, sono calcolate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative agli ovini e caprini sono trattate separatamente.

▼M2

3. In deroga all'articolo 59, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 59, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, l'importo risultante dall'esclusione è detratto dai pagamenti degli aiuti nell'ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o dal regolamento (CE) n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell'accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

▼B

4. Per le sovradichiarazioni relative ad animali diversi da quelli di cui al paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono un idoneo sistema di riduzioni ed esclusioni.

*Articolo 18***Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità**

1. In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diverso da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

2. Lo Stato membro stabilisce l'importo della riduzione dell'aiuto, in particolare in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata.

La gravità di un'inadempienza dipende, in particolare, dall'entità delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dagli affetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

▼M2

3. Se l'inadempienza è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente, il beneficiario è escluso dalla misura in questione per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

▼B

SEZIONE II

Rispetto della condizionalità

SOTTOSEZIONE I

C o n t r o l l i

*Articolo 19***Principi generali**

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per condizionalità si intendono i requisiti obbligatori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

▼M2

2. Ai controlli sulla condizionalità si applicano l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché l'articolo 2, punti 2, 2 *bis* e da 31 a 36, e gli articoli 41, 42, 43, 46, 47 e 48 del regolamento (CE) n. 796/2004.

*Articolo 20***Controlli in loco**

1. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l'1 % dei beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Si applica il disposto dell'articolo 44, paragrafo 1, secondo e terzo comma, e dell'articolo 44, paragrafi 1 *bis* e 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

*Articolo 21***Selezione del campione di controllo**

1. Alla selezione del campione per l'esecuzione dei controlli in loco di cui all'articolo 20 del presente regolamento si applica il disposto dell'articolo 45, paragrafi 1, 1 *bis* e 1 *ter*, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2. I campioni di beneficiari da controllare conformemente all'articolo 20 vengono selezionati a partire dal campione di beneficiari già selezionati ai sensi dell'articolo 12, ai quali si applicano i requisiti o le norme pertinenti.

3. Tuttavia, i campioni di beneficiari da controllare conformemente all'articolo 20 del presente regolamento possono essere selezionati a partire dalla popolazione di beneficiari che presentano domande di pagamento ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, ai quali incombe l'obbligo di rispettare i requisiti o le norme corrispondenti.

4. Si può decidere di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.

▼B*SOTTOSEZIONE II***Riduzioni ed esclusioni***Articolo 22***Disposizioni di carattere generale****▼M2**

1. Alle riduzioni o esclusioni da applicare in seguito all'accertamento di inadempienze si applicano l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché l'articolo 2, punti 2, 2 *bis* e da 31 a 36, l'articolo 41 e l'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

▼B

2. Qualora nella gestione delle diverse misure di sostegno a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 intervenga più di un organismo pagatore, gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente sottosezione, in particolare per assicurare che sia applicato un unico tasso di riduzione a tutti i pagamenti per i quali il beneficiario ha presentato domanda.

▼M2*Articolo 23***Calcolo delle riduzioni e delle esclusioni**

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in caso di accertamento di un'inadempienza, si applica una riduzione all'importo complessivo degli aiuti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del medesimo regolamento, che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.

Se l'inadempienza è dovuta a negligenza del beneficiario, la riduzione è calcolata secondo il disposto dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Se l'inadempienza è intenzionale, la riduzione è calcolata secondo il disposto dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2. Ai fini del calcolo della riduzione di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono considerati parte, rispettivamente, del campo «ambiente» e del campo «sanità pubblica, salute delle piante e degli animali» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Ciascuno di essi è assimilato ad un «atto» ai sensi dell'articolo 2, punto 32, del regolamento (CE) n. 796/2004.

*Articolo 24***Cumulo delle riduzioni**

In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano in primo luogo le riduzioni previste dagli articoli 16 o 17 del presente regolamento, in secondo luogo quelle previste dall'articolo 18 del presente regolamento, in terzo luogo quelle per la presentazione tardiva delle domande di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004, in quarto luogo quelle previste dall'articolo 14, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 796/2004 e infine quelle previste dagli articoli 22 e 23 del presente regolamento.



TITOLO II

Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'asse 1 e dell'asse 3 e per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 25

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica:

- a) alle misure di sostegno di cui agli articoli 20 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) alle misure di sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), e all'articolo 36, lettera b), punti vi) e vii), nonché all'articolo 39, paragrafo 5, e all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto;
- c) al sostegno concesso a norma dell'articolo 63, lettere a) e b), del medesimo regolamento, per operazioni corrispondenti a misure di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

SEZIONE I

Controlli

Articolo 26

Controlli amministrativi

1. Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
2. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica:
 - a) dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
 - b) del rispetto dei criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;
 - c) della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
 - d) della ragionevolezza delle spese proposte, valutata con un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto delle diverse offerte oppure valutata da un comitato di valutazione;
 - e) dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.
3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
 - a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;

▼B

- b) della realtà della spesa oggetto della domanda;
- c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

4. I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali visite per investimenti di entità minore, o se ritengono che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento. La suddetta decisione, con i relativi motivi, forma oggetto di registrazione.

5. I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

6. I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

7. Per quanto riguarda il sostegno relativo ai sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri, a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli organismi pagatori possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni. Tuttavia devono accertarsi che il funzionamento di tali servizi, enti o organizzazioni risponda a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.

*Articolo 27***Controlli in loco**

1. Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base ad un idoneo campione. Tale controlli per quanto possibile sono eseguiti prima del versamento del saldo per un dato progetto.

▼M2

2. La spesa controllata rappresenta almeno il 4 % della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione ogni anno civile e almeno il 5 % della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

▼B

3. Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:

- a) dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;
- c) della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure.

4. I risultati dei controlli in loco devono essere valutati per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.

▼ M2▼ B*Articolo 28***Contenuto dei controlli in loco**

1. Mediante i controlli in loco gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti:

▼ M2

a) l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario;

▼ B

b) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;

c) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario;

d) la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

2. Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

3. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità nazionali, i controlli in loco includono una visita all'operazione o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione.

4. Possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo fissate all'articolo 27, paragrafo 2, soltanto i controlli rispondenti a tutti i requisiti previsti dal presente articolo.

▼ M2*Articolo 28 bis***Relazione di controllo**

I controlli in loco di cui alla presente sezione formano oggetto di una relazione di controllo. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 796/2004.

▼ B*Articolo 29***Controllo delle misure relative al prepensionamento e all'agricoltura di semisussistenza**

1. Per le domande relative al sostegno ai sensi degli articoli 23 e 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i controlli amministrativi includono anche i controlli previsti all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Per le misure di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 gli Stati membri possono rinunciare all'esecuzione dei controlli in loco dopo il primo pagamento del sostegno se attuano controlli amministrativi, abbinati tra l'altro ad idonei controlli incrociati, in particolare con le informazioni contenute nella banca dati informatizzata prevista all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che forniscono la necessarie garanzie di legalità e regolarità dei pagamenti.

▼B*Articolo 30***Controlli ex post**

1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale.
2. Gli obiettivi dei controlli ex post sono i seguenti:
 - a) verificare il rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;
 - c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

▼M2

3. I controlli ex post coprono ogni anno civile almeno l'1 % della spesa pubblica ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo anno civile.

▼B

4. I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

SEZIONE II

Riduzioni ed esclusioni*Articolo 31***Riduzioni ed esclusioni**

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.

Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

- a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;
- b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

▼M2

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Le riduzioni si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 27 e 30.

2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale

▼M2

operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

▼B*CAPITOLO II*

Disposizioni specifiche per l'asse 4 (Leader)

*Articolo 32***Controlli**

Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, lo Stato membro organizza controlli in conformità delle disposizioni di cui al presente titolo. I controlli sono eseguiti da persone indipendenti dal gruppo di azione locale di cui trattasi.

*Articolo 33***Responsabilità del controllo**

1. Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 63, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i controlli amministrativi di cui all'articolo 26 del presente regolamento possono essere effettuati da gruppi di azione locale nell'ambito di una delega formale. Spetta tuttavia allo Stato membro la responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria.

2. Gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei gruppi di azione locale. Tale sistema include controlli regolari del loro operato, compresi controlli della contabilità e la ripetizione a campione di controlli amministrativi.

PARTE III*Disposizioni Finali***▼M2***Articolo 34***Comunicazioni**

Entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente:

- a) i risultati dei controlli effettuati sulle domande di pagamento presentate a norma del titolo I durante il precedente anno civile, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
 - i) il numero di domande di pagamento per ciascuna misura, l'importo complessivo controllato nell'ambito di tali domande, nonché la superficie totale e il numero totale di animali oggetto di controlli in loco a norma degli articoli 12 e 20;
 - ii) per il sostegno connesso alla superficie, la superficie totale ripartita per singolo regime di aiuto;
 - iii) per le misure connesse agli animali, il numero totale di capi ripartito per singolo regime di aiuto;
 - iv) i risultati dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma degli articoli 16, 17, 18 e 23;

▼ **M2**

- b) i risultati dei controlli amministrativi effettuati a norma dell'articolo 26 durante il precedente anno civile per le misure di cui al titolo II, nonché le riduzioni e le esclusioni applicate a norma dell'articolo 31;
- c) i risultati dei controlli in loco effettuati per le misure di cui al titolo II, pari ad almeno il 4 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione nel precedente anno civile a norma dell'articolo 27, nonché le riduzioni e le esclusioni applicate a norma dell'articolo 31;
- d) i risultati dei controlli ex post effettuati a norma dell'articolo 30 durante il precedente anno civile, con l'indicazione del numero di controlli effettuati, dell'importo delle spese verificate, nonché delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma dell'articolo 31.

▼ **B***Articolo 35***Controllo da parte della Commissione**

Al sostegno concesso in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica il disposto dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

*Articolo 36***Rapporti di controllo all'organismo pagatore**

1. Se i controlli non sono effettuati dall'organismo pagatore, lo Stato membro provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti. Spetta all'organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.

Occorre conservare una pista di controllo sufficiente. Nell'allegato I figura una descrizione indicativa dei requisiti necessari per una pista di controllo soddisfacente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, possono consistere in un rapporto su ciascun controllo eseguito oppure, se del caso, assumere la forma di un rapporto sintetico.

3. L'organismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei controlli eseguiti da altri enti e di ricevere tutte le altre informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie funzioni.

*Articolo 37***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica al sostegno comunitario relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

*ALLEGATO***DESCRIZIONE INDICATIVA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE
PER UNA PISTA DI CONTROLLO ADEGUATA**

La pista di controllo è considerata adeguata, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, se, per una determinata forma d'intervento, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) permette di riconciliare gli importi globali dichiarati alla Commissione e le fatture, i documenti contabili e gli altri documenti giustificativi detenuti dall'organismo pagatore o da altri servizi per tutte le operazioni che beneficiano il sostegno del FEASR;
- b) permette di verificare l'avvenuto pagamento della spesa pubblica al beneficiario;
- c) permette di verificare l'applicazione dei criteri di selezione alle operazioni finanziate dal FEASR;
- d) contiene, per quanto di ragione, il piano finanziario, i rapporti di attività, i documenti relativi all'erogazione del sostegno, i documenti relativi alle procedure di appalto pubblico e i rapporti relativi ai controlli effettuati.

Reg. 1998/2006 del 15 dicembre 2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

Reg. 1042/2007 del 21 agosto 2007

che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, nonché a fini di sorveglianza e di previsione

Reg. 1535/2007 del 20 dicembre 2007

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli

Reg. 72/2009 del 19 gennaio 2009

che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2006****relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 e sostituire detto regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» ⁽³⁾ e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ⁽⁴⁾, la sua politica riguardo ad una soglia «de minimis», al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del presente regolamento, risulta opportuno rivedere alcune delle condi-

(3) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano ricorrere le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Data l'evoluzione del settore dei trasporti, in particolare la ristrutturazione di numerose attività di trasporto a seguito della loro liberalizzazione, non risulta più opportuno escluderlo dal campo d'applicazione del regolamento «de minimis», che dovrebbe pertanto essere ampliato all'intero settore dei trasporti. La soglia generale «de minimis» dovrebbe tuttavia essere adattata per tenere conto delle piccole dimensioni che hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri. Per le stesse ragioni, e dati anche l'eccesso di capacità del settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione stradale e il trasporto merci, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi dovrebbero essere esclusi. Ciò non mette in dubbio l'approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più ecologici in strumenti comunitari diversi dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento non si applichi neanche al settore carbonifero in virtù del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera ⁽⁵⁾.

(4) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall'altro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca ⁽⁶⁾. Il regolamento (CE) n. 1860/2004 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 137 del 10.6.2006, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

- (5) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati. Né dovrebbe applicarsi agli aiuti «de minimis» connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
- (6) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti «de minimis» alle esportazioni né gli aiuti «de minimis» che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.
- (7) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽¹⁾, dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.
- (8) In base all'esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell'arco di tre anni, la soglia di 200 000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada, tale soglia dovrebbe essere fissata a 100 000 EUR.
- (9) Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le misure d'aiuto superiori alla soglia «de minimis» non dovrebbero poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento.
- (10) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti «de minimis» dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.
- (11) Per evitare che le intensità massime d'aiuto previste nei vari strumenti comunitari siano aggirate, gli aiuti «de minimis» non dovrebbero essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
- (12) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l'attuale prassi di applicazione della norma «de minimis», gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.
- (13) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio

⁽¹⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ⁽¹⁾ non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non possa essere considerata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sulla base di motivi diversi da quelli qui indicati, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell'investitore in un'economia di mercato.

(15) È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre la soglia generale «de minimis» di 200 000 EUR in una specifica soglia di garanzia basata sull'importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare l'importo dell'aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell'ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica dovrebbe essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13 % corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 1 500 000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale «de minimis». Tale importo dovrebbe essere ridotto a 750 000 EUR per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada. Solo le garanzie fino all'80 % del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da queste soglie specifiche. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione dopo la notifica della stessa sulla base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per inve-

stimenti a finalità regionale ⁽²⁾, se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

(16) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione lordo non superiore alla soglia «de minimis», e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

(17) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma «de minimis» siano conformi alle condizioni pre-stabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi secondo la norma «de minimis» alla medesima impresa non ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200 000 EUR. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, gli Stati membri dovrebbero informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto e della sua natura «de minimis», facendo riferimento a questo regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti «de minimis» da essa ricevuti nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto «de minimis» non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, dovrebbe essere possibile garantire che il massimale sia rispettato per mezzo di un registro centrale, o, nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest'ultimo può esso stesso stabilire un elenco dei beneficiari e chiedere che gli Stati membri li informino degli aiuti «de minimis» ricevuti.

(18) Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 69/2001 termina il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è pertanto applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007. Dato che il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applicava al settore dei trasporti, che finora non era soggetto alla norma «de minimis», data anche la grande esiguità dell'importo «de minimis» applicabile al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e a condizione che siano soddisfatte certe condizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre incidere su alcun aiuto individuale concesso conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 durante il relativo periodo d'applicazione.

⁽¹⁾ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

- (19) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
- b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Articolo 2

Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

- a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;
- b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;
- c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.
- d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80 % del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo

dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 3

Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

- a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

- b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;
- c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4

Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 15 dicembre 2006.

- a) al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;
- b) il paragrafo 3 è cancellato.

Articolo 5

Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1042/2007 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 2007****che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, nonché a fini di sorveglianza e di previsione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ⁽²⁾, occorre stabilire la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento citato, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione.
- (2) La forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono presentare alla Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché a fini di sorveglianza e di previsione, sono attualmente stabiliti dal regolamento (CE) n. 1481/2006 ⁽³⁾.
- (3) Gli allegati del regolamento (CE) n. 1481/2006 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell'esercizio fi-

nanziario 2008. Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1481/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per il suddetto esercizio finanziario.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione, sono definiti negli allegati I (Tabella delle X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAGA e al FEASR), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1481/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2007.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

⁽³⁾ GU L 276 del 7.10.2006, pag. 3.

ALLEGATO I

TABELLA DELLE X

Esercizio finanziario 2008

2007	2008	A ₁	F100	F101	F102	F103	F105	F105A	F105B	F106	F106A	F106B	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	
67010000	67010000																																					
67020000	67020000	0000	X	X	X					X			X	X	X		X	X	X	X	X																	
67030000	67030000	2071	X	X		X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X					X												
	68010000	0000																																				
	68020000	0000	A	A	A					A			A	A	A		A	A	A	A	A													X				
05020101	05020101	1000	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X													X				
05020101	05020101	1001	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X													X				
05020101	05020101	1002	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X													X				
05020101	05020101	1003	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X													X				
05020102	05020102	1011																																				
05020102	05020102	1012																																				
05020102	05020102	1013																																				
05020102	05020102	1014																																				
05020103	05020103	1021	X	X		X		D		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X				X	
05020103	05020103	1022	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X		X										X				X	
05020199	05020199	1090	X	X	X					X			X	X	X		X	X	X	X	X												X					
05020201	05020201	1850	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X					
05020202	05020202	1851																																				
05020202	05020202	1852																																				
05020202	05020202	1853																																				
05020202	05020202	1854																																				
05020299	05020299	1890	X	X	X					X			X	X	X		X	X	X	X	X													X				
05020300	05020300	3010	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X					
05020300	05020300	3011	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X					
05020300	05020300	3012	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X					
05020300	05020300	3013	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X					
05020300	05020300	3014	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X					
05020300	05020300	3000	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X					
05020401	05020401	3100	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X					X
05020402	05020402	3110	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X													X				

2007	2008	A↓	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F507	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F515	F517	F518	F519	F519B	F519C	F520	F521	F522	F523	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F602B	F603	F604	F604B	F700	F701
67010000	67010000																																				
67020000	67020000	0000					X																														
67030000	67030000	2071												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X						
	68010000	0000																																			
	68020000	0000					A																														
05020101	05020101	1000	X	X			X								X																	X	X				
05020101	05020101	1001	X	X			X								X	X																X	X				
05020101	05020101	1002	X	X			X								X	X																X	X				
05020101	05020101	1003	X	X			X								X																	X	X				
05020102	05020102	1011																																			
05020102	05020102	1012																																			
05020102	05020102	1013																																			
05020102	05020102	1014																																			
05020103	05020103	1021			X			X						X																							
05020103	05020103	1022	X	X			X	X	X					X	X																						
05020199	05020199	1090					X	X																													
05020201	05020201	1850	X	X			X								X																	X	X				
05020202	05020202	1851																																			
05020202	05020202	1852																																			
05020202	05020202	1853																																			
05020202	05020202	1854																																			
05020299	05020299	1890					X	X																													
05020300	05020300	3010	X	X			X								X																	X	X				
05020300	05020300	3011	X	X			X								X																	X	X				
05020300	05020300	3012	X	X			X								X																	X	X				
05020300	05020300	3013	X	X			X								X																	X	X				
05020300	05020300	3014	X	X			X								X																	X	X				
05020300	05020300	3000	X	X			X								X																	X	X				
05020401	05020401	3100			X			X						X																							
05020402	05020402	3110	X	X			X								X																	X	X				

2007	2008	A↓	F100	F101	F102	F103	F105	F105A	F105B	F106	F106A	F106B	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304
05020402	05020402	3111	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X				
05020402	05020402	3112	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X				
05020402	05020402	3113	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X				
05020402	05020402	3119	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X				
05020499	05020499	0000	X	X	X					X			X	X	X		X	X	X	X	X																
05020501	05020501	1100	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X				
05020503	05020503	1112	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020504	05020599	1113	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020507	05020599	1119	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020508	05020508	0000																																			
05020599	05020599	0000																																			
05020603	05020603	1239	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020604	05020699	1240	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020605	05020605	1211	X	X		X	X	D		X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020699	05020699	1200	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X				
05020699	05020699	0000	X	X	X					X			X	X	X		X	X	X	X	X																
05020701	05020701	1401	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020701	05020701	1403	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020701	05020701	1409	X	X		X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020702	05020702	1410	X	X		X	X			X			X	X	X	D	X	X	X	X	X												X			X	
05020801	05020801	1500	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X				
05020801	05020801	1510	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X				
05020802	05020802	1501	X	X		X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020803	05020803	1502	X	X		X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020804	05020899	1507	X	X		X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020806	05020806	1511	X	X		X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020807	05020807	1512	X	X		X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020808	05020808	1512	X	X		X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020808	05020808	1513	X	X		X	X	D		X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05020809	05020809	1515	X	X		X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	

2007	2008	A ₁	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F507	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F515	F517	F518	F519	F519B	F519C	F520	F521	F522	F523	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F602B	F603	F604	F604B	F700	F701
05020402	05020402	3111	X	X			X							X	X																	X	X				
05020402	05020402	3112	X	X			X							X	X																	X	X				
05020402	05020402	3113	X	X			X							X	X																	X	X				
05020402	05020402	3119	X	X			X							X	X																	X	X				
05020499	05020499	0000					X	X																													
05020501	05020501	1100	X	X			X							X	X																	X					
05020503	05020503	1112	X	X	X	X	X	X	X					X	X																						
05020504	05020599	1113			X			X	X					X	X																						
05020507	05020599	1119			X			X	X					X	X																						
05020508	05020508	0000																																			
05020599	05020599	0000																																			
05020603	05020603	1239			X		X	X	X					X																							
05020604	05020699	1240			X		X	X							X																						
05020605	05020605	1211			X		X	X	X						X																						
05020699	05020699	1200	X	X			X							X																			X	X			
05020699	05020699	0000					X	X																													
05020701	05020701	1401			X		X	X	X																												
05020701	05020701	1403			X		X	X	X																												
05020701	05020701	1409			X		X				D	D	D																								
05020702	05020702	1410			X		D	X					D	X																							
05020801	05020801	1500	X	X			X							X																			X	X			
05020801	05020801	1510	X	X			X							X																			X	X			
05020802	05020802	1501			X		X	X	X					X																							
05020803	05020803	1502			X	X																															
05020804	05020899	1507			X	X	X	X	X					X																							
05020806	05020806	1511			X	X	X	X	X					X																							
05020807	05020807	1512			X	X	X	X	X					X																							
05020808	05020808	1512			X	X	X	X	X					X																							
05020808	05020808	1513			X	X	X	X	X					X																			X	X			
05020809	05020809	1515			X	X	X	X	X					X																							

2007	2008	A↓	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F704	F704A	F704B	F704C	F705	F705A	F705B	F705C	F706	F706A	F706B	F706C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B	
05020402	05020402	3111																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020402	05020402	3112																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020402	05020402	3113																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020402	05020402	3119																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020499	05020499	0000																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020501	05020501	1100																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020503	05020503	1112																																			
05020504	05020599	1113																																			
05020507	05020599	1119																																			
05020508	05020508	0000																																			
05020599	05020599	0000																																			
05020603	05020603	1239																																			
05020604	05020699	1240																																			
05020605	05020605	1211																																			
05020699	05020699	1200																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020699	05020699	0000																																			
05020701	05020701	1401																																			
05020701	05020701	1403																																			
05020701	05020701	1409																																			
05020702	05020702	1410																																			
05020801	05020801	1500																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020801	05020801	1510																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020802	05020802	1501																																			
05020803	05020803	1502																																			
05020804	05020899	1507																																			
05020806	05020806	1511																																			
05020807	05020807	1512																																			
05020808	05020808	1512																																			
05020808	05020808	1513																																			
05020809	05020809	1515																																			

2007	2008	A ₁	F100	F101	F102	F103	F105	F105A	F105B	F106	F106A	F106B	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304
05020810	05020810	3140	X	X		X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X									X			X	
05020811	05020811	1509	X	X			X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X									X			X	
05020899	05020899	0000	X	X	X					X			X	X	X			X	X	X	X																
05020901	05020901	1600	X	X		X				X			X	X	X			X	X	X	X												X				
05020902	05020902	1610	X	X	X	X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
05020903	05020903	1611	X	X	X	X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
05020903	05020903	1612	X	X	X	X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
05020904	05020904	1620																																			
05020904	05020904	1621																																			
05020904	05020904	1622																																			
05020904	05020904	1623																																			
05020904	05020904	1625	X	X		X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X			X	
05020905	05020905	1630	X	X	X	X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
05020906	05020906	1640	X	X	X	X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
05020907	05020907	1650	X	X	X	X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
05020999	05020999	1690	X	X	X					X			X	X	X			X	X	X	X																
05021001	05021001	3800	X	X	X	X				X			X	X	X			X	X	X	X																
05021001	05021001	3801	X	X	X	X				X			X	X	X			X	X	X	X																
05021099	05021099	0000	X	X	X					X			X	X	X			X	X	X	X																
05021101	05021101	1300	X	X			X			X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
	05021104	0000	A	A		A				A			A	A	A			A	A	A		A										A	A		A		
05021104	05021104	3200	X	X		X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
05021104	05021104	3201	X	X		X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
05021104	05021104	3210	X	X		X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
05021104	05021104	3211	X	X		X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
05021104	05021104	3220	X	X		X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
05021104	05021104	3221	X	X		X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
05021104	05021104	3230	X	X		X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
05021104	05021104	3231	X	X		X				X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	
05021105	05021105	1751	X	X		X		X		X			X	X	X			X	X	X	X		X										X	X		X	

2007	2008	A ₁	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F507	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F515	F517	F518	F519	F519B	F519C	F520	F521	F522	F523	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F602B	F603	F604	F604B	F700	F701
05020810	05020810	3140			X		X	X	X																												
05020811	05020811	1509			X																																
05020899	05020899	0000					X	X																													
05020901	05020901	1600	X	X			X								X																		X	X			
05020902	05020902	1610			X		X	X						X																							
05020903	05020903	1611			X		X	X						X																							
05020903	05020903	1612			X		X	X						X																							
05020904	05020904	1620																																			
05020904	05020904	1621																																			
05020904	05020904	1622																																			
05020904	05020904	1623																																			
05020904	05020904	1625			X		X	X	X					X																							
05020905	05020905	1630			X		X	X						X																							
05020906	05020906	1640			X		X							X																							
05020907	05020907	1650			X		X							X																							
05020999	05020999	1690					X	X																													
05021001	05021001	3800												X																							
05021001	05021001	3801												X																							
05021099	05021099	0000					X	X																													
05021101	05021101	1300			X		X	X							X																						
	05021104	0000	A		A		A	A						A	A																						
05021104	05021104	3200	X		X		X	X						X																							
05021104	05021104	3201	X		X		X	X						X																							
05021104	05021104	3210	X		X		X	X						X																							
05021104	05021104	3211	X		X		X	X						X																							
05021104	05021104	3220	X		X		X	X						X																							
05021104	05021104	3221	X		X		X	X						X																							
05021104	05021104	3230	X		X		X	X						X																							
05021104	05021104	3231	X		X		X	X						X																							
05021105	05021105	1751			X		X																														

2007	2008	A↓	F100	F101	F102	F103	F105	F105A	F105B	F106	F106A	F106B	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304
05021199	05021199	1710	X	X		X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X			X	
05021199	05021199	1790	X	X	X					X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
05021199	05021199	0000	X	X	X					X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				
05021201	05021201	2000	X	X		X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				
05021201	05021201	2001	X	X		X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				
05021201	05021201	2002	X	X		X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				
05021201	05021201	2003	X	X		X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				
05021202	05021202	2011																																			
05021202	05021202	2012																																			
05021202	05021202	2013																																			
05021202	05021202	2014																																			
05021203	05021203	2020	X	X			X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X			X	
05021203	05021203	2024	X	X			X	D		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X			X	
05021203	05021203	2029	X	X			X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X			X	
05021204	05021204	2030	X	X		X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X							X
05021204	05021204	2031																																			
05021204	05021204	2032																																			
05021204	05021204	2033																																			
05021204	05021204	2034																																			
05021205	05021205	2040	X	X						X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X			X	
05021206	05021206	2050	X	X		X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X						X		X
05021208	05021208	3120	X	X	X	X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X			X
05021299	05021299	2099	X	X	X					X			X	X	X	X	X	X	X	X	X																
05021301	05021301	2100	X	X		X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X												X				
05021302	05021302	2110	X	X		X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X			X	
05021303	05021303	2126	X	X		X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X			X	
05021304	05021304	2101	X	X		X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X												X				
05021399	05021399	2129	X	X	X					X			X	X	X	X	X	X	X	X	X															X	
05021399	05021399	2190	X	X	X					X			X	X	X	X	X	X	X	X	X												X				
05021401	05021401	2210	X	X		X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X			X	X

2007	2008	A ₁	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F507	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F515	F517	F518	F519	F519B	F519C	F520	F521	F522	F523	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F602B	F603	F604	F604B	F700	F701
05021199	05021199	1710			X		X	X						X	X															X	X						
05021199	05021199	1790					X	X																													
05021199	05021199	0000					X	X																													
05021201	05021201	2000	X	X			X								X															X	X		X				
05021201	05021201	2001	X	X			X								X															X	X		X				
05021201	05021201	2002	X	X			X								X															X	X		X				
05021201	05021201	2003	X	X			X								X															X	X		X				
05021202	05021202	2011																																			
05021202	05021202	2012																																			
05021202	05021202	2013																																			
05021202	05021202	2014																																			
05021203	05021203	2020			X		X	X	X					X	X																						
05021203	05021203	2024			X		X	X	X					X	X																						
05021203	05021203	2029			X		X	X	X					X	X																						
05021204	05021204	2030					X	X	X					X																							
05021204	05021204	2031																																			
05021204	05021204	2032																																			
05021204	05021204	2033																																			
05021204	05021204	2034																																			
05021205	05021205	2040			X		X	X	X					X	X																						
05021206	05021206	2050					X	X	X					X																							
05021208	05021208	3120			X		X	X	X					X	X																						
05021299	05021299	2099					X	X																													
05021301	05021301	2100	X	X			X								X															X	X		X				
05021302	05021302	2110			X		X	X	X					X																							
05021303	05021303	2126			X			X	X					X	X																						
05021304	05021304	2101	X	X			X								X															X	X		X				
05021399	05021399	2129			X		X	X																													
05021399	05021399	2190					X	X																													
05021401	05021401	2210			X		X	X	X					X																							

2007	2008	↕	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F704	F704A	F704B	F704C	F705	F705A	F705B	F705C	F706	F706A	F706B	F706C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B	
05021199	05021199	1710																							X	X	X	X	X	X							
05021199	05021199	1790																							X	X	X	X	X	X							
05021199	05021199	0000																							X	X	X	X	X	X							
05021201	05021201	2000																							X	X	X	X	X	X							
05021201	05021201	2001																							X	X	X	X	X	X							
05021201	05021201	2002																							X	X	X	X	X	X							
05021201	05021201	2003																							X	X	X	X	X	X							
05021202	05021202	2011																							X	X	X	X	X	X							
05021202	05021202	2012																							X	X	X	X	X	X							
05021202	05021202	2013																							X	X	X	X	X	X							
05021202	05021202	2014																							X	X	X	X	X	X							
05021203	05021203	2020																							X	X	X	X	X	X							
05021203	05021203	2024																							X	X	X	X	X	X							
05021203	05021203	2029																							X	X	X	X	X	X							
05021204	05021204	2030																							X	X	X	X	X	X							
05021204	05021204	2031																							X	X	X	X	X	X							
05021204	05021204	2032																							X	X	X	X	X	X							
05021204	05021204	2033																							X	X	X	X	X	X							
05021204	05021204	2034																							X	X	X	X	X	X							
05021205	05021205	2040																							X	X	X	X	X	X							
05021206	05021206	2050																							X	X	X	X	X	X							
05021208	05021208	3120																							X	X	X	X	X	X							
05021299	05021299	2099																							X	X	X	X	X	X							
05021301	05021301	2100																							X	X	X	X	X	X							
05021302	05021302	2110																							X	X	X	X	X	X							
05021303	05021303	2126																							X	X	X	X	X	X							
05021304	05021304	2101																							X	X	X	X	X	X							
05021399	05021399	2129																							X	X	X	X	X	X							
05021399	05021399	2190																							X	X	X	X	X	X							
05021401	05021401	2210																							X	X	X	X	X	X							

2007	2008	A ₁	F100	F101	F102	F103	F105	F105A	F105B	F106	F106A	F106B	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304
05021499	05021499	2290	X	X	X					X			X	X	X	X	X	X	X	X	X													X	X		
05021501	05021501	2300	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X				
05021502	05021502	2301	X	X		X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X		X	
05021503	05021503	2302	X	X						X			X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X		X	
05021504	05021504	2310	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X				
05021505	05021505	2311	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X												X				
05021506	05021506	2320	X	X						X			X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			X	
05021507	05021507	0000	X	X						X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05021599	05021599	2390	X	X	X					X			X	X	X		X	X	X	X	X																
05021600	05021600	0000	X	X		X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			X	
05030101	05030101	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030102	05030102	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
	05030103	0000	A	A		A	A		A	A			A	A	A		A	A	A	A	A											A	A	A	A		
05030201	05030201	1060	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030201	05030201	1062	X	X		X	X	D		X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030201	05030201	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030203	05030299	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030204	05030204	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030205	05030205	1800	X	X		X		D	X	X			X	X	X	D	X	X	X	X	X												X			X	
05030206	05030206	2120	X	X			X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030207	05030207	2121	X	X			X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030208	05030208	2122	X	X			X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030209	05030209	2124	X	X			X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030210	05030210	2124	X	X			X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030211	05030299	2125	X	X			X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030212	05030299	2128	X	X			X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030213	05030213	2220	X	X			X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030214	05030214	2221	X	X			X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030215	05030299	2222	X	X			X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	
05030216	05030216	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X												X			X	

2007	2008	A ₁	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F507	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F515	F517	F518	F519	F519B	F519C	F520	F521	F522	F523	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F602B	F603	F604	F604B	F700	F701
05021499	05021499	2290					X	X																													
05021501	05021501	2300	X	X			X								X																	X	X				
05021502	05021502	2301			X		X	X	X					X																							
05021503	05021503	2302			X			X	X																												
05021504	05021504	2310	X	X			X								X																	X	X				
05021505	05021505	2311	X	X			X								X																	X	X				
05021506	05021506	2320			X																																
05021507	05021507	0000			X																																
05021599	05021599	2390					X	X																													
05021600	05021600	0000			X		X	X	X						X															X	X						
05030101	05030101	0000			X						X	X																		X	X	X		A	A		
05030102	05030102	0000			X						X	X																		X	X	X					
	05030103	0000									A	A	A																A	A	A						
05030201	05030201	1060								D	X	X	X		X														X	X	X		X				
05030201	05030201	1062								D	X	X	X		X														X	X	X		X				
05030201	05030201	0000									X	X			X															X	X	X		X			
05030203	05030299	0000								D	X	X	X		X														X	X	X		X				
05030204	05030204	0000									X	X	X		X														X	X	X		X				
05030205	05030205	1800			X		X	X	A		X	A	X		X														A	A	A		A				
05030206	05030206	2120		X	X			X	X																				X	X	X		X				
05030207	05030207	2121		X	X		X	X	X																												
05030208	05030208	2122		X	X		X	X	X																					X	X		X				
05030209	05030209	2124		X	X		X	X	X																					X	X	X		X			
05030210	05030210	2124		X	X		X	X	X																					X	X	X		X			
05030211	05030299	2125		X	X			X	X																					X	X	X		X			
05030212	05030299	2128		X	X			X	X																					X	X	X		X			
05030213	05030213	2220		X	X			X	X																					X	X	X		X			
05030214	05030214	2221		X	X			X	X																												
05030215	05030299	2222		X	X			X	X																					X	X			X			
05030216	05030216	0000		X	X			X	X						X															X	X	X		X			

2007	2008	A↓	F100	F101	F102	F103	F105	F105A	F105B	F106	F106A	F106B	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304
05030217	05030217	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030218	05030218	1021	X	X		X		D	D	X			X	X	X	D	X	X	X	X	X		X										X	A	A	X	
05030218	05030218	0000	X	X		X		D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X		X										X	A	A	X	
05030219	05030219	1858	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030221	05030221	1210	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	D	X	X	X	X		X							X	X	X	X	X		X	
05030222	05030222	1710	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	D	X	X	X	X		X						X	X	X	X	A	X	X		
05030223	05030223	1810	X	X		X		D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030224	05030224	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030225	05030225	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030226	05030226	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		A	
05030227	05030227	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030228	05030228	1420	X	X		X		D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	A		X	
05030229	05030229	1513	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030230	05030299	1508	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030236	05030236	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030238	05030299	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030239	05030239	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030240	05030240	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X							X	X	X	X	X		X	
05030250	05030250	3201	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030250	05030250	3211	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030250	05030250	3221	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030251	05030251	3201	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030251	05030251	3211	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030251	05030251	3221	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	
05030251	05030251	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X	

2007	2008	▼	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F507	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F515	F517	F518	F519	F519B	F519C	F520	F521	F522	F523	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F602B	F603	F604	F604B	F700	F701
05030217	05030217	0000			X			X	X						X							X	X						X	X							
05030218	05030218	1021			X			X	A					D	A							A	A						A	A							
05030218	05030218	0000			X			X	A					D	A							X	X						X	X							
05030219	05030219	1858									X	X	X		X							X	X						X	X							
05030221	05030221	1210			X		X	X	X		A	A	A		X							X	X						X	X							
05030222	05030222	1710			X		X	X			A	A	A	D	X							X	X						X	X							
05030223	05030223	1810			X		X	X			X				X							X	X						X	X							
05030224	05030224	0000									X	X	X		X							X	X						X	X							
05030225	05030225	0000									X	X	X		X							X	X						X	X							
05030226	05030226	0000									X	X	X		A							X	X						X	X							
05030227	05030227	0000									X	X	X		X							X	X						X	X							
05030228	05030228	1420			X		X	X	A						X																						
05030229	05030229	1513			X		X	X	X						X																						
05030230	05030299	1508			X		X	X	X						X																						
05030236	05030236	0000			X																									X	X						
05030238	05030299	0000			D			D	D													X	X						X	X							
05030239	05030239	0000			X			X	X													X	X						X	X							
05030240	05030240	0000			X			X	X		X	X	X		X							X	X						X	X							
05030250	05030250	3201			X		X															X	X						X	X							
05030250	05030250	3211			X		X															X	X						X	X							
05030250	05030250	3221			X		X															X	X						X	X							
05030251	05030251	3201			X		X															X	X						X	X							
05030251	05030251	3211			X		X															X	X						X	X							
05030251	05030251	3221			X		X															X	X						X	X							
05030251	05030251	0000									X	X	X									X	X						X	X							

[illegible]

2007	2008	A↑	F100	F101	F102	F103	F105	F105A	F105B	F106	F106A	F106B	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	
05030252	05030252	3231	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X		X											X	X		X	
05030299	05030299	1310	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X		X											X	X		X	
05030299	05030299	0000	X	X		X	X	D	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X		X											X	X		X	
05030300	05030300	0000	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X		X											X	X		X	
05030400	05030299	2123	X	X			X	D		X			X	X	X		X	X	X	X	X		X											X	X		X	
05030400	05030299	3900	X	X				D		X			X	X	X		X	X	X	X	X		X											X			X	
05030400	05030299	3910	X	X		X	X	D		X			X	X	X		X	X	X	X	X		X											X	X		X	
05030400	05030299	0000	X	X	D					X			X	X	X		X	X	X	X	X																	
	05040114	0000	A	A		A	A			A			A	A	A		A	A	A	A	A		A											A	A		A	
05040400	05040400	0000	X	X		X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X		X								X	X	X	X	X		X	
05040501	05040501		X	X		X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X		X								X	X	X	X	X		X	
05070101	05070101	3600	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X																	
05070101	05070101	0000	X	X		X				X			X	X	X		X	X	X	X	X																	
05070106	05070106	3701				X				X			X	X	X		X																					
05070200	05070200	0000																																				

2007	2008	A ₁	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F507	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F515	F517	F518	F519	F519B	F519C	F520	F521	F522	F523	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F602B	F603	F604	F604B	F700	F701
05030252	05030252	3231			X		X																						X	X	X						
05030299	05030299	1310										X	X		X														X	X	X						
05030299	05030299	0000									X	X	X		X														X	X	X						
05030300	05030300	0000																																			
05030400	05030299	2123			X			X	X																												
05030400	05030299	3900			X			X																					X	X	X						
05030400	05030299	3910			X		X			D		X	X																X	X	X						
05030400	05030299	0000					D	D																													
	05040114	0000			A		A							A																A	A	A					
05040400	05040400	0000			X		X					X	X	X															X	X	X						
05040501	05040501				X							X	X	X															X	X	X						
05070101	05070101	3600																																			
05070101	05070101	0000																																			
05070106	05070106	3701																																			
05070200	05070200	0000																																			

[illegible]

ALLEGATO II

Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAGA e al FEASR dal 16 ottobre 2007

INTRODUZIONE

Le specifiche tecniche descritte nel presente allegato si applicano all'esercizio finanziario 2007, iniziato il 16 ottobre 2006.

1. Sistema di trasmissione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro trasmette i file e la relativa documentazione alla Commissione con il sistema STATEL/STADIUM⁽¹⁾. La Commissione finanzia un'unica installazione di STATEL/STADIUM per Stato membro. La versione più recente di «STADIUM client» e maggiori informazioni circa l'impiego di STATEL/STADIUM sono caricate dal sito web CIRCA dei Fondi agricoli.

2. Struttura dei file

2.1. Lo Stato membro deve creare un record per ogni singola componente dei pagamenti e delle entrate del FEAGA/FEASR. Tali componenti sono le singole voci che costituiscono il pagamento al (l'entrata dal) beneficiario.

2.2. I record devono avere una struttura unidimensionale («flat file»). Se i campi (field) contengono più di un valore, sono necessarie registrazioni distinte contenenti tutti i campi dei dati. Si dovrà accertare che non si verifichino doppi conteggi⁽²⁾.

2.3. Tutte le informazioni inerenti alla stessa categoria di pagamenti o di entrate dovranno figurare nel medesimo file. Non sono autorizzati file distinti relativi agli stessi pagamenti (ad esempio per gli operatori o le ispezioni, oppure per i dati di base e quelli riguardanti le misure).

2.4. Il file deve possedere le caratteristiche seguenti:

- 1) Il primo record del file (riga di intestazione) contiene la descrizione del file. I nomi dei campi iniziano con una «F» seguita dal numero del campo utilizzato nell'allegato I («Tabella delle X»). Sono ammessi solo i nomi dei campi che figurano in detto allegato.
- 2) I successivi record del file sono costituiti da dati (righe di dati), nell'ordine indicato nel primo record che descrive la struttura del file.
- 3) I campi sono separati da un «;» (punto e virgola). La riga di intestazione e le righe di dati dovranno contenere lo stesso numero di punti e virgola. Nelle righe di dati, gli spazi vuoti sono indicati con un doppio punto e virgola («;;») all'interno del record e con un unico punto e virgola («;») alla fine del record.
- 4) I record hanno lunghezza variabile. Ogni record si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return — Line Feed») (esadecimale: «0D 0A»). La riga d'intestazione non termina mai con un «;». Le righe di dati terminano con un «;» solo se l'ultimo campo è vuoto.
- 5) Il file è in codice ASCII secondo la tabella che segue. Non sono ammessi altri codici (quali EBCDIC, TAR, ZIP, ecc.).

Codice	Stato Membro
ISO 8859-1	BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE e GB
ISO 8859-2	CZ, HU, PL, RO, SI e SK
ISO 8859-3	MT
ISO 8859-5	BG
ISO 8859-7	GR and CY
ISO 8859-13	EE, LV e LT

⁽¹⁾ STATEL/STADIUM sarà sostituito da eDamis non appena sarà disponibile la nuova versione di «STADIUM client». È inoltre in preparazione una nuova versione perfezionata del software di base WinCheckCSV.

⁽²⁾ Nota: si legga prima l'osservazione preliminare concernente le «quantità» nel capitolo 5 dell'Allegato III.

- 6) Campi numerici:
 - a) Simbolo del decimale: «,»
 - b) Segno («+» o «-») in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre. Per i numeri positivi, il segno «+» è facoltativo.
 - c) Numero fisso di decimali (i dettagli figurano nell'allegato III).
 - d) Nessuno spazio intermedio. Nessun separatore o altro segno per le migliaia.
- 7) Campo data: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).
- 8) Codice bilancio (campo F109) nel formato richiesto senza spazi: «99999999999999» (in cui «9» rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9).
- 9) Non sono ammesse virgolette (« ») all'inizio o alla fine dei record. I dati testuali non devono contenere il delimitatore «;».
- 10) Per tutti i campi: nessuno spazio a sinistra delle stringhe; nessuno spazio a destra delle stringhe.
- 11) Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio per l'esercizio finanziario 2004):

```
F100;F101;F106;F107;F108;F109
BE01;154678;+152.50;EUR;20030715;050201011000001
BE01;024578;-1000.00;EUR;20030905;050208031502002
BE01;154985;9999.20;EUR;20030101;050205011100001
BE01;100078;+152.75;EUR;20030331;050208091515002
BE01;215452;+0.50;EUR;20030615;B01-1000-001 (Nota bene: +0.50 e non +.50)
BE01;123456;21550.15;EUR;20030101;050805013810001
ecc.
(altre righe di dati con campi nel medesimo ordine).
```

- 2.5. I file di dati con le caratteristiche indicate al punto 2.4 saranno trasmessi con il tipo di invio «X-TABLE-DATA» (cfr. «STADIUM client»).
- 2.6. Il programma che consente di verificare il formato dei file prima del loro invio alla Commissione («Win-CheckCSV») è contenuto nel programma di trasmissione dei dati («STADIUM client»). Gli organismi pagatori sono invitati a caricare il programma di verifica separatamente da CIRCA a fini di convalida off-line.

3. Dichiarazione annuale

- 3.1. L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file con la dichiarazione annuale per tutti gli organismi pagatori oppure file distinti per ciascun organismo pagatore. Il file recante la dichiarazione annuale deve contenere gli importi totali per organismo pagatore unitamente ai codici bilancio e ai codici valuta per le misure FEAGA e FEASR ⁽¹⁾.
- 3.2. I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):
 - a) F100 codice organismo pagatore
 - b) F109 codice bilancio
 - c) F106 importo espresso nel codice valuta F107
 - d) F107 codice valuta

⁽¹⁾ Cfr. articolo 6, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 885/2006.

3.3. Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio per l'esercizio finanziario 2007):

F100;F109;F106;F107
BE01;050205011100014;218483644.90;EUR
BE01;050212012003012;29721588.82;EUR
BE01;050212012000022;26099931.75;EUR
BE01;050208031502013;20778423.44;EUR
BE01;050212052040001;16403776.45;EUR
BE01;050405011132001;8123456.45;EUR
ecc.

3.4. I file recanti la dichiarazione annuale vanno inviati tramite STATEL/STADIUM con il tipo di invio «ANNUAL_DECLARATION».

4. Documentazione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere una nota esplicativa per ciascun organismo pagatore con il sistema STATEL/STADIUM solo nei seguenti casi:

- 1) qualora vi siano differenze tra la dichiarazione annuale e la somma dei record contenuti nei file (ΣF106), spiegando tali differenze per sottovoce di bilancio. «STADIUM client» contiene un tipo di invio specifico per questa trasmissione, ossia «EXPLANATORY-NOTE»;
- 2) per spiegare eventuali codici utilizzati nei campi per i quali l'allegato III non impone codici standard. «STADIUM client» contiene un tipo di invio specifico per questo tipo di trasmissione tabulare, ossia «CODE-LIST».

La nota esplicativa sarà redatta come una comune lettera. Dovranno in particolare essere chiaramente indicati l'identità del mittente o dell'organismo pagatore e il nome o l'unità amministrativa del destinatario.

5. Trasferimento di dati

L'organismo di coordinamento deve trasmettere tutti i file in un unico invio.

Se l'organismo di coordinamento si accorge che sono stati trasmessi dati falsi o che si è verificato un problema all'atto dell'invio, deve informarne immediatamente la Commissione e specificare tutti i file che contengono informazioni inesatte, chiedendo alla Commissione di sopprimerli. Successivamente, per evitare una sovrapposizione di record o di file, l'organismo di coordinamento deve inviare i file corretti per sostituire interamente le informazioni inesatte precedentemente inviate.

ALLEGATO III

«PROMEMORIA»

Esercizio finanziario 2008

INDICE

	<i>Pagina</i>
1. DATI RELATIVI AI PAGAMENTI	32
F100: organismo pagatore	32
F101: numero di riferimento del pagamento	32
F102: numero di riferimento del pagamento precedente	32
F103: tipo di pagamento	32
F105: pagamento soggetto a sanzione	32
F105B: Condizionalità: riduzione o esclusione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio	33
F106: importo in euro	33
F106A: spesa pubblica in euro	33
F106B: partecipazione privata in euro	33
F107: unità monetaria	33
F108: data del pagamento	33
F109: codice bilancio	33
F110: campagna o periodo	34
2. DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO (RICHIEDENTE)	34
F200: codice di identificazione	34
F201: nome	34
F202A: indirizzo del richiedente (via e numero)	34
F202B: indirizzo del richiedente (codice postale internazionale)	34
F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)	34
F205: azienda situata in regione svantaggiata (qualora ciò influisca sul tasso di aiuto)	34
F207: regione e provincia	34
F211: quantitativo di riferimento consegne	34
F212: quantitativo di riferimento vendite dirette	34
F213: percentuale di riferimento grassi	35
F214: acquirente di latte	35
F217: data di inizio dell'ammasso privato	35
F218: data di fine dell'ammasso privato	35
F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio	35
F221: nome dell'organismo intermedio	35

	<i>Pagina</i>
F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)	35
F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)	35
3. DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE/DOMANDA	35
F300: numero della dichiarazione/domanda	35
F300B: data della domanda	35
F301: numero di contratto/progetto (se del caso)	35
F304: ufficio responsabile	35
F305: numero di certificato/licenza	35
F306: data di rilascio del certificato/della licenza	35
F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi	36
4. DATI RELATIVI ALLA CAUZIONE	36
F402: importo in euro della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara)	36
5. DATI RELATIVI AL PRODOTTO	36
F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale	36
F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.)	37
F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)	38
F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento	38
F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento	38
F509A: superficie dichiarata erronea	38
F510: numero di regolamento (CE) ed articolo	38
F511: tasso di aiuto FEAGA per unità (in euro)	38
F515: consegne lorde	38
F517: tenore effettivo di grassi	39
F518: consegne corrette	39
F519: vendite dirette	39
F519B: consegne dopo eventuali rettifiche amministrative	39
F519C: vendite dirette dopo eventuali rettifiche amministrative	39
F520: superamento o non raggiungimento della quota per le consegne	39
F521: superamento o non raggiungimento della quota per le vendite dirette	39
F522: prelievo supplementare dovuto	39
F523: interessi dovuti per pagamento tardivo	39
F531: titolo alcolometrico volumico totale	40
F532: titolo alcolometrico volumico naturale	40
F533: zona viticola	40

	<i>Pagina</i>
6. DATI RELATIVI ALLE ISPEZIONI	40
F600: ispezioni nell'azienda o telerilevamento	40
F601: data dell'ispezione	40
F602: domanda ridotta	40
F602B: calcolo riveduto del prelievo supplementare dovuto	41
F603: motivi della riduzione	41
F604: regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (controllo in loco)	41
F604B: regolamento (CEE) n. 386/90 (controllo sostitutivo)	41
7. DATI RELATIVI AI DIRITTI ALL'AIUTO	41
F700: importo del diritto all'aiuto in euro	41
F701: importo non pagato in euro	41
F702: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento	41
A) Diritti all'aiuto basati sulla superficie (diritti normali)	41
F703: valore unitario del diritto all'aiuto in euro	41
F703A: superficie indicata nella domanda di pagamento	42
F703B: superficie determinata	42
F703C: superficie non riscontrata	42
B) Diritti di ritiro	42
F704: valore unitario del diritto all'aiuto in euro	42
F704A: superficie indicata nella domanda di pagamento	42
F704B: superficie determinata	42
F704C: superficie non riscontrata	42
C) Diritti per formazioni erbose	42
F705: valore unitario del diritto all'aiuto in euro	42
F705A: superficie indicata nella domanda di pagamento	43
F705B: superficie determinata	43
F705C: superficie non riscontrata	43
D) Altri diritti, come riserva nazionale	43
F706: valore unitario del diritto all'aiuto in euro	43
F706A: superficie indicata nella domanda di pagamento	43
F706B: superficie determinata	43
F706C: superficie non riscontrata	43
E) Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari	43
F707: valore unitario del diritto all'aiuto in euro	43
F707A: numero di unità di bestiame (UB) nel periodo di riferimento	43
F707B: numero di unità di bestiame (UB) dichiarato	44
F707C: numero di unità di bestiame (UB) determinato	44

	<i>Pagina</i>
8. DATI COMPLEMENTARI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE	44
F800: peso netto/quantità	44
F800B: unità di misura per il campo F800	44
F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)	44
F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali	44
F802B: ufficio doganale di uscita	45
F804: codice di restituzione all'esportazione	45
F805: codice di destinazione	45
F808: data della fissazione anticipata	45
F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)	45
F812: eventuale gara (fissazione anticipata)	45
F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)	46
F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione	46
F816B: data di esportazione dal territorio dell'UE	46
9. (NON UTILIZZATO)	46

Osservazione generale: significato dei codici X, A e D utilizzati nell'allegato I:

Tutte le informazioni contrassegnate da «X» o «A» sono obbligatorie.

«X» = dato già compreso nella versione precedente del presente regolamento.

«A» = dato da aggiungere rispetto alla versione precedente del presente regolamento.

«D» = dato da sopprimere rispetto alla versione precedente del presente regolamento.

Qualora una richiesta di dati non sia pertinente in determinate circostanze o per lo Stato membro interessato, indicare un valore nullo (NULL), rappresentato da due punti e virgola consecutivi (;) nel file in formato CSV.

1. DATI RELATIVI AI PAGAMENTI

Premessa: in questa sezione, per «pagamento» si intendono i pagamenti e le entrate del FEAGA e del FEASR.

F100: organismo pagatore

Formato richiesto: da codificare (cfr. l'elenco aggiornato dei codici F100 in CAP-ED):

<https://webgate.ec.europa.eu/agriportal>

F101: numero di riferimento del pagamento

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore. I ritiri effettuati a motivo di aiuti alimentari non vanno considerati vendite di prodotti in regime d'intervento. Nel caso specifico, F101 non va compilato.

F102: numero di riferimento del pagamento precedente

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore, per esempio quando si tratti di un anticipo o di un recupero.

F103: tipo di pagamento

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere secondo la seguente tabella:

Codice	Significato
0	Aiuti alimentari
1	Anticipo o pagamento parziale
2	Pagamento finale (primo ed unico pagamento o saldo in seguito ad anticipo o pagamento normale della restituzione all'esportazione)
3	Recupero/rimborso (in seguito a sanzione)/rettifica
4	Entrata (non preceduta da anticipo o pagamento finale)
5	Prefinanziamento della restituzione all'esportazione
6	Nessuna operazione finanziaria

F105: pagamento soggetto a sanzione

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

F105B: Condizionalità: riduzione o esclusione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽¹⁾

Il campo F105B deve essere utilizzato per indicare le somme ridotte o escluse in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Questo importo (negativo), in euro, derivante dalla condizionalità sarà indicato per ciascuna voce di bilancio degli aiuti diretti. Esso si riferisce alla riduzione del 100 % applicata all'agricoltore, cioè senza la trattenuta del 25 % di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F106: importo in euro

Importo di ciascun elemento del pagamento in euro.

Gli importi del campo F106 si riferiscono unicamente alle spese del FEAGA e del FEASR. Le spese nazionali non devono figurare in questa voce.

Per il FEAGA, la somma di questi importi (F106) per codice bilancio (F109) deve corrispondere in linea di massima agli importi dichiarati nella tabella 104.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F106A: spesa pubblica in euro

Importo di qualsiasi partecipazione pubblica al finanziamento di operazioni, a carico del bilancio statale, regionale o locale o del bilancio delle Comunità europee, nonché qualsiasi altra spesa simile.

La somma di questi importi (F106A) per codice bilancio (F109) deve corrispondere in linea di massima alle spese pubbliche certificate dichiarate nella tabella del FEASR.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F106B: partecipazione privata in euro

Importo della partecipazione del settore privato in euro, ove tale partecipazione sia prevista per la misura in questione.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F107: unità monetaria

Formato richiesto: EUR

F108: data del pagamento

La data che determina il mese della dichiarazione al FEAGA/FEASR.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

F109: codice bilancio

Per il FEAGA, si deve riportare il codice completo del bilancio basato sulle attività, comprendente il titolo, il capitolo, l'articolo, la voce e la sottovoce.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 19.12.2006, pag. 13).

Per la linea 05040501 del bilancio FEASR, le sottovoci devono essere indicate secondo l'allegato IV.

Formato ABB richiesto (senza spazi): «9999999999999999», in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Eventuali posizioni vuote devono essere completate con la cifra zero (ad esempio 05020901160 diventa 050209011600000).

F110: campagna o periodo

Per i prodotti in regime d'intervento, la Commissione deve sapere a quale campagna appartengono o a quale periodo contingente possono essere attribuiti.

2. DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO (RICHIEDENTE)

Premessa: i campi F200, F201, F202A, F202B e F202C devono essere utilizzati per identificare il beneficiario di un pagamento, cioè il beneficiario finale. Si devono inoltre compilare i campi F220, F221, F222B e F222C se il pagamento è versato al beneficiario tramite un organismo intermedio. Se l'organismo intermedio è anche il beneficiario finale, gli stessi dati indicati nei campi F200, F201, F202A, F202B e F202C devono essere riportati anche nei campi F220, F221, F222B e F222C.

Il campo F207 è correlato unicamente al campo F200.

F200: codice di identificazione

Codice di identificazione unico e individuale attribuito a ciascun richiedente a livello di Stato membro.

F201: nome

Cognome e nome del richiedente o nome della ditta.

F202A: indirizzo del richiedente (via e numero)

F202B: indirizzo del richiedente (codice postale internazionale)

F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)

F205: azienda situata in regione svantaggiata (qualora ciò influisca sul tasso di aiuto)

In caso di sostegno in zona svantaggiata, esso va indicato in questo campo.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

F207: regione e provincia

Il codice di regione e provincia (NUTS 3) è definito dalle attività principali dell'azienda del beneficiario a cui è erogato il pagamento.

Il codice «Extra-Regio» (MSZZZ) dovrebbe pertanto essere indicato solo nei casi in cui non esista un codice NUTS 3.

Formato richiesto: codice NUTS 3 quale indicato nell'elenco dei codici F107 in CAP-ED:
<https://webgate.ec.europa.eu/agriportal>

F211: quantitativo di riferimento consegne

Si riferisce al regime delle quote latte.

Formato richiesto: +99 ... 99.999 o -99 ... 99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F212: quantitativo di riferimento vendite dirette

Si riferisce al regime delle quote latte.

Formato richiesto: +99 ... 99.999 o -99 ... 99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F213: percentuale di riferimento grassi

Si riferisce al regime delle quote latte.

Formato richiesto: 9 ... 9.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F214: acquirente di latte

Ai sensi dell'articolo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio ⁽¹⁾. Si riferisce al regime delle quote latte.

F217: data di inizio dell'ammasso privato

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

F218: data di fine dell'ammasso privato

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio

Codice di identificazione unico e individuale attribuito agli organismi intermedi a livello di Stato membro.

Il pagamento è versato al beneficiario tramite l'organismo intermedio, cioè tramite ciascuna delle istituzioni intermedie o direttamente a questo organismo.

F221: nome dell'organismo intermedio

Nome dell'organismo.

F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)**F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)****3. DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE/DOMANDA****F300: numero della dichiarazione/domanda**

Serve per rintracciare la dichiarazione/domanda negli archivi degli Stati membri.

F300B: data della domanda

Data di ricevimento della domanda da parte dell'organismo pagatore (compresi eventuali uffici regionali o distaccati).

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

F301: numero di contratto/progetto (se del caso)

Per le misure e i programmi del FEASR, a ciascun progetto deve essere attribuito un numero di identificazione unico.

F304: ufficio responsabile

Si tratta dell'ufficio responsabile del controllo amministrativo e dell'autorizzazione dei pagamenti, ad esempio la Regione. Questa informazione è tanto più importante quanto più è decentrata la gestione del regime.

F305: numero di certificato/licenza**F306: data di rilascio del certificato/della licenza**

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1406/2006 della Commissione (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 8).

F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi

Solo se diverso da quello sub F304.

4. DATI RELATIVI ALLA CAUZIONE

F402: importo in euro della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara)

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5. DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Premessa concernente le quantità: di norma, le quantità, le superfici o il numero di animali vanno comunicati una sola volta. In caso di pagamento di un anticipo seguito dal pagamento del saldo, la quantità va indicata nel record dell'anticipo. Ciò vale anche quando l'anticipo e il saldo sono imputati a sottovoci di bilancio diverse (anticipi e saldo). Modifiche di quantità, superfici o numero di animali vanno riportate nei record del saldo o dei pagamenti successivi. Quanto ai recuperi, se l'importo richiesto viene ridotto a causa di quantità, superfici o numero di animali inesatti, la modifica della quantità va indicata con il segno meno.

F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale

Gli Stati membri devono redigere il proprio elenco di codici, che vanno spiegati nella nota esplicativa dei file di pagamento.

Per le spese relative allo sviluppo rurale nei nuovi Stati membri (voce di bilancio 050404000000), deve essere utilizzato uno dei codici di uno o due caratteri che figurano nel seguente elenco:

Codice	Significato
A	Investimenti nelle aziende agricole
B	Insediamiento di giovani agricoltori
C	Formazione
D	Prepensionamento
E	Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali
F	Agroambiente e benessere degli animali
G	Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
H	Imboschimento dei terreni agricoli
I	Altre misure forestali
J	Miglioramento fondiario
K	Ricomposizione fondiaria
L	Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole; avviamento di servizi di consulenza aziendale e di divulgazione agricola
M	Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
N	Servizi di base per l'economia e la popolazione rurali
O	Rinnovo e sviluppo di villaggi; tutela e conservazione del patrimonio rurale

Codice	Significato
P	Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito
Q	Gestione delle risorse idriche in agricoltura
R	Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura
S	Incentivazione di attività turistiche e artigianali
T	Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali e al benessere degli animali
U	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione adeguati
V	Ingegneria finanziaria
X	Rispetto dei requisiti obbligatori
Y	Ricorso a servizi di consulenza per il rispetto dei requisiti obbligatori
Z	Partecipazione volontaria degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
AA	Misure di qualità alimentare da parte di associazioni di produttori
AB	Aziende di semisussistenza in fase di ristrutturazione
AC	Associazioni di produttori
AD	Assistenza tecnica
AE	Complementi ai pagamenti diretti
AF	Complementi agli aiuti di Stato a Malta
AG	Agricoltori a tempo pieno a Malta
SA	Finanziamento di progetti Sapard

In caso di ristrutturazione e riconversione di vigneti (voce di bilancio 050209071650), devono essere indicati i codici delle misure. Questi codici si riferiscono alle definizioni delle misure stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione ⁽¹⁾.

In caso di restituzioni all'esportazione: F500 è richiesto soltanto se F804 contiene ingredienti per i quali è fissata una restituzione all'esportazione. In tal caso, in F500 si deve indicare il codice della merce (di norma il codice NC a otto cifre riportato nella casella 33 del DAU) per i prodotti non compresi nell'allegato I, o il codice prodotto per i prodotti agricoli trasformati.

F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.)

Cfr. la premessa alla sezione 5 (Dati relativi al prodotto).

Per il settore *vitivinicolo*, i prodotti ottenuti dopo la distillazione devono essere espressi secondo il titolo alcolometrico.

Per tutti gli altri settori, il quantitativo al quale si riferisce il pagamento deve essere espresso nell'unità prevista nel pertinente regolamento come base per il pagamento del premio.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

⁽¹⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).

F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F508A: La superficie a cui si riferisce la domanda

La superficie a cui si riferisce la domanda.

Cfr. la premessa alla sezione 5 (Dati relativi al prodotto).

Per la voce di bilancio 050404000000 (sviluppo rurale nei nuovi Stati membri), questo campo è necessario solo per le misure E, F e H.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento

La superficie su cui si basa il pagamento.

Per la voce di bilancio 050404000000 (sviluppo rurale nei nuovi Stati membri), questo campo è necessario solo per le misure E, F e H.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F509A: superficie dichiarata erronea

Differenza tra la superficie dichiarata e quella riscontrata. In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F510: numero di regolamento (CE) ed articolo

Per i prodotti in regime d'intervento, è richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

F511: tasso di aiuto FEAGA per unità (in euro)

Solo se si verifica un cambiamento durante la campagna o il periodo.

Formato richiesto: 9 ... 9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

L'uso di sei decimali può sembrare insolito, ma alcuni regolamenti, ad esempio il regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, fissano il premio fino a cinque decimali, anche utilizzando l'euro. Per far fronte ad ogni evenienza il numero di decimali è stato portato a sei.

F515: consegne lorde

Sono «consegne lorde» tutti i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnati, ai sensi dell'articolo 5, lettera f), del regolamento (CE) n. 1788/2003, senza che sia stato rettificato il tenore di grassi.

Formato richiesto: +99 ... 99.999 o -99 ... 99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

F517: tenore effettivo di grassi

Come risulta dall'analisi di laboratorio, espresso in percentuale anziché in grammi o chilogrammi.

Formato richiesto: 9 ... 9.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F518: consegne corrette

I quantitativi consegnati, corretti in funzione del tenore di grassi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione ⁽¹⁾.

Formato richiesto: +99 ... 99.999 o -99 ... 99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F519: vendite dirette

Latte o equivalente latte ai sensi dell'articolo 5, lettera g), del regolamento (CE) n. 1788/2003.

Formato richiesto: +99 ... 99.999 o -99 ... 99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F519B: consegne dopo eventuali rettifiche amministrative

Settore lattiero-caseario: per «rettifiche amministrative» si intendono le correzioni apportate dall'organismo pagatore ai quantitativi dichiarati dagli acquirenti. Esse vanno sempre indicate separatamente dai quantitativi dichiarati dagli acquirenti. Le rettifiche possono essere positive o negative. Le correzioni nette devono essere indicate in rapporto alla situazione prima della rettifica. Le rettifiche forfetarie non possono essere inserite in questo campo.

Les corrections consécutives aux contrôles sur place requis par l'article 21 du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission doivent être notées dans les rubriques F600 à F603.

Formato richiesto: +99 ... 99.999 o -99 ... 99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F519C: vendite dirette dopo eventuali rettifiche amministrative

Per la definizione di rettifiche amministrative si veda sub F519B.

Formato richiesto: +99 ... 99.999 o -99 ... 99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F520: superamento o non raggiungimento della quota per le consegne

Formato richiesto: +99 ... 99.999 o -99 ... 99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F521: superamento o non raggiungimento della quota per le vendite dirette

Formato richiesto: +99 ... 99.999 o -99 ... 99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F522: prelievo supplementare dovuto

Per consegne o vendite dirette (da distinguere mediante il codice bilancio, campo F109).

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F523: interessi dovuti per pagamento tardivo

Per consegne o vendite dirette (da distinguere mediante il codice bilancio, campo F109).

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

⁽¹⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione (GU L 274 del 5.10.2006, pag. 6).

F531: titolo alcolometrico volumico totale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F532: titolo alcolometrico volumico naturale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F533: zona viticola

Zona viticola definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio ⁽¹⁾.

Formato richiesto: da registrare con uno dei seguenti codici: A, B, CIA, CIB, CII, CHIA, CIIB.

6. DATI RELATIVI ALLE ISPEZIONI

La Commissione deve sapere quante ispezioni sono state effettuate e in quanti casi tali ispezioni hanno comportato sanzioni. Qualora si riscontri una perdita del 100 % o un recupero del 100 % del premio, nel campo F108 si deve indicare un pagamento «zero», con la data della decisione.

F600: ispezioni nell'azienda o telerilevamento

Le ispezioni in oggetto devono essere intese come «controlli in loco» ai sensi dei pertinenti regolamenti ⁽²⁾. Vale a dire visite nelle aziende (codice «F» o codice «C»), accompagnate o meno da telerilevamento (codice «T»). Il campo F601 deve essere compilato solo se F600 indica un'ispezione nell'azienda o un controllo sulla condizionalità («F» o «C»). I campi F602-F602B devono essere compilati solo se F600 indica un controllo in loco («F», «C» o «T»). Nel caso di più visite concernenti la stessa misura e lo stesso produttore, va fatta una sola dichiarazione. Ogni record, che si tratti di un anticipo, di un saldo o di un altro tipo di pagamento, relativo ad una determinata ispezione, deve presentare il codice appropriato (cfr. infra) nel campo F600.

I controlli amministrativi ai sensi dei regolamenti succitati (cfr. nota a piè di pagina) non devono essere indicati in F600. Essi non vanno indicati come tali in alcun campo. Le sanzioni vanno tuttavia indicate in F105, sia che scaturiscano da un controllo amministrativo o da un controllo in loco.

Formato richiesto: «N» = nessuna ispezione, «F» = ispezione nell'azienda, «C» = controlli sulla condizionalità e «T» = ispezione mediante telerilevamento. Se l'ispezione nell'azienda è associata ad un controllo sulla condizionalità o ad un'ispezione mediante telerilevamento, vanno utilizzati, secondo i casi, i codici corrispondenti «FT», «CT», «CF» o «FTC».

F601: data dell'ispezione

Questo campo deve essere compilato solo se F600 indica un'ispezione nell'azienda o un controllo sulla condizionalità («F» o «C»). Non occorre invece compilarlo nel caso del telerilevamento.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

F602: domanda ridotta

Indicare in questo campo se la domanda è stata ridotta in seguito a un'ispezione. Questo campo va compilato quando in F600 è riportata un'ispezione in loco.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Articolo 69 del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione (sviluppo rurale);
Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (regimi di sostegno diretto);
Parte II, titolo III del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (regimi di sostegno diretto);
Articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione (frutta a guscio);
Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione (uve secche).

F602B: calcolo riveduto del prelievo supplementare dovuto

Ad esempio, dopo un'ispezione in loco.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F603: motivi della riduzione

In caso di più motivi, indicare quello che giustifica la sanzione più elevata. Indicare in questo campo se la domanda è stata ridotta in seguito ad un'ispezione in loco.

Formato richiesto: à codifier; les codes devant être expliqués dans la lettre d'accompagnement.

F604: regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio ⁽¹⁾ (controllo in loco)

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

F604B: regolamento (CEE) n. 386/90 (controllo sostitutivo)

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

7. DATI RELATIVI AI DIRITTI ALL'AIUTO

Premessa:

Per ogni tipo di diritto all'aiuto di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione deve conoscere l'importo corrispondente (valore unitario).

Inoltre, la Commissione deve disporre di dati finanziari sugli importi non versati a seguito di controlli amministrativi o in loco (controlli SIGC).

F700: importo del diritto all'aiuto in euro

Importo del diritto all'aiuto in euro, cioè l'importo totale da versare come corrispettivo dei diritti all'aiuto di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, previa esecuzione dei controlli SIGC.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F701: importo non pagato in euro

Se l'importo sub F700 è stato ridotto a seguito di controlli amministrativi o in loco, la somma non versata deve essere indicata in questo campo.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F702: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento

Per i diritti all'aiuto basati sulla superficie: la superficie su cui si basa il pagamento.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

Se un pagamento si compone di più tipi di diritti all'aiuto, occorre compilare, a seconda dei casi, le sezioni A)-E). Se una sezione non è pertinente, inserirvi il valore NULL.

I tipi di diritti all'aiuto sono quelli menzionati nel titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003.

A) Diritti all'aiuto basati sulla superficie (diritti normali)**F703: valore unitario del diritto all'aiuto in euro**

Il valore unitario del diritto all'aiuto quale indicato nella domanda, in euro.

Formato richiesto: +99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

⁽¹⁾ GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2).

F703A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie «attivata» oggetto della domanda di aiuto: per i diritti all'aiuto basati sulla superficie, si tratta della superficie «attivata», cioè la superficie massima oggetto di pagamento [cfr. anche articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004] ⁽¹⁾].

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F703B: superficie determinata

La superficie determinata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F703C: superficie non riscontrata

Differenza tra la superficie «attivata» dichiarata nella domanda di aiuto e la superficie riscontrata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

B) Diritti di ritiro**F704: valore unitario del diritto all'aiuto in euro**

Il valore unitario del diritto all'aiuto quale indicato nella domanda, in euro.

Formato richiesto: +99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F704A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie «attivata» oggetto della domanda di aiuto.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F704B: superficie determinata

La superficie determinata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F704C: superficie non riscontrata

Differenza tra la superficie «attivata» dichiarata nella domanda di aiuto e la superficie riscontrata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

C) Diritti per formazioni erbose**F705: valore unitario del diritto all'aiuto in euro**

Il valore unitario del diritto all'aiuto quale indicato nella domanda, in euro.

Formato richiesto: +99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

⁽¹⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 972/2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 3).

F705A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie «attivata» oggetto della domanda di aiuto.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F705B: superficie determinata

La superficie determinata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F705C: superficie non riscontrata

Differenza tra la superficie «attivata» dichiarata nella domanda di aiuto e la superficie riscontrata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

D) Altri diritti, come riserva nazionale**F706: valore unitario del diritto all'aiuto in euro**

Il valore unitario del diritto all'aiuto quale indicato nella domanda, in euro.

Formato richiesto: +99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F706A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie «attivata» oggetto della domanda di aiuto.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F706B: superficie determinata

La superficie determinata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F706C: superficie non riscontrata

Differenza tra la superficie «attivata» dichiarata nella domanda di aiuto e la superficie riscontrata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

E) Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari**F707: valore unitario del diritto all'aiuto in euro**

Il valore unitario del diritto all'aiuto quale indicato nella domanda, in euro.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F707A: numero di unità di bestiame (UB) nel periodo di riferimento

Rappresenta l'attività agricola esercitata durante il periodo di riferimento, espressa in UB ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F707B: numero di unità di bestiame (UB) dichiarato

In questo campo si deve indicare il numero esatto di UB dichiarate per l'anno civile di cui trattasi (articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003).

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F707C: numero di unità di bestiame (UB) determinato

Il numero di UB determinato a seguito di controlli amministrativi o in loco ai fini della verifica di conformità dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

8. DATI COMPLEMENTARI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE**F800: peso netto/quantità**

Cfr. la premessa alla sezione 5 (Dati relativi al prodotto).

Il peso o la quantità deve essere espresso nell'unità di misura.

Nel caso di prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati), indicare la quantità dell'ingrediente ammissibile a restituzione. Se il codice del prodotto (F500) contiene più di un ingrediente ammissibile a restituzione (F804), occorre creare record multipli con gli importi (F106) e le quantità (F800) corrispondenti.

Formato richiesto: +99 ... 99.99 o -99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F800B: unità di misura per il campo F800

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere secondo la seguente tabella:

Codice	Significato
K	Chilogrammo
L	Litro
P	Pezzo

F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)**F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali**

Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD) ⁽¹⁾, ossia l'elenco degli uffici doganali autorizzati ad effettuare operazioni di transito comunitario/comune. In via eccezionale, alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso, lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Formato richiesto: il codice EUD è composto da due lettere che indicano il paese seguite da sei caratteri che contraddistinguono l'ufficio doganale (ad esempio «EE1000EE»).

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.htm

F802B: ufficio doganale di uscita

Indicare l'ufficio doganale che certifica che i prodotti per cui è stata chiesta la restituzione hanno lasciato il territorio doganale della Comunità. Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD), ossia l'elenco degli uffici doganali autorizzati ad effettuare operazioni di transito comunitario/comune. In via eccezionale, alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso, lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Si tratta di un'informazione fondamentale per i revisori in sede di applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo sostitutivo. Tale informazione è disponibile nel documento T5 o in altro documento equivalente.

Formato richiesto: il codice EUD è composto da due lettere che indicano il paese seguite da sei caratteri che contraddistinguono l'ufficio doganale (ad esempio «NL146123»).

F804: codice di restituzione all'esportazione

Nel caso di prodotti non trasformati, riportare il codice prodotto di dodici cifre per il quale è fissata la restituzione all'esportazione.

Nel caso di prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati), indicare i codici NC degli ingredienti per i quali è fissata la restituzione all'esportazione. In tal caso, in F500 si deve inserire il codice del prodotto finito. Vedasi anche la nota esplicativa al campo F800 in merito alla procedura da seguire ove più ingredienti di un prodotto trasformato siano ammissibili a restituzione.

F805: codice di destinazione

Formato richiesto: «XX», in cui X rappresenta una lettera compresa tra A e Z [codici della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità, cfr. regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione ⁽¹⁾ del 15 ottobre 2001 e successivi aggiornamenti].

A fini di armonizzazione, gli Stati membri utilizzeranno anche la categoria «Varie» (codici Q*) della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità. Tale nomenclatura non comprende tutti i casi speciali di restituzione all'esportazione, ma la Commissione non ha bisogno di questo tipo di precisazione. Gli Stati membri convertono pertanto i rispettivi codici nazionali specifici nelle più ampie categorie della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità prima di inviare i loro dati alla Commissione.

F808: data della fissazione anticipata

La data in cui è stato stabilito il tasso della restituzione, se fissato in anticipo.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

F812: eventuale gara (fissazione anticipata)

Secondo la procedura stabilita all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ⁽²⁾, o altra procedura analoga per altri settori pertinenti. La Commissione ha bisogno degli estremi del bando di gara.

⁽¹⁾ GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)

Per il settore delle carni bovine, è richiesto solo il campo F814 (e non anche F816 e F816B) in caso di finanziamento anticipato; in assenza di finanziamento anticipato, sono richiesti i campi F816 e F816B (e non F814).

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione

Data ai sensi dell'articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽¹⁾.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

F816B: data di esportazione dal territorio dell'UE

Data di esportazione quale indicata nella dichiarazione di esportazione o nel documento T5. Cfr. anche l'articolo 7, punto 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

9. (NON UTILIZZATO)

⁽¹⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

ALLEGATO IV

Struttura dei codici bilancio FEASR (F109)

INTRODUZIONE

La nomenclatura di bilancio contiene un'unica linea di bilancio per il FEASR: «05040501».

Poiché i codici bilancio possono avere fino a quindici cifre, le rimanenti sette cifre servono a designare i programmi e le misure. In questo modo, viene agevolato il raffronto dei dati di diverse fonti a livello di esercizio, di organismo pagatore, di misura e di programma.

1. STRUTTURA DEI CODICI BILANCIO

I codici bilancio devono presentare la seguente struttura:

- le prime otto cifre sono invariabili: «05040501»,
- le tre cifre seguenti designano la misura, secondo l'elenco accluso,
- la dodicesima cifra può avere i seguenti valori (che aumentano con l'aumentare del tasso di cofinanziamento):
 - 1 regione di non convergenza
 - 2 regione di convergenza
 - 3 regione ultraperiferica
 - 4 modulazione facoltativa
 - 5 contributo supplementare per il Portogallo,
- la tredicesima cifra designa: 0 = programma operativo, oppure 1 = programma di rete,
- le ultime due cifre designano il programma: sono ammesse cifre tra «00» e «99».

2. ESEMPIO

F109 = «050405011132001» sta per: linea di bilancio «05040501» (FEASR), misura «113» (prepensionamento), regione di convergenza («2»), programma operativo («0») e programma «01».

3. ELENCO DELLE MISURE FEASR

ASSE 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE	
Codice	Misura
111	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione
112	Insediamiento di giovani agricoltori
113	Prepensionamento
114	Ricorso a servizi di consulenza
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione
121	Ammodernamento delle aziende agricole
122	Accrescimento del valore economico delle foreste
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
124	Promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
133	Attività di informazione e promozione
141	Agricoltura di semisussistenza
142	Associazioni di produttori
143	Prestazione di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania

ASSE 2 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE TRAMITE LA GESTIONE DEL TERRITORIO	
Codice	Misura
211	Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE
214	Pagamenti agroambientali
215	Pagamenti per il benessere degli animali
216	Investimenti non produttivi
221	Imboschimento di terreni agricoli
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
223	Imboschimento di superfici non agricole
224	Indennità Natura 2000
225	Pagamenti silvoambientali
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi
227	Investimenti non produttivi

ASSE 3 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	
Codice	Misura
311	Diversificazione verso attività non agricole
312	Creazione e sviluppo di imprese
313	Incentivazione di attività turistiche
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
331	Formazione e informazione
341	Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale

ASSE 4 LEADER	
Codice	Misura
411	Attuazione di strategie di sviluppo locale — Competitività
412	Attuazione di strategie di sviluppo locale — Ambiente/gestione del territorio
413	Attuazione di strategie di sviluppo locale — Qualità di vita/diversificazione
421	Progetti di cooperazione
431	Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA	
Codice	Misura
511	Assistenza tecnica

ASSE 6 PAGAMENTI DIRETTI COMPLEMENTARI IN BULGARIA E IN ROMANIA	
Codice	Misura
611	Pagamenti diretti complementari

REGOLAMENTO (CE) N. 1535/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 dà alla Commissione la facoltà di fissare, mediante regolamento, un limite al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha inoltre esposto la propria politica in relazione al massimale *de minimis*, al di sotto del quale l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato può considerarsi inapplicabile, inizialmente nella comunicazione relativa agli aiuti *de minimis* ⁽³⁾ e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) ⁽⁴⁾, sostituito dal 1° gennaio 2007 dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) ⁽⁵⁾. In considerazione delle norme specifiche applicabili al settore dell'agricoltura e del rischio che, in tale settore, le sovvenzioni di importo anche poco elevato possiedano i requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, il regolamento (CE) n. 69/2001 aveva escluso il settore dell'agricoltura dal proprio campo d'applicazione. Il regolamento (CE) n. 1998/2006 ha escluso il settore della produzione primaria di prodotti agricoli dal proprio campo di applicazione.

(3) L'esperienza acquisita nel corso degli anni ha dimostrato tuttavia che anche le sovvenzioni di modesto ammontare concesse al settore dell'agricoltura possono non soddisfare, quando ricorrono alcune condizioni, i requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato: per questo motivo la Commissione ha dettato norme che consentono l'erogazione di aiuti di piccola entità al settore agricolo nel regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti *de minimis* nel settore dell'agricoltura ⁽⁶⁾. Il citato regolamento, in forza del quale l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi alla stessa impresa non si considera integrare gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato se non supera i 3 000 EUR per beneficiario e per triennio, né un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari allo 0,3 % della produzione agricola annua, contempla sia la produzione primaria che le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

(4) In ragione delle analogie esistenti tra le attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e le attività industriali, dall'altro, le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono state inserite nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, che disciplina gli aiuti *de minimis* per le attività industriali. Tali attività sono state di conseguenza escluse dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1860/2004. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1860/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento applicabile esclusivamente al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

(5) L'esperienza acquisita dalla Commissione ha dimostrato che il massimale di aiuto di 3 000 EUR per beneficiario e per triennio può essere innalzato a 7 500 EUR e che il massimale dello 0,3 % di produzione annua del settore agricolo può essere portato allo 0,75 % senza che gli scambi commerciali tra gli Stati membri ne risentano, senza che la concorrenza sia falsata o rischi di essere falsata e senza che gli aiuti concessi entro questi limiti ricadano nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, nel rispetto di determinate condizioni. L'innalzamento del massimale consentirà, tra l'altro, di alleggerire il lavoro delle amministrazioni. Gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti. Le misure di

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 151 del 5.7.2007, pag. 16.

⁽³⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 875/2007 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

aiuto che superano il massimale di 7 500 EUR non possono essere frazionate per poter rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento.

- (6) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti all'esportazione né agli aiuti che favoriscono l'utilizzazione di prodotti nazionali a scapito dei prodotti importati. In particolare, sono esclusi dal suo campo di applicazione gli aiuti all'istituzione e al finanziamento di una rete di distribuzione in altri paesi. Gli aiuti diretti a coprire le spese di partecipazione a fiere commerciali e le spese per studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o per il lancio di un prodotto esistente su un nuovo mercato non costituiscono, di norma, aiuti all'esportazione.
- (7) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, se la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore agricolo, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi misura tale da derogarvi o da portarvi pregiudizio⁽¹⁾. Il presente regolamento non deve pertanto applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati.
- (8) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale *de minimis*, è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare questo calcolo è opportuno convertire in equivalente sovvenzione lorda l'importo degli aiuti erogati in forme diverse dalle sovvenzioni in denaro. Per calcolare l'equivalente sovvenzione di determinati tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni in denaro o degli aiuti erogabili in più quote è necessario usare i tassi di interesse di mercato vigenti al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.
- (9) Sempre nell'ottica della trasparenza, della parità di trattamento e della corretta applicazione del massimale *de minimis*, il presente regolamento deve applicarsi unicamente agli aiuti *de minimis* trasparenti. Per «aiuti trasparenti» si intendono gli aiuti per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lorda senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere effettuato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni in denaro, i contributi in conto interesse e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati sono da considerarsi aiuti *de minimis* trasparenti se l'equivalente sovvenzione lorda è calcolato sulla base dei tassi di inte-

resse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono da considerarsi aiuti *de minimis* trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico per beneficiario non sia inferiore al massimale *de minimis*. Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese⁽²⁾ non sono da considerarsi aiuti *de minimis* trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio di cui si tratta non preveda apporti di capitali di importo non superiore al massimale *de minimis* per beneficiario.

- (10) È necessario garantire la certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutarne in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento deve pertanto prevedere un massimale specifico per le garanzie basato sull'importo garantito del prestito individuale sotteso a tale garanzia. È opportuno calcolare tale massimale specifico in base ad una valutazione dell'importo dell'aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore di imprese economicamente sane. Tale massimale specifico non deve pertanto applicarsi né agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell'ambito di un regime di garanzia, né alle garanzie su operazioni sottese che non costituiscono un prestito, come ad esempio le garanzie sulle operazioni consistenti nel conferimento di capitale proprio. Il massimale specifico deve essere fissato in base alla considerazione che, tenendo conto di un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13 %, corrispondente allo scenario peggiore per i regimi delle garanzie nella Comunità, l'equivalente sovvenzione lorda di una garanzia pari a 56 250 EUR corrisponde al massimale *de minimis* di 7 500 EUR. È necessario che questo massimale specifico si applichi solo alle garanzie fino all'80 % del prestito sotteso. Per stabilire, nell'ambito del presente regolamento, l'equivalente sovvenzione lorda contenuta nella garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia approvata dalla Commissione, previa notifica, in virtù di una propria normativa nel settore degli aiuti di Stato, purché la metodologia approvata riguardi esplicitamente il tipo di garanzie e il tipo di transazioni sottese di cui si tratta.
- (11) Il presente regolamento non deve applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽³⁾, dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lorda degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.
- (12) Conformemente ai principi che disciplinano gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l'aiuto *de minimis* deve considerarsi concesso nel momento in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire gli aiuti in virtù della normativa nazionale applicabile.

⁽¹⁾ Sentenza del 19 settembre 2002 nella causa C-113/00, Spagna/Commissione, Racc. 2002 p. I7601, punto 73.

⁽²⁾ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

- (13) Per evitare che siano eluse le norme sulle intensità massime di aiuto previste dai vari strumenti comunitari, gli aiuti *de minimis* non devono essere cumulabili ad aiuti statali relativi alle stesse spese ammissibili ove le tale cumulo porti a superare l'intensità dell'aiuto fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla pertinente normativa comunitaria.
- (14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non sia considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, con riferimento ad una base giuridica diversa dal presente regolamento, ad esempio nel caso dei conferimenti di capitale o di garanzie, in quanto la misura in questione risulta conforme al principio dell'investitore privato operante nelle condizioni normali di un'economia di mercato.
- (15) La Commissione ha il dovere di vigilare sull'osservanza della normativa in materia di aiuti di Stato verificando, in particolare, che gli aiuti concessi secondo la norma *de minimis* siano conformi alle condizioni applicabili. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito della Commissione istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma *de minimis* non ecceda nel triennio il massimale di 7 500 EUR per beneficiario, né il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione agricola. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente alla norma *de minimis*, gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto concesso e della sua natura *de minimis*, facendo riferimento al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve farsi rilasciare dall'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti *de minimis* che ha percepito nell'esercizio fiscale in corso e nei due esercizi precedenti e controllare accuratamente che il nuovo aiuto *de minimis* non comporti il superamento dei massimali applicabili. In alternativa, il rispetto dei massimali può essere garantito per mezzo di un registro centrale. Nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest'ultimo può esso stesso redigere un elenco dei beneficiari ed esigere dagli Stati membri che informino i beneficiari degli aiuti *de minimis* che hanno percepito.
- (16) Il regolamento (CE) n. 1860/2004 doveva scadere inizialmente il 31 dicembre 2008. Poiché è necessario che il presente regolamento entri in vigore prima di tale data, è opportuno chiarire le condizioni della sua applicabilità agli aiuti concessi alle imprese del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli a norma del regolamento (CE) n. 1860/2004.
- (17) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione e tenuto conto, in particolare, della frequenza con la quale è necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Qualora esso giunga a sca-

denza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adattamento di sei mesi per i regimi di aiuti *de minimis* da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ad eccezione:

- degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- degli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli»: le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio⁽¹⁾.

Articolo 3

Aiuti *de minimis*

- Gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 si considerano aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa non supera 7 500 EUR nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

Se per una misura di aiuto l'importo complessivo dell'aiuto concesso supera il massimale di cui al primo comma, tale importo complessivo non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per la frazione che non supera detto massimale. In questo caso, tale misura d'aiuto non può beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, né al momento della concessione dell'aiuto, né in un momento successivo.

3. L'importo cumulativo degli aiuti *de minimis* concessi per Stato membro alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli nel corso di tre esercizi fiscali non supera il valore massimo stabilito nell'allegato.

4. I massimali di cui ai paragrafi 2 e 3 sono espressi come sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo delle imposte o di qualsiasi altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto da prendere in considerazione è l'equivalente sovvenzione lorda.

5. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda è il tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

6. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti, di qualsiasi tipo, riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

- a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lorda è calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della loro concessione;
- b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico di capitale non sia inferiore al massimale *de minimis*;
- c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio non preveda un apporto di capitale ad ogni impresa beneficiaria non superiore al massimale *de minimis*;
- d) gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono considerati aiuti *de minimis* trasparenti se la parte «garanzia» del prestito sotteso non supera 56 250 EUR per

impresa. Se la parte «garanzia» del prestito sotteso rappresenta solo una frazione di questo massimale, si ritiene che l'equivalente sovvenzione lorda della garanzia corrisponda alla stessa frazione del massimale di cui al paragrafo 2. La garanzia non può superare l'80 % del prestito sotteso.

Anche i regimi di garanzia sono considerati regimi di aiuto trasparenti se ricorrono le seguenti condizioni:

- i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lorda contenuto nella garanzia ai fini dell'applicazione del presente regolamento è stata approvata dalla Commissione nell'ambito di una propria normativa nel settore degli aiuti di Stato;
- ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese a cui si applica il presente regolamento.

7. Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

Articolo 4

Controllo

1. Se intende concedere un aiuto *de minimis* ad un'impresa, lo Stato membro informa l'impresa stessa per iscritto dell'importo potenziale dell'aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lorda) e del fatto che configura un aiuto *de minimis*, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se nell'ambito di un regime è concesso un aiuto *de minimis* a più imprese che ricevono importi di aiuto diversi, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere quest'obbligo comunicando alle imprese un importo fisso corrispondente all'importo massimo di aiuto erogabile nel quadro del regime. In tal caso, per determinare se è rispettato il massimale stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, si usa l'importo fisso. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre all'impresa interessata di dichiarare, per iscritto o in forma elettronica, ogni altro aiuto *de minimis* che ha percepito durante l'esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti.

Lo Stato membro richiede a ciascuna impresa beneficiaria di dichiarare che l'importo dell'aiuto che ha percepito non supera il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2. In caso di superamento del massimale, lo Stato membro provvede a che la misura di aiuto che ha determinato il superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'importo dell'aiuto sia recuperato presso il beneficiario.

2. Lo Stato membro può erogare un nuovo aiuto *de minimis* soltanto dopo essersi accertato che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* percepiti dall'impresa durante i due esercizi fiscali precedenti e l'esercizio in corso non supera i massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

3. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti *de minimis* che contiene informazioni complete su ogni aiuto *de minimis* contemplato dal presente regolamento ed erogato da una propria autorità nazionale, la condizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica purché il registro copra un periodo di almeno tre anni.

4. Se uno Stato membro concede un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE attraverso il Fondo europeo per gli investimenti, il disposto del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo può non applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

- a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a fornirgli, un elenco dei beneficiari dell'aiuto e dell'equivalente sovvenzione lorda percepita da ognuno di loro; il Fondo europeo per gli investimenti trasmette tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;
- b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali dell'aiuto entro tre mesi dal loro ricevimento;
- c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario di dichiarare che gli aiuti *de minimis* che ha percepito non superano complessivamente il massimale *de minimis*. In caso di superamento del massimale, lo Stato membro provvede a che la misura di aiuto che ha determinato il superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'importo dell'aiuto sia recuperato presso il beneficiario.

5. Gli Stati membri raccolgono e registrano tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Le informazioni di cui al primo comma sono conservate:

- a) per gli aiuti *de minimis* individuali, per dieci anni decorrenti dalla data di concessione dell'aiuto;
- b) per i regimi di aiuti *de minimis*, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale in forza del regime.

6. Su richiesta scritta della Commissione gli Stati membri trasmettono entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti *de minimis* erogati a una determinata impresa nonché all'intero settore agricolo nazionale.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1860/2004 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente al 1° gennaio 2008 alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, purché gli aiuti soddisfino le condizioni previste dagli articoli da 1 a 4, fatto salvo il requisito del riferimento esplicito al presente regolamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi applicabili.

2. Gli aiuti *de minimis* concessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 applicabili al settore della produzione dei prodotti agricoli fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si considerano non corrispondere a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non essere pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3. Al termine del periodo di validità del presente regolamento gli aiuti *de minimis* che soddisfano i requisiti da esso prescritti possono continuare ad essere attuati alle condizioni previste dal presente regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi.

Articolo 7

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* concessi alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro

	(EUR)
BE	51 532 500
BG	23 115 000
CZ	26 257 500
DK	59 445 000
DE	297 840 000
EE	3 502 500
IE	40 282 500
EL	75 382 500
ES	274 672 500
FR	438 337 500
IT	320 505 000
CY	4 327 500
LV	5 550 000
LT	11 572 500
LU	1 777 500
HU	44 497 500
MT	870 000
NL	165 322 500
AT	40 350 000
PL	119 542 500
PT	47 782 500
RO	98 685 000
SL	8 167 500
SK	11 962 500
FI	26 752 500
SE	30 217 500
UK	152 842 500

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 72/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Comitato delle regioni, nonché dei numerosi contributi risultanti da una consultazione pubblica.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le riforme della politica agricola comune (PAC) adottate nel 2003 e nel 2004 prevedevano la stesura di relazioni per valutarne l'efficacia e, in particolare, i risultati rispetto agli obiettivi perseguiti, nonché per analizzarne l'impatto sui mercati interessati. In questo contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione intitolata «In preparazione alla valutazione dello "stato di salute" della PAC riformata». È opportuno tenere conto di detta comunicazione e delle successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, di Consiglio, di Comitato economico e sociale europeo e di

(2) Le disposizioni della PAC concernenti l'intervento pubblico dovrebbero essere semplificate mediante un'applicazione più estesa delle procedure di gara, onde addivenir, nei limiti del possibile, e ad una prassi armonizzata. In particolare, il rispetto dei quantitativi massimi e dei limiti quantitativi per i cereali, il burro e il latte scremato in polvere può richiedere un'azione rapida. Al fine di provvedervi e poiché per porre termine all'acquisto all'intervento a un prezzo fissato, adottare coefficienti di distribuzione e, per il frumento tenero, passare alla procedura di gara non è necessario l'esercizio della discrezionalità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a intervenire senza l'assistenza del comitato.

(3) Per quanto riguarda l'intervento per i cereali, il sistema dovrebbe essere adeguato per consentire al settore di orientarsi maggiormente al mercato e di diventare più competitivo, mantenendo la funzione dell'intervento come rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e aiutando gli agricoltori ad adeguarsi alle condizioni del mercato. Al momento dell'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CE) n. 735/2007 ⁽⁴⁾, che ha riformato il regime d'intervento per il granturco, la Commissione si è impegnata ad effettuare una revisione del regime d'intervento nel settore dei cereali, sulla base di un'analisi che prospettava un certo grado di rischio di accumulo di scorte pubbliche di orzo in presenza di prezzi bassi. Da allora, tuttavia, le prospettive di mercato per i cereali sono sensibilmente cambiate e si caratterizzano oggi per un andamento favorevole dei prezzi sul

⁽¹⁾ Parere del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 23 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

⁽³⁾ Parere dell'8 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 735/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

mercato mondiale, determinato dall'espansione della domanda e dall'esaurirsi delle scorte di cereali a livello mondiale. In tale contesto, la soglia d'intervento per gli altri cereali da foraggio dovrebbe essere azzerata. Ciò consentirebbe di evitare che l'intervento abbia effetti negativi sull'insieme del mercato cerealicolo. Le prospettive di mercato favorevoli valgono anche per il frumento duro. Ciò significa che l'acquisto all'intervento di frumento duro non ha attualmente ragion d'essere in quanto i prezzi di mercato sono nettamente superiori al prezzo d'intervento. Pertanto, l'acquisto all'intervento non è attualmente necessario e la soglia d'intervento dovrebbe essere azzerata. Dato che l'intervento nel settore dei cereali dovrebbe fungere semplicemente da rete di sicurezza e non influenzare la formazione dei prezzi, le differenze tra i periodi di mietitura nei vari Stati membri, che segnano effettivamente l'inizio delle campagne di commercializzazione, non hanno più importanza, in quanto nel nuovo regime i prezzi di mercato non dipenderanno più dai prezzi d'intervento maggiorati mensilmente. A fini di semplificazione, è opportuno quindi armonizzare nell'insieme della Comunità le date di apertura dell'intervento per i cereali.

- (4) Il settore del riso è diventato più competitivo in seguito alla riforma della PAC del 2003: la produzione si è stabilizzata, le scorte diminuiscono per effetto della crescente domanda sia nella Comunità che sul mercato mondiale, e il prezzo dovrebbe attestarsi ben al di sopra del prezzo d'intervento. Pertanto l'acquisto all'intervento per il riso non è attualmente necessario e la soglia d'intervento dovrebbe essere azzerata.
- (5) Secondo le previsioni, la produzione e il consumo di carni suine aumenteranno a medio termine, benché ad un ritmo più lento rispetto al passato decennio a causa della concorrenza del pollame e dei prezzi più alti dei mangimi. I prezzi delle carni suine dovrebbero rimanere notevolmente al di sopra del prezzo d'intervento. È da anni che non si effettuano più acquisti all'intervento di carni suine e, viste la situazione e le prospettive di mercato, dovrebbe pertanto essere abolita la possibilità di acquistare all'intervento tali carni.
- (6) Dato che la situazione attuale e le prospettive di mercato escludono comunque il ricorso all'intervento per le carni suine, il frumento duro e il riso nel 2009, il cambiamento o l'abolizione dell'intervento per i suddetti prodotti dovrebbe avere luogo a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010. Per gli altri cereali i cambiamenti dovrebbero essere applicati solo dalla campagna di commercializzazione 2010/2011, in modo da permettere agli agricoltori di adeguarsi.
- (7) Le prospettive a medio termine per il settore lattiero-caseario sono caratterizzate da una costante crescita della domanda comunitaria di prodotti di alto valore aggiunto, da una notevole espansione della domanda mondiale di materie prime lattiere determinata dall'aumento della popolazione e del reddito in molte parti del globo nonché da una più marcata preferenza dei consumatori per i prodotti lattiero-caseari.
- (8) Secondo le proiezioni a medio termine, la produzione comunitaria di latte, costretta nei limiti delle quote esistenti, subirà un calo graduale, benché moderato, dovuto alla diminuzione della produzione di latte destinata al consumo diretto in conseguenza delle continue

ristrutturazioni del settore negli Stati membri che non facevano parte della Comunità prima del 1° maggio 2004, mentre l'aumento della produzione continuerà ad essere frenato dall'esistenza delle quote. Nel contempo, le consegne di latte destinato alla trasformazione dovrebbero aumentare lungo tutto il periodo di proiezione. Il regime delle quote latte, concepito come risposta ad una situazione di sovrapproduzione, è diventato, nell'attuale situazione opposta di forte domanda interna ed esterna, un fattore limitativo dell'espansione della produzione. In una simile situazione di mercato, le quote ostacolano l'orientamento al mercato, falsando la risposta dei produttori ai segnali di prezzo, e impediscono al settore di acquisire maggiore efficienza in quanto rallentano il processo di ristrutturazione. La fine del regime delle quote latte è programmata per il 2015. Dovrebbe essere realizzato un adeguamento graduale in modo da consentire un'«uscita morbida» dal regime evitando scosse troppo violente dopo la scomparsa delle quote. Dovrebbe pertanto essere prevista l'estinzione graduale delle quote mediante incrementi annuali dell'1 % ad ogni campagna di commercializzazione dal 2009/2010 al 2013/2014. Per gli stessi motivi dovrebbero essere effettuati anche altri cambiamenti intesi a rendere più flessibile il sistema delle quote latte per quanto riguarda l'adeguamento del tenore di grassi, abolendo l'adeguamento di cui all'articolo 80, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (il regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, e, per quanto riguarda le norme applicabili ai casi di inattività, aumentando la percentuale, di cui all'articolo 72, paragrafo 2 di tale regolamento, che un produttore dovrebbe utilizzare per un periodo di dodici mesi al fine di facilitare la riassegnazione di quote non utilizzate. Nel contesto della ristrutturazione del settore gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati fino al 31 marzo 2014 a concedere un aiuto nazionale aggiuntivo entro determinati limiti. Gli aumenti delle quote previsti dal regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte ⁽²⁾, e l'aumento annuale dell'1 %, assieme agli altri cambiamenti che rendono meno probabile l'applicazione del prelievo sulle eccedenze, fanno sì che in base all'attuale andamento della produzione solo l'Italia correrebbe il rischio di essere soggetta al prelievo se fossero applicati aumenti dell'1 % dal periodo 2009/2010-2013/2014. Pertanto, tenendo conto dell'attuale andamento della produzione in tutti gli Stati membri, l'aumento delle quote dovrebbe essere concentrato in Italia onde evitare tale rischio. Per assicurare che in tutti gli Stati membri gli aumenti delle quote portino a una transizione controllata e graduale, il sistema dei prelievi sulle eccedenze dovrebbe essere rafforzato per i prossimi due anni ed essere fissato a un livello sufficientemente dissuasivo. Dovrebbe pertanto essere imposto un prelievo aggiuntivo nei casi in cui gli aumenti delle consegne superassero in modo significativo i livelli delle quote per il 2008/2009.

- (9) Il mercato dei formaggi è in costante espansione per effetto di una accresciuta domanda sia interna che esterna. In generale i prezzi dei formaggi sono pertanto da qualche tempo costanti e non sono stati oltremodo influenzati dal ribasso dei prezzi istituzionali dei prodotti

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 76 del 19.3.2008, pag. 6.

sfusi (burro e latte scremato in polvere). Per un prodotto di alto valore e condizionato dal mercato come il formaggio, l'aiuto permanente e l'aiuto facoltativo all'ammasso privato non sono più giustificati né da un punto di vista economico, né in termini di gestione del mercato e dovrebbero quindi essere aboliti.

- (10) Nel contesto della riforma del settore lattiero-caseario e in considerazione dell'attuale situazione di mercato, gli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione animale e per il latte scremato destinato alla produzione di caseina non sono più necessari. Nondimeno, tali aiuti potrebbero ancora tornare utili nell'eventualità di un accumulo di eccedenze di prodotti lattiero-caseari o in previsione di un tale rischio, con conseguente probabilità di grave squilibrio del mercato. La decisione dovrebbe tuttavia essere presa dalla Commissione in base ad un'oculata analisi di mercato, sicché i regimi non sarebbero più attivati obbligatoriamente ogni anno. I regimi dovrebbero quindi diventare facoltativi. In caso di applicazione, l'importo dell'aiuto dovrebbe essere determinato in anticipo o tramite gara.
- (11) Gli aiuti allo smercio di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati al consumo diretto sono stati ridotti in concomitanza con la riduzione del prezzo d'intervento del burro a decorrere dal 2004, ed erano azzerati prima che le gare fossero sospese a motivo della situazione favorevole del mercato. Gli aiuti allo smercio non sono più necessari per sostenere il mercato al livello del prezzo d'intervento e dovrebbero quindi essere aboliti.
- (12) Al fine di migliorare la competitività del settore agricolo comunitario e promuovere un'agricoltura sostenibile e più orientata al mercato, è necessario portare avanti il processo di conversione del sostegno dalla produzione al produttore, iniziato con la riforma della PAC del 2003, abolendo gli aiuti per i foraggi essiccati, il lino, la canapa e la fecola di patate, di cui al regolamento unico OCM, e incorporando il sostegno a questi prodotti nel regime disaccoppiato di integrazione del reddito aziendale. Come già nella riforma della PAC del 2003, il disaccoppiamento non altera gli importi effettivamente corrisposti agli agricoltori, ma rende molto più efficace il sostegno al reddito.
- (13) L'aiuto per le fibre di lino e di canapa dovrebbe ora essere disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al settore del lino e della canapa di adattarsi, l'integrazione di tale sostegno nel regime di pagamento unico dovrebbe essere realizzata nel corso di un periodo di transizione. L'aiuto dovrebbe pertanto essere fornito per le fibre lunghe e le fibre corte di lino e le fibre di canapa fino al 1° luglio 2012. Mantenere l'aiuto per le fibre corte di lino e le fibre di canapa, allo scopo di equilibrare l'aiuto nel settore, significa che l'aiuto per le fibre lunghe di lino dovrebbe essere ridotto. Tuttavia, per rispettare le legittime aspettative dei coltivatori, questa riduzione dovrebbe intervenire solo a partire dalla campagna di commercializzazione 2010/2011.
- (14) Il regime per i foraggi essiccati è stato riformato nel 2003, con l'erogazione al settore di una parte dell'aiuto e con il disaccoppiamento e l'integrazione nel regime di

pagamento unico della parte restante. In considerazione della tendenza generale ad un più accentuato orientamento al mercato, delle attuali prospettive del mercato dei foraggi e delle colture proteiche e del particolare impatto negativo sull'ambiente recentemente scoperto a carico della produzione di foraggi disidratati, è opportuno completare la transizione dell'intero settore verso il completo disaccoppiamento, disaccoppiando anche il rimanente aiuto ai trasformatori. Per mitigare gli effetti della soppressione dell'aiuto al settore, dovrebbero essere realizzati opportuni adeguamenti del prezzo pagato ai produttori delle materie prime, che a loro volta avranno diritto a maggiori aiuti diretti per effetto del disaccoppiamento. Nonostante il settore sia in via di ristrutturazione sin dalla riforma del 2003, si dovrebbe tuttavia prevedere un periodo transitorio fino al 1° aprile 2012 per consentire al settore di adattarsi.

- (15) Il sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate ⁽¹⁾, non sarà più necessario una volta aboliti i relativi aiuti per i produttori di fecola di patate di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽²⁾. L'aiuto ai produttori è stato parzialmente disaccoppiato nel 2003 ed ora dovrebbe essere interamente disaccoppiato, pur con un periodo transitorio fino al 1° luglio 2012 per consentire agli agricoltori di adeguare i propri impegni di fornitura al regime di aiuti alla fecola di patate. Anche il prezzo minimo delle patate da fecola dovrebbe quindi essere mantenuto per lo stesso periodo. Alla scadenza di questo termine, il regime di contingentamento associato al pagamento diretto dovrebbe essere abolito contemporaneamente alla piena integrazione dello stesso pagamento diretto nel regime di pagamento unico. Nel frattempo, le relative disposizioni dovrebbero essere recepite, come nel caso di altri aiuti e regimi di contingentamento, nel regolamento unico OCM.
- (16) La restituzione alla produzione di amido e fecole è resa superflua, rispetto agli obiettivi iniziali, dall'evoluzione dei mercati interni e internazionali dei cereali e degli amidi e dovrebbe pertanto essere abolita. La situazione e le prospettive di mercato sono tali che l'aiuto è da un certo tempo pari a zero e lo resterà probabilmente ancora a lungo, sicché può essere abolito in breve tempo senza effetti negativi sul settore.
- (17) Le organizzazioni di produttori possono svolgere un ruolo utile concentrando l'offerta in settori caratterizzati da uno squilibrio nella concentrazione dei produttori e degli acquirenti. È opportuno pertanto autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori a livello comunitario in tutti i settori.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a

⁽¹⁾ GUL 197 del 30.7.1994, pag. 4.

⁽²⁾ Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

favore degli agricoltori ⁽¹⁾, permette agli Stati membri di trattenere parte della componente «massimali nazionali», corrispondente ai pagamenti per superficie per il luppolo, e di utilizzare tali pagamenti, in particolare, per finanziare determinate attività delle organizzazioni di produttori riconosciute. Tale regolamento è abrogato e nel regolamento (CE) n. 73/2009 i pagamenti per superficie per il luppolo sono disaccoppiati dal 1° gennaio 2010, il che significa che in forza della disposizione in questione l'ultimo pagamento alle organizzazioni di produttori sarà effettuato nel 2010. Per far sì che le organizzazioni di produttori di luppolo possano proseguire le attività come prima, una disposizione specifica dovrebbe prevedere che siano utilizzati importi equivalenti, nello Stato membro interessato, per le medesime attività con effetto dal 1° gennaio 2011.

- (19) Il regolamento unico OCM prevede che gli importi trattenuti sull'aiuto per gli oliveti ai sensi dell'articolo 110 decies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, siano utilizzati per finanziare i programmi di attività delle organizzazioni di operatori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è abrogato. A fini di chiarezza e certezza del diritto, una disposizione specifica dovrebbe precisare gli importi da utilizzare negli Stati membri interessati per i programmi di attività.
- (20) Ai fini della certezza del diritto e della semplificazione, è opportuno chiarire e armonizzare le disposizioni sulla disapplicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato con riguardo ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 o del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ⁽²⁾, del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità ⁽³⁾, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽⁴⁾, del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi ⁽⁵⁾ e del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁶⁾. In questo contesto, le disposizioni dei succitati regolamenti che, in determinate circostanze, potrebbero rientrare nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, dovrebbero essere escluse dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Le disposizioni in questione recano idonee condizioni per la concessione degli aiuti, tali da evitare le indebite distorsioni della concorrenza.

- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE)

n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008.

- (22) Ai fini della certezza del diritto è opportuno abrogare i seguenti atti, diventati obsoleti: regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽⁷⁾; regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole ⁽⁸⁾; regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Polonia ⁽⁹⁾; regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁰⁾ e regolamento (CE) n. 1182/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di bovini vivi originari della Svizzera ⁽¹¹⁾. I seguenti atti diventeranno obsoleti a partire dal 1° maggio 2009 e dovrebbero pertanto, per le stesse ragioni, essere abrogati a partire da tale data: regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ⁽¹²⁾ e il regolamento (CE) n. 315/2007, del Consiglio, del 19 marzo 2007, che prevede misure transitorie di deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 per quanto riguarda il latte alimentare prodotto in Estonia ⁽¹³⁾.
- (23) È opportuno che, in via generale, il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Tuttavia, affinché le disposizioni del presente regolamento non interferiscano con taluni aiuti erogabili per le campagne di commercializzazione 2008/2009 o 2009/2010, è opportuno fissare una data di applicazione successiva per le disposizioni che interessano direttamente il funzionamento di regimi in settori per i quali sono previste campagne di commercializzazione. In questi casi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dall'inizio di queste ultime campagne di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 247/2006

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:

- 1) il secondo comma del paragrafo 3 è soppresso;

⁽¹⁾ GUL 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 42 del 14.2.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 58 del 28.2.2006, pag. 42.

⁽⁴⁾ GUL 265 del 26.9.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 3 del 5.1.2008, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 148 del 6.6.2008, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 216 del 5.8.1978, pag. 1.

⁽⁸⁾ GUL 126 del 9.5.1989, pag. 1.

⁽⁹⁾ GUL 216 del 27.7.1989, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GUL 187 del 29.7.1993, pag. 8.

⁽¹¹⁾ GUL 190 del 22.7.2005, pag. 1.

⁽¹²⁾ GUL 351 del 23.12.1997, pag. 12.

⁽¹³⁾ GUL 84 del 24.3.2007, pag. 1.

2) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 (**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del titolo III, del paragrafo 3 del presente articolo e degli articoli 17 e 21, conformemente al presente regolamento.

(*) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 320/2006

Il regolamento (CE) n. 320/2006 è modificato come segue:

1) l'articolo 6, paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri non concedono un aiuto nazionale per quanto riguarda gli interventi di diversificazione di cui al presente articolo. Tuttavia, se i massimali di cui al paragrafo 4, terzo comma, permettono la concessione di un aiuto alla diversificazione del 100 %, lo Stato membro interessato contribuisce almeno nella misura del 20 % della spesa ammissibile.»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Aiuti di Stato

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5 del presente regolamento e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 (**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri

a norma degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 11 del presente regolamento, conformemente al presente regolamento.

(*) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).».

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 1405/2006

All'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1405/2006 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 (**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma degli articoli 4 e 7 del presente regolamento, conformemente al presente regolamento.

(*) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).».

Articolo 4

Modifiche del regolamento (CE) n. 1234/2007

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

1) all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per quanto riguarda il settore dei cereali EUR 101,31 per tonnellata»;

2) l'articolo 10, paragrafo 2 è soppresso;

- 3) nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione II è sostituita dalla seguente:

«Sottosezione II

Apertura degli acquisti all'intervento

Articolo 11

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

- a) per i cereali, dal 1° novembre al 31 maggio;
- b) per il risone, dal 1° aprile al 31 luglio;
- c) per lo zucchero, nel corso delle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010;
- d) per le carni bovine, nel corso di qualsiasi campagna di commercializzazione;
- e) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° marzo al 31 agosto.

Articolo 12

Apertura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:

- a) è aperto per il frumento tenero;
- b) è aperto per il frumento duro, l'orzo, il granturco, il sorgo, il risone, lo zucchero, il burro e il latte scremato in polvere nei limiti dei massimali fissati all'articolo 13, paragrafo 1;
- c) per le carni bovine è aperto dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t.

2. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, chiude l'intervento pubblico per le carni bovine di cui al paragrafo 1, lettera c), qualora le condizioni ivi specificate non sussistano più durante un periodo rappresentativo.

Articolo 13

Limiti all'intervento

1. Gli acquisti all'intervento pubblico sono limitati ai seguenti massimali:

- a) per frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, 0 tonnellate per i periodi di cui all'articolo 11, rispettivamente lettere a) e b);

b) per lo zucchero, 600 000 tonnellate espresse in zucchero bianco per ciascuna campagna di commercializzazione;

c) per il burro, 30 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera e);

d) per il latte scremato in polvere, 109 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera e).

2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto delle altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 32, 52 e 63.

3. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui alle lettere a), c) e d) dello stesso paragrafo, la Commissione può decidere di continuare gli acquisti all'intervento oltre i limiti quantitativi ivi specificati qualora lo richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l'andamento dei prezzi di mercato.»

- 4) nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione III è sostituita dalla seguente:

«Sottosezione III

Prezzi d'intervento

Articolo 18

Prezzi d'intervento

1. Il prezzo d'intervento:

- a) per il frumento tenero è uguale al prezzo di riferimento per un quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento fissato nell'articolo 11 bis;
- b) per il burro è uguale al 90 % del prezzo di riferimento per quantitativi conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c);
- c) per il latte scremato in polvere è uguale al prezzo di riferimento per quantitativi conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d).

2. I prezzi d'intervento e i quantitativi all'intervento per i seguenti prodotti sono determinati dalla Commissione mediante gara:

- a) frumento tenero per quantitativi eccedenti il quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento fissato nell'articolo 11 bis;
- b) frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3;
- c) carni bovine;
- d) burro per quantitativi conferiti all'intervento oltre il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, e

- e) latte scremato in polvere per quantitativi conferiti all'intervento oltre il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3.

In particolari circostanze, le gare possono essere indette con procedura ristretta o i prezzi d'intervento e i quantitativi all'intervento possono essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

3. Il prezzo massimo di acquisto all'intervento determinato secondo le procedure di gara di cui al paragrafo 2 non deve essere superiore:

- a) per i cereali e il risone, ai rispettivi prezzi di riferimento;
- b) per le carni bovine, al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi;
- c) per il burro, al 90 % del prezzo di riferimento;
- d) per il latte scremato in polvere, al prezzo di riferimento.

4. I prezzi di intervento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:

- a) per i cereali, fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo per motivi di qualità, e
- b) per il risone, sono maggiorati o ridotti di conseguenza se la qualità dei prodotti conferiti all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera A. La Commissione può inoltre decidere di maggiorare o ridurre il prezzo di intervento al fine di assicurare che la produzione si orienti verso determinate varietà.

5. Il prezzo d'intervento per lo zucchero è pari all'80 % del prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l'offerta. Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo d'intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi.»

5) la lettera b) dell'articolo 28 è soppressa;

6) l'articolo 30 è soppresso.

7) l'articolo 31 è modificato come segue:

- a) la lettera e) del paragrafo 1 è soppressa;
- b) il secondo comma del paragrafo 2 è soppresso;

8) l'articolo 36 è soppresso;

9) l'articolo 43 è modificato come segue:

- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti soggetti all'intervento pubblico di cui all'articolo 10 o per i quali sono concessi aiuti all'ammasso privato ai sensi degli articoli 28 e 31, in particolare in materia di qualità, gruppi di qualità,

classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento — compresa l'etichettatura —, età massima, conservazione, fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, nonché durata dell'ammasso privato;»

b) dopo la lettera a) è inserita la lettera seguente:

«a bis) il rispetto dei quantitativi massimi e dei limiti quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e alla lettera a) dell'articolo 18, paragrafo 1; in questo contesto, le norme di attuazione possono autorizzare la Commissione a porre termine all'acquisto all'intervento a un prezzo fissato, ad adottare coefficienti di distribuzione e, per il frumento tenero, a passare alla procedura di gara di cui all'articolo 18, paragrafo 2, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1);»;

10) l'articolo 46, paragrafo 3 è soppresso;

11) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

Regimi di quote

1. I seguenti prodotti sono soggetti a un regime di quote:

- a) latte e altri prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 65, lettere a) e b);
- b) zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina;
- c) fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.

2. In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti secondo il disposto dell'articolo 61, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III.»

12) all'articolo 72, paragrafo 2, «70 %» è sostituito da «85 %»;

13) all'articolo 78, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 2009 al 1° aprile 2010 il prelievo sulle eccedenze per consegne di latte superiori al 106 % della quota nazionale per le consegne applicabile al periodo di dodici mesi che inizia il 1° aprile 2008 è fissato a 150 % del prelievo di cui al secondo comma.»;

14) l'articolo 80 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«A livello nazionale il prelievo sulle eccedenze è calcolato sulla somma delle consegne adeguate a norma del primo comma.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Ove si applichi l'articolo 78, paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri, nello stabilire il contributo di ciascun produttore all'importo del prelievo sulle eccedenze dovuto in applicazione della percentuale superiore di cui a detto comma, assicurano che contribuiscano proporzionalmente a tale importo i produttori responsabili, in base a criteri oggettivi che saranno definiti dallo Stato membro.»;

15) nella parte II, titolo I, capo III, è inserita la sezione seguente:

«Sezione III bis

Quote di fecola di patate

Articolo 84 bis

Quote di fecola di patate

1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnate quote per la campagna di commercializzazione durante la quale si applica il regime di quote, conformemente all'articolo 204, paragrafo 5, e all'allegato X bis.

2. Ciascuno degli Stati membri produttori di cui all'allegato X bis ripartisce la propria quota tra le feconerie affinché la utilizzino durante le campagne di commercializzazione considerate, in funzione delle sottoquote assegnate a ogni feconeria nel 2007/2008.

3. Le feconerie non debbono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate per un quantitativo di patate superiore a quello necessario per ottenere la quota di fecola loro assegnata ai sensi del paragrafo 2.

4. Eventuali quantitativi di fecola eccedenti la quota di cui al paragrafo 2 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1° gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione. Per tali quantitativi non viene pagata alcuna restituzione all'esportazione.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, una feconeria può utilizzare, nel corso di una campagna di commercializzazione, oltre alla quota assegnata per tale campagna, fino al 5 % della quota di cui dispone per la campagna successiva. In tal caso, la quota della campagna successiva è ridotta in proporzione.

6. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla fecola di patate prodotta da feconerie non soggette al paragrafo 2 del presente articolo e che acquistano patate per le quali i produttori non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della

politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.»;

16) all'articolo 85 è aggiunto il punto seguente:

«d) in relazione alla sezione III bis, le fusioni, i mutamenti di proprietà e l'avviamento o la cessazione dell'attività commerciale delle feconerie.»;

17) nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, la sottosezione I è soppressa;

18) all'articolo 91, paragrafo 1, i primi due commi sono sostituiti dal seguente:

«L'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe, di lino destinato alla produzione di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre è concesso per le campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.»;

19) l'articolo 92, paragrafo 1, primo comma è modificato come segue:

a) alla lettera a), il secondo trattino è sostituito dai due trattini seguenti:

«— 200 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/2010; nonché

— 160 EUR/t per le campagne di commercializzazione 2010/2011 e 2011/2012.»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 90 EUR/t per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi.»;

20) l'articolo 94, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.I.»;

21) l'articolo 94, paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per le fibre corte di lino e le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.II.»;

- 22) nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, è inserita la seguente sottosezione:

«Sottosezione III

Fecola di patate

Articolo 95 bis

Premio per la fecola di patate

1. Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle feconerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.

2. Il prezzo minimo delle patate destinate alla fabbricazione di fecola è fissato a 178,31 EUR/t per le campagne di commercializzazione considerate.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato alla feconeria e necessario per fabbricare una tonnellata di fecola.

Il prezzo minimo è adeguato in funzione del contenuto di fecola delle patate.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione.»

- 23) l'articolo 96 è soppresso;

- 24) gli articoli 99 e 100 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 99

Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali

1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nella Comunità e destinati all'alimentazione degli animali, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.

Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2. La Commissione fissa gli importi degli aiuti sulla base del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di

cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e dell'andamento del mercato per il latte scremato e il latte scremato in polvere.

Articolo 100

Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione sia per il latte in questione che per la caseina e i caseinati da esso ottenuti. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.

2. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto sulla base dell'andamento del mercato per il latte scremato in polvere e del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

L'aiuto può essere differenziato a seconda che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.»

- 25) l'articolo 101 è soppresso;

- 26) l'articolo 102, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto comunitario, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.»

- 27) è inserita la seguente sezione:

«Sezione III bis

Aiuti al settore del luppolo

Articolo 102 bis

Aiuti alle organizzazioni di produttori

1. La Comunità finanzia un pagamento alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 122, allo scopo di finanziare gli obiettivi di cui al suddetto articolo.

2. Il finanziamento comunitario annuale per il pagamento alle organizzazioni di produttori ammonta per la Germania a 2 277 000 di EUR.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione.»

28) l'articolo 103 è modificato come segue:

a) la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. La Comunità finanzia programmi di attività triennali che saranno elaborati dalle organizzazioni di operatori di cui all'articolo 125 in uno o più dei seguenti settori.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Il finanziamento comunitario annuale dei programmi di attività ammonta a:

a) 11 098 000 di EUR per la Grecia;

b) 576 000 EUR per la Francia; e

c) 35 991 000 di EUR per l'Italia.»;

29) l'articolo 103 sexies, paragrafo 2 è soppresso;

30) l'articolo 105, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio. Detti aiuti sono notificati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione dei programmi apicoli di cui all'articolo 109.»;

31) l'articolo 119 è sostituito dal seguente:

«Articolo 119

Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

In caso di erogazione dell'aiuto di cui all'articolo 100, la Commissione può subordinare l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi a preventiva autorizzazione, che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti in questione.»;

32) all'articolo 122 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui al primo comma, lettera a), alle condizioni specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma.»;

33) l'articolo 124, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'applicazione dell'articolo 122 e dell'articolo 123, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui all'arti-

colo 122, primo comma, lettera a), e all'articolo 123, paragrafo 1.»;

34) l'articolo 180 è sostituito dal seguente:

«Articolo 180

Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato

Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettere da m) ad u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma degli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 102, 102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octies bis, 104, 105 e 182 del presente regolamento e conformemente al presente regolamento.»;

35) all'articolo 182 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Gli Stati membri possono erogare fino al 31 marzo 2014 aiuti di Stato dell'importo totale annuo corrispondente al 55 % del limite di cui all'articolo 69, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 73/2009 agli agricoltori del settore lattiero-caseario oltre al sostegno comunitario concesso a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) di detto regolamento. Tuttavia in alcun caso l'importo totale del sostegno comunitario a titolo delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 4 del regolamento suddetto e gli aiuti di Stato superano il limite di cui al medesimo articolo.»;

36) all'articolo 184 è aggiunto il punto seguente:

«5. Al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2012 sull'andamento della situazione dei mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte, corredata eventualmente da proposte adeguate. Inoltre, una relazione analizzerà le conseguenze per i produttori di formaggi con denominazioni d'origine protette conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006.»;

37) all'articolo 204 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Per quanto riguarda la fecola di patate, le disposizioni della parte II, titolo I, capo III, sezione III si applicano fino al termine della campagna di commercializzazione 2011/2012 per la fecola di patate.»;

38) nell'allegato IX, il punto 1 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

39) l'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato X bis;

40) l'allegato III del presente regolamento è inserito nell'allegato XXII come punto 20 bis.

Articolo 5

Modifica del regolamento (CE) n. 3/2008

L'articolo 13, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 3/2008 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 (**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri, compresi i contributi finanziari degli stessi, né ai contributi finanziari derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori a carico degli Stati membri o delle organizzazioni proponenti a favore di programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 36 del trattato e che la Commissione ha selezionato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

(*) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).».

Articolo 6

Modifica del regolamento (CE) n. 479/2008

L'articolo 127, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 479/2008 è sostituito dal seguente:

«2. Fatta salva l'intensità massima di aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del titolo II, del titolo V, capo III e dell'articolo 119 del presente regolamento e conformemente al presente regolamento.».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Articolo 7

Abrogazioni

1. I regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93 e (CE) n. 1182/2005 sono abrogati.

2. I regolamenti (CE) n. 2596/97 e (CE) n. 315/2007 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° maggio 2009.

3. Il regolamento (CE) n. 1868/94 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° luglio 2009.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XXII dello stesso regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia:

- a) i punti da 5 a 8, 12, 13 e 14 e il punto 38 dell'articolo 4 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2009;
- b) i punti 11, 15, 16, i punti da 18 a 25, i punti 31, 37 e 39 dell'articolo 4 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2009;
- c) i punti 1, 3, 4 e 9 ter dell'articolo 4 si applicano a decorrere dal:
 - i) 1° luglio 2009 per quanto riguarda il frumento duro;
 - ii) 1° settembre 2009 per quanto riguarda il settore del riso;
 - iii) 1° ottobre 2009 per quanto riguarda il settore dello zucchero;
 - iv) 1° luglio 2010 per quanto riguarda frumento tenero, orzo, granturco e sorgo;
- d) il punto 27 dell'articolo 4 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- e) il punto 17 dell'articolo 4 si applica a decorrere dal 1° aprile 2012.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIĆ

ALLEGATO I

«1. Quote nazionali: quantitativi (in tonnellate) per periodi di dodici mesi e per Stato membro:

Stato membro	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Belgio	3 427 288,740	3 461 561,627	3 496 177,244	3 531 139,016	3 566 450,406	3 602 114,910	3 602 114,910
Bulgaria	998 580,000	1 008 565,800	1 018 651,458	1 028 837,973	1 039 126,352	1 049 517,616	1 049 517,616
Repubblica ceca	2 792 689,620	2 820 616,516	2 848 822,681	2 877 310,908	2 906 084,017	2 935 144,857	2 935 144,857
Danimarca	4 612 619,520	4 658 745,715	4 705 333,172	4 752 386,504	4 799 910,369	4 847 909,473	4 847 909,473
Germania	28 847 420,391	29 135 894,595	29 427 253,541	29 721 526,076	30 018 741,337	30 318 928,750	30 318 928,750
Estonia	659 295,360	665 888,314	672 547,197	679 272,669	686 065,395	692 926,049	692 926,049
Irlanda	5 503 679,280	5 558 716,073	5 614 303,234	5 670 446,266	5 727 150,729	5 784 422,236	5 784 422,236
Grecia	836 923,260	845 292,493	853 745,418	862 282,872	870 905,700	879 614,757	879 614,757
Spagna	6 239 289,000	6 301 681,890	6 364 698,709	6 428 345,696	6 492 629,153	6 557 555,445	6 557 555,445
Francia	25 091 321,700	25 342 234,917	25 595 657,266	25 851 613,839	26 110 129,977	26 371 231,277	26 371 231,277
Italia	10 740 661,200	11 288 542,866	11 288 542,866	11 288 542,866	11 288 542,866	11 288 542,866	11 288 542,866
Cipro	148 104,000	149 585,040	151 080,890	152 591,699	154 117,616	155 658,792	155 658,792
Lettonia	743 220,960	750 653,170	758 159,701	765 741,298	773 398,711	781 132,698	781 132,698
Lituania	1 738 935,780	1 756 325,138	1 773 888,389	1 791 627,273	1 809 543,546	1 827 638,981	1 827 638,981
Lussemburgo	278 545,680	281 331,137	284 144,448	286 985,893	289 855,752	292 754,310	292 754,310
Ungheria	2 029 861,200	2 050 159,812	2 070 661,410	2 091 368,024	2 112 281,704	2 133 404,521	2 133 404,521
Malta	49 671,960	50 168,680	50 670,366	51 177,070	51 688,841	52 205,729	52 205,729
Paesi Bassi	11 465 630,280	11 580 286,583	11 696 089,449	11 813 050,343	11 931 180,847	12 050 492,655	12 050 492,655
Austria	2 847 478,469	2 875 953,254	2 904 712,786	2 933 759,914	2 963 097,513	2 992 728,488	2 992 728,488
Polonia	9 567 745,860	9 663 423,319	9 760 057,552	9 857 658,127	9 956 234,709	10 055 797,056	10 055 797,056
Portogallo	1 987 521,000	2 007 396,210	2 027 470,172	2 047 744,874	2 068 222,323	2 088 904,546	2 088 904,546
Romania	3 118 140,000	3 149 321,400	3 180 814,614	3 212 622,760	3 244 748,988	3 277 196,478	3 277 196,478

Stato membro	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Slovenia	588 170,760	594 052,468	599 992,992	605 992,922	612 052,851	618 173,380	618 173,380
Slovacchia	1 061 603,760	1 072 219,798	1 082 941,996	1 093 771,416	1 104 709,130	1 115 756,221	1 115 756,221
Finlandia	2 491 930,710	2 516 850,017	2 542 018,517	2 567 438,702	2 593 113,089	2 619 044,220	2 619 044,220
Svezia	3 419 595,900	3 453 791,859	3 488 329,778	3 523 213,075	3 558 445,206	3 594 029,658	3 594 029,658
Regno Unito	15 125 168,940	15 276 420,629	15 429 184,836	15 583 476,684	15 739 311,451	15 896 704,566	15 896 704,566*

ALLEGATO II

«ALLEGATO X BIS

Quote di fecola di patate di cui all'articolo 84 bis, per campagna di commercializzazione

Stato membro	(tonnellate)
Repubblica ceca	33 660
Danimarca	168 215
Germania	656 298
Estonia	250
Spagna	1 943
Francia	265 354
Lettonia	5 778
Lituania	1 211
Paesi Bassi	507 403
Austria	47 691
Polonia	144 985
Slovacchia	729
Finlandia	53 178
Svezia	62 066
TOTALE	1 948 761»

ALLEGATO III

«20 bis. **Regolamento (CEE) n. 1868/94**

Regolamento (CEE) n. 1868/94	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 55, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma	Articolo 84 bis, paragrafi 1 e 2
Articolo 4	Articolo 84 bis, paragrafo 3
Articolo 4 bis	Articolo 95 bis, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 95 bis, paragrafo 1
Articolo 6	Articolo 84 bis, paragrafi 4 e 5
Articolo 7	Articolo 84 bis, paragrafo 6
Articolo 8	Articolo 85, lettera d), e articolo 95 bis, paragrafo 3»